



Tesserae iuris

IV.2 (2023)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

Tesserae iuris

IV.2 (2023)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

vol. IV, n. 2, 2023

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell'antichità”

pubblicazione semestrale

Realizzazione editoriale

Oltrepagina s.r.l., Verona

Editore

Urbino University Press

Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/>

Le edizioni digitali sono pubblicate in Open access su: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris> con licenza CC-by 4.0

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fargnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Pavia)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. Federico II di Napoli)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)

Antonio Fernández de Buján (Univ. Autónoma de Madrid)

Federico Fernández de Buján (Univ. UNED Madrid)

Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)

Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)

Fausto Goria (Univ. di Torino)

Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris-Descartes)

Paola Lambrini (Univ. di Padova)

Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)

Andrea Lovato (Univ. A. Moro di Bari)

Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)

Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)

Francesco Milazzo (Univ. di Catania)

Paul Mitchell (UCL London)

Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)

Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)

Antonio Palma † (Univ. Federico II di Napoli)

Stefania Pietrini (Univ. di Siena)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. Vysshaja Škola Ekonomiki, San Pietroburgo)

Comitato di Redazione

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Univ. Panthéon-Assas di Parigi)
Grzegorz J. Blicharz (Univ. Jagellonica di Cracovia)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iulii (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)
Jorge Menabrito Paz (Univ. UNAM di Città del Messico)
Ana Mohino Manrique (Univ. UNED Madrid)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Atene)
Marcello Valente (Univ. del Piemonte Orientale)
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *open access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, *Periscopio*, raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, *Sul tavolo*, propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, *A proposito di*, è destinata a recensioni “con titolo”. Infine, la quinta e ultima sezione, *Sullo scaffale*, segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell’antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un’impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

Saggi

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI PER CONSANGUINEITÀ NELL'ITALIA PREAUGUSTEA

TOMMASO GNOLI
Università di Bologna

*Franco Gnoli,
iuris perito,
agnato optimo*

ABSTRACT: According to current doctrine, impediments against consanguineous marriage were extended to the sixth degree until the third century BC. From that moment on, the situation would change with the progressive liberalisation of marriage up to the first cousins, which became a tolerated practice. The analysis of metajuridical sources actually supports a substantially different picture, where marriage between first cousins was a widespread practice *ab antiquo*. Only under the reign of Augustus the jurisprudential debate of the last decades of the Republic produced a legal rule about marriage impediments that would become crucial in later elaborations.

KEYWORDS: incestum, marriage, cousins, Livy, Augustus, Aelius Gallus.

FONTI: Cic. *Cluent.* 11-12; Liv. Fr. 11 (Jal); Liv. 42, 32, 1-3; Plut. *QR* 6; Plut. *QR* 108; Polyb. 6, 11a, 4.

Gli impedimenti matrimoniali dovuti a motivi di consanguineità fra i contraenti hanno attirato a più riprese l'attenzione degli studiosi, anche perché tali impedimenti hanno conosciuto rilevanti variazioni nelle diverse fasi del diritto romano. Il sentimento comune nella società romana guardava con orrore e profonda riprovazione coloro che infrangevano le regole e contraevano nozze incestuose. A fronte di questa situazione, se ben radicate e immutabili erano le proibizioni che colpivano le forme di unioni tra parenti nei primi due gradi – genitori e figli, fratelli germani – mano a mano che i rapporti di parentela si ampliavano le proibizioni erano suscettibili di modificazioni anche importanti. Era possibile che una unione legittima divenisse a un certo punto illecita – fosse quindi considerata *incestum* – con un impatto devastante sulla situazione patrimoniale dei figli di quell'unione. Non solo, la determinazione dei gradi di parentela per il diritto civile differiva da quella con la quale si stabilivano gli

impedimenti matrimoniali, generando pertanto quelle che un grande studioso del diritto di famiglia romano, Jean Gaudemet, definì «anomalies du droit»¹.

Il cospicuo materiale offerto dalle fonti giuridiche è stato molte volte sottoposto al vaglio di storici del diritto. La storia delle *iustae nuptiae* a Roma non è solamente importante in sé, ma anche perché essa offre un punto di osservazione privilegiato su una quantità di temi altrimenti difficili da analizzare: la concezione dei *sacra priuata*, dei concetti stessi di *familia* e di *potestas*: non esiste virtualmente alcun campo del diritto romano che non venga in qualche modo coinvolto, direttamente o indirettamente, da quanto è possibile dedurre dal regime delle *iustae nuptiae*, di *conubium* e di *incestum*. Due sono stati i grandi lavori di sintesi che hanno fornito una sicura guida per le pagine che seguono nel *mare magnum* della letteratura giuridica dedicata al tema: si tratta di due grandi monografie pubblicate in contemporaneità quasi perfetta e quindi mutuamente ignare una dell'altra². È forse questa l'unica pecca di tali lavori, che certamente si sarebbero entrambi avvantaggiati di una lettura reciproca, certo è che poter oggi disporre dei grandi studi di Salvatore Puliatti e di Philippe Moreau costituisce un vantaggio decisivo per chi, come chi scrive, voglia ancora una volta riprendere l'argomento nella speranza di poter aggiungere qualcosa.

La finalità che ci si propone è infinitamente più limitata rispetto a quella delle monografie su menzionate. Si tratta cioè di studiare un tipo molto specifico di *nuptiae*, quello tra cugini primi o germani, bilaterali. Si tratta di un *locus classicus* della questione, perché si colloca proprio in quel limite di consanguineità, il crinale del quarto/sesto grado, che è stato più interessato dalle modificazioni nella prassi alle quali si è alluso, e che ha pertanto attratto l'attenzione di tutti gli studiosi, ivi compresi Puliatti e Moreau. Se qui si vuole tornare sull'argomento è perché il *focus* del discorso sarà posto sulla prima fase di questa storia, quella di gran lunga meno documentata e anzi sostanzialmente priva di testimonianze positive. Tuttavia alcuni aspetti mi sembra possano radicalmente cambiare alcune convinzioni relative alla preistoria di questi impedimenti.

1. Gli impedimenti matrimoniali per parentela nella dottrina corrente

La società romana si autorappresenta come fortemente caratterizzata fin dagli inizi da una forte propensione esogamica, icasticamente rappresentata dal mito del ratto delle Sabine³. Tale netta preferenza è un carattere peculiare

1 GAUDEMET, *Iustum matrimonium*, 325.

2 PULIATTI, *Incesti crimina*; MOREAU, *Incestus*.

3 FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, 93-95; SMITH, *Roman Clan*, 85.

e non scontato, anche in ragione di una tendenza spesso riscontrata in società arcaiche a chiudersi in pratiche endogamiche che avevano importanti funzioni di conservazione sociale e identitaria⁴. Tuttavia il mito del ratto, così come l'istituto altrettanto originale dell'*auxilium Romuli*⁵, era destinato a caratterizzare Roma come una società aperta e multiculturale *ab origine*, una società fisiologicamente predisposta al dominio universale.

Questa insolita apertura alla ricerca costante di rapporti di parentela con gruppi umani esterni, non era priva di coercizioni e di esclusioni interne. Nella società romana arcaica è ben presente una tensione tra tendenze endogamiche ed esogamiche cosiddette 'di classe'⁶. I ceti nobiliari patrizi preferivano politiche matrimoniali endogamiche che tenessero fuori la massa plebea della popolazione, mentre la plebe, dal canto suo, premeva per ottenere una piena libertà di *conubium* coi patrizi. Il raggiungimento di questo obiettivo viene collocato dalla tradizione con la *rogatio Canuleia* alla metà del quinto secolo (445 a.C.)⁷, tuttavia la codificazione stessa del divieto di *conubium* tra patrizi e plebei che sarebbe stato sancito dai *Xuiri legibus scribundis* costituisce una vivida testimonianza delle resistenze esistenti a Roma tra strati sociali via via sempre più differenziati e costantemente in competizione per la direzione della *res publica*⁸. In questo contesto la brevissima durata dell'iniquo impedimento del matrimonio tra patrizi e plebei – cinque anni appena – non è altro che un goffo tentativo di ridimensionare una pratica matrimoniale senz'altro ampiamente diffusa e di lunga durata, ma oramai sentita – nel momento in cui si strutturava la tradizione – come iniqua, anacronistica, offensiva del comune sentire. L'endogamia di classe venne perciò occultata dietro un suo ridimensionamento – una sorta di

4 Il tema dell'incesto è al centro di un grande dibattito antropologico che ha al suo cuore alcuni capolavori dell'antropologia culturale: LÉVI-STRAUSS, *Structures Élémentaires*; HÉRITIER, *Deux soeurs*; cfr. ora anche GODELIER, *L'interdit*. L'opera di Lévi-Strauss è stata ampiamente applicata nel campo del diritto romano in Italia soprattutto da FRANCIOSI, *Clan gentilizio*.

5 Diverso dal concetto greco, in parte coincidente, di ἀσυλία, «in Republican Rome [the] 'right of asylum' was an anomaly»: RIGSBY, *Asylia*, 2.

6 Sul concetto di endogamia di classe cfr. ora CASTÁN, *Endogamia*, 126: «no existe realmente una antítesis absoluta entre endogamia y exogamia, porque a partir de cierto momento histórico las sociedades antiguas fueron exogámicas y endogámicas de clase al mismo tiempo».

7 FRANCIOSI, *Plebe senza genti*.

8 Nella tradizione tramandata, con lievi differenze, da Dionigi di Alicarnasso e da Livio il *conubium* tra patrizi e plebei sarebbe sempre esistito e sarebbe stato tolto solamente dai *Xuiri*. Dopo appena un lustro la *rogatio Canuleia* avrebbe restaurato il *conubium* tra patrizi e plebei, cfr. FRANCIOSI, *Plebe senza genti*.

anomalia frutto della perversa attività della seconda commissione giurisdicente⁹ – e venne progressivamente trasferita su gruppi umani che rimanevano al di fuori del nucleo dei *ciues*, i quali ultimi rimanevano gli unici a godere di un pieno *conubium*. Gli schiavi rimasero sempre esclusi, mentre i *liberti* si avviavano ad avere una lunga evoluzione nei loro diritti di *conubium* coi *ciues*, che caratterizzerà gran parte della fase classica della giurisprudenza romana¹⁰.

La *familia* romana era una struttura complessa. In età arcaica essa era inquadrata in un sistema gentilizio dove le *gentes* potevano raggiungere dimensioni numeriche veramente ragguardevoli¹¹. Il diritto romano classico, costituitosi quando oramai l'ordinamento gentilizio era entrato in una crisi dalla quale non si sarebbe più risollevato, sembra che favorisse una politica matrimoniale esogamica su base familiare ma endogamica su base gentilizia¹². Si deve tuttavia parlare di preferenza e non di vere e proprie prescrizioni, perché tali principi non sono mai stati esplicitamente sanciti da leggi. Il diritto romano nel campo degli impedimenti matrimoniali ragionava piuttosto sulla base dei rapporti di parentela.

I rapporti di parentela all'interno della *familia*¹³ si estendevano fino al sesto grado, cioè, in senso collaterale, fino al grado dei cugini secondi. In pratica, si era considerati parenti fino al grado dei figli di cugini primi, se le generazioni non sono sfalsate, altrimenti fino al grado dei procugini. Tale concezione della parentela si è sviluppata in un contesto di famiglia patriarcale¹⁴ dove la figura

9 La composizione della commissione oscilla nella tradizione. Nel testo si segue la ricostruzione liviana, con i plebei inclusi nella seconda commissione, perché *lectio difficilior*. Le differenze tra Livio e Dionigi non inficiano il ragionamento qui condotto.

10 Gli specialisti perdoneranno l'estrema sintesi delle espressioni sopra riportate, miranti solamente a contestualizzare l'argomento che qui interessa, il matrimonio tra cugini germani o cugini primi, figli di fratelli o di sorelle. Nel dibattito tema dell'esistenza o meno del *conubium* tra ingenui e liberti *ab antiquo*, uno dei testi più rilevanti è Liv. 39, 10 – la celebre repressione dei bacchanali. Chi scrive condivide nella sostanza le ampie argomentazioni di FRANCIOSI, *Clan gentilizio*: l'antico divieto di matrimonio tra ingenui e liberti cadde in desuetudine e venne abolito solamente dalla legislazione augustea (cfr. D. 23.2.23; D. 23.2.44), anche se con qualche difficoltà di dettaglio (FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, 55-68).

11 Si rinuncia in questa sede a fornire una bibliografia anche solo impressionistica sulla *gens*. Mi limito a richiamare i lavori utili di FRANCIOSI, *Plebe senza genti*; FRANCIOSI, *Sull'ampiezza*; e il più recente SMITH, *Roman Clan*.

12 È la tesi avanzata con decisione da Mommsen e quindi ripresa da MARQUARDT, *Privatleben*. Si tratta tuttavia di un punto incerto e aspramente dibattuto, basato su una lettura discutibile di Liv. 39, 10 su cui cfr. FRANCIOSI, *Clan gentilizio*.

13 Definizione di *familia*: D. 50.16.195.1-4 (Ulp. 46 *ad ed.*).

14 Quella descritta nel testo, con le necessarie semplificazioni, è la struttura della *familia* quale è desumibile dalle fonti giuridiche e letterarie. Negli anni 1980 si è cercato di verificare la congruità fra tale struttura e quanto sarebbe testimoniato invece dalle fonti docu-

del *pater familias* conservava vita natural durante una *potestas* sui propri *fili*, anche quando questi, giunti all'età pubere, contraevano *iustae nuptiae* con le loro *sponsae*. I nuovi nuclei familiari non erano *sui iuris* fintanto che il *pater familias* sopravviveva ed esercitava il suo potere sull'intera *domus*. Solo alla morte del *pater* i *fili* acquisivano una loro indipendenza giuridica e costituivano proprie autonome *domus*. Questa rigida struttura patriarcale produceva come effetto molto frequente il fatto che non una ma due generazioni di discendenti diretti potessero sottostare a lungo all'autorità del *pater familias* e fu così che si diffuse l'idea che erano tra loro parenti tutti coloro che avevano un unico patriarca: i figli, che erano fratelli germani tra loro (secondo grado), i loro figli, i nipoti del *pater familias*, che erano tra loro cugini primi (quarto grado),

mentarie, *in primis* le iscrizioni funebri che, a decine di migliaia, testimoniano i rapporti di parentela tra dedicante e dedicatari. L'indagine venne per la prima volta presentata nel 1984: SALLER-SHAW, *Tombstones*; SALLER, *Familia, domus*, con successivi affinamenti, approfondimenti e chiarificazioni. In SALLER, *Rapporti di parentela*, 516, la *familia* patriarcale come è stata sommariamente descritta nel testo è senza mezzi termini definita un «ingannevole stereotipo», cfr. anche SALLER, *Patria potestas*; SALLER, *Patriarchy*. Tuttavia l'indagine di Saller e Shaw appare viziata da limiti teorici e pratici tanto gravi da infirmarne quasi del tutto i risultati, soprattutto per quanto interessa questo lavoro. L'aver metodologicamente privilegiato lo studio dei rapporti interpersonali presenti nelle stele funerarie, scomponendone i risultati sulla base dei singoli rapporti bilaterali tra individui, e non aver prestato la necessaria attenzione al complesso dei singoli testi – spesso menzionanti più di un solo rapporto di parentela – ha prodotto elementi distorsivi nelle statistiche estremamente gravi. Tuttavia si è giustamente fatto notare che il metodo utilizzato da Saller e Shaw misura le relazioni esistenti tra coppie di persone (dedicatario e dedicante, appunto) e non le strutture familiari in cui queste persone erano immerse: «Saller and Shaw's method may measure degrees of social intimacy and the importance of immediate family relations, but it cannot measure the boundary of the family; it thus can say nothing about the existence or non-existence or sociological prevalence of the extended family in comparison with the nuclear family», MARTIN, *Construction of the ancient family*, 45. Cfr. ora anche SCHEIDEL, *Epigraphy and demography*. L'indagine di Saller e Shaw, nonostante le critiche decisive di Martin, continuano ad avere una buona accoglienza, come può evincersi da RAWSON, *Companion of Families*. Altro punto da tenere a mente, e che Saller e Shaw non sembrano aver tenuto nel giusto conto, è poi lo scarto esistente fra la *familia* idealtipica, quella presupposta ad esempio nella letteratura giuridica romana, e le infinite e differenziate applicazioni pratiche del modello nelle diverse aree dell'impero, presso popoli dalle tradizioni diversissime. Pur senza voler ricorrere agli esempi estremi di *alienae gentes* che pochissimo avevano a che fare con le tradizioni romane, è ovvio che anche le differenze sociali dovevano produrre effetti notevoli in aree geografiche ristrette e tra popolazioni estremamente affini. Lungi dall'essere una struttura rigidamente replicata in tutte le aree del mondo romano, la famiglia patriarcale era il modello giuridico di riferimento della *familia*, affiancato sempre, in modo talvolta anche prevalente, da forme più elementari di famiglia, quale quella nucleare, composta dalla triade padre-madre-figli. Come giustamente fa notare ancora una volta Martin, la presenza di famiglie nucleari non esclude, ma si combina, con la presenza, sempre diffusa e ampiamente testimoniata, *pace* Saller e Shaw, di *familiae* patriarcali.

i figli dei cugini primi, pronipoti del *pater familias*, che erano tra loro cugini di secondo grado (sesto grado). La possibilità di una discendenza di un'ulteriore generazione era più teorica che reale. Il vincolo di parentela si estendeva *ad infinitum* in linea retta, ma non per i collaterali, che oltre il limite sopra esposto non erano considerati parenti¹⁵.

Questo rapporto di parentela limitato al sesto grado dava luogo a pratiche sociali peculiari, quali il diritto di baciare la matrona. In un celebre passo riferito da Ateneo, Polibio, nel sesto libro delle sue *Storie*, affermava che «la donna deve baciare i parenti propri e del marito fino ai cugini secondi» (τοὺς συγγενεῖς τοὺς ἑαυτῆς καὶ τοὺς τοῦ ἀνδρὸς ἕως ἐξαγεψιών). È questa la più antica testimonianza del *ius osculi*, pratica tipicamente romana, atta a incuriosire autori greci come Polibio e più tardi Plutarco, che ne riferiranno. Sia Polibio sia Plutarco mettono in relazione questa usanza di baciare la donna con la proibizione di bere vino, divieto quest'ultimo ampiamente attestato per le matrone romane in molte fonti greche e latine¹⁶. Si trattava di un retaggio di un *antiquum mos* che attirava per il suo sapore arcaico e moraleggiante sul quale era facile commisurare la rilassatezza dei costumi della prima età imperiale. Ateneo, che riferisce il perduto passo di Polibio attribuendolo con precisione al libro sesto – il libro del confronto degli usi romani e greci, col quale Polibio spiegava al suo pubblico l'imbattibilità di Roma e il suo dominio ecumenico –, era interessato esclusivamente a questo divieto e a null'altro: «Per una donna è impossibile bere vino di nascosto: in primo luogo non ha autorità sulla cantina; inoltre deve baciare i parenti propri e del marito fino ai cugini secondi (ἕως ἐξαγεψιών), e questo deve farlo ogni giorno, appena li vede. Perciò usa cautela, dato che gli incontri sono imprevedibili e non sa in chi potrà imbattersi»¹⁷.

Plutarco è molto più informativo di Polibio. Come lo storico di Megalopoli, anche Plutarco mette in relazione *ius osculi* e proibizione di bere vino, ma poi va oltre¹⁸. Tra le possibili cause addotte per questa usanza ai suoi occhi strana vi è anche il divieto di sposare i parenti (συγγενίδες): «Prima infatti non sposavano le consanguinee, come ora non sposano zie (τιτθίδας) né sorelle (ἀδελφάς), ma in seguito consentirono a unirsi con le cugine (ἀνεψιαῖς)». I motivi per questo allargamento delle consuetudini matrimoniali sarebbero da ricercare secondo

15 Quella sopra esposta è lo scheletro generale della dottrina corrente, molto ben rappresentato, in modo preciso e dettagliato, tra gli altri da PULIATTI, *Incesti crimina* e MOREAU, *Incestus*, per quanto attiene gli impedimenti.

16 Oltre a Polyb. 6, 11a, 4 e a Plut. *QR* 6, cfr. Dion. Hal. 2, 25, 6; Val. Max. 6, 3, 9; Plin. *NH* 14, 89; Gell. *NA* 10, 23, 1.

17 Athen. *Deipn.* 10, 56 (p. 440f).

18 Plut. *QR* 6.

Plutarco in un episodio specifico, presentato in modo tale da renderlo per noi del tutto non identificabile:

ἀνὴρ χρημάτων ἐνδεὴς τὰ δ' ἄλλα χρηστὸς καὶ παρ' ὄντινον τῷ δήμῳ τῶν πολιτευομένων ἀρέσκων ἐπὶ κληρὸν ἀνεψιῶν ἔχειν ἔδοξε καὶ πλουτεῖν ἀπ' αὐτῆς ἐπὶ τούτῳ δὲ γενομένης αὐτοῦ κατηγορίας ὁ δῆμος ἀφείς τὴν αἰτίαν ἐλέγχειν ἔλυσεν τὸ ἔγκλημα, ψηφισάμενος πᾶσιν ἐξεῖναι γαμεῖν ἄχρις ἀνεψιῶν, τὰ δ' ἀνωτέρω κεκωλύσθαι.

un uomo privo di risorse ma per il resto nobile e gradito alla plebe più di chiunque tra i politici, avendo in moglie una cugina ereditiera, sembrò che si arricchisse grazie alle sostanze di quella; e quando per questo motivo sorse un'accusa contro di lui, la plebe, avendo rinunciato a procedere con l'accusa, sciolse l'imputazione, avendo decretato che a tutti era concesso sposare fino alle cugine, ma che fossero proibite le unioni dette sopra.

L'aneddoto di Plutarco è pertanto l'unico testo a mettere esplicitamente in relazione *ius osculi* e impedimento matrimoniale fino al sesto grado (ἕως ἐξανεψιῶν, secondo la terminologia più precisa riscontrabile in Polibio/Ateneo)¹⁹. Come si è potuto vedere Polibio si limita a mettere in relazione *ius osculi* e divieto di bere vino. Meno evidenziata è però la circostanza che, nell'episodio riferito da Plutarco, il *χρηστός* era già sposato a una cugina (ἀνεψιά, termine generico che non specifica il grado). Vista comunque l'indubbia relazione esistente tra Polibio 6, 11a, 4 e Plutarco, *QR* 6, già Klenze nel 1828²⁰ trasse la conclusione che anche il testo di Polibio implicasse il divieto matrimoniale, cosa che sembrava quanto mai sensata visto anche il richiamo più volte presente nella letteratura giuridica di epoca postclassica a un *antiquum ius* che avrebbe proibito il matrimonio tra parenti, pur senza specificare il grado di parentela²¹. Tuttavia in progresso di tempo la proibizione di nozze tra parenti collaterali si sarebbe progressivamente ridotta, limitandosi dapprima al quarto grado (cioè ai cugini primi), quindi consentendo anche queste unioni, come testimoniano

19 Il termine ἐξανεψίος è molto facilmente comprensibile come un composto con il numero 6. Ad ogni modo il significato esplicito del termine ha attirato l'attenzione degli antichi eruditi, probabilmente per la sua rarità: Aristofane di Bisanzio, *Περὶ συγγενικῶν ὀνομάτων*, ed. NAUCK, *Aristophanis Byzantini grammatici Alexandrini fragmenta*, 143, fr. 10: «gli ἐξανεψίοι sono i figli dei cugini germani, quelli che oggi chiamiamo i δισεξάδελφοι»; Ammonio, ed. K. NICKAU, 45, § 176: «gli ἐξανεψίοι sono i figli dei cugini germani»; Hesych, *Lexicon*, ed. M. SCHMIDT, I, 115: «ἐξανεψίοι: quelli i cui padri e madri sono cugini gli uni degli altri»; cfr. MOREAU, *Incestus*, 209 n. 33.

20 KLENZE, *Cognaten und Affinen*, 18-19.

21 *CTh.* 3.12.3 (= *C.* 5.5.6) del 396: *dos ... iuxta ius antiquum fisci nostri commodis cedat.*

alcuni brani letterari su cui si avrà modo di tornare in maniera più analitica – Liv. 42, 34; Cic. *Cluent.* 5, 11-12; Tac. *Ann.* 12, 5.

La tesi di Klenze venne dapprincipio avversata da Rossbach²² ma sembrò poi definitivamente confermata da una scoperta fortuita di un breve passo liviano, apparentemente escerpito da una *periocha*, e prontamente pubblicato dallo scopritore, Paul Krüger, e da Theodor Mommsen²³. Il nuovo frammento di Livio sembrava in effetti rimettere le cose a posto e sembrava dare definitivamente ragione a Klenze contro Rossbach. Livio affermerebbe che poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Punica, tra il 241 e il 219 – è questo il periodo coperto dal ventesimo degli *Ab Urbe condita libri* donde il passo deriverebbe – sarebbe scoppiata una *seditio* a Roma perché il patrizio *Celius* (= *Cloelius*)²⁴ avrebbe contratto, *primus aduersus ueterem morem*, matrimonio con una parente *intra septimum cognationis gradum*. Dal momento che al plebeo *M. Rutilius*²⁵ venne sottratta la *sponsa* scelta *nouo exemplo nuptiarum*, il sollevamento popolare costrinse i *patres* a rifugiarsi sul Campidoglio. La nuova testimonianza liviana, che poté avvalersi immediatamente dell'autorità di Krüger e di Mommsen, non venne discussa e il frammento venne incluso in tutte le successive edizioni dell'opera liviana²⁶. La genuinità del frammento è rimasta sostanzialmente indiscussa fino al 1982, quando Andreas Schminck riprese in mano la questione, dimostrando con argomenti molto cogenti la falsità dell'intera notizia: a suo parere si trattava di una falsificazione risalente al nono secolo, verosimilmente forgiata in un ambiente monastico franco²⁷. In un articolo per molti versi notevole del 1990 Maurizio Bettini respinse le argomentazioni di Schminck²⁸ restituendo credibilità al frammento liviano. La dimostrazione di Bettini, che si basa anche su una delicata e problematica lettura di alcune glosse del grammatico Festo, è stata ripetutamente respinta da Philippe Moreau²⁹, che

22 ROSSBACH, *Untersuchungen*, 420-424.

23 KRUEGER-MOMMSEN, *Anecdoton Livianum*.

24 Mommsen notava la necessità di correggere il gentilizio: una *gens* patrizia *Celia* non è infatti mai attestata, mentre è ricorrente la confusione nella tradizione manoscritta tra *Celius* e *C<lo>elius*.

25 Il personaggio non è identificabile in alcun modo. Un *P. Rutilius* fu *tribunus plebis* in un periodo incompatibile con l'episodio (Liv. 43, 16, 1; 44, 16, 8).

26 WEISSENBORN-MÜLLER, X, p. 134, fr. 12; SCHLESINGER, Loeb Classical Library 14, p. 181; JAL, *L. XLV, Fragments*, p. 211, fr. 11.

27 SCHMINCK, *Livius als Kanonist*.

28 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*.

29 MOREAU, *Incestus*, 283 con riferimento in n. 31 a «Moreau, *Gradus. Naissance d'une science de la parenté à Rome, à paraître*».

ha più volte fatto riferimento a una monografia, che però non ha mai visto la luce. Pur in assenza di una completa confutazione delle argomentazioni di Bettini, in parte non necessaria per i nostri propositi, mi sembra che sussistano argomenti decisivi per rinunciare alla dubbia testimonianza liviana, che contrasta decisamente con tutto quanto possiamo inferire da altri passi liviani di tradizione infinitamente più sicura.

Una analisi complessiva delle testimonianze metagiuridiche fino all'età augustea compresa consentirà di tracciare un quadro degli impedimenti matrimoniali dovuti a motivi di consanguineità tra i contraenti profondamente diverso da quello attualmente accreditato, individuando proprio nella legislazione matrimoniale augustea un momento di forte discontinuità nella tradizione concernente gli impedimenti matrimoniali. Data la centralità che per il nostro discorso ha il frammento di Livio converrà pertanto partire da lì.

2. *Lanecdoton livianum*: un falso medievale

Livius libro vicesimo. P. C<lo>elius patricius primus aduersus ueterem morem intra septimum cognationis gradum duxit uxorem. Ob hoc M. Rutilius plebeius sponsam sibi praeripi nouo exemplo nuptiarum dicens sedicionem populi concitauit adeo ut patres territi in Capitolium perfugerent.

Il testo venne scoperto da Paul Krüger nel *Cod. Par. lat.* 3858 C contenente una compilazione canonica che, nella forma in cui è conservata, non può essere anteriore al 1089³⁰. Neanche gli editori sono riusciti a stabilire in che modo il brano sia potuto arrivare nel manoscritto in cui si trova. In particolare, è stato impossibile stabilire se il testo – quasi certamente rielaborato dall'escertore – fosse contenuto in una antologia oppure in una raccolta di *Periochae* comunque diversa da quella conservata. Nessuno degli editori sembra credere a una derivazione diretta da Livio (anche se Mommsen non la esclude). Fatto sta che, dal momento che si dà generalmente per scontata la possibilità che il testo sia stato modificato in modo anche consistente, è chiaro che tutti i numerosi rilievi stilistici che sono stati mossi da Schminck per mettere in dubbio la paternità liviana della notizia hanno scarso valore. Si può tranquillamente consentire con il Mommsen alla correzione necessaria di *Celius* con *C<lo>elius* e la restituzione di *ob* all'inizio del secondo periodo (Krüger), entrambe facilmente spiegabili con guasti della tradizione manoscritta; non appare dirimente il rilievo pur

30 Il *terminus post quem* è stabilito dalla presenza nella compilazione di due lettere di papa Urbano II datate al 1088 e al 1089: cfr. SCHMINCK, *Livius als Kanonist*, 157 n. 28; BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 47 per errore riporta 1098. Si troverà una descrizione completa del manoscritto contenente il preteso escerto liviano in MOREAU, *Incestus*, 209-210 n. 39.

corretto che mai Livio qualifica i suoi personaggi con gli aggettivi *patricius* o *plebeius*: si può facilmente spiegare quest'uso poco liviano degli aggettivi con la necessità di abbreviare una narrazione più estesa. Bettini ha anche argomentato con efficacia contro l'assenza in Livio dell'espressione *aduersus ueterem morem*, potendo opporre espressioni analoghe; ha anche rilevato che avrebbe torto Schminck a ritenere *gradus cognationis* un termine tecnico diffuso solamente a partire dal periodo di Gaio³¹. Non c'è dubbio che tutti questi rilievi siano corretti e che questi argomenti di Schminck siano deboli e tali da non riuscire a inficiare, da soli, il valore del testo ritenuto liviano. Pure corretto è il fatto che un preteso rilievo addotto da Schminck per avvalorare il falso si riveli in effetti una prova per l'autenticità del frammento. Lo studioso tedesco aveva infatti rilevato che in connessione con i gradi di parentela la preposizione *intra* non viene mai usata né nel diritto romano né in diritto canonico, dove invece si utilizza sempre la preposizione *infra*. Aniché modificare il testo dell'*anecdoton*, come vorrebbe Schminck, proprio «l'uso 'classico' di *intra* nel senso di 'al di qua' di un certo limite *che resta escluso dal computo* (corsivo di Bettini)»³² è un argomento forte per l'autenticità del frammento, appunto. Il problema, però, è che *intra/infra* è l'*unico* argomento a favore dell'autenticità del frammento, mentre formidabile appare l'insieme degli argomenti contrari.

Detto della difficoltà a immaginare il percorso compiuto da questa notizia spuria per poter giungere nella compilazione di fine XI secolo, alcuni tratti del frammento restano del tutto inspiegabili. Al centro dell'interesse dell'escortore vi è il tema della restrizione degli impedimenti matrimoniali che per la prima volta avrebbe consentito le *iustae nuptiae* all'interno della *familia* patriarcale come è stata sopra individuata, cioè all'interno del settimo grado di parentela, ovvero tra cugini secondi. Nella notizia vi è pertanto implicito un divieto talmente assoluto che il suo superamento – sentito come necessario nel patriziato – produsse una rivolta in qualche momento immediatamente precedente lo scoppio della Seconda Guerra Punica (comunque non prima del 241). È però del tutto sorprendente trovare per quest'epoca una così netta contrapposizione tra patriziato e plebe, dinamica il cui superamento si colloca nella prima metà del secolo, e sembra francamente anacronistica e stupefacente la circostanza della *seditio* che avrebbe costretto i patrizi a rifugiarsi sul Campidoglio. Questa sorta di 'secessione al contrario', oltre a tutto, non avrebbe lasciato traccia in

31 Tutte queste argomentazioni sono contenute in una lunga e importante nota a piè di pagina: BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 48 n. 61. Ritengo tuttavia valida l'annotazione di Schminck relativa all'anacronistico uso di *gradus cognationis*, nonostante le affermazioni contrarie di Bettini, cfr. *infra*.

32 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 48 n. 61.

tutto il resto della tradizione storiografica, passando del tutto inosservata, né tale grave episodio avrebbe lasciato strascichi nelle successive, invero scarse, testimonianze relative agli impedimenti matrimoniali a Roma prima di Augusto.

Un tabù matrimoniale quale quello violato per la prima volta dal nostro *P. Cloelius* ha le sue radici in pratiche matrimoniali dal carattere marcatamente identitario e per così dire strutturali. Come ha molto ben mostrato Lévi-Strauss l'incesto, cioè l'esistenza di una regola che in qualche modo limiti la totale libertà delle unioni sessuali, per la sua universalità è un fatto che segna il passaggio dalla società naturale a una società di cultura³³ ed è una regola puramente sociale.

La proibizione dell'incesto costituisce proprio il legame che unisce l'esistenza biologica all'esistenza sociale. Questa unione, però, non è né statica né arbitraria [...]. In realtà, più che di una unione, si tratta di una trasformazione o di un passaggio: prima che si verifichi, la cultura non è ancora data; con il suo verificarsi, la natura cessa di esistere nell'uomo come regno sovrano. La proibizione dell'incesto è il processo attraverso il quale la natura supera se stessa: accende la scintilla sotto la cui azione si forma una struttura di tipo nuovo, e più complesso, che si sovrappone, integrandole, alle strutture più semplici della vita psichica, così come queste ultime si sovrappongono, integrandole, alle strutture più semplici della vita animale. Essa opera, e di per se stessa costituisce, l'avvento di un nuovo ordine³⁴.

L'aneddoton non dice nulla delle circostanze che avrebbero portato *P. Cloelius* a superare l'impedimento. Nonostante l'opinione contraria di Bettini, il rilievo di Schminck, che il falsario avrebbe trovato nel materiale liviano a noi noto tutto l'armamentario per costruire il frammento in questione, è convincente e necessario: lo studioso tedesco aveva infatti addotto a prova della sua affermazione la discussione sulla *rogatio Canuleia* (Liv. 4, 1), la secessione della plebe sull'Aventino (Liv. 2, 52), il rifugio trovato dai cittadini sul Campidoglio ai tempi di Brenno (Liv. 5, 39). Nessuna delle confutazioni di Bettini coglie nel segno (la contrapposizione tra patrizi e plebei non è causata da impedimenti matrimoniali ma dalla *rogatio* e non diede luogo a *seditione*; la secessione non fu fuga di una delle due componenti a seguito della rivolta dell'altra; il riparo sul Campidoglio avvenne in circostanze diverse): è ovvio che non possa esserci perfetta sovrapponibilità tra i singoli episodi che servono da spunto e la falsificazione,

33 LÉVI-STRAUSS, *Strutture elementari*, 72: «La proibizione dell'incesto indica il passaggio dal fatto naturale della consanguineità al fatto culturale dell'affinità».

34 LÉVI-STRAUSS, *Strutture elementari*, 67; cfr. tuttavia ora GODELIER, *L'interdit*, che rileva come questa visione sia viziata da un eccessivo evolucionismo.

ma comunque è innegabile che l'insieme dei luoghi addotti costituì la trama sulla quale il falsario ha lavorato. Prova di questa elaborazione è la conflittualità – completamente fuori contesto nel decennio che ha preceduto la Seconda Guerra Punica – tra patrizi e plebei, che invece è pervasiva in tutte le dinamiche di politica interna per tutta la prima decade di Livio. Centrale ancora per tutto il quarto secolo, la conflittualità tra patrizi e plebei lo era molto meno agli inizi del terzo, e non lo era più affatto dopo la *lex Hortensia* (287). Riproporre in modo così netto il conflitto per un episodio immaginato come narrato nel libro ventesimo (e cioè tra il 241 e il 219) è spiegabile solo ammettendo una 'ispirazione' tratta dalla lettura attenta dei primi dieci libri dell'opera.

Eliminare una fonte scomoda giudicandola inaffidabile non è un buon metodo di fare storia, eppure sembra proprio che sia impossibile salvare l'autenticità dell'*anecdoton*. E questo non soltanto per le difficoltà di contestualizzazione e contenuto sopra evidenziate, quanto per le prove positive della falsificazione addotte da Schminck e che Bettini non ha nemmeno provato a contestare.

L'importanza del settimo grado di parentela s'incontra in contesti per lo più legati al tema delle eredità intestate a partire dall'età postgiustiniana, quando la Chiesa di Roma s'interessò in maniera sempre più intensa del diritto matrimoniale. Le radici di questa posizione, si avrà modo di tornare sull'argomento, sono da ricercare in una importante lettera di Ambrogio, che costituirà la base per una luminosa pagina di Agostino e che servì da modello anche a Isidoro di Siviglia. Quest'ultimo autore fu essenziale per diffondere nei diritti germanici i calcoli generazionali per i rapporti di parentela (*Etym.* 9, 6, 28-29). Fu tuttavia solamente con papa Gregorio I (*Ep.* 11, 56a, 5) che per la prima volta i divieti matrimoniali vennero espressi secondo *generationes* dando così origine alla dottrina del divieto al settimo grado di parentela. Si volle trovare nell'Antico Testamento il divieto di contrarre matrimonio tra parenti (*Lev.* 18, 6), quindi papa Leone III trovò il modo di dare al numero sette del grado di parentela un improbabile valore sacrale: *usque in septimam generationem observare et sic copulare, quia in septimo die quieuit Deus ex omnibus operibus suis*³⁵. Mi sia consentito interrompere qui la storia di questa falsificazione e rimandare piuttosto all'esauriente studio di Schminck, del quale mi limiterò a riassumere molto brevemente i dati positivi: il falso venne concepito ed eseguito in ambiente monastico nella Francia settentrionale, probabilmente nel monastero di San Martino di Tours dove, sotto Alcuino, vennero copiati i codici liviani contenenti la seconda pentade degli *Ab Urbe condita*, in un ambiente e in un periodo in cui si diffuse una vera e propria «Fälschungsepidemie» che, tra i vari argomenti,

35 JAFFÉ-EWALD, *Regesta* nr. 2503.

doveva interessare in particolare proprio il diritto matrimoniale. A partire dai diagrammi delle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia si sviluppò una letteratura 'pseudoisidoriana' destinata a dialogare con un'altra opera pseudepigrafa, la *Epistula de gradibus consanguinitatis* attribuita a un papa Gregorio d'incerta identificazione, ma in realtà a sua volta creata all'inizio del nono secolo nei dintorni di Orléans.

3. I matrimoni tra cugini (quarto grado) come unioni prescrittive nell'Italia preaugustea

Il preteso scandalo del matrimonio tra cugini secondi presente nel frammento di Livio va quindi eliminato come un'abile falsificazione medievale. A questo punto di impedimenti matrimoniali tra collaterali non rimane traccia nei testi letterari e giuridici di Roma repubblicana. Bettini aveva potuto riscontrare in due difficili glosse di Festo³⁶ il fatto che, all'interno della *familia* romana, la donna chiamava «fratelli» i propri cugini così come un uomo chiamava *soror* le sue parenti. Tale denominazione non si estendeva solamente ai *propii sobrini*, i cugini 'primi' o 'germani', ma si estendeva ai collaterali fino al sesto grado: «in un modello ideale ... otteniamo 18 *fratres* sul lato paterno e 18 *fratres* sul lato materno. *Idem numerus in sobrina quoque est*, potremmo dire parafrasando Gallus Aelius»³⁷.

È molto verosimile che Bettini avesse ragione nell'emendare il testo delle due glosse e conseguentemente è anche verosimile che questa estensione dei termini *frater* e *soror* all'interno della *familia* ben oltre i limiti biologici che sono loro propri sia corretto. È però eccessiva la conclusione che ne trae Bettini: «è ovvio che non si possono sposare dei maschi a cui ci si rivolge chiamandoli *frater*: ed è altrettanto normale che si chiamino *frater* delle persone che non si penserebbe mai di sposare»³⁸. Il problema risale alla sua volta abusiva estensione di un incertissimo divieto matrimoniale ritenuto da Klenze coestensivo rispetto allo *ius osculi*. Nonostante le certezze di Bettini, aveva ragione Rossbach a contestare a Klenze questo sillogismo: *ius osculi* e parentela entro il sesto grado erano concetti tra loro 'coordinati', nel senso che il primo derivava dal secondo, ne era l'effetto. Tuttavia il fatto che la parentela giungesse fino al sesto grado, oltre il

36 Fest. p. 260 L. e p. 379 L. Le glosse derivano entrambe dal giureconsulto *Gallus Aelius*, attivo nell'età augustea, autore di un'opera *De significatione uerborum quae ad ius pertinent*, in due libri (sul personaggio KLEBS, *Aelius* 58, coll. 492-493), e hanno entrambe avuto bisogno dell'acume esegetico di Bettini per risultare intelligibili.

37 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 38.

38 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 42-43.

quale la lingua latina stessa non aveva più un vocabolario specifico per segnalare i rapporti di parentela, non implicava la presenza di un divieto, di un tabù matrimoniale³⁹. Già Rossbach segnalava come la tradizione più antica di Roma conosceva rapporti matrimoniali stretti tra gruppi familiari coesi, suscettibili di produrre unioni all'interno del settimo grado escluso – la genealogia della casata dei Tarquini, la vicenda degli Orazi e dei Curiazi etc. – tuttavia gli esempi addotti non sono particolarmente probanti presi individualmente: sono presenti sempre delle varianti notevoli⁴⁰; i rapporti di parentela vengono esplicitati quasi sempre più in Dionigi di Alicarnasso che in Livio, autori che risentono di una sensibilità differente rispetto al tema specifico della consanguineità; chiari riferimenti a esplicite infrazioni del settimo grado escluso non sono facilmente riscontrabili nella tradizione. È piuttosto tutto l'insieme della tradizione così come è stata concepita e costruita che appare strana nel caso di una società che sentisse in maniera tanto esplicita l'orrore per un matrimonio all'interno della *domus*. Questa tradizione tramanda esempi di politiche matrimoniali che 'danzano' sempre pericolosamente attorno ai cugini di secondo grado o ai pro-cugini.

Ma non è solamente questa considerazione che possiamo avanzare, possiamo infatti due testimonianze letterarie, entrambe ben note in dottrina, che asseriscono non solo la liceità, ma anzi il particolare valore morale del matrimonio tra cugini. Dal momento che entrambe contrastano in maniera evidente con il preteso divieto di matrimonio tra parenti, sono state generalmente depotenziate proprio grazie all'insperato aiuto ricevuto dall'*anecdoton* liviano: il divieto ci sarebbe stato eccome; spazzato via da *P. Cloelius* e *M. Rutilius*, esso venne riproposto solamente in età tardoantica, da Teodosio I che si sarebbe piegato alle sollecitazioni del rigorista Ambrogio. La novità rappresentata dall'uso niente affatto romano di sposarsi tra cugini sarebbe stata una degenerazione dovuta all'influenza di *alienae gentes*, cioè dei popoli orientali, Fenici in testa, entrati in contatti sempre più intimi con la Repubblica imperiale proprio a partire dalla seconda metà del terzo secolo a.C. Questa rappresentazione dei divieti matrimoniali è legittima, in quanto è quella che Ambrogio e poi il diritto canonico volle rappresentare, ma è anche errata. Si tratta di un falso, che andava a sostituirsi a una realtà completamente diversa e ben descritta dalle due testimonianze che ora si analizzano.

39 ROSSBACH, *Untersuchungen*.

40 Buona trattazione di questi elementi tradizionali in FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, 57-89.

4. Il matrimonio tra cugini germani come unione preferenziale

Livio 42, 34 è una orazione riportata in forma diretta dallo storico patavino nella quale un centurione romano di origine sabina, *Spurius Ligustinus*, espone al popolo romano le proprie ragioni per l'atto di insubordinazione da lui effettuato assieme ad altri ventitrè centurioni in risposta alla leva dell'esercito per la campagna del 171 a.C., che avrebbe portato l'esercito romano in Grecia contro Perseo in vista della Terza Guerra Macedonica. Ho analizzato altrove l'episodio, e rinvio a quell'articolo per la sua piena contestualizzazione⁴¹. Quel che interessa in questa sede sono il carattere totalmente fittizio ed esemplare del centurione e dell'orazione immaginata da Livio e la finalità dell'episodio, che ha come obiettivo moralistico principale quello di sottolineare la cieca deferenza dovuta dal buon *miles* nei confronti del senato nonché il valore della *uirtus*, unico mezzo lecito e fungibile di mobilità sociale a disposizione di tutti i cittadini della repubblica imperiale, anche di quelli più umili, purché sorretti da una impeccabile rettitudine morale. Le poche frasi che in stile paratattico Livio mette in bocca a *Sp. Ligustinus*, il centurione che presenta se stesso al popolo romano che assisteva alla *contio*, sono decisive per il nostro argomento:

*Sp. Ligustinus tribus Crustuminae ex Sabinis sum oriundus, Quirites. Pater mihi iugerum agri reliquit et paruum tugurium, in quo natus educatusque sum, hodieque ibi habito. Cum primum in aetatem ueni, pater mihi uxorem fratris sui filiam dedit, quae se cum nihil adtulit praeter libertatem pudicitiamque, et cum his fecunditatem quanta uel in diti domo satis esset. Sex filii nobis, duae filiae sunt, utraeque iam nuptae. Filii quattuor togas uiriles habent, duo praetextati sunt.*⁴²

Visto il carattere totalmente fittizio dell'orazione di *Ligustinus*, la caratterizzazione che Livio sceglie di dare del personaggio è di straordinaria importanza. Essa rappresenta quello che, per Livio e per i suoi lettori, doveva essere il tipo ideale del soldato del buon tempo antico, quando l'esercito romano era un organismo ancora privo delle corrotte causate dalle brutture delle guerre civili, quando i processi degenerativi che condurranno all'indebolimento della disciplina e a una serpeggiante e pericolosa 'democratizzazione' delle prassi della *lectio legionis* iniziavano a mostrare i loro deleteri effetti. L'episodio di *Ligustinus* è proprio emblematico della resistenza a tali dinamiche. Il ribelle centurione, che all'inizio si era fatto affascinare dalle rivendicazioni dei suoi commilitoni – gli altri centurioni, che come lui volevano essere arruolati vedendo riconosciuto il loro grado precedentemente raggiunto – sceglie di rinunciare alle sue esigenze

41 GNOLI, *Società ed esercito*.

42 Liv. 42, 32, 1-3.

e si sottopone mite alle decisioni dei tribuni militari che hanno avuto delega dai consoli. La *uirtus* che il centurione ha tante volte dispiegato sui campi di battaglia in Oriente, in Italia e nelle Spagne, si conferma infine nell'ossequio totale alla *auctoritas* degli *imperatores*.

Non è un caso che, in questo contesto, Livio ponga tanta attenzione alla descrizione della *familia* di *Ligustinus*. Innanzi tutto gli aspetti sociali: l'appartenenza alla tribù *Crustumina* e la fiera discendenza Sabina. Quindi le modeste risorse economiche lasciategli dal padre contadino: un campicello e una modesta abitazione dove il nostro soldato ideale ha trascorso tutta la vita quando non impegnato nei ventidue anni di servizio militare descritti nella seconda parte dell'orazione⁴³.

La composizione della *familia* è descritta in un modo talmente preciso da costituire un *unicum* in tutta la nostra documentazione. Non appena *Spurius Ligustinus* raggiunge l'età richiesta, il padre gli diede in sposa la figlia del fratello. Costei portò in dote molte virtù ma nessuna sostanza: *libertas*, *pudicitia* e *fecunditas*. L'ultima virtù produsse una prole copiosa: ben otto figli, sei maschi e due femmine; queste ultime si erano già sposate, mentre quattro dei figli erano oramai adulti e due erano ancora adolescenti. È bene ribadire ancora una volta il punto: tutto quanto è scritto qui da Livio corrisponde al tipo ideale del soldato del buon tempo antico, un ideale in cui tutti i lettori dello storico patavino avranno individuato senza fatica gli aspetti positivi, direi prescrittivi, dal punto di vista sociale e morale.

Iniziamo pertanto dall'etnia sabina prestata da Livio al suo personaggio. In età augustea l'*ethnos* Sabino era percepito come il depositario delle più antiche e solide tradizioni italiche. Nell'*Eneide* *Sabinus* è padre di *Italus*⁴⁴ e viene rappresentato come il custode di tradizioni rurali antichissime e rette: egli è caratterizzato dalla *curua falx*. Nel libro VII del poema, in uno dei passi più densi dell'opera, *Clausus*, l'eponimo della *gens Claudia*, è Sabino. La severa rettitudine che si riconosceva ai Sabini ha le sue radici in importanti passi relativi a Catone e a Varrone; Cicerone definisce i Sabini *seuerissimi*⁴⁵, *fortissimi*, *flos Italiae*⁴⁶.

In questo contesto il matrimonio tra cugini germani patrilineari acquisisce pertanto un fortissimo valore caratterizzante un uso evidentemente percepito

43 Ho mostrato altrove come non siano da intendersi alla lettera le indicazioni relative allo *iugerum agri* (singolare, si badi!) e al *paruum tugurium*. Si tratta di espressioni confrontabili con il nostro «fazzoletto di terra con una capannuccia» sul quale sarebbe del tutto azzardato basare qualsiasi considerazione di carattere economico.

44 Cfr. *Enciclopedia Virgiliana*.

45 Cic. *Vat.* 36.

46 Cic. *Q. Lig.* 32.

in età augustea non solo come lecito, ma piuttosto come rivelatore di antiche e rette pratiche matrimoniali assolutamente ineccepibili sul piano morale. Lo schema riprodotto finora dalla dottrina – il matrimonio entro il sesto grado assolutamente vietato fino agli inizi del terzo secolo, quindi tollerato – cozza con tutta evidenza col quadro qui costruito ad arte da Livio. Mai e poi mai lo storico patavino avrebbe deciso di rappresentare un tipo ideale di soldato prestandogli in maniera per altro assolutamente esplicita e inequivoca una pratica matrimoniale di recente introduzione e pertanto di incerta approvazione. Il rapporto tra morale e legge è sì parallelo, ma non segue i medesimi tempi: talvolta la legge è più vischiosa rispetto alla morale, talaltra è vero il contrario⁴⁷. L'innovazione di Claudio, che decise di rendere lecito il matrimonio con la nipote Agrippina liberalizzando le *nuptiae* con il terzo grado patrilaterale, non è mai riuscito a eliminare il sentimento di generale repulsione verso questo tipo di unioni, pur rese lecite dal *senatusconsultum*. Una eventuale liberalizzazione del matrimonio entro il sesto grado avvenuta tra il 241 e il 219 – se prestiamo fede all'*anecdoton* liviano – mai e poi mai avrebbe reso un matrimonio nel quarto grado di consanguineità presentabile nei termini qui impiegati da Livio⁴⁸.

Il quadro composto da Livio mette sullo stesso piano di eccellenza morale l'origine Sabina, la condizione umile e onesta del soldato e il matrimonio nel quarto grado di parentela. Questi sono tutti elementi irrinunciabili – e tutti parimenti importanti – di un tipo ideale: il soldato italico della media età repubblicana. Lungi dall'essere tollerata, quella tra cugini germani è pertanto presentata da Livio come un'unione prescrittiva⁴⁹. Livio 42, 32 è pertanto in insanabile contrasto con il preteso *anecdoton* e a nulla vale fare appello allo scarto cronologico che separa i due episodi. Una delle spiegazioni addotte per tentare di salvare l'*anecdoton* era infatti quella di supporre che l'episodio riferito nel libro XX da Livio facesse in realtà parte di un momento retrospettivo, di una digressione che andasse a ripescare eventi avvenuti in realtà ben prima rispetto al lasso cronologico (241-219) coperto dal ventesimo libro⁵⁰. Si tratta di una

47 Il testo principe al riguardo è ovviamente Tac. *Ann.* 3, 25.

48 Come argomento aggiuntivo, si noti che la finzione liviana collocherebbe il matrimonio di *Sp. Ligustinus* con la sua cugina germana prima del 200 a.C., anno in cui il futuro centurione prese per la prima volta le armi come *miles gregarius*.

49 Uso questo termine nel senso utilizzato da LÉVI-STRAUSS, *Structures élémentaires*, 23-25: «un sistema preferenziale è prescrittivo quando lo si consideri a livello di modello, ed un sistema prescrittivo non può essere altro che preferenziale quando lo si consideri a livello della realtà».

50 DEVELIN, *Livy F 12(M)*; la spiegazione, che a me pare debolissima, ha però messo un po' in crisi MOREAU, *Incestus*, 183-185, che prende una posizione infine possibilista sull'autenti-

spiegazione però debolissima: il quinto secolo (l'unico periodo nel quale una dinamica sociale come quella sottesa alla vicenda dell'*anecdoton* sarebbe stata forse plausibile) è pienamente raccontato in Livio e in Dionigi di Alicarnasso. Che un episodio di quella rilevanza fosse contenuto solamente in una digressione estemporanea giunta peraltro in un escerto altrettanto estemporaneo è spiegazione evidentemente inaccettabile.

La piena liceità delle nozze tra cugini è anche desumibile da un secondo testo letterario, anch'esso particolarmente rilevante per l'enfasi che Cicerone pone proprio sul particolare delle nozze tra i due cugini.

Nel 66 a.C. Cicerone assunse la difesa di *A. Cluentius Habitus*, un cittadino di *Larinum*, un municipio romano del Molise, in territorio frentano. La vicenda giudiziaria è tra le più complesse, così come tra le più complesse e articolate opere giudiziarie di Cicerone è la lunghissima arringa difensiva. Il *focus* del processo è duplice, dal momento che il personaggio difeso da Cicerone è accusato di aver avvelenato un uomo che era stato a sua volta condannato per un tentato omicidio avvenuto otto anni prima a seguito di un processo nel quale però la giuria del tribunale sarebbe stata corrotta. La famiglia di *Cluentius* era un'importante famiglia equestre del municipio, che aveva complessi rapporti di parentela con molte altre famiglie che costituivano l'aristocrazia locale. I rapporti familiari dei *Cluentii* così come si possono faticosamente ricostruire dall'orazione di Cicerone sono un autentico banco di prova per gli studiosi del diritto di famiglia, ma quel che interessa in questa sede è come Cicerone presenta alla giuria il suo assistito, volendo evidentemente metterlo nella luce migliore:

*A. Cluentius Habitus fuit, pater huiusce, iudices, homo non solum municipi Larinatis, ex quo erat sed etiam regionis illius et vicinitatis virtute, existimatione, nobilitate princeps. Is cum esset mortuus Sulla et Pompeio consulibus, reliquit hunc annos XV natum, grandem autem et nubilem filiam, quae brevi tempore post patris mortem nupsit A. Aurio Melino, consobrino suo, adulescenti in primis, ut tum habebatur, inter suos et honesto et nobili. Cum essent eae nuptiae plenae dignitatis, plenae concordiae [...]*⁵¹

Rispetto al brano liviano sopra riportato, questo è appena meno significativo perché non consente di comprendere in maniera altrettanto precisa il rapporto di parentela tra *Cluentia*, la figlia di *A. Cluentius Habitus* padre e *A. Aurius Melinus*. Il termine *consobrino*, cugino, si adatta infatti a ogni tipo di

cità del frammento, nonostante le sue lucidissime e decisive deduzioni contrarie; cfr. in part. 212 n. 69: «il suffisait de penser en termes d'évolution historique pour faire disparaître toute contradiction».

51 Cic. *Cluent.* 11-12.

cugino e non è possibile pertanto stabilire se *Aurius Melinus* fosse figlio di un fratello o di una sorella di *A. Cluentius Habitus* oppure di sua moglie, se cioè si trattasse di una parentela patrilaterale o matrilaterale⁵². Quel che però conta per noi è ancora una volta l'enfasi che viene data al matrimonio tra cugini, importanza addirittura accresciuta per il ruolo cruciale che i rapporti di parentela hanno in questa specifica orazione di Cicerone. Il crimine dal quale tutto il processo trae origine, infatti, è l'omicidio di *Oppianicus*, detto *senior* per distinguerlo dall'omonimo figlio, il quale ultimo chiamò in causa *A. Cluentius Habitus* come autore dell'avvelenamento. *Oppianicus senior* morì nel 74 a.C. mentre si trovava in esilio, scontando una condanna per tentato omicidio nei confronti del figliastro di *Cluentius*, che all'epoca aveva circa trent'anni. *Oppianicus iunior*, allora ventenne, accusò pertanto dell'omicidio del padre *Cluentius*, che era suo fratellastro, essendo entrambi figli di padri diversi ma della stessa madre, la terribile *Sassia*⁵³, moglie di primo letto del padre di *Cluentius* e quindi moglie di *Oppianicus senior* da cui nacque *Oppianicus iunior*. Nell'accusa di *Oppianicus iunior* contro *Cluentius* vi era anche l'esplicita accusa di corruzione nei confronti del tribunale che nel 74 a.C. aveva condannato *Oppianicus senior* all'esilio per il tentato avvelenamento del figliastro di *Cluentius*. Tra gli obiettivi più violentemente presi di mira da Cicerone c'è proprio il comportamento dissoluto e spregevole di *Sassia*, vera artefice di tutti gli intrighi che avrebbero portato fino a quella situazione. In spregio a ogni convenzione sociale e a ogni sentimento naturale *Sassia* era la peggior nemica di suo figlio *Cluentius*. Cicerone esplicitamente accentua il fatto che *Sassia* era *mater* di *Cluentius* e di *Cluentia*, la moglie di *Melinus*, per mettere la donna nella luce peggiore agli occhi della giuria. *Sassia*, infatti, s'innamorò *contra fas* del genero *Melinus* e obbligò l'infelice figlia al divorzio, sposando infine il genero. Tali nozze furono una vergogna *familiae, cognationis, nominis*.

Nel disegnare il rapporto tra *Sassia* e i suoi figli Cicerone allude più volte all'incesto, pur senza mai nominarlo esplicitamente – la definizione *contra fas* della *libido* di *Sassia* per il genero è l'attestazione più esplicita in tutta l'orazione. Anche nella descrizione della famiglia di *Oppianicus* l'oratore descrive le relazioni di parentela tra alcuni protagonisti storcendole a suo favore e riu-

52 MOREAU, *Strutture di parentela*, 155 giunge per esclusione alla conclusione che *Melinus* fosse figlio di una sorella del padre di *Cluentia*, che resta a mio parere un'ipotesi indimostrata.

53 La presentazione di *Sassia*, che viene subito dopo il brano sopra riportato (Cic. *Cluent.* 12) è tutta incentrata sul tema di una *mater* che odia il figlio e che pertanto è contro natura. Proprio in virtù della scelleratezza di costei Cicerone afferma che la chiamerà *mater* per tutta l'orazione, per evidenziare l'aporia. *Sassia* quindi, *mater* di *Cluentius*, si innamora di *Melinus*, il marito della sorellastra di *Cluentius*, suo genero, *contra fas*.

scendo a far sembrare illecito ciò che in realtà era consentito. In un contesto in cui si danza così pericolosamente sui confini dell'*incestum* come si potrebbe giustificare l'enfasi di Cicerone sul matrimonio tra *consobrini*, pieno di *dignitas* e di *concordia*, se questo non fosse stato del tutto privo di ogni possibile riprovazione da parte di giurati resi molto sensibili proprio da Cicerone al tema della liceità delle nozze tra consanguinei?

Cic. *Cluent.* 11, 12 e Liv. 42, 36 smentiscono pertanto in maniera a mio parere decisiva le pur argute deduzioni tratte da Klenze relativamente allo *ius osculi* in Ateneo/Polibio e in Plutarco. A confronto di questi due testi tanto chiari ed espliciti acquista anche un senso migliore l'unica attestazione positiva di una condanna morale del matrimonio tra parenti contenuta in Plutarco, *QR* 6 e 108. Rileggere ora tale testo acquista un significato più chiaro, e molto meno rilevante per il nostro argomento. La prima delle *quaestiones* alle quali Plutarco vuol rispondere (*QR* 6) riguarda appunto lo *ius osculi*⁵⁴. Le quattro risposte avanzate da Plutarco non sono messe sullo stesso piano: la prima – quella che connette l'usanza al divieto del vino per le donne – è l'opinione più diffusa a dire di Plutarco (ὡς οἱ πλείστοι νομίζουσιν); la spiegazione fornita da Aristotele – essere l'usanza derivata dall'azione delle Troiane che avrebbero fatto ricorso a baci e abbracci temendo la reazione dei parenti dopo che esse avevano bruciato le navi al fine di evitare ulteriori peregrinazioni per mare – ha tutto il carattere della spigolatura erudita; le ulteriori due spiegazioni di natura sociologica, essere segno di onore e potenza (τιμὴν ἅμα καὶ δύναμιν) far mostra di aver molti parenti, oppure essere il bacio l'unico simbolo di parentela non essendo consentito di sposarsi tra parenti (μὴ νενομισμένου συγγενίδας γαμεῖν), sono in verità tautologiche. La domanda cui Plutarco vuol rispondere in *QR* 108 è più diretta: *Διὰ τί δὲ τὰς ἐγγύς γένους οὐ γαμοῦσι;*⁵⁵ Plutarco risponde avanzando tre ipotesi in qualche modo tra loro complementari: la volontà di estendere in senso orizzontale la parentela – per riprendere la felice espressione di Moreau⁵⁶; per evitare che i dissidi che possono insorgere nei matrimoni possa distruggere quel che è giusto per natura (τὰ φύσει δίκαια); oppure per l'implicita debolezza del genere femminile, che rende bisognose dell'aiuto dei parenti quelle donne che per avventura dovessero subire ingiurie dai mariti. L'opinione di Moreau,

54 Cfr. *supra* § 2.

55 La migliore analisi del brano è in MOREAU, *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss*, dal quale riprendo la sostanza delle argomentazioni.

56 MOREAU, *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss*, in termini antropologici questo allargamento orizzontale rientra nel più vasto scambio nel quale si inquadra la circolazione delle donne: LÉVI-STRAUSS, *Les structures élémentaires*. Lo studioso francese rileva il medesimo approccio alla parentela in Aug. *Civ. Dei* 15, 16.

che tra le fonti consultate da Plutarco dovesse esserci anche Varrone, è in sé molto verosimile e probabile⁵⁷, tuttavia è certo che la notizia varroniana era stata profondamente modificata nella rielaborazione plutarca. Qui l'erudito beota vuol descrivere al suo pubblico greco della prima età imperiale alcune notizie miscellanee di usi che distinguevano nettamente Romani e Greci. Tra questi usi vi era anche una diversa sensibilità nei confronti dei matrimoni tra consanguinei all'interno del quarto grado. Matrimoni come quelli tra fratellastri patrilineari, sempre considerati incestuosi a Roma, erano perfettamente consentiti ad esempio ad Atene⁵⁸. L'unica volta in cui, preso alla lettera, il linguaggio di Plutarco sembra effettivamente testimoniare un divieto formale di matrimonio è la già riportata espressione *μη νεομισμένου συγγενίδας γαμῆν* di QR 6. Il verbo *νομίζω* implica infatti l'esistenza di una legge formale. Peccato però che il generico riferimento a parenti (*συγγενίδας*) non consenta di fare preciso riferimento ad alcun grado di parentela specifico. In effetti, quando Plutarco scrisse queste righe, una legge che sanciva con precisione i divieti matrimoniali esisteva oramai a Roma da due o tre generazioni almeno, e aveva cambiato per sempre le norme che disciplinavano i rapporti di parentela nel diritto romano.

5. Claudio e Agrippina

Nel 49 d.C. l'imperatore Claudio sposò sua nipote, Agrippina, figlia del fratello Germanico. Il matrimonio contratto tra persone nel terzo grado di parentela fece scandalo: le due fonti più significative fanno esplicito riferimento all'*incestum*⁵⁹. Entrambe sottolineano il fatto che, nonostante la liberalizzazione del nuovo tipo di unione avvenuto per legge, furono in pochissimi a seguire l'esempio del *princeps* a Roma⁶⁰: la morale radicata, come si è già detto, non può modificarsi per *senatusconsultum*. Tuttavia, in questo celebre episodio, è proprio questo il punto importante: fu necessaria una deliberazione del senato per rendere lecito questo *amor illicitus* (l'espressione è in Tacito)⁶¹. La presentazione del caso da parte di Tacito è ambigua in un punto per noi essenziale:

57 MOREAU, *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss*, 51-52: medesima fonte per Plutarco e Agostino.

58 MOREAU, *Incestus*, 66 e 95 con n. 51 per quanto riguarda lo scandalo a Roma del 'filelino' Clodio.

59 Tac. *Ann.* 12, 5-7; Suet. *Claud.* 26.

60 Svetonio giunge perfino a riportare il nome dell'unico cavaliere che, a suo dire, avrebbe emulato il *princeps*.

61 Tac. *Ann.* 12, 5, 1. Cfr. BUONGIORNO, *Amor illicitus*.

lo scandalo suscitato da queste nozze era dovuto a uno specifico divieto legale oppure era semplicemente ritenuto riprovevole per gli standard morali dell'epoca? Nell'introdurre la vicenda Tacito usa un'espressione che indica l'assenza di precedenti come il problema maggiore per questa unione: *nullo exemplo deductae in domum patruī fratris filiae* (Ann. 12, 5, 1). Quindi, poco oltre, a conclusione dell'*oratio obliqua* che sintetizza il ragionamento del censore Vitellio nella sua orazione a favore del matrimonio in senato⁶², si ribadisce il concetto, ma si avanza anche la soluzione: *at enim nova nobis in fratrum filias coniugia: sed aliis gentibus sollemnia neque lege ulla prohibita* (Ann. 12, 6, 3). L'espressione è concisa e incisiva, come sempre in Tacito, ma è anche di difficile lettura: l'assenza di proibizioni legali per quel tipo di unione è presente *aliis gentibus* (e quindi è implicitamente vietata a Roma), oppure non esiste alcuna legge che proibisca l'unione a Roma, mentre quel tipo di unione è *sollemnis* presso altri popoli? Entrambe le letture sono possibili, ma è tutto l'evolversi della vicenda che, a parere di chi scrive, indica che la prima soluzione è quella corretta: gli altri popoli possono sposare le nipoti e nessuna legge (presso di loro) proibisce tali unioni, che sono invece proibite a Roma⁶³. L'esistenza di tale proibizione determina la necessità del *senatusconsultum*, che altrimenti sarebbe stato non necessario. Questa lettura del testo tacitano sembra oltre tutto trovare conferma dal parallelo racconto di Svetonio, che afferma che quel genere di nozze *ad id tempus incesta habebantur*. In altri termini, le preoccupazioni di Claudio, che avevano prodotto forse perfino la necessità di una studiata strategia in seno al *consilium* e una sorta di 'giuoco dei ruoli' tra l'imperatore e Vitellio per rendere accettabile al senato e al popolo la decisione⁶⁴, erano dovute all'esistenza di un preciso divieto.

Tuttavia, lo si è visto, al di là di una generale riprovazione nei confronti di nozze tra parenti troppo stretti, di formali divieti non c'è traccia ancora in Cicerone⁶⁵. Altro elemento da tenere presente è che il *senatusconsultum* proposto da Vitellio non si limitava a dichiarare *iustae* le *nuptiae* del *princeps*, magari adducendo a pretesto la ragion di stato, ma, come dice ancora una volta Tacito, *iustae inter patruos fratrumque filias nuptiae etiam in posterum statuerentur*. Claudio, cioè, interviene con una legge generale che evidentemente doveva

62 Ottima analisi dell'orazione in BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia*, 363.

63 Così correttamente BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia*, 365 = BUONGIORNO, *Amor illicitus*. Cfr. MOREAU, *Incestus*, 186.

64 Sull'esistenza di «uno stesso disegno, evidentemente concordato a corte» cfr. BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia*, 364.

65 Cfr. *supra*, § 4.

modificare un'altra legge generale, che proibiva quel genere di unione. È importante infine rilevare che, forse per limitare la portata eversiva del provvedimento, il *senatusconsultum* non liberalizzava tutte le unioni nel terzo grado di parentela, ma solamente quelle tra zio paterno e nipote figlia del fratello, escludendo quindi la relazione matrilaterale (zio e nipote figlia di una sorella; allo stesso modo sono escluse dal provvedimento le unioni tra la zia e un nipote di qualsiasi provenienza).

Già queste considerazioni indicano che una legge generale che sanciva la liceità delle nozze in base alla consanguineità doveva esistere nel 49 d.C. Ora, è possibile dimostrare che questa legge è stata immaginata da Augusto certamente prima del 18 a.C. – anno della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, ma quasi certamente prima anche del 25 a.C. – anno del matrimonio di Giulia con suo cugino germano patrilaterale, Marcello – a mio parere proprio all'inizio del grande processo legislativo augusteo tendente alla moralizzazione dei costumi, nel 29/28 a.C.

6. Augusto e gli impedimenti matrimoniali per consanguineità

Non esistono prove positive che testimonino in modo esplicito che la legislazione augustea tesa a moralizzare la vita privata dei cittadini trattasse anche di impedimenti matrimoniali per motivi di consanguineità. Conseguentemente, gli studiosi che si sono occupati di questo tema hanno posizioni diverse a riguardo. L'opinione più diffusa era che la legislazione augustea, e in particolare la *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C., non si occupasse dell'incesto in quanto tale se non in relazione ad altri reati – in particolare *adulterium* e *stuprum*⁶⁶. Tale opinione poggiava innanzi tutto su un testo di Ulpiano, secondo il quale «in caso di incesto, come ha detto Papiniano in un *responsum* e come è indicato in un rescritto, non si applica la tortura degli schiavi, perché non si applica la *lex Iulia de adulteriis*»⁶⁷. Addotta innanzi tutto da Mommsen⁶⁸ per escludere l'incesto dalle disposizioni della *lex Iulia*, questa interpretazione del brano venne approfondita da Lotmar e venne quindi comunemente accettata⁶⁹. Tuttavia la lettura di Lotmar venne abilmente contestata da Antonio Guarino

66 Si tratta di una posizione chiaramente espressa in MARQUARDT, *Privatleben*; MOMMSEN, *Strafrecht*, e da allora sempre prevalente in dottrina.

67 D. 41.18.4 (Ulp. 3 disp.): *In incesto, ut Papinianus respondit et est rescriptum, seruorum tormenta cessant, quia et lex Iulia cessat de adulteriis.*

68 MOMMSEN, *Droit pénal*, 408 n. 3.

69 LOTMAR, *Lex Iulia*, 134-136. Successive accettazioni a titolo di esempio: VOLTERRA, *Osservazioni sull'«ignorantia iuris»*; DE MARTINO, *L'ignorantia iuris*.

con argomenti che però faticarono ad imporsi, credo anche per il problematico ricorso – in quel contesto – all’idea che il testo di Ulpiano fosse interpolato⁷⁰. La più completa analisi del problema, con considerazioni che qui si ritengono definitive, è dovuta a Salvatore Puliatti⁷¹ che, dopo aver presentato le argomentazioni presenti in letteratura contrarie e quelle a favore dell’inclusione dell’*incestum* tra le disposizioni della *lex Iulia*, propende decisamente per una risposta positiva all’inclusione. Tutta la puntuale ricostruzione di Puliatti meriterebbe di esser qui riproposta per l’importanza che essa ha per il nostro argomento, ma basterà qui ricordarne i capisaldi: «Le conclusioni affermative sul rientro dell’incesto nel sistema repressivo della *lex Iulia* hanno natura in parte strutturale; ma sono soprattutto di carattere sostanziale»⁷². Tra le prove di ordine strutturale figura il fatto che tutti i giurisperiti che hanno commentato la legislazione augustea *de adulteriis* (Papiniano, Ulpiano e Marciano) non si sono limitati ad *adulterium*, *stuprum* e *lenocinium*, ma tutti si sono occupati anche di incesto, stabilendo «rapporti, particolarmente sotto il profilo processuale e penale, tra la disciplina dell’adulterio e quella dell’incesto»⁷³: dal momento che la *lex Iulia* è stata per i giuristi classici anche un modello di scrittura, ne consegue che l’onnipresenza dell’incesto in tutti i commenti indica la presenza di quel reato nel modello. Anche dal punto di vista sostanziale la presenza dell’*incestum* nella *lex Iulia* può essere confermata:

«Papiniano dice che sotto la disciplina della legge Giulia ricadono i delitti di adulterio e di stupro subiti da persone libere [...]. Poiché l’incesto è in ogni caso uno *stuprum* [...] si può trovare nelle parole del giurista un’indicazione nel senso che la *lex Iulia* prevedeva l’incesto non soltanto nell’ipotesi di concorso con l’adulterio o con lo stupro specifico, ma anche in quanto reato a se stante, considerato che *stuprum* nel linguaggio giurisprudenziale è iperonimo di *incestum*»⁷⁴.

Né valgono come argomenti ostativi all’inclusione dell’incesto nella *lex Iulia* il fatto che Papiniano affermi che l’incesto tra *auunculus* e *neptis* venga

70 Tuttavia le argomentazioni di GUARINO, *Studi sull’«incestum»*, 190 vennero accolte p. es. da THOMAS, *Lex Iulia de adulteriis*; BALTRUSCH, *Regimen morum*, 168. Più recenti reazioni alle argomentazioni di Guarino: GUARESCHI, *Le note di Marciano*, 455-457; MOREAU, *Incestus*, 344-348. D. 41.18.4 è solamente il primo dei passi rilevanti per il nostro argomento. Piena puntuale trattazione di tutti, oltre che in Lotmar e Guarino, in Puliatti (cfr. nn. seguenti).

71 PULIATTI, *Incesti crimina*, 12-21.

72 PULIATTI, *Incesti crimina*, 17.

73 PULIATTI, *Incesti crimina*, 18.

74 PULIATTI, *Incesti crimina*, 19.

punito con la stessa pena che la *lex Iulia* prevedeva per l'adulterio⁷⁵, né l'imprescrittibilità del reato di incesto testimoniata da Ulpiano e da Papiniano⁷⁶. Infine prova positiva ed esplicita del fatto che «i giuristi classici riconducevano all'imperatore [Augusto] e alla normativa da lui emanata l'insieme delle disposizioni disciplinanti gli illeciti sessuali»⁷⁷ è fornita da D. 23.2.14.4 (Paul. 35 *ad ed.*): *Item eius matrem, quam sponsam habui, non posse me uxorem ducere Augustus interpretatus est: fuisse enim eam socrum*⁷⁸.

Previsto come crimine autonomo nella *lex Iulia*, è naturale che l'incesto finisse in secondo piano rispetto a *crimina* certamente molto più diffusi ed impattanti sulla società romana, quali *adulterium* e *stuprum*. Se però, come mi sembra definitivamente stabilito da Puliatti, il *crimen* era previsto, quanto meno nella legislazione del 18 a.C., ne consegue che deve esserci stato un momento in cui a livello normativo si sono stabilite regole certe sui rapporti di parentela *liciti* e *illiciti* all'interno della *familia*. Lasciando da parte l'inesistente impedimento al sesto grado dell'*anecdoton* liviano, se nel 66 a.C. norme precise che regolavano l'incesto fossero esistite è ovvio che Cicerone le avrebbe menzionate: l'odiatissima *Sassia* aveva indotto suo genero *Melinus* a divorziare da sua figlia per poi sposarlo, quale occasione migliore per accusare esplicitamente di incesto *Sassia*? La *Pro Cluentio* è testimone di un periodo in cui la riprovazione morale per unioni incestuose non si era ancora caricata di precise sanzioni penali codificate *per gradus cognationis*. Il processo di Larino, un paio di generazioni dopo, sarebbe stato condotto in modo totalmente diverso.

La differenza l'avrebbe fatta appunto l'elaborazione giurisprudenziale che condusse poi alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C. ma che a mio parere aveva già prodotto dal 29/28 a.C.⁷⁹ – prima comunque del matrimonio di Giulia nel 25 a.C. – almeno il quadro normativo di base su cui poi elaborare applicabilità e sanzioni della *lex Iulia*. Detto altrimenti: ai primissimi anni di Augusto, e cioè fin da quando Ottaviano andava elaborando il suo piano per la necessaria e ineludibile *cura morum*, i giurisperiti erano al lavoro per costruire il sistema dei *gradus cognationis* che consentisse, in modo apparentemente chiaro – ma il risultato fu abbastanza deludente in tal senso, causando una quantità

75 D. 48.5.12.1; D. 48.5.39.

76 D. 48.5.30.6.

77 PULIATTI, *Incesti crimina*, 19.

78 Naturalmente qui il dibattito si incentra sulla genuinità di questa frase che conclude il lungo escerto dal libro 35 di Paolo *ad edictum*: GUARINO, *Adfinitas*, 22-24 considera il passo interpolato.

79 È appena il caso di rilevare l'importanza di questa data – il VI consolato di Ottaviano – per la storia istituzionale del principato: cfr. p. es. GRANADE, *Essai*, 144-182 e n. seguente.

di interventi da parte dei giurisperiti almeno fino all'età severiana – di stabilire il limite entro il quale non era possibile spingersi nella liceità delle nozze all'interno della *familia*.

In questo come in altri casi, l'attività giurisprudenziale augustea è stata estremamente cauta. Chi, nel campo delle interdizioni matrimoniali per consanguineità, agì con spregiudicatezza fu Claudio, con gli esiti e la riprovazione che abbiamo visto. Augusto, dal canto suo, innovò normando comportamenti in gran parte profondamente radicati in Italia, dove la pratica del matrimonio tra cugini era corrente.

La ricostruzione della legislazione moralizzatrice del diritto di famiglia augusteo è particolarmente difficile visti i tanti dubbi che circondano i dettagli di queste grandi leggi. Dell'inclusione o meno dell'*incestum* in queste leggi si è detto, tuttavia aver risolto il problema nel senso prospettato già da Puliatti non basta. Non si ha ancora infatti un quadro del tutto condiviso dell'ampia attività legislativa augustea sulla moralizzazione dei costumi – in particolare, non vi è concordia su quando sia iniziata questa attività, se già nel 28/27 oppure solamente nel 18 a.C., con la *lex Iulia de adulteriis coercendis* e la *lex Iulia de maritandis ordinibus*⁸⁰. Inoltre è molto difficile, stando alla povertà degli esecuti a nostra disposizione, tentare una palinogenesi dei testi legislativi: particolar-

80 A un tentativo legislativo moralizzatore presto ritirato dallo stesso Ottaviano allude Prop. 2, 7, 1-4: *Gauisa est certe sublatam Cynthia legem, / qua quondam edicta flemus uterque diu, / ni nos diuideret: quamuis diducere amantis / non queat inuitos Iuppiter ipse duos*. Tuttavia a partire da BADIAN, *A Phantom Marriage Law*, si è talvolta interpretata la testimonianza di Properzio come non allusiva a un disegno di legge augusteo, piuttosto come abrogazione di atti legislativi dell'età triumvirale che da Cass. Dio 53, 2, 5 sappiamo essere in effetti stati aboliti da Ottaviano nel 28. Il provvedimento abrogato da Ottaviano al quale alluderebbe Properzio avrebbe avuto quindi uno scopo prevalentemente fiscale e non dovrebbe quindi essere ricompreso nella legislazione matrimoniale augustea, che quindi sarebbe iniziata solamente più tardi, a partire dal 18 a.C. Nonostante il consenso ottenuto in un primo momento dalla tesi di Badian, che sostanzialmente si opponeva alle ricostruzioni di JÖRS, *Über das Verhältnis der lex Iulia*; JÖRS, *Die Ehegesetze*; e di MOMMSEN, *Strafrecht*, 691 n. 1, mi sembra che le argomentazioni contrarie vivacemente opposte soprattutto da SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, si basino su argomenti molto solidi. Sia PULIATTI, *Incesti crimina*, sia MOREAU, *Incestus*; MOREAU, *Florent sub Caesare leges*; MOREAU, *La domus Augusta*; MOREAU, *Sublata priore lege*; MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, concordano con l'idea che Augusto iniziò ad occuparsi della legislazione matrimoniale almeno nel 28/27. Cfr. anche BALTRUSCH, *Regimen morum*, 162-163. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit*, in un articolo da tutti i punti di vista esemplare, ha dimostrato come l'attività nomotetica di Ottaviano raffigurata su un aureo del 28 a.C. faccia riferimento proprio all'abrogazione dei provvedimenti triumvirali di cui parla Cass. Dio 53, 2, 5. Tuttavia il fatto che tra questi atti figurasse anche il provvedimento cui allude Prop. 2, 7, 1-4 resta un fatto a mio parere indimostrabile e non necessario nelle persuasive argomentazioni di Mantovani.

mente critico è attribuire alcune disposizioni parzialmente ricostruibili alla *lex Iulia* del 18 a.C. oppure alla *lex Papia Poppaea* del 9 d.C. – gli stessi giuristi classici erano soliti riferirsi al complesso dei dispositivi presenti in queste due leggi con la denominazione ibrida di *lex Iulia et Papia*⁸¹.

Non è certo questo il luogo per tentare l'ennesima ipotesi ricostruttiva⁸² tuttavia, dal momento che si ha l'ambizione di voler aggiungere un dato positivo alle numerose ricostruzioni fin qui proposte, sarà necessario premettere alcune considerazioni generali che hanno costituito la base di ragionamento di chi scrive in relazione alla miriade di problemi che affliggono la dottrina in quasi ogni specifica proposizione tra quelle che seguono.

Il quadro generale di riferimento è quello proposto attorno al 2000 da Tullio Spagnuolo Vigorita⁸³: la legislazione matrimoniale è stato uno dei principali ambiti di riflessione per Augusto, fin dal momento in cui, dopo la fine delle guerre civili, egli si trovò nelle condizioni di poter attuare gradualmente ma decisamente la *restitutio rei publicae* che, come è ben noto, non poteva avvenire se non sulla base di un *novus status* del quale *auctor* sarebbe stato il *princeps*.

Già da decenni, quantomeno dal disordine cui cercò di porre rimedio Silla, con la sua dittatura⁸⁴, si era più volte riproposta l'emergenza del deterioramento della morale privata a Roma⁸⁵. Si trattava di un fenomeno la cui urgenza era percepita un po' ovunque, quanto meno in strati piuttosto ampi della popolazione, non relegati solamente alle élites più esclusive. Corrispondentemente, già nel 52 a.C., e poi ancora nel 46 a.C., una *cura morum* era stata affidata rispettivamente a Pompeo, che in quell'anno agiva come *consul sine conlega*, e quindi a Cesare, che cumulò in quell'anno anche la carica di *praefectus moribus*. Nelle *Res Gestae* Augusto con molta cura specifica che per ben tre volte, nel 19, nel

81 Il complesso delle disposizioni delle due *leges*, la *Iulia de adulteriis coercendis* e la *Papia Poppaea*, divenne un *locus classicus* per i giurisperiti fino ai Severi compresi. Commentari alla composita *lex Iulia et Papia* scrissero Gaio (15 libri), Terenzio Clemente (20 libri), Giunio Mauriciano (6 libri), Ulpio Marcello (6 libri), Paolo (10 libri) Ulpiano (20 libri); cfr. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*. Icastico e condivisibile SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, 11: «una riforma che come poche contribuì a cambiare il volto della società romana». Per la difficilissima attribuzione all'una o all'altra legge delle varie misure cfr. MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, che tratta insieme le due leggi augustee.

82 La migliore ipotesi ricostruttiva che io conosco è MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*. Naturalmente la bibliografia su questa come sulle altre leggi qui menzionate è molto vasta.

83 SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, a sua volta debitore di JÖRS, *Über das Verhältnis der lex Iulia*; JÖRS, *Die Ehegesetze*.

84 HURLET, *La dictature de Sylla*; BRIZZI, *Silla*; SANTANGELO, *Silla*.

85 Ancora fondamentale al riguardo BALTRUSCH, *Regimen morum*.

18 e nell'11 a.C., rifiutò una 'massima potestà per la cura delle leggi e dei costumi'⁸⁶, ma con altrettanta precisione afferma che quelle medesime funzioni egli le svolse tramite la *tribunicia potestas*. Il riferimento è qui trasparente alle *leges Iuliae*, cioè alle *leges novae* che vennero proposte ai comizi da Augusto e che si sarebbero basate sugli *exempla maiorum*, che erano oramai caduti in desuetudine, vista la degenerazione cui si è già fatto cenno. Ha ragione Spagnuolo Vigorita nel rilevare come *RG* 8, 5 sia centrale nel corretto intendimento della prassi legislativa del *princeps*.

Legibus novi[s] m[e auctore] l[at]is m[ulta e]xempla maiorum exolescentia iam ex nostro [saeculo] red[uxi et ipse] multarum rer[um] exempla imitanda posteris tradidi[.]

Εἰσαγαγὼν καινοὺς νόμους πολλὰ ἤδη τῶν ἀρχαίων ἐθῶν κατολυόμενα διωρθωσάμην καὶ αὐτὸς πολλῶν πραγμάτων μείμημα ἑμαυτὸν τοῖς μετέπειτα παρέδωκα.

In un contesto molto più semplice e meno carico di implicazioni – le pratiche rituali in occasione dei *funera* della *domus Augusta* – si è potuto illustrare, credo in maniera piuttosto chiara, come questa prassi normativa si sia concretamente attuata. Augusto era terrorizzato dalla morte⁸⁷. Questa sua idiosincrasia lo aveva portato ad immaginare una pretesa incompatibilità tra il *princeps* e la mera visione di un cadavere: la curiosa prassi di velare il cadavere alla presenza del *princeps*, cerimoniale che avvenne solamente in occasione del funerale di Agrippa, nel 12 a.C., in quello di Ottavia nell'11 a.C. e in quello di Druso Minore, morto nel 23 d.C. e commemorato da Tiberio, non venne praticata per il funerale di Marcello, morto nel 23 a.C. né per quelli di C. e L. Cesare, nel 2 e nel 4 d.C., né per quello di Druso Maggiore (morto nel 9 a.C.). I motivi della mancata applicazione del rituale sono molto chiari, ed esplicitamente dichiarati nel caso di Druso Maggiore: Augusto non era presente alla *laudatio funebris*, che in quel caso venne tenuta da Tiberio⁸⁸. Cassio Dione non conosceva il motivo di quel rituale, lo dice esplicitamente descrivendo il funerale di Agrippa⁸⁹. Seneca invece si diceva sicurissimo di conoscere il vero motivo di quel rituale: *quod pontificis oculos a funere arceret*⁹⁰. Cassio Dione doveva conoscere la motivazione che leggiamo in Seneca, ma a ragione la giudica sbagliata. Si tratta,

86 *RG* 6, 1-2. L'espressione è conservata solamente in greco: ἐπιμελητῆς τῶν τε νόμων καὶ τῶν τρόπων ἐπὶ μεγίστη ἐξουσίᾳ, *resa curator legum et morum summa potestate*.

87 GNOLI, *La morte e il velo*.

88 Cass. Dio 54, 35, 4.

89 Cass. Dio 54, 28, 3-5.

90 Sen. *Cons. Marc.* 15, 1.

con ogni evidenza, di una innovazione voluta da Augusto, che per di più agisce con la massima spregiudicatezza su una questione non marginale e che doveva risultare notissima. Il fatto che tutte le questioni funebri, e segnatamente anche quelle concernenti il trattamento e la sepoltura dei cadaveri, rientrassero pienamente nello *ius pontificum* è attestato da un numero imponente di fonti letterarie, giuridiche e documentarie⁹¹. Augusto non ‘inventò’ questo rituale dal nulla ma lo riesumò da una congerie di rituali e tabù molto mal testimoniati e – a torto o a ragione – ritenuti antichissimi. In questo caso fece riferimento a precetti di purità rituale che, ai suoi tempi, si erano oramai incentrati sulla figura di un altro grande sacerdozio, il *flamen Dialis*, che è l'unico, tra gli antichi sacerdoti di Roma repubblicana, per il quale siano chiaramente attestati precetti di incontaminazione come quelli che sembrerebbero essere stati da Augusto artatamente prestati al *pontifex maximus*⁹². Augusto non presentava come innovazioni le variazioni più o meno sottili che egli introduceva nel *mos maiorum*.

In realtà, tra il 29 a.C. e il 14 d.C., Augusto ha sostanzialmente riscritto il *mos maiorum*. Si è trattato di un'operazione di grande successo resa possibile da due fattori, entrambi essenziali: da una parte la contingenza politica, particolarmente favorevole a una rifondazione della quale da molte parti si avvertiva da tempo la necessità, e dall'altra una concomitante, fortunata presenza di intellettuali di primissimo ordine di cui Augusto seppe in vario modo accaparrarsi gli uffici. Questi ultimi furono i principali responsabili di un effetto distorsivo particolarmente grave per gli storici successivi: far apparire effettivamente antiche, anzi antichissime, innovazioni che invece comparvero per la prima volta con Augusto. Per essere accettabili le *res novae* dovevano apparire come *exempla maiorum*.

Con molta efficacia Karl-Joachim Hölkeskamp ha mostrato come quella che si è soliti chiamare la ‘costituzione romana’ in realtà altro non era che un insieme di regole morali, di comportamenti e procedure innervate attorno a concetti chiave come quelli di *auctoritas*, *dignitas*, *gratia* e *honor*. In questo contesto

The literal translation of this term [*mos maiorum*] —ancestral custom—is (at best) rather vague. Its range of reference and meanings was almost unlimited and indeed, as it were, defied limitation: any modern attempt to narrow it

91 Si possono citare, a mero titolo di esempio: Liv. 1, 20, 7; Cic. *Rep.* 4; D. 11.7.8. Tra le fonti documentarie *CIL* VI 1884; 2120 etc.

92 La fonte è Gellio (*NA* 10, 15) dove, nel lungo elenco delle interdizioni rituali che affliggevano la figura del *flamen* e della *flaminica* si legge: *locum in quo bustum est numquam ingreditur, mortuum numquam attingiti funus tamen exsequi non est religio*.

down must fail to grasp its true constitutive importance. This notional stock of time-honored principles, traditional models, and rules of appropriate conduct, of time-tested policies, regulations, and well-established practices not only prescribed social behavior in ‘private’ life, but also regulated all criminal and ‘public’ law, the state religion as well as the military system, the ways and means of running politics at home and abroad. Last but not least, *mos maiorum* also included what one might call the “constitutional conventions.”⁹³

L’operazione attuata da Augusto in merito agli impedimenti matrimoniali è perfettamente in linea con altre operazioni attuate dal *princeps* in quegli anni. Con l’atteggiamento moraleggiante che ben conosciamo, il *princeps* adottò un costume matrimoniale molto ben attestato a Roma e in Italia. Nel 25 a.C., subito all’indomani della prima stagione di leggi moralizzanti, l’unica figlia del *princeps*, Giulia, sposò Marco Claudio Marcello, figlio della sorella del *princeps* Ottavia. Sia detto per inciso, ma la cronologia che possiamo ricostruire per la composizione degli *Ab Urbe condita libri*, colloca proprio in quel torno di anni la composizione del libro XLII, con l’identico matrimonio che lo storico inventò per il suo personaggio ideale *Sp. Ligustinus*. In quell’occasione, in occasione cioè del matrimonio di Giulia col cugino Marcello, per la prima volta si giunse a stabilire quale fosse il limite massimo verso cui si poteva spingere la consanguineità di un’unione: il quarto grado, appunto. Il matrimonio tra cugini primi, però, non era solamente il limite massimo per le *iustae nuptiae*, era anche il matrimonio tendenzialmente perfetto e preferibile: tra le classi umili quel tipo di unione consentiva di non disperdere il patrimonio della *familia*⁹⁴. Non solo, come hanno mostrato recenti studi sociologici, nel caso di grandi famiglie patriarcali, il matrimonio tra cugini rappresentava una risorsa importante per disinnescare rivalità sempre latenti tra fratelli per la successione al *pater*. È molto più incerto che potesse dirsi lo stesso per le famiglie che costituivano la *nobilitas* tardo repubblicana. In questo contesto il matrimonio tra cugini – pure attestato – è da considerarsi piuttosto una eccezione. È tuttavia notevole rilevare come le rare evenienze testimonino una funzione prevalentemente difensiva di patrimoni minacciati, anche in questi casi⁹⁵.

93 HÖLKESKAMP, *Reconstructing the Roman Republic*, 17-18 = HÖLKESKAMP, *Rekonstruktionen*, 25.

94 Con buona pace delle indagini di Saller (cfr. *supra* n. 14) la frequenza di matrimoni tra cugini doveva essere molto alta, quanto meno nelle comunità rurali dell’Italia, come testimonia perlomeno Liv. 42, 32-33 per i Sabini e Cic. *Cluent.* 11-12 per i Frentani (cfr. *supra* § 5).

95 Si noterà che il matrimonio tra i cugini *Cluentii* è avvenuto dopo la prematura morte del *pater familias*, in un contesto quindi di prevedibile difficoltà patrimoniale della pur benestante *familia*.

Le istanze che portarono Augusto a scegliere questo tipo di unione per sua figlia furono ovviamente diverse⁹⁶. Come anche in altre circostanze, in questo caso si deve distinguere tra l'atteggiamento di Ottaviano – un capoparte perfettamente calato nel contesto delle guerre civili – e di Augusto – il *princeps auctor noui status*. La piccolissima Giulia fu dapprima un mero strumento di potere: ad appena due anni venne promessa in sposa al figlio di Marco Antonio, Marco Antonio Antillo (37 a.C.), quindi venne promessa a Cotisone, figlio del re di Tracia. Il matrimonio con Marcello segna un atteggiamento diverso. L'unione, che si sperava definitiva, contratta all'interno della *domus*, doveva essere un *exemplum* di costumi antichi, esattamente come quelli di cui Augusto parlerà in *RG* 8, 5. La sorte rese tutt'altro che definitiva l'unione. Marcello morì dopo appena due anni, nel 23, quando sembrava oramai lanciato alla successione di Augusto⁹⁷. L'ancor giovane Giulia finì sposa ad Agrippa (21 a.C.), che doveva senza mezzi termini sembrarle un vecchio, e infine a Tiberio (11 a.C.), di poco più giovane di lei. La figlia di Augusto fu vittima di «un'irrefrenabile quanto ossessiva catena di montaggio nuziale»⁹⁸. Costretto dal *princeps*, Tiberio ripudierà Giulia nel 2 a.C.

Tornando alla legislazione matrimoniale augustea, si è già rilevata la stretta connessione cronologica con il matrimonio di Giulia, ma anche l'incerta presenza degli impedimenti matrimoniali per consanguineità tra le disposizioni. Qualunque sia l'opinione al riguardo, è comunque chiaro che tali impedimenti – se presenti – non hanno lasciato tracce inequivoche, ma solo indiziarie. Tuttavia è di per sé piuttosto improbabile che tali aspetti fossero rimasti al di fuori dei regolamenti augustei, tanto più che nei decenni precedenti il tema aveva attirato l'attenzione di intellettuali e giurisperiti e si proponeva pertanto come di una certa attualità all'*entourage* di Augusto. Si è autorevolmente affermato che della scienza romana della parentela conosciamo le prime manifestazioni alla fine della Repubblica⁹⁹. Come anche in altre occasioni, la riscrittura del *mos maiorum* non avvenne da zero. La riflessione attorno ai gradi di parentela in relazione alle *iustae nuptiae* non era un argomento vergine quando l'*entourage* di Augusto decise di porvi mano, con ogni verosimiglianza già nel 29/28 a.C., prima cioè del matrimonio di Giulia.

96 E ben studiate da ultimo da BUONGIORNO, *Imperatori mancati*; cfr. anche SEVERY, *Augustus and the Family*, 63-67.

97 Ottima sintesi sulla posizione a corte di Marcello ora in BUONGIORNO, *Imperatori mancati*.

98 BRACCESI, *Giulia*, 32.

99 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 69.

Secondo il grammatico Servio, M. Terenzio Varrone avrebbe scritto un'opera *De gradibus* di almeno due libri¹⁰⁰. La notizia non trova conferma nel cospicuo elenco di opere varroniane tramandato da Gerolamo¹⁰¹, che però sappiamo essere incompleto. Una possibile conferma della verosimiglianza della notizia serviana deriva da un passo di Cicerone, che nel *De officiis* (1, 59) parla di *gradus necessitudinis*. Il brano di Cicerone trovò un lettore attento nel 'ciceroniano' Agostino, che proprio su quella pagina del *De officiis* costruì un'interessantissima esposizione sociologica degli impedimenti matrimoniali in un quadro evoluzionistico dell'umanità sul quale non si ha modo qui di approfondire¹⁰². Al di fuori della letteratura giuridica, fu solamente con la tarda età augustea che il concetto di *gradus necessitudinis/cognationis* è attestato proprio nel senso nel quale presumibilmente lo usava Varrone¹⁰³. Tuttavia, che il concetto di *gradus cognationis* abbia suscitato grande interesse in età augustea presso i giurisperiti di quel periodo lo testimonia con chiarezza il *De uerborum significatu* di Sex. Pompeius Festus, che lo aveva ritrovato presso il grammatico Verrius Flaccus, che a sua volta lo aveva tratto dal contemporaneo giurisperito Aelius Gallus.

È stato più volte rilevato il ruolo importante che ebbero alcuni giurisperiti alla corte di Augusto nell'assecondare e talvolta consentire la riscrittura del *mos maiorum*¹⁰⁴. La figura di Aelius Gallus non è annoverata tra questi intellettuali. Egli è stato un contemporaneo, forse un po' più anziano, di Verrius Flaccus (55 a.C. – 22 d.C.). Certamente, quando quest'ultimo compose il suo *De uerborum significatu*, una delle fonti più importanti che aveva davanti agli occhi era il *De uerborum, quae ad ius ciuile pertinent, significatione* del suo collega Aelius Gallus, da cui egli trasse almeno 19 glosse¹⁰⁵. Mi sembra inoltre che l'esauriente indagine di Ferdinando Bona¹⁰⁶ abbia sufficientemente chiarito anche un altro aspetto essenziale dell'opera scomparsa di Aelius Gallus, e cioè la sua struttura: i due libri nei quali era articolata erano organizzati per argomento, non in ordine

100 Serv. *Aen.* 5, 412: '*germanus*' est secundum Varronem in libris de gradibus, de eadem genetrice manans.

101 Hier. *Ep.* 33, 54, 2.

102 Aug. *Civ. Dei.* Sul rapporto esistente tra Agostino, Gerolamo e la contemporanea legislazione imperiale cfr. ora PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*.

103 Ovid. *Met.* 13, 1342; *Ep.* 3, 28; *Fasti* 2, 622 (cfr. *ThLL* 6, 2, 2158 ss.).

104 Trebatius Testa su cui cfr. Macr. *Sat.* 3, 3, 2; Gell. *N.A.* 7, 12, 5; BONA, *Alla ricerca*, 166-168.

105 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 74.

106 BONA, *Alla ricerca*. I 28 frammenti di Aelius Gallus (KLEBS, *Aelius* 58, coll. 492-493) sono stati raccolti da FUNAIOLI, *GRF*.

alfabetico¹⁰⁷, pertanto le numerose voci che il giurista e grammatico aveva riservato ai rapporti di parentela dovevano trovarvisi raggruppate¹⁰⁸. Tale struttura logica della materia provocò qualche incertezza in coloro che da *Aelius Gallus* dipesero per redigere le loro compilazioni. *Verrius Flaccus*, per primo, utilizzò l'opera di *Aelius Gallus* ma si trovò in difficoltà:

On en retire ... l'impression que Verrius Flaccus connaissait le terme *gradus*, associé au système de comput des juristes, mais qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le comput lui-même, ou qu'il était prêt à l'oublier quand il avait besoin d'un autre mode de décompte pour justifier une étymologie¹⁰⁹.

Da buon grammatico, Verrio era molto più interessato all'etimologia di un termine piuttosto che al sistema complesso nel quale esso era inserito: non erano i gradi di parentela che stabilivano la prossimità dell'erede al *de cuius* quello che interessava a Verrio. Il principale utilizzatore dell'opera di *Verrius Flaccus*, Festo, organizzò invece diversamente la sua opera: le glosse erano in ordine rigidamente alfabetico¹¹⁰ e questo non poté non originare un ulteriore problema, con la scomposizione ulteriore dei *gradus cognationis*, che invece avevano caratterizzato la composizione dell'opera di *Aelius Gallus*. La successione *Aelius Gallus - Verrius Flaccus - Sex. Pompeius Festus* per quanto attiene la nascita a Roma di quella che è stata definita 'la scienza romana della parentela' è un dato acquisito. Quel che resta in certo modo molto difficile da chiarire è il ruolo avuto dai predecessori immediati di questi autori. Si tratta di nomi che esorbitano l'ambito specialistico di questi eruditi che lavoravano per sistematizzare il diritto di successione tra cittadini romani. Non è una novità che il diritto civile debba molto al diritto ereditario, ma lo stato delle nostre informazioni non consente di chiarire il ruolo che ebbero in questa evoluzione personalità come Cicerone, con la sua allusione ai *gradus necessitudinis* nel *De officiis*, e Varrone, con il suo umbratile *De gradibus*. La prima personalità che si staglia con una qualche definizione su questo sfondo fu *Aelius Gallus*. Costui trasmise a Festo almeno tre concetti che diverranno normativi per l'analisi dei rapporti di parentela in tutta la letteratura giuridica successiva: *gradus*, *persona*, *Ego* astratto¹¹¹.

107 Per un ordine alfabetico delle glosse di *Aelius Gallus* si pronunciò per la prima volta SCHOELL, *Legem duodecim Tabularum reliquiae*, ma cfr. già la reazione di REITZENSTEIN, *Verrianische Forschungen*, e quindi FUNAIOLI, *GRF*.

108 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 75.

109 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 71.

110 Si può qui trascurare il problema tutto festino dell'esistenza di due parti nell'opera, che seguono criteri compositivi diversi. Ottimo riassunto del problema in BONA, *Alla ricerca*.

111 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 76.

Solamente 16 anni trascorsero tra la composizione del *De officiis* di Cicerone (44 a.C.) e il VI consolato di Ottaviano (28 a.C.), quando abbiamo ragione di ritenere che venne per la prima volta inserito in un testo legislativo il calcolo dei *gradus cognationis*, con le relative proibizioni di contrarre *iniustae nuptiae*. Varrone morì l'anno successivo al VI consolato e non è assolutamente possibile determinare quando scrisse il trattato *De gradibus* in due libri. Neanche l'opera di *Aelius Gallus* è possibile datare con sicurezza, ma essa venne scritta proprio allora, negli ultimi anni di una Repubblica senescente, che preparava la palinogenesi grazie alla *cura morum* del *princeps*.

Bibliografia

A Companion of Families in the Greek and Roman Worlds (Blackwell Companions to Ancient World) ed. by B. Rawson, Chichester 2011.

ASTOLFI R., *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996.

BADIAN E., *A Phantom Marriage Law*, *Philologus* 129 (1985) 82-98.

BALTRUSCH E., *Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* (Vestigia 41), München 1989.

BETTINI M., *Il divieto «fino al sesto grado» incluso nel matrimonio romano*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, Rome 1990, 27-52.

BONA F., *Alla ricerca del De verborum, quae ad ius civile pertinent, significazione di C. Elio Gallo, I: La struttura dell'opera*, *BIDR* 90 (1987) 119-168.

BRACCESI L., *Giulia, la figlia di Augusto*, Roma-Bari 2012.

BRIZZI G., *Silla*, Bologna 2018.

BUONGIORNO P., *In fratrum filias coniugia. Fra diritti orientali e diritto romano*, in *Diritti antichi, percorsi e confronti; I. Area mediterranea I. Oriente*, a cura di P. Buongiorno, R. D'Alessio et al., Napoli 2016, 361-388.

BUONGIORNO P., *Amor illicitus. Claudius, der Senat und die «Einfuhr» inzestuöser Eben in Rom*, *Geographia Antiqua* 30 (2021) 5-21.

BUONGIORNO P., *Imperatori mancati. Diritto e potere nelle trame della dinastia giulio-claudia*, Roma 2023.

CASTÁN S., *Endogamia matrimonial, de clase y política en Roma: un modelo antiguo*, *SDHI* 81 (2015) 121-153.

DE MARTINO F., *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, *SDHI* 2 (1937), 1-32.

DEVELIN R., *Livy F 12 (M)*, *Latomus* 45 (1986) 115-118.

FRANCIOSI G., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli 1974.

FRANCIOSI G., *La plebe senza genti e il problema della rogatio Canuleia*, in G. Franciosi, *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, I, Napoli 1984, 119-179.

FRANCIOSI G., *Sull'ampiezza dell'antica famiglia agnaticia*, *Index* 27 (1999) 33-42.

FUNAIOLI H., *Grammaticae Romanae Fragmenta, collegit recensuit Hygiuns Funaioli*, I, Lipsiae 1907.

GAUDEMET J., *Iustum matrimonium*, *RIDA* 3 - Mélanges F. De Visscher, I (1950) 309-366.

GNOLI T., *La morte e il velo nella pratica religiosa augustea*, *RSA* 45 (2015) 45-53.

- GNOLI T., *Società ed esercito nel secondo secolo a.C. Ancora su Sp. Ligustinus*, RSA 53 (2023) 171-190.
- GODELIER M., *L'interdit de l'inceste à travers les sociétés*, Paris 2021.
- GRENADE P., *Essai sur les origines du principat. Investiture et renouvellement des pouvoirs impériaux* (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 197), Paris 1961.
- GUARESCHI A., *Le note di Marciano ai «de adulteriis libri duo» di Papiniano*, Index 21 (1993) 453-488.
- GUARINO A., *Adfinitas*, Milano 1939.
- GUARINO A., *Studi sull'«incestum»*, ZSS 63 (1943) 175-267 [= *Pagine di Diritto romano* 180-261].
- HÉRITIER F., *Les deux soeurs et leur mère: anthropologie de l'inceste*, Paris 1994.
- HÖLKESKAMP K.-J., *Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Rom und die Forschung der letzten Jahrzehnte*, München 2004 (engl. transl. *Reconstructing the Roman Republic, An ancient political culture and modern research*, Princeton; Oxford 2010).
- HURLET F., *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Éssai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles-Rome 1993.
- JÖRS P., *Über das Verhältnis der Lex Iulia maritandis zur Lex Papia Poppaea*, Bonn 1882.
- JÖRS P., *Die Ehegesetze des Augustus*, Marburg 1894.
- JÖRS P. - SPAGNUOLO VIGORITA T., *Iuliae rogationes: due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Con una nota di lettura di Tullio Spagnuolo Vigorita*, Napoli 1985.
- KLEBS E., *Aelius 58*, in *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, I, Stuttgart 1894, coll. 492-493.
- KLENZE L.V., *Die Cognaten und Affinen nach Römischem Rechte in Vergleichung mit anderen verwandten Rechten*, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 6 (1828) 1-200.
- KRUEGER P. - MOMMSEN T., *Anecdota Livianum*, Hermes 4 (1870) 371-376.
- LÉVI-STRAUSS C., *Les Structures Élémentaires de la Parenté*, Berlin-New York 1967 (trad. it. Milano 2021).
- LOTMAR P., *Lex Iulia de adulteriis und incestum*, in *Mélanges P.F. Girard*, Paris 1912 [rist. Aalen, 1979, 119-143].
- MANTOVANI D., «*Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit*». *Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, Athenaeum 96 (2008) 5-54.
- MARQUARDT J., *Das Privatleben der Römer I. Theil* (Handbuch der Römischen Alterthümer VII), Leipzig 1879.

MARTIN D.B., *The construction of the ancient family: methodological considerations*, JRS 86 (1996) 41-60.

MOMMSEN T., *Römisches Strafrecht. Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft Erste Abteilung, vierter Teil*, Leipzig 1899 (trad. fr. Paris 1907).

MOREAU P., *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss. Prohibition de l'inceste et mariage préférentiel dans la Rome primitive*, RBPH 56 (1978) 41-54.

MOREAU P., *Strutture di parentela e di matrimonio a Larinum secondo la Pro Cluentio*, in *Pro Cluentio di Marco Tullio Cicerone, Atti del Convegno nazionale, Larino, 4-5 Dicembre 1992*, Larino 1997, 153-182.

MOREAU P., *Incestus et prohibita nuptiae: conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique*, Paris 2002.

MOREAU P., *Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d'Auguste*, RHD 81 (2003) 461-477.

MOREAU P., *La domus Augusta et les formations de parenté à Rome*, CCGG 16 (2005) 7-23.

MOREAU P., *Sublata priore lege. Le retrait des rogationes comme mode d'amendement aux propositions de loi, à la fin de la République*, in *Le législateur et la loi dans l'antiquité: Hommage à Françoise Ruzé. Actes du colloque de Caën, 15-17 mai 2003*, édité par S. Sineux, Caën 2005, 201-213.

MOREAU P., *Le lexique de Festus, témoin de la naissance d'une science de la parenté à Rome*, in *Verrius, Festus, & Paul: Lexicography, scholarship, & society*, ed. by F. Glinister and C. Woods, (Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement 93) London 2007, 69-86.

MOREAU P., *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris: IRHT-TELMA, 2007. URL : <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>. Date de mise à jour :12/03/20. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>.

PULIATTI S., *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.

PULIATTI S., *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 31-50.

Regesta Pontificum Romanorum: ab condita Ecclesiam ad annum post Christum natum 1198, Ph. Jaffé, P. Ewald cur., Graz 1885-1888.

REITZENSTEIN R., *Verrianische Forschungen*, Breslau 1887.

RIGSBY K.J., *Asylia, territorial inviolability in the Hellenistic world*, Berkeley-Los Angeles-London 1996.

ROSSBACH G.A.W., *Untersuchungen über die römische Ehe*, Stuttgart 1853.

- SALLER R.P., *Familia, Domus and the Roman Conception of the Family*, Phoenix 38 (1984) 336-355.
- SALLER R.P., *Patria potestas and the stereotype of the Roman family*, Continuity and Change 1 (1986) 15-20.
- SALLER R.P., *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in *Storia di Roma IV. Caratteri e morfologie*, a cura di A. Momigliano, e A. Schiavone, Torino 1989, 515-556.
- SALLER R.P., *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge 1994.
- SALLER R.P. - SHAW B.D., *Tombstones and Roman Family Relations in the Principate. Civilians, Soldiers and Slaves*, JRS 74 (1984) 124-156.
- SANTANGELO F., *Silla: Il tiranno riformatore*, Soveria Mannelli 2022.
- SCHEIDEL W., *Epigraphy and demography: birth, marriage, family, and death*, Princeton/Stanford Working Papers in Classics 2007.
- SCHMINCK A., *Livius als Kanonist*, Rechtshistorische Journal 1 (1982) 151-164.
- SCHOELL, R., *Legem duodecim Tabularum reliquiae edidit, constituit, prolegomena addidit*, Lipsiae 1866.
- SEVERY B., *Augustus and the Family at the Birth of the Roman empire*, New York-London 2003.
- SMITH C. J., *The Roman clan: The gens from ancient ideology to modern anthropology*, Cambridge 2006.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010.
- THOMAS J.A.C., *Lex Iulia de adulteriis coercendis*, in *Études offertes à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 637-644.
- VOLTERRA E., *Osservazioni sull'«ignoranza iuris» nel diritto penale romano*, BIDR 38 (1930) 75-149.

Atti del Colloquio Italo-Francese

**La Famiglia Tardoantica.
Relazioni familiari e mobilità sociale
alle soglie del III secolo**

Parma, 1-2 dicembre 2022

MOTIVI E CAUSE DEL RIPUDIO

Osservazioni sulle dinamiche familiari tra giurisprudenza classica e legislazione tardoantica

ULRICO AGNATI

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

ABSTRACT: The paper considers why one of the spouses ended their marriage. There is a relevant distinction in the legal sources between simple motivation (seldom considered) and *causae repudii*, typified by the jurists and the legislation. Moreover, in different phases of the evolution of Roman law, the *causae* played various roles in evaluating the legitimacy and the consequences of the *repudium*. The legal rules reflect the government's model of marriage and family and aim to shape social phenomena.

KEYWORDS: marriage, family, *causae repudii*, Roman jurisprudence, late antique legislation.

FONTI PRINCIPALI: Gell. *N.A.* IV, 3-4; Plut. *Rom.* XXII, 3; D. 24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*); D. 24.2.8 (Pap. 2 *de adult.*); D. 24.3.59 (Iul. 2 *ad Urs. Ferozem*); C. 5.17.3; D. 24.3.39 (Pap. 11 *quaest.*); D. 48.5.12.13 (Pap. *l. s. de adult.*); CTh. 3.16.1; CTh. 3.16.2; Nov. Theod. 12; C. 5.17.8; Nov. Val. 35; C. 5.17.9; Lex Rom. Burg. 21; C. 5.17.10.

1.

In questa sede si considererà l'istituto del *repudium* per quanto riguarda i motivi e le cause che sono alla base del suo utilizzo nelle situazioni ordinarie della vita e che rilevano per il suo funzionamento nella dimensione giuridica, con particolare attenzione per l'incidenza del *repudium* sulle dinamiche familiari. Dopo aver introdotto sinteticamente l'istituto, anche ricorrendo ad Aulo Gellio, si mostrerà che per l'ordinamento è centrale il profilo patrimoniale del fidanzamento e del matrimonio, e che la letteratura giuridica monografica specificamente dedicata dai giuristi romani al matrimonio è assai esigua (*infra* § 2). Il matrimonio e il suo scioglimento, infatti, sono un tema affrontato incidentalmente dai giuristi e da ciò discende l'utilità di costruire una base documentaria di riferimento; tale base è stata assemblata selezionando e raggruppando i passi di giurisprudenza e legislazione che contengono il vocabolo *repudium* o il

verbo *repudio* (non essendo attestato nella letteratura giuridica il raro aggettivo *repudiosus, a, um*, in effetti un *hapax* plautino¹).

Una volta offerte le definizioni sia di ‘motivo’ sia di ‘causa del ripudio’ – funzionali alla presente indagine (§ 3) – si procederà a valorizzare, estraendole dalla documentazione selezionata, alcune testimonianze che illustrano il motivo del ripudio (§ 4), che di frequente nella letteratura giuridica (al contrario che nelle fonti letterarie) resta sullo sfondo. Allo stesso modo si opererà per la causa del ripudio, che conosce un’evoluzione significativa in ragione degli apporti della legislazione tardoantica. Si vedrà che prima della riforma del 331 ad opera di Costantino la causa del ripudio funge da fonte o da elemento valutativo del ripudio in quanto alle conseguenze patrimoniali, nel contesto del processo privato.

Come conseguenza dell’intervento costantiniano fortemente innovativo (§ 5) l’ordinamento giuridico riconnette alla causa, che viene identificata con determinati *crimina*, da un lato un ruolo legittimante del ripudio, dall’altro una rilevanza per alcune conseguenze a carico dei coniugi, non soltanto patrimoniali ma anche personali. Il cambiamento radicale introdotto conosce, però, numerose oscillazioni nei provvedimenti successivi, alcuni dei quali riportano in vigore, in tutto o in parte, il regime classico del ripudio, con differenze tra Oriente e Occidente, come mostrano le costituzioni che vanno da Onorio e Costanzo III fino a Giustiniano, considerando anche la *Lex Romana Burgundionum* (§§ 6-13). Le osservazioni conclusive intendono ripercorrere sinteticamente l’analisi proposta, individuando alcune linee di tendenza e alcune interconnessioni con la politica normativa, la società e la pretesa del legislatore di ingerirsi nella dimensione delle dinamiche familiari (§ 14).

2.

Il quadro istituzionale comunemente condiviso riconosce il matrimonio sussistere, secondo il diritto romano classico, finché perduri l’*affectio maritalis*. Il *repudium* è, insieme, lo scioglimento unilaterale e l’atto che manifesta la volontà di sciogliere il matrimonio (la formula *res tuas tibi habeto*; l’azione di *claves adimere*; l’invio di un *nuntius* e di un documento) – non si trattava di una forma essenziale e il matrimonio si scioglieva comunque.

Il *repudium*, con la sua vicenda che si distende da Romolo (seppur dubitativamente) a Giustiniano, si inquadra tra moralità, *mores*, religione e diritto, incide sul dinamismo sociale, è strumento nella politica matrimoniale, condiziona

1 Plaut. *Persa* 383-4: *verum videto, me ubi voles nuptum dare, / ne haec fama faciat repudiosas nuptias*.

le vicende e gli equilibri della *familia*, regolando lo scioglimento del rapporto tra i coniugi e incidendo sulla ripartizione di una parte del patrimonio familiare per il tempo successivo allo scioglimento del matrimonio.

Aulo Gellio consente di illustrare sinteticamente in premessa alcuni aspetti di fondo².

Il divorzio di Sp. Carvilio Ruga (console nel 234 e nel 228 a.C. e augure nel 211 a.C.) dalla moglie sterile è raccontato da Gellio (in particolare *N.A.* IV, 3³); l'episodio introduce alle *cautiones rei uxoriae* e alla genesi del diritto dotale, incentrato sulla restituzione della *dos*: il diritto viene a regolare un aspetto dello scioglimento del matrimonio e, significativamente, pur essendo la materia ricca di implicazioni, si focalizza sul profilo patrimoniale.

Ancora Gellio (*N.A.* IV, 4)⁴ richiama Sulpicio Rufo che ha scritto delle doti trattando *de iure atque more veterum sponsaliorum*, e mostra l'intreccio di *mos* e *ius* riguardo al fidanzamento, che, insieme al matrimonio, emerge da un *humus* profondo. Si tratta di istituti stratificati, ibridi ed elastici, affidati in parte anche

2 Vd. GIUNTI, *Alle origini del ripudio*; PEPPE, *Storie di parole*, 123-196; GIUNTI, *Consors vitae*; PEPPE, *Recensione* a P. Giunti, *Consors vitae*, 237-249; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Matrimonium, manus e trinoctium*, 63-81; LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti*; CORBINO, *Il matrimonio romano*; AGNATI, *Profili giuridici del repudium*; ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano della Roma preclassica*.

3 Gell. *N.A.* IV, 3, 1-2: 1 *Memoriae traditum est quingentis fere annis post Romam conditam nullas rei uxoriae neque actiones neque cautiones in urbe Roma aut in Latio fuisse, quoniam profecto nihil desiderabantur nullis etiam tunc matrimoniis divertentibus*. 2 *Servius quoque Sulpicius in libro quem composuit de dotibus tum primum cautiones rei uxoriae necessarias esse visas scripsit, cum Spurius Carvilius, cui Ruga cognomentum fuit, vir nobilis, divortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea corporis vitio non gignerentur, anno urbis conditae quingentesimo vicesimo tertio M. Atilio P. Valerio consulibus. Atque is Carvilius traditur uxorem, quam dimisit, egregie dilexisset carissimamque morum eius gratia habuisse, set iurisiurandi religionem animo atque amori praevertisse, quod iurare a censoribus coactus erat uxorem se liberum quaerendum gratia habiturum*. Vd. anche Gell. *N.A.* XVII, 21, 44 e Val. Max. II, 1, 4.

4 Gell. *N.A.* IV, 4: *Quid Servius Sulpicius in libro, qui est de dotibus, scripserit de iure atque more veterum sponsaliorum*. 1 *Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri scripsit Servius Sulpicius in libro, quem scripsit de dotibus*: 2 *“Qui uxorem” inquit “ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium datum... tri; qui ducturus erat, itidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur ‘sponsalia’. Tunc, quae promissa erat, ‘sponsa’ appellabatur, qui sponderat ducturum, ‘sponsus’. Sed si post eas stipulationis uxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex quamobrem data acceptave non esset uxor quaerebat. Si nihil iustae causae videbatur, litem pecunia aestimabat, quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum, qui sponderat, ei qui stipulatus erat, condemnabat”*. 3 *Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est*. 4 *Haec eadem Neratius scripsit in libro quem de nuptiis composuit*. (*A. Gellii Noctes Atticae*, ed. P.K. MARSHALL, 169).

allo *ius sacrum* (l'augurio *Di bene vertant* accompagna spesso le promesse di matrimonio in Plaut. *Aul.* 255, 260, 271, 272; *Trin.* 571, 1155), oltre che ai *mores*, regolato poi dal *ius civile* e oggetto di discussione tra *iurisperiti* soltanto per alcuni aspetti, tra i quali hanno particolare rilievo quelli patrimoniali. Lo stesso passo di Gellio mostra la ricaduta pecuniaria del mancato rispetto dell'impegno assunto laddove non vi sia una *iusta causa* per non onorare l'impegno.

Gellio dà notizia degli *sponsalia* attingendo a due opere, l'una sulle doti, di Sulpicio Rufo, l'altra *de nuptiis*, di Nerazio Prisco, della quale non si hanno altre notizie oltre a quella gelliana – questo scritto è il più antico a noi noto di una ristrettissima produzione monografica, per quanto si possa conoscere⁵. Il *liber singularis de sponsalibus* di Ulpiano si focalizza sul fidanzamento e dalla breve opera ulpiana i compilatori hanno escerpito due frammenti di mole esigua, inserendoli nel titolo *de sponsalibus*; si tratta di D. 23.1.2⁶ e D. 23.1.12⁷.

Ulpiano è seguito dal suo allievo Modestino, autore di un *liber singularis* che tratta *de ritu nuptiarum*. Anche quest'opera viene considerata assai marginalmente dai compilatori, che ne escerpiscono un passo, inserito nel titolo *de ritu nuptiarum*: D. 23.2.42⁸, il cui *principium* è ripreso in D. 50.17, *De diversis regulis iuris antiqui*⁹.

A fronte dell'esiguità della letteratura giuridica monografica sul matrimonio ho ritenuto utile assemblare un *corpus* di fonti giuridiche riguardanti il *repudium* contenenti l'attestazione del sostantivo *repudium* e del verbo *repudio* che riguardano specificamente il matrimonio (e, in tre casi soltanto, il fidanzamento)¹⁰. Partendo da questa base documentale si prenderanno in considerazione i

5 Vd. BARTOCCI, *Le species nuptiarum*, 5-8.

6 D. 23.1.2 (Ulp. *l.s. de sponsal.*): *Sponsalia autem dicta sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras.*

7 D. 23.1.12 (Ulp. *l.s. de sponsal.*): *Sed quae patris voluntati non repugnat, consentire intellegitur. 1. Tunc autem solum dissentiendi a patre licentia filiae conceditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat.*

8 D. 23.2.42 (Mod. *l.s. de ritu nupt.*): *Semper in coniunctionibus non solum quid liceat considerandum est, sed et quid honestum sit. 1. Si senatoris filia neptis proneptis libertino vel qui artem ludicram exercuit cuiusve pater materve id fecerit, nupserit, nuptiae non erunt.*

9 D. 50.17.197 (Mod. *l.s. de ritu nupt.*): *Semper in coniunctionibus non solum quid liceat considerandum est, sed et quid honestum sit.*

10 D. 22.3.29.1 (Scaev. 9 *dig.*), D. 23.2.12 pr. (Ulp. 26 *ad Sab.*), D. 24.1.57 (Paul. 7 *resp.*), D. 24.2, D. 24.2.2.1 (Gai. 11 *ad ed. provinc.*), D. 24.2.3 (Paul. 35 *ad ed.*), D. 24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*), D. 24.2.6 (Iul. 62 *dig.*), D. 24.2.8 (Pap. 2 *de adult.*), D. 24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*), D. 24.3.38 (Marcell. *l. s. resp.*), D. 24.3.39 (Pap. 11 *quaest.*), D. 24.3.59 (Iul. 2 *ad Urs. Ferocem*), D. 28.2.4 (Ulp. 3 *ad Sab.*), D. 34.2.3 (Cels. 19 *dig.*), D. 40.4.29 (Scaev. 23 *dig.*), D. 40.9.14.2 (Ulp. 4 *de adult.*), D. 40.9.21 (Mod. 1 *pand.*), D. 48.5.12.13 (Pap. *l. s. de adult.*), D. 48.5.14.9 (Ulp. 2 *de adult.*), D. 48.5.17 (Ulp.

motivi e le cause del *repudium*, mettendo a fuoco, nei testi giuridici e attraverso di essi, le correlazioni tra riprovazione sociale, moralità, *mores*, interventi della giurisprudenza e della legislazione imperiale, che contribuiscono a costruire l'istituto del *repudium* e a determinarne l'incidenza nelle dinamiche familiari.

3.

Per circostanziare il *repudium* in questa prospettiva si sono ricercati i motivi che spingono il *vir* o la *uxor* a sciogliere il matrimonio. Si tratta di ragioni individuali che spesso le fonti letterarie portano in evidenza, concentrandosi su di esse e offrendo il contesto nel quale maturava la decisione del ripudio. Coerentemente con la natura di fonti giuridiche, si vedrà – di contro – che i testi analizzati in questa sede assai di rado accennano ai motivi personali che spingono all'utilizzo dell'istituto, se non quando l'ordinamento conferisce loro un qualche rilievo.

Tra il mero motivo del ripudio, che può restare sullo sfondo, e la causa del ripudio, riconosciuta dall'ordinamento, si può riconoscere un *continuum* di ragioni (cause determinanti) che, in epoche differenti e per motivazioni diverse, emergono con varia intensità di tipizzazione e rilevanza nel contesto giuridico.

La causa del ripudio, nella classificazione adottata, è, invece, ciò che funge da fonte o da elemento valutativo del ripudio, in quanto alla legittimità e alle conseguenze personali e/o patrimoniali. È un motivo tipizzato come legittimante; ad esso l'ordinamento riconnette determinate valutazioni che incidono sui profili patrimoniali e personali di *vir* e *uxor*.

Secondo la discussa testimonianza di Plutarco (*Rom.* XXII, 3; vd. *infra* § 5), Romolo avrebbe stabilito delle cause specifiche (adulterio, veneficio della prole, sottrazione delle chiavi della cantina) che giustificavano il ripudio; al di fuori di esse, pur sciogliendo comunque il matrimonio, il ripudiante avrebbe perso i propri beni in parte a favore della moglie e in parte a favore di Cerere.

Sarebbero state individuate, dunque, sin dall'epoca monarchica, *iustae causae repudii*. Più affidabili, tuttavia, sono le attestazioni che riguardano la media età repubblicana, quando i censori, custodi dei parametri morali versati

1 *de adult.*), D. 48.5.44 (Gai. 3 *ad l. XII tab.*), D. 50.16.101.1 (Mod. 9 *diff.*), D. 50.16.191 (Paul. 35 *ad ed.*), C. 5.9.9.1 Iust. (a. 529), C. 5.13.1.16a Iust. (a. 530), C. 5.15.3 Iust., C. 5.17.3 Diocl./Maxim. (a. 290), C. 5.17.6 Diocl./Maxim., C. 5.17.8 Theod./Valent. (a. 449), C. 5.17.9 Anastas. (a. 497), C. 5.17.10 Iust. (a. 528), C. 5.17.11.1b Iust. (a. 533), C. 5.70.4 Diocl./Maxim., C. 7.39.7.4a Iustinus (a. 525), C. 9.9.34 Honor./Theodos., C. 9.9.35 pr. Iust., C. 5.17, Gai. 1.137a, Vat. Fr. 107, Vat. Fr. 116, Tit. Ulp. 14.1, CTh. 3.16, CTh. 3.16.1 Const. (a. 331), CTh. 3.16.2 pr. Honor./Theodos./Constantius (a. 421), Interpr. ad CTh. 3.16.1, Interpr. ad CTh. 3.16.2, Nov. Theod. 12 pr. (a. 439), Nov. Theod. 12.1, Nov. Theod. 14.4 (a. 439), Ed. Theod. 54, Lex Rom. Burg. 21.

in regole consuetudinarie (*mores*), sanzionano variamente (irrogando dalla *nota censoria* alla rimozione dal senato, ad esempio) i ripudi ingiustificati. Dunque le cause che portano allo scioglimento del matrimonio hanno un rilievo che viene valutato dai censori. Tale valutazione si sposta nella sede processuale dove viene esperita l'*actio rei uxoriae* per la restituzione della dote; il matrimonio si scioglie comunque, ma la *uxor* che dà causa allo scioglimento è sanzionata con le *retentiones* che incidono sulla dote, e il *vir* con la restituzione della dote, della quale vengono anche graduate le tempistiche.

Le cause assumono differenti ruoli e rilevanza a partire dalla riforma di Costantino del 331, che rivoluziona il paradigma classico, rendendo la causa centrale per la liceità del ripudio; se manca la causa il ripudiante è sanzionato sotto il profilo patrimoniale e personale – anche se comunque il matrimonio viene sciolto. A parte stanno i motivi non imputabili ai coniugi che configurano i cosiddetti divorzi *bona gratia*¹¹.

4.

I motivi personali che spingono al *repudium* possono essere i più vari e raramente si tratta di ragioni connesse al sentimento. Il matrimonio tra i *cives*, quello che si realizza nelle fasce medioalte della popolazione – destinatarie della regolamentazione – è un fatto sociale e collettivo, una questione di rapporti tra *gentes* più che tra individui, il frutto di scelte razionali e strategiche più che di emozioni. E dunque i ripudi possono darsi per motivi politici, di immagine (dell'onestà della moglie di Cesare non si deve nemmeno dubitare¹²), di alleanze tra famiglie, oppure per motivi inerenti la fecondità della coppia in vista della trasmissione di un *nomen*, di un patrimonio, di un seggio e di un ruolo politico, come pure per motivi economici molteplici (ad esempio si può sciogliere un matrimonio per sposare un'altra donna più ricca, che metta a disposizione una dote importante per finanziare una campagna elettorale) o, ancora, per gestire le relazioni con le altre popolazioni del Lazio antico¹³.

11 NOCENTINI, *Il divortium bona gratia*, 552-574.

12 Plut. *Caes.* 10, 6: ὁ δὲ Καίσαρ ἀπεπέμψατο μὲν εὐθὺς τὴν Πομπηΐαν, μάρτυς δὲ πρὸς τὴν δίκην κληθεὶς οὐδὲν ἔφη τῶν λεγομένων κατὰ τοῦ Κλωδίου γινώσκειν. ὡς δὲ τοῦ λόγου παραδόξου φανέντος ὁ κατήγορος ἠρώτησε, 'πῶς οὖν ἀπεπέμψω τὴν γυναῖκα;' 'ὅτι,' ἔφη, 'τὴν ἐμὴν ἤξιον μηδὲ ὑπονοηθῆναι.' ταῦτα οἱ μὲν οὕτω φρονούντα τὸν Καίσαρα λέγουσιν εἰπεῖν, οἱ δὲ τῷ δήμῳ χαριζόμενον ὠρμημένῳ σώζειν τὸν Κλώδιον. Cesare ripudiò immediatamente la moglie Pompea dopo la profanazione della festa della *Bona dea* da parte di Clodio nel dicembre del 62 a.C.

13 Sul matrimonio come elemento dell'organizzazione della *civitas* e delle relazioni interne ed esterne vd. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale*, 96 ss.; MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, 55 ss.; FERNÁNDEZ BAQUERO, *Aspectos sobre el matrimonio*, 195 ss.

Come anticipato, tra il mero motivo e la causa riconosciuta dall'ordinamento la documentazione attesta un *continuum* di cause determinanti con differente intensità di tipizzazione e rilevanza giuridica, numerose delle quali restano al di sotto della rilevazione da parte dell'ordinamento. Per questo non è agevole individuare i meri motivi nei testi giuridici: raramente sono esplicitati e a volte vi sono solamente indizi che consentono di formulare ipotesi. A conferma di questa affermazione riporterò alcuni esempi offerti dal *corpus* di cui sopra (vd. *supra* n. 10), secondo un'intensità crescente in quanto a rilevanza giuridica, mostrando una sorta di emersione progressiva dalla dimensione sommersa del mero fatto della vita ordinaria a quella percepita dall'ordinamento di evento di interesse giuridico.

Un motivo implicito potrebbe essere la pazzia della moglie in D. 24.2.4¹⁴. Ulpiano riporta che Giuliano, nel libro diciottesimo dei *Digesta*, discuteva la capacità di agire specifica della *furiosa* in merito allo scioglimento unilaterale del matrimonio; che si tratti di matrimonio è affermato nella chiusura del frammento dove Ulpiano osserva che Giuliano non discuterebbe del ripudio, se considerasse che il matrimonio persiste, nonostante la pazzia (ciò che dà rilievo al consenso iniziale, parendo, da questo accenno, che la pazzia possa essere sopravvenuta in costanza di matrimonio); Ulpiano, peraltro, aderisce all'opinione di Giuliano in merito al perdurare del matrimonio. Il frammento affronta due quesiti: se la *furiosa* possa *repudium mittere* e dunque *repudiare* mediante l'invio del *repudium* (che qui indica il *libellus repudii*) e se ella possa essere ripudiata (*repudiari*). La risposta è che la pazza può essere ripudiata, in quanto equiparabile all'ignara, persona priva di consapevolezza. Di contro non può ripudiare personalmente e nemmeno per il tramite del proprio *curator*, proprio a causa della pazzia che ne compromette la volontà¹⁵. Lo scioglimento del matrimonio della *furiosa* può essere, però, disposto dal padre – e l'invio del *repudium* è indicato con *nuntium mittere*¹⁶. La motivazione per il ripudio

14 D. 24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*): *Iulianus libro octavo decimo Digestorum quaerit, an furiosa repudium mittere vel repudiari possit. Et scribit furiosam repudiari posse, quia ignorantis loco habetur: repudiare autem non posse neque ipsam propter dementiae neque curatorem eius, patrem tamen eius nuntium mittere posse. Quod non tractaret de repudio, nisi constaret retineri matrimonium: quae sententia mihi videtur vera.* Vd. sul tema: ALBANESE, *Le persone*, 537 ss.; NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale*; DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*; LANZA, *Ricerche su 'furiosus'*; RANIERI, *L'alterazione mentale*, 141.

15 Sulla *dementia* come effetto del *furor* vd. NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale*, 40; VALLAR, *Perseverantia voluntatis e furor*, 147-159.

16 Vd. CORBETT, *The Roman law of marriage*, 238 s.; NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale*, 29, 40, 98, 124, 182-3, 185, 275.; NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial y divorcio*, 116 s.; TREGGIARI, *Roman Marriage*, 452; URBANIK, *D. 24.2.4*; ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, 143, 391.

potrebbe essere la pazzia della donna, ma questo non emerge dal frammento, a conferma dell'impostazione del testo giuridico, che si focalizza su quanto rileva per l'ordinamento e per la soluzione del caso in esame.

Un altro motivo implicito si intravede nella strana situazione descritta da D. 24.2.8¹⁷. Il caso, peculiare e sanzionato con tre anni di relegazione dall'imperatore Adriano, tratta di un uomo che torna da un viaggio portando con sé a casa propria l'altrui moglie (*aliena uxor*)¹⁸, per poi egli stesso inviare al marito il *repudium* della donna¹⁹. È l'unico caso nel quale un terzo, del tutto estraneo e senza titolo alcuno per procedere, invia l'atto di ripudio. Il motivo che induce il terzo ad agire, evidentemente, è la volontà di fare sì che la donna divenga legittimamente la propria moglie.

La *lex Iulia de adulteriis* impone adempimenti da espletare in caso di scioglimento del matrimonio. Parte della dottrina considera che siano stati stabiliti per consentire ai divorzianti di risposarsi senza incorrere nella *accusatio adulterii* ed anche per evitare al marito il rischio di essere assoggettato alle pene previste dalla *lex Iulia de adulteriis* in caso di mancato divorzio dalla moglie adultera, in quanto chi non divorzia dall'adultera è incriminabile per lenocinio²⁰.

In D. 24.2.8 il *repudium* mira a sciogliere un matrimonio e il motivo (o piuttosto il fine) è la volontà del terzo (e, verisimilmente, anche della donna) di stabilire la nuova relazione evitando le sanzioni per l'adulterio. La condanna del solo uomo potrebbe far pensare che la donna non fosse consenziente.

Un'altra fonte ci mostra, più che un motivo, una condizione psicologica che concorre alla realizzazione del ripudio; si tratta di D. 24.2.3²¹. L'esordio affer-

17 D. 24.2.8 (Pap. 2 de adult.): *Divus Hadrianus eum, qui alienam uxorem ex itinere domum suam duxisset et inde marito eius repudium mississet, in triennium relegavit.*

18 Su *aliena uxor* vd. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, 148 n. 95.

19 TREGGIARI, *Roman marriage*, 437.

20 GARDNER, *Women in Roman Law*, 85 sostiene, valorizzando D. 24.2.9 e Suet. Aug. 34, che «Augustus provided for a procedure in the case, namely, the adultery of a wife, where divorce was compulsory and it was important for the husband to be able to establish the fact of divorce, on penalty of prosecution as a leno (pimp). It does not show that a formal procedure was instituted for divorce in general». In base alla *Lex Iulia* il marito che non persegue nei tempi stabiliti la moglie adultera perde la dote e si espone all'accusa di lenocinio; vd. D. 24.3.47; 48.5.2.2; 48.5.2.4; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, 123 ss.

21 D. 24.2.3 (Paul. 35 ad ed.): *Divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit. Itaque quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse: ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortisse videtur.* Parte del frammento è riportata, con minime variazioni, anche in D. 50.17.48 (Paul. 35 ad ed.): *Quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse. Ideoque brevi reversa*

ma il principio che è vero divorzio quello che mira a realizzare una separazione stabile nel tempo. L'accesso d'ira condiziona la volontà: l'azione o la dichiarazione che ne consegue non ha le caratteristiche di affidabilità che garantiscano la stabilità, a differenza di una decisione meditata e pacata. Dunque ciò che viene compiuto o pronunciato quando la rabbia ribolle non è da considerare ratificato e giuridicamente acquisito prima che il perseverare nella scelta di sciogliere il matrimonio non manifesti che si tratta di un giudizio meditato. Da ciò consegue che se la moglie, dopo avere inviato la comunicazione del ripudio in un accesso d'ira, in breve tempo torna da suo marito, non si considera che abbia divorziato.

Se un coniuge si allontana da casa dopo un litigio e anche in presenza di una manifestazione di volontà di sciogliere il matrimonio (*repudium*) ci si deve domandare se effettivamente si tratti di divorzio ed è necessario che la volontà si manifesti stabile, perdurante (vd. D. 24.1.64 Iavolenus *6 ex post. Lab.*) oppure si deve considerare se viene realizzato un nuovo matrimonio²². Si tratta di accertare dai fatti, al di là di estemporanee dichiarazioni pur dotate di valore legale, il venire meno dell' *affectio maritalis*²³ e si pone la questione giuridica di fondo di procedere alla distinzione tra *divortium ratum* e *verum divortium*²⁴.

uxor nec divortisse videtur. Il passo è sospettato di interpolazioni, anche rilevanti; per un quadro sintentico vd. *Index interpolationum Dig.* II, 88.

22 Formare un'unione stabile con altra donna libera, *ingenua*, con la quale si abbia il *conubium* è divorziare *per facta concludentia*; vd. Cic. *De orat.* I, 40, 183; 56, 238. CORBETT, *The Roman law of marriage*, 224 s., osserva che «the question could obviously not have been seriously raised if there had been any law or established custom prescribing form». Vd. TREGGIARI, *Roman Marriage*, 448 ss.; ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, 208 ss.; vd., per le intersezioni del tema con il complesso istituto del concubinato, LAMBERTI, *Nuove riflessioni in materia di concubinato*.

23 Riguardo alla *affectio maritalis* Urbanik rimarca che «l'accurata esegesi dei testi sul divorzio nel periodo classico fa vedere che il principio dell' *affectio maritalis* rimaneva un'idea difficilmente praticabile nella vita sociale. La mancanza dell' *affectio* doveva essere permanente e in verità si verificava attraverso fenomeni esteriori come, per esempio, una lunga interruzione della convivenza, citazione dell'altro partner con le azioni inammissibili tra gli sposi o contrazione del nuovo matrimonio» e rimanda a D. 24.1.64, D. 23.2.33, D. 24.2.3, considerando ancora «aperta la questione del perché il diritto romano fosse arrivato ad una dottrina talmente poco pratica» (URBANIK, *La repressione costantiniana dei divorzi*, 5712 n. 14).

24 Sul dibattito giurisprudenziale in merito al *verum divortium* vd. YARON, *De divortio varia*, 1, 533 s. Considerando il rapporto tra *divortium ratum* e *verum divortium*, emerge la questione del ripudio sprovvisto dei requisiti formali indicati da D. 24.2.9 (Paul. *2 de adult.*): *Nullum divortium ratum est nisi septem civibus Romanis puberibus adhibitis praeter libertum eius qui divortium faciet. Libertum accipiemus etiam eum, qui a patre avo proavo et ceteris susum versus manumissus sit* (vd. AGNATI, *Profili giuridici*, 73 ss. con discussione della bibliografia). Quest'ultimo *divortium* risulta *ratum* dopo il trascorrere di un certo lasso di tempo (D.

Nell'accendersi dei sentimenti dovuti alle circostanze è stato inviato il *repudium* (atto di manifestazione della volontà) dalla moglie al marito con l'intento di sciogliere il matrimonio, scioglimento (*divortium*) che verrà comprovato da ulteriori fatti che confermino la definitività della decisione. La situazione psicologica nella quale viene presa la decisione, è l'ira che, ovviamente, sarà stata accesa da una situazione che non viene indicata dal frammento, in quanto irrilevante per l'ordinamento. Emerge così un'emozione piuttosto che un motivo e la ricostruzione della dinamica personale sottesa ai fatti resta per noi inconoscibile.

Si intravedono delle dinamiche familiari indagando il motivo sotteso a D. 24.3.59²⁵. Giuliano riporta una questione di ripudio nella prospettiva del padre della *uxor* ripudiata. Il padre, che parla in prima persona, introduce la situazione: il marito ha inviato il *repudium* a sua figlia emancipata e malata²⁶. Tale *repudium* mira a fare sì che, una volta deceduta la donna, la *dos* (*profecticia*) vada agli eredi di lei piuttosto che al padre. Vengono poi riportati dal padre due pareri a sé favorevoli. Egli ricorda che Sabino affermava che dovesse essere concessa al padre in via utile l'*actio rei uxoriae* per recuperare la dote; e Gaio Cassio Longino affermava la stessa cosa (*idem*)²⁷.

Il marito procede legittimamente e il motivo (o l'occasione) può essere ravvisato nella malattia che ha colpito la *uxor*, accompagnato dalla volontà di non restituire al *pater* della moglie la *dos profecticia*, ma di farla conseguire agli eredi della donna.

Nel contesto della regolamentazione dell'adulterio, un marito che ha ripudiato la moglie può in seguito accusarla per impedirle un nuovo matrimonio²⁸. Questo è l'inquadramento di D. 48.5.17 (Ulp. 1 *de adult.*): *Qui uxori repudium miserit, postea denuntiare, ne Seio nuberet, et, si denuntiaverit, et ab ea incipere potest*. La motivazione, però, non riguarda il ripudio, che pure è menzionato, ma riguarda l'intento dell'ex marito di impedire alla moglie di risposarsi con Seio.

24.2.3), lasciando aperta la possibilità di sciogliere il matrimonio efficacemente anche al di fuori dalle forme stabilite *ex lege Iulia*.

25 D. 24.3.59 (Iul. 2 *ad Urs. Ferozem*): *Filiae meae emancipatae et aegrae vir in hoc repudium misit, ut mortua ea dotem potius heredibus eius quam mihi redderet. Sabinus dicebat utile mihi eius dotis recipendae iudicium dandum esse: Gaius idem*.

26 TREGGIARI, *Roman marriage*, 437 n. 10 richiama anche questo frammento in relazione al divorzio voluto da marito, indicato però con *repudium*: nel testo aveva osservato: «The use of the abstract noun, *repudium*, is parallel, where the husband divorces or when notice of divorce is sent in his name».

27 Sui profili procedurali vd. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*, 234 n. 647.

28 RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, 51 n. 156.

Un motivo del ripudio si trova in C. 5.17.3 (Diocletianus, Maximianus, a. 290)²⁹, ma è una motivazione truffaldina e riguarda un finto ripudio. Proprio per questo il motivo acquista un rilievo per il diritto e orienta la decisione dell'autorità giurisdicente.

La costituzione esamina i ripudi nel caso di finzione a danno di chi costituisce la dote, nel caso specifico (§1) a danno del padre della moglie ripudiata. Nel §3 il tema è ripreso in termini generali.

Il testo esordisce con una considerazione di carattere generale, la quale afferma che, senza ombra di dubbio, ciò che è compiuto nel mondo giuridico dopo adeguata ponderazione resta fermo e valido in base al diritto. Per poi entrare nel merito del caso sottoposto alla cancelleria imperiale, che risponde all'interessato in questi termini: «perciò, se tu hai costituito la dote per una donna e ti sei accordato di riaverla in caso di morte della stessa, e un finto ripudio che ha interrotto per breve tempo il matrimonio è stato realizzato per ingannarti, il governatore provinciale non avrà dubbi sul farti recuperare le *res dotales* che hai conferito prima delle nozze³⁰. Infatti, è certo che il governatore si attiverà perché ciò che è fatto contro il diritto non possa conseguire il frutto dell'inganno, cosa a noi invisibile. È stato, inoltre, stabilito da precedenti autori di diritto che finti documenti (cioè ripudi)³¹ non abbiano alcun valore, sia che fingano di sciogliere matrimoni sia che fingano di sciogliere fidanzamenti».

5.

Si è anticipato che con 'causa del ripudio' intendiamo un motivo tipizzato dalla giurisprudenza o dalla legislazione che funge da fonte o da elemento valutativo del ripudio, in quanto alla legittimità e alle conseguenze personali e/o patrimoniali di *vir* e *uxor*.

29 C. 5.17.3 (Diocletianus, Maximianus, a. 290) *pr. Dubium non est omnia omnino, quae consilio recte geruntur, iure meritoque effectu et firmitate niti. 1. Quare si tu dotem pro muliere dedisti et ex morte eius repetitionem stipulatus es, circumscribendi autem tui causa ficto repudio matrimonium brevi tempore rescissum est, res dotales, quas ante nuptias obtulisti, praeses provinciae recipere te non dubitabit. 2. Certum est enim daturum operam moderatorem provinciae, ut, quae contra fas gesta sunt, fructum calliditatis obtinere non possint, cum nobis huiusmodi commenta displiceant. 3. Imaginarios enim nuntios (id est repudia) nullius esse momenti, sive nuptiis fingant se renuntiasse sive sponsalibus, etiam veteribus iuris auctoribus placuit. D. II k. Sept. Tiberiade ipsis AA. cons.*

30 Sulle *res dotales* vd. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*; lo Studioso non considera nello specifico questo passo.

31 Il sostantivo maschile *nuntius* indica sia il messaggero e il corriere, sia l'annuncio trasmesso; la specificazione *id est repudia* chiarisce che si tratta, in questo caso, di finti documenti di ripudio.

Cause di ripudio predeterminate dall'ordinamento sarebbero presenti nel diritto romano di età monarchica. Dionigi di Alicarnasso attesta che il tribunale domestico aveva competenza in merito all'adulterio e al consumo di vino della moglie; il marito, in base a quanto stabilito da Romolo, poteva sanzionare la moglie colpevole con la morte³².

Una discussa testimonianza di Plutarco è più significativa ai fini della presente indagine. Nella *Vita di Romolo* XXII, 3³³ si legge che il re avrebbe vietato alla moglie di sciogliere il matrimonio, mentre il marito poteva ripudiare la moglie per alcune cause; esse erano l'avvelenamento o l'avvelenamento della prole o l'aborto, la contraffazione delle chiavi (di casa o della *cella vinaria* o la cattiva custodia della *domus*), l'adulterio³⁴. Fuori da queste cause, il marito ripudiante avrebbe perso i propri beni, destinati in parte a Demetra (Cerere) e in parte alla moglie.

In merito alle conseguenze patrimoniali è centrale la dote, istituto già del diritto romano arcaico, che consta dell'insieme di beni e diritti che la *uxor*, il suo *pater familias* o un terzo conferivano come dote al marito. Al di là della funzione e costituzione, in questa sede rileva ricordare che il marito diveniva

32 Dion. Hal. II, 25, 6: ἀμαρτάνουσα δέ τι δικαστήν τὸν ἀδικούμενον ἐλάμβανε καὶ τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας κύριον. Ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκασον: ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καὶ, ὁ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιούσα γυνή. ἀμφοτέρα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἰσχίστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχήνομισας, μέθην δὲ φθορᾶς. Vd. VOLTERRA, *Il pretoso tribunale domestico*, 103 ss.; KUNKEL, *Das Konsilium*, 219 ss.; BALDUCCI, *Intorno al iudicium domesticum*, 69 ss.; VENTURINI, *Matrimonio, divorzio, ripudio*, 170 s.; BRAVO BOSCH, *El iudicium domesticum*; RUSSO RUGGERI, *Iudicium domesticum*, 515 ss.; RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema di iudicium domesticum*; DONADIO, *Iudicium domesticum*, 175 ss.

33 Plut. *Rom.* XXII, 3. ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν: εἰ δ' ἄλλως τις ἀποέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων: [...]. Vd. CORBETT, *The Roman law of marriage*, 219 s.; HUBER, *Der Ehekonsens*, 122; GARDNER, *Women in Roman Law*, 83; GUARINO, *Romolo e l'adulterio*; DOMÍNGUEZ LÓPEZ, *El divorcio en las constituciones*, 247 s.; URBANIK, *Dissolubility and indissolubility of marriage*, 1042 s.

34 L'approccio storiografico plutarco è caratterizzato dall'intento razionalizzatore, che spoglia la storia arcaica della componente leggendaria scegliendo una rilettura probabile dell'accaduto (Plut. *Thes.* I, 5). A fronte dello stupore di Dionigi di Alicarnasso per il crimine di bere vino, Plutarco potrebbe avere optato per la *subiectio clavium* della cella vinaria connesso alla convinzione in merito efficacia abortiva di certi vini, che procura quindi l'avvelenamento della prole. Vd. Plin. *N.h.* XIV, 19, 110, XIV, 22, 116-117, XIV, 19, 109-110; Theoph. *Hist. Pl.* IX, 18, 11; Diosc. V, 77. Sul punto NARDI, *Procurato aborto*; GIUNTI, *Consors vitae*, 3 ss.; PEPPE, *Recensione a P. Giunti, Consors vitae*; OLIVIERO, *Il diritto di famiglia*, 577; DE BELLIS FRANCHI, *Donne, vino, adulterio*.

titolare della dote, ma era tenuto (lui o i suoi eredi) a restituirla in caso di scioglimento del matrimonio; ciò conferiva una condizione giuridica ‘ibrida’ alla dote – *quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est* (D. 23.3.75 Trifon. 6 *disp.*) – che consentirà al *legislator uxorius* Giustiniano, nel 529, di qualificare come *naturale dominium* la posizione giuridica soggettiva della *uxor* rispetto ai beni dotali e una *subtilitas legum* l’appartenenza degli stessi al marito (C. 5.12.30 pr.).

Lo strumento processuale per la restituzione era l’*actio rei uxoriae* (affiancata dall’*actio ex stipulatu* in caso di *dos recepticia*³⁵) e, per tutelare la preservazione della dote, la *lex Iulia de fundo dotali* (capitolo della *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C.) rendeva necessario il consenso della *uxor* perché il *vir* potesse alienare beni immobili dotali (fino a quando Giustiniano renderà del tutto inalienabili i fondi dotali da parte del marito, anche se con il consenso della moglie; C. 5.13.1.15a - 15b dell’anno 530).

L’*actio rei uxoriae* era esperibile dalla moglie o dal suo *pater familias* sin dalla prima età preclassica e la formula prescriveva al giudice di condannare il convenuto nell’*id quod melius aequius erit*, conferendogli una discrezionalità di tale ampiezza che Gaio (4.62) conterà questa azione tra i *iudicia bonae fidei* anche se nell’*intentio* manca l’*oportere ex fide bona*. Si tratta di una forte apertura alla possibilità di valutare le cause dello scioglimento del matrimonio. Il marito soccombente, onde evitare la condanna pecuniaria, era tenuto a restituire diritti e beni dotali, con termini e rate differenziate a seconda della tipologia dei beni (di specie o fungibili) e a seconda delle cause accertate – il marito adultero, ad esempio, non accedeva ad alcuna rateizzazione³⁶.

35 Il marito si era obbligato verso il costituente alla restituzione; vd. Tit. Ulp. 6.5: *Adventicia autem dos semper penes maritum remanet, praeterquam si is, qui dedit, ut sibi redderetur, stipulatus fuit; quae dos specialiter ‘recepticia’ dicitur.*

36 Tit. Ulp. 6.13: *Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quae annua die reddi debet, ita ut propter maiores mores praesentem dotem reddat, propter minores senum mensum die. In ea autem, quae praesens reddi solet, tantum ex fructibus iubetur reddere, quantum in illa dote, quae triennio redditur, repraesentatio facit.* Sul problema della conciliabilità della misura fissa delle *retentiones* con la formula che prevede un *quod eius melius aequius erit* vd. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*, 30-32, 41, 44-53, 61, 90, 121 n. 304, 136 n. 346, 156-7, 200-203, 209, 214-6, 261; SALOMÓN SANCHO, *Las retentiones: l’actio rei uxoriae* consente al giudice, nel quantificare la porzione di dote da restituire, una discrezionalità maggiore di quella offerta dalla *actio ex stipulatu*, e tutela maggiormente il marito tramite le *retentiones*. Tra le fonti antiche di rilievo: Val. Max. VIII, 2, 3; Liv. Per. 77; Plut. Mor. 38; Firm. Mat. Math. I, 7, 37. I *pacta dotalia* incidono su questi profili, pur non potendo limitare i diritti della moglie alla restituzione della dote (D. 23.4.14; D. 23.4.17; D. 23.4.29 pr.; Fragm. Vat. 120; C. 5.14.13); le *retentiones propter liberos* possono essere soggette a mutamenti, ma con limitazioni; così «the penalties for mores could not be altered (D. 23.4.5 [Paul. 7 ad Sab.]). The terms agreed

Le cause dello scioglimento e altre circostanze emergono anche a favore del marito nel sistema delle *retentiones* sviluppato e sempre più tipizzato dalla giurisprudenza³⁷, sistema che faceva leva sui poteri conferiti al giudice dall'*id quod melius aequius erit*. Una circostanza evidente, come la presenza dei figli, poteva coniugarsi con lo scioglimento del matrimonio per colpa del padre della moglie o della moglie e configurare le *retentiones propter liberos* a favore del marito che doveva crescere la prole³⁸.

Le *retentiones propter mores* condividono con le precedenti il carattere etico originario, che diviene da giudizio morale un giudizio *sub specie iuris*, che indica ciò che è giusto, o *secundum ius*, e cosa è ingiusto, e passa dalla competenza dei censori a quella del *iudex privatus* coadiuvato dalla giurisprudenza. Queste ultime *retentiones* erano concesse al marito a fronte di una o più colpe della moglie³⁹.

Mores e *causa repudii* ricorrono in D. 24.3.39⁴⁰. Marito e moglie, come riconosciuto con sentenza, hanno offerto entrambi una valida causa di ripudio, accusandosi vicendevolmente e con fondamento di cattivi costumi. Le conseguenze riguardano la dote, che né l'uno né l'altra potranno rivendicare. Segue un'affermazione sentenziosa che stabilisce una sorta di elisione tra delitti egualmente gravi e giustifica la decisione presa.

Causam repudii dare, in questo caso, presenta una caratura tecnica e potrebbe essere parafrasato e amplificato come segue: «fornire ragioni giuridicamente fondate per lo scioglimento unilaterale del matrimonio». Ciascun coniuge, in ragione del cattivo comportamento evidenziato nel giudizio riguardante i *mores*, potrebbe procedere ripudiando l'altro e sia il *vir* sia la *uxor* potrebbero legittimamente rivendicare la dote per sé; tuttavia, si trovano alla pari nella contesa perché entrambi colpevoli di analogo *delictum*; da ciò discende la *compensatio*, in base alla quale nessuno dei due può ricorrere alla *lex* che entrambi hanno disprezzato.

for restitution could be modified only by shortening them, and not by lengthening them (D. 23.4.1.4-18)» (SÁNCHEZ-MORENO ÉLLART, *Pacta dotalia*, 4976).

37 Tit. Ulp. 6.9: *Retentiones ex dote fiunt aut propter liberos, aut propter mores, aut propter impensas, aut propter res donatas, aut propter res amotas.*

38 Tit. Ulp. 6.10: *Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris, cuius in potestate est, divortium factum sit; tunc enim singulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote; non plures tamen quam tres. Sextae in retentione sunt non in petitione.*

39 Tit. Ulp. 6.12: *Morum nomine graviorum quidem sexta retinetur, leviorum autem octava. Graviores mores sunt adulterium tantum; leviores omnes reliqui.*

40 D. 24.3.39 (Pap. 11 *quaest.*): *Viro atque uxore mores invicem accusantibus causam repudii dedisse utrumque pronuntiatum est. Id ita accipi debet, ut ea lege quam ambo contempserunt, neuter vindicetur: paria enim delicta mutua pensatione dissolvuntur.*

La compensazione richiamata conferma trattarsi di una questione imperniata sulla restituzione della dote, coerentemente con il titolo del Digesto nel quale il frammento è inserito: D. 24.3 *Solutio matrimonio dos quemadmodum petatur*. Nel diritto classico il coniuge che ha dato causa ed è riconosciuto colpevole viene sanzionato nei limiti della dote. Il caso ricordato nel frammento è peculiare perché la pari responsabilità porta all'elisione delle posizioni e alla formulazione di un giudizio che lascia immutata la situazione rispetto alla dote.

Un frammento ancora di Papiniano illustra un'altra causa. Si tratta di D. 48.5.12.13⁴¹. Il caso vede un uomo sposare una donna accusata di adulterio; non appena costei viene condannata egli divorzia. Egli domanda se può sembrare avere egli stesso fornito causa per lo scioglimento del matrimonio⁴². Il giurista risponde che, siccome in osservanza alla *lex Iulia de adulteriis* è proibito tenere una moglie condannata per adulterio, l'uomo non è da considerarsi responsabile per lo scioglimento del matrimonio e dunque la questione andrà trattata come un divorzio per colpa della donna: la condanna riguardante il primo matrimonio vale anche per il secondo nell'opinione di Papiniano⁴³.

Anche in questo testo, come nel precedente D. 24.3.39, viene in rilievo la valutazione della colpa della moglie per la questione della restituzione della dote; quella stessa dote sarebbe stata confiscabile in caso di lenocinio, nel quale sarebbe incorso il marito se non avesse ripudiato la *uxor*.

Come veduto richiamando questi esempi, nel diritto romano classico la causa del ripudio indica la ragione giuridicamente fondata per lo scioglimento unilaterale del matrimonio, che ha rilevanza in relazione all'attribuzione della dote. Differente è il significato e la funzione che assume la causa del ripudio che viene in rilievo quando vi sono limiti alla possibilità di ripudiare e quando la causa opera come giustificazione riconosciuta dall'ordinamento perché il coniuge possa legittimamente procedere con il *repudium*, senza incorrere in una reazione sanzionatoria sul piano personale e patrimoniale da parte dell'ordinamento stesso.

41 D. 48.5.12.13 (Pap. l. s. de adult.): *Ream adulterii uxorem duxi: eam damnatam mox repudiavi. Quaero, an causam discidii praestitisse videor. Respondit: cum per legem Iuliam huiusmodi uxorem retinere prohibearis, non videri causam te discidii praestitisse palam est. Quare ita ius tractabitur quasi culpa mulieris facto divortio.*

42 Non ricorre nel frammento la locuzione *causa repudii*, ma l'equivalente *causa discidii*. Il sostantivo neutro *discidium* presenta il contenuto ampio e generico di dissidio e divisione, e quello più specifico di distacco tra persone affettivamente legate, presentando anche contenuti tecnici quali divorzio, divisione, e l'infrazione di un patto.

43 Vd. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, 87 ss.; ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, 260 s., 277.

6.

Si giunge all'anno 331 e ad una costituzione, CTh. 3.16.1⁴⁴, che rappresenta un momento di rilievo nell'evoluzione dell'istituto così come ci viene trasmesso dalla documentazione. Con questo provvedimento Costantino dispone che nessuna donna possa *marito repudium mittere* per motivazione inconsistente (*exquisita causa*); parimenti ai mariti non è consentito allontanare le proprie mogli per una causa occasionale. La moglie *in repudio mittendo* deve provare che suo marito è omicida o avvelenatore o violatore di sepolcri; in tal modo recupererà interamente la propria dote. Se non proverà uno di questi tre crimini in capo al *vir*, dovrà lasciare tutto quanto le appartiene nella casa del marito subendo la *deportatio in insulam*. Anche gli uomini, *si repudium mittant*, dovranno dimostrare che hanno voluto divorziare (causa la stesura tormentata del testo si passa dal plurale al singolare: *repudiare voluerit*) da un'adultera, un'avvelenatrice, una mezzana. Se la donna sarà prosciolta da questi crimini, il marito dovrà restituire integralmente la dote e non potrà sposare un'altra; se lo farà, la prima moglie potrà entrare con la forza nella sua casa e prendere per sé tutta la dote della nuova moglie.

Costantino legifera in modo fortemente innovativo in quanto pone un generale divieto per il quale prevede eccezioni: il contenuto, infatti, sancisce un divieto generale di ripudio con un numero chiuso di eccezioni normativamente determinate che legittimano, solamente in tali casi specifici, il ripudio stesso.

44 CTh. 3.16.1 [= Brev. 3.16.1]: *Imp. Constant(inus) A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetori)o. Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata. Dat. ... Basso et Ablavio cons.* La costituzione è stata trasmessa in modo lacunoso; si dubita della *subscriptio* e del giorno e mese, mentre l'anno è certo grazie alla coppia consolare che è completa e non ripetuta in altri anni. Seeck è in forse tra il 5 maggio 331 (*Dat. III. Non. Mai. Basso et Ablavio cons.*), come propone in SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, 110 e XXVI (tavola di raffronto), e il periodo conclusivo del medesimo anno, come scrive in SEECK, *Regesten der Kaiser*, 181. Vd. anche DOMINGO, *La legislación matrimonial*, 37 ss. Si ipotizza che sia stata emanata a Costantinopoli, come CTh. 5.9.1, datata all'anno 331. Vd. *amplius* AGNATI, *Profili giuridici*, 93-209.

Oltre che con il modello offerto da Romolo secondo Plutarco (*Rom.* XXII, 3; *supra* § 5), analogie con questo modello normativo si possono trovare nei testi sacri della religione cristiana.

Il *Vangelo* di Matteo, composto intorno all'anno 75 d.C., ampiamente diffuso (come attesta la quantità di manoscritti) e particolarmente apprezzato dalla Patristica, riporta che Gesù indica come riferimento stabile ai farisei il progetto originario di Dio riguardante l'unione di uomo e donna (Gn 1.27): i due saranno una carne sola (Gn 2.4) e dunque «quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi» (Mt 19.6). Mosè ha riconosciuto al marito la facoltà di ripudiare la moglie (Dt 24.1-4), replicano i farisei, ma Gesù contrappone il fatto che «all'inizio non è stato così». E stabilisce che «chi dovesse allontanare la propria moglie, eccettuato che in caso di fornicazione (μη ἐπι πορνεία), e ne sposasse un'altra, commetterebbe adulterio» (Mt 19.9)⁴⁵.

Gli incisi – Mt 5.32 (παρεκτός λόγου πορνείας) e Mt 19.9 (μη ἐπι πορνεία)⁴⁶ – rappresentano l'eccezione al principio generale che preclude lo scioglimento del matrimonio e concedono al marito di ripudiare la moglie adultera⁴⁷.

Paolo in 1Cor 7.10-11 scrive: «Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito – e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito – e il marito non ripudi la moglie»⁴⁸.

Questo celere richiamo alle fonti neotestamentarie mostra un'impostazione di fondo della regola, composta da un divieto generale di ripudio e da un'eccezione che legittima il ripudio stesso. Le comunità cristiane adottano tale regola

45 Mc 10.1-11 è la fonte di Mt 19.1-9. Vd. GNILKA, *Il Vangelo di Matteo*, 225; CLARK, *Women in Late Antiquity*, 20. Costantino incarica Eusebio di far predisporre cinquanta copie della Bibbia completa in pergamena pregiata: Eus. *Vita Const.* IV, 36 (cfr. MAISANO, *Filologia del Nuovo Testamento*, 94 ss).

46 Vd. STRAMARE, *Causa fornicationis*, 1028 ss.; MALINA, *Does Pornicia Mean Fornication?*; JENSEN, *Does Pornicia Mean Fornication?*; NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 146 s.; GACA, *The Making of Fornication*; LUZ, *Vangelo di Matteo*, 130: «Per Gesù il divorzio è assolutamente escluso, tranne che in caso di πορνεία. Con questo termine si vuole denotare qualsiasi forma di comportamento sessuale scorretto della donna, in primo luogo l'adulterio». Harper osserva che l'idea cristiana di *porneia* si sviluppa dall'epistolario paolino, in particolare da 1Cor 5-7, e indica «sexual immorality»; in contrasto con l'idea coeva che le relazioni sessuali con schiave e prostitute fossero una soluzione per il problema dell'adulterio, Paolo indica la soluzione nel matrimonio e il divieto della *porneia* si pone come un riferimento della sessualità cristiana, marcandone l'originalità rispetto alla sessualità pagana (HARPER, *Porneia*, 376 ss.).

47 Le eccezioni assecondano la componente giudeo-cristiana; vd. Dt. 22.22, Dt. 24.1-4.

48 Vd. anche 1Cor 7.39, Ef 5.22-23. Paolo pone a titolo personale un'altra eccezione in 1 Cor 7. 12-15; vd. DAUBE, *Terms for Divorce*; DEMING, *Paul on Marriage and Celibacy*.

in contrasto con il costume corrente e con le regole dei diritti ebraico, greco e romano⁴⁹.

La svolta costantiniana in materia di *repudium* contenuta in CTh. 3.16.1 deve tenere conto degli aspetti ora richiamati: la regola posta da Gesù, il cui contenuto si oppone *radicitus* al ripudio; la struttura della regola, costruita mediante l'enunciazione di un principio generale che contempla eccezioni specifiche; il conseguente insegnamento della Chiesa, che contrasta con i costumi diffusi e le regole giuridiche invalse da secoli.

La struttura della norma costantiniana è fortemente innovativa e stravolge i principi di fondo dell'istituto del ripudio e mette in discussione la concezione stessa di matrimonio secondo il diritto romano. Seguendo il filo rosso rappresentato dalle *causae repudii* troviamo un'altra forte innovazione contenuta in CTh. 3.16.1, in quanto essa stabilisce che soltanto alcuni *crimina* sono causa rilevante per giustificare il *repudium*.

Per l'età preclassica e classica la ricerca di colpe a carico del coniuge ripudiando era posta in essere dal ripudiante per lucrare le *retentiones* nel contesto dell'*actio rei uxoriae*, attività che si svolge nel processo privato, presenta soltanto conseguenze patrimoniali, e può riferirsi a molteplici cause, non tipizzate da legislazione o giurisprudenza né prefissate nel numero.

Costantino innova fortemente: dal testo di CTh. 3.16.1 emerge l'equivalenza tra causa rilevante e *crimen*: è necessario provare a carico del coniuge uno tra i *crimina* indicati per poter sciogliere unilateralmente il matrimonio. I crimini da provare perché sussista la causa del *repudium* da parte della moglie sono che il *vir* risulti omicida, avvelenatore o violatore di sepolcri; il marito dovrà provare la moglie adultera, avvelenatrice o mezzana

Ai fini della sanzione resta importante la dote, ma il contesto è assai differente. Chi ripudia *secundum legem* manterrà o riavrà la dote. Chi ripudia *contra legem* perderà la dote intera – scardinando così il regime delle *retentiones*⁵⁰ - ma non soltanto.

49 GAUDEMET, *L'interprétation du principe d'indissolubilité*, 11 osserva che l'insistenza paolina in merito al profilo dell'indissolubilità del legame matrimoniale (Rm 7.2-3, 1Cor 7.10-11 e 39, Ef. 5.31-32) mostra che la vera ed essenziale novità del messaggio cristiano consiste proprio in tale caratteristica. Afferma, inoltre: «L'apport essentiel du christianisme, sa nouveauté, non seulement par rapport au droit romain classique, mais á tous les systèmes législatifs antiques, c'est le principe de l'indissolubilité. Principe si nouveau et si contraire à des pratiques millénaires qu'il faudra à l'Eglise de longs siècles avant de le faire triompher. Elle ne pourra d'ailleurs en assurer le respect que tant qu'elle aura juridiction exclusive sur le mariage» (GAUDEMET, *Droit romain*, 181).

50 Si confronti, però, Tit. Ulp. 6.9-13: 9. *Retentiones ex dote fiunt aut propter liberos, aut propter mores, aut propter impensas, aut propter res donatas, aut propter res amotas*. 10. *Propter liberos reten-*

Sono previste, infatti, gravi sanzioni personali che colpiscono il coniuge che abbia proceduto al *repudium* senza che esso fosse supportato dalle *causae* stabilite dalla legge e provate in giudizio. La moglie che ripudiasse *exquisita causa* incorrerebbe nella perdita della dote e nella *deportatio in insulam*. Il marito ripudiante *praeter causas* dovrebbe restituire integralmente la dote e non potrà sposare un'altra donna; nel caso si risposasse, la prima moglie potrà con la forza prendersi la dote della successiva *uxor*.

È evidente l'intento di restringere l'ambito di applicazione dell'istituto del *repudium*. Le cause giustificatrici svolgono questa funzione, oltre a consentire la persecuzione di *crimina* di notevole gravità. È una innovazione nel contenuto e nella funzione della *causa repudii*. E il provvedimento come tale entra con la prepotenza di un monarca assoluto nelle dinamiche private della famiglia romana, evidentemente quella che il diritto prende in considerazione⁵¹.

7.

Rende maggiormente articolato e complesso il quadro delle *causae repudii* una costituzione del 421, CTh. 3.16.2⁵², che è la seconda e ultima contenuta nel titolo

tio fit, si culpa mulieris aut patris, cuius in potestate est, divortium factum sit; tunc enim singulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote; non plures tamen quam tres. Sextae in retentione sunt non in petitione. 11. Dos quae semel functa est, amplius fungi non potest, nisi aliud matrimonium sit. 12. Morum nomine graviorum quidem sexta retinetur, leviorum autem octava. Graviore mores sunt adulterium tantum; leviores omnes reliqui. 13. Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quae annua die reddi debet, ita ut propter maiores mores praesentem dotem reddat, propter minores senum mensum die. In ea autem, quae praesens reddi solet, tantum ex fructibus iubetur reddere, quantum in illa dote, quae triennio redditur, repraesentatio facit.

51 Cfr. AGNATI, *Costantino e le donne della locanda*.

52 CTh. 3.16.2: *Imppp. Honor(ius), Theod(osius) et Constant(ius) AAA. Palladio p(raefecto) p(raetori)o. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, abolitio donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda supplicii: cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, perditura dotem viro donationem refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit quae recedit, dotis suae compos, sponsalem quoque obtineat largitatem, atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id execratione quam alieni adpetitione fecisse. 1. Sane si divortium prior maritus obiecerit ac mulieri grave crimen intulerit, persequatur legibus accusatam impetrataque vindicta et dote potiat et suam recipiat largitatem et ducendi mox alteram liberum sortiat arbitrium. Si vero morum est culpa, non criminum, donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem. Quod si matrimonium solo maluerit separare dissensu nullisque vitiis peccatisque gravetur exclusa, et donationem vir perdat*

de repudiis del Codice Teodosiano; essa presenta una ripresa e un temperamento dell'impostazione costantiniana sul *repudium*, dopo l'abrogazione giuliana di CTh. 3.16.1 e i successivi decenni di rinnovata libertà di *repudiare*⁵³.

Il provvedimento di Onorio e Costanzo III, promulgato a Ravenna e in vigore soltanto in Occidente⁵⁴, stabilisce nel principio che la donna che ha preso l'iniziativa di presentare il *repudium*, se non prova la sussistenza di alcuna causa che legittimi il suo divorzio (i), perderà i doni ricevuti da *sponsa* e la dote e subirà la *deportatio*; non potrà, inoltre, risposarsi nè godere del *ius postliminii*⁵⁵. Se la donna ripudiante prova *morum vitia ac mediocres culpas* del marito (ii), perde la dote, rifonda il marito dei doni preuziali, non può risposarsi nè avere rapporti sessuali considerati illeciti (*stuprum*), ciò di cui potrà accusarla il marito ripudiato⁵⁶. La donna che scioglie il matrimonio e prova la sussistenza di gravi

et dotem ac perpetuo coelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat, mulieri post anni metas nuptiarum potestate concessa. 2. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. Dat. VI Id. Mart. Rav(enna) Eustathio et Agricola cons.

53 LAURIA, *Matrimonio – Dote*, 60; così anche, ad esempio, NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 152; CARON, *Consensu licita matrimonia*, 290. VOLTERRA, *Matrimonio*, 739 n. 154, invece, considera la norma costantiniana disapplicata durante il regno di Giuliano, ma non abrogata; su questa linea, MONTAN, *La legislazione romana sul divorzio*, 180. Sostiene questa ipotesi e discute le posizioni in dottrina CASTELLO, *Norme conciliari*, 270 n. 17; sulla testimonianza di Ambrosiaster vd. KASER, *Das römische Privatrecht*, 2, 176 n. 20; MEMMER, *Die Ehescheidung*, 494. Vd., inoltre, AGNATI, *Profili giuridici*, 287 ss. e ASTOLFI, *Recensione Agnati*, 529 ss. che dubita dell'abrogazione giuliana. Dobbiamo osservare che Giuliano più volte, nel suo breve regno, abroga provvedimenti di Costantino. Qualche esempio: CTh. 3.1.3 Giuliano abolisce espressamente una costituzione di Costantino; CTh. 2.5.2 Giuliano abroga esplicitamente un provvedimento di Costantino e torna al *ius antiquum* in materia di *consortium litis*. Giuliano interviene sulla costantiniana CTh. 4.12.4, abrogandola mediante CTh. 4.12.5 del 362, senza intervenire su un altro provvedimento costantiniano (CTh. 4.12.3) per quanto riguarda il *servus fiscalis* e il *servus civitatis*; vd. AGNATI, *L'unione paramatrimoniale*, 270 ss. Cfr., inoltre: Amm. XXII, 10, 7: *Post multa enim etiam iura quaedam correxit in melius, ambagibus circumcisis, indicantia liquide, quid iuberent fieri vel vetarent*. Amm. XXV, 4, 20: *namque et iura condidit [...] absolute quaedam iubentia fieri vel arcentia*. Giuliano, dunque, interviene sull'ordinamento apportando correzioni (*iura quaedam correxit*). La relazione di Pagliara, esposta al convegno di Parma, consente di contestualizzare il dettaglio giuridico nel quadro dell'aspra contrapposizione di Giuliano a Costantino; vd., inoltre, GIULIANO L'APOSTATA, *Lettere e discorsi*.

54 AGNATI, *Profili giuridici*, 307 ss.

55 SOLAZZI, *Il concetto dei ius postliminii*; AMIRANTE, *Captivitas e postliminium*; BONA, *Postliminium in pace*; LONGO, *Postille critiche in tema di captivitas*; BONA, *Sull'animus remanendi nel postliminio*; WATSON, *Captivitas and matrimonium*.

56 Vd. GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera*, 126 s. LAURENCE, *Les droits de la femme*, 215 n. 381; BEAUCAMP, *Le statut de la femme*, 158 ss.

colpe e crimini rilevanti a carico del marito (iii), mantiene la propria dote, i doni prenuziali e ha facoltà di risposarsi cinque anni dopo il giorno del ripudio.

Secondo una struttura chiastica, il provvedimento dispone che il marito che per primo si attiva per divorziare (*divortium prior maritus obiecerit*)⁵⁷, accusa la moglie di un *grave crimen* (iii) e la persegue in base alle leggi vittoriosamente, terrà la dote, riprenderà i doni prenuziali e potrà successivamente risposarsi senza che siano previste tempistiche o limiti.

La seconda tipologia di cause riguarda la colpa legata ai costumi (*morum culpa*), esplicitamente distinta dai *crimina*; il marito che scioglie il matrimonio provando la *morum culpa* della moglie (ii) terrà per sé la donazione, ma lascerà alla moglie la dote; il marito potrà risposarsi dopo due anni dallo scioglimento del matrimonio.

Se il marito decide di sciogliere il matrimonio *solo dissensu* (i), senza provare vizi o mancanze a carico della *exclusa* (che è evidentemente sinonimo di *repudiata*), perderà le donazioni prenuziali, la dote e dovrà rimanere celibe per sempre come pena per il *divortium insolens*. La donna trascorso un anno potrà risposarsi.

Il testo pervenutoci stabilisce nel secondo e ultimo paragrafo che si applichino le previsioni del diritto antico (*ius antiqui*)⁵⁸ in merito alle *retentiones* operate sulla dote in relazione ai figli.

La costituzione ha come modello CTh. 3.16.1 per forma, struttura, contenuti. Tratta dapprima della *uxor*; ne è considerato il *repudium* a seconda delle *causae* dello stesso: mancanti (*sine causa*), mediocri o gravi. Allo stesso modo, successivamente, si considera lo scioglimento del matrimonio voluto dal marito in base alle cause, analizzate con struttura chiastica rispetto a quelle rilevanti per l'*uxor* ripudiante; si tratta perciò, di cause gravi, mediocri (*morum culpa*) o mancanti.

Per ripudiare si conferma la necessità di seguire una procedura stabilita dalla legge. Adottando ancora l'impostazione costantiniana è fatto divieto di sciogliere unilateralmente il matrimonio, ma la legge stabilisce eccezioni. Permane per la *uxor* un regime più gravoso rispetto al *vir*. Il ripudio, sebbene illegittimo e sanzionato, scioglie comunque il matrimonio: l'ordinamento non procede con moto costante e uniforme verso il principio di indissolubilità del matrimonio⁵⁹.

57 CAES, *La terminologie du divorce*, 172: «Le divorce unilatéral, ici encore, est désigné dans le §1 par le vocable *divortium*».

58 Sul punto vd. MEMMER, *Die Ehescheidung*, 496 ss.; OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 108 s.; cfr. Nov. Theod. 12 di Teodosio II del 439, *infra* § 8.

59 Discussione sul punto in VOLTERRA, *Matrimonio*, 794 s.; CARON, *Consensu licita matrimonia*, 287; VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 302 s.

Secondo uno stile che prende piede nel diritto criminale romano, la pena si ispira al contrappasso: il ripudio *solo dissensu* prevede sanzioni patrimoniali e il divieto di risposarsi.

Le tipologie di ripudio sono tre, a seconda che esso sia giustificato da cause gravi, cause medie oppure non sia affatto giustificato. I *magna crimina* non sono specificati e potrebbero coincidere con quelli stabiliti da Costantino⁶⁰. I *morum vitia* e le *mediocres culpae* potrebbero riferirsi all'*ebriosus*, all'*aleatorius*, forse al *muliercularius*, che CTh. 3.16.1 considera insufficienti per il ripudio, oltre a ulteriori condotte rimesse alla valutazione del giudice⁶¹. La compilazione teodosiana va applicata e mira ad agevolare l'opera dei pratici (Nov. Theod. 1.1.3); la successione delle norme nel tempo consentirà all'operatore di applicare CTh. 3.16.2 laddove supera CTh. 3.16.1⁶² ed estrarre la regola di giudizio dal combinato disposto delle due costituzioni.

Certamente CTh. 3.16.2 arricchisce notevolmente il quadro normativo rispetto alla disposizione di Costantino, sia per l'articolazione delle *causae*, sia per il richiamo alle *retentiones propter liberos*, per le quali si deve applicare la disciplina del diritto classico: CTh. 3.16.2.2. *Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari*. Anche questo dato giuridico può corroborare l'ipotesi che CTh. 3.16.2 muova da un regime classico di libertà di ripudio, ripristinato da Giuliano, verso una rinnovata chiusura, che si riaggancia a CTh. 3.16.1, sebbene mitigandone i contenuti.

60 Contro l'identificazione dei *crimina* di CTh. 3.16.2 con quelli stabiliti da Costantino con CTh. 3.16.1 vd., ad es., BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 351; GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales*, 39; a favore dell'identificazione, con maggior verisimiglianza, VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 313 ss. Vd., sul provvedimento, CLARK, *Women in Late Antiquity*, 23 ss.; VENTURINI, *Legislazione tardoantica romana*, 351 ss.

61 Le indicazioni generiche in merito alle cause che legittimano il *repudium* non sarebbero una spia dell'incompletezza del testo pervenutoci, ma risponderebbero a una scelta del legislatore, che ha inteso lasciare spazio al libero apprezzamento del giudice, secondo GAUDEMET, *La législation sur le divorce*, 87. NERI, *Il marito dominus*, 55, osserva che CTh. 3.16.2 «segue nella sostanza i principi della costituzione costantiniana, probabilmente introducendo una maggiore discrezionalità nella valutazione delle cause di divorzio, che sono definite in maniera generica. Per il divorzio su iniziativa della donna come dell'uomo la costituzione onoriana definisce tre diverse situazioni: quella del divorzio senza una causa legittima, quella del divorzio per *morum vitia* e *mediocres culpae* e infine quello per *graves causae*. Tra i *morum vitia* e le *mediocres culpae* imputate al marito potrebbero essere compresi, nella valutazione, che si può immaginare in questo caso discrezionale dei giudici, anche i maltrattamenti. In questo caso la donna che scegliesse la separazione non veniva condannata alla *deportatio*, come nella costituzione costantiniana, ma veniva ugualmente severamente punita, privata della dote e della possibilità di risposarsi». In merito ai maltrattamenti NERI, *Il marito dominus*, 59 n. 15 richiama P. Oxy. 50.3581.

62 Vd. VINCENTI, *Codice Teodosiano*, 111 s.

Per discutere di *retentiones* è necessario richiamare appunto Giuliano, che si può ipotizzare abbia rimosso, dopo trenta anni di vigenza, il divieto di ripudio imposto dall'odiato Costantino, divieto mal tollerato dall'élite e di impronta cristiana. Il Codice Teodosiano conserva ciò che, sempre come ipotesi, potrebbe essere appena una sezione di una più ampia legge giuliana sul divorzio, CTh. 3.13.2⁶³, forse la stessa che aboliva le norme costantiniane di CTh. 3.16.1; quella ipotetica sezione della legge di Giuliano non sarebbe stata accolta nel Teodosiano per ovvi motivi e nel Teodosiano troviamo, invece, il provvedimento di Costantino. Giuliano con CTh. 3.13.2 stabilisce che siano ritenute valide, rispettate e applicate la restituzione della dote, le *retentiones* stabilite dalla legge e i patti coerenti con le leggi. Riguardo alle *retentiones* il provvedimento afferma la vigenza del regime augusteo e, in generale, la situazione precostantiniana⁶⁴, anche in relazione alla dote.

Tornando a CTh. 3.16.2 è utile prendere in considerazione l'*Interpretatio* che apre la via a una soluzione possibile per proporre un quadro organico del diritto stabilito in materia dal provvedimento imperiale. Interpret. ad CTh. 3.16.2.2 afferma: *Propter communes vero liberos, si fuerint, ea praecepit observari, quae in iure de retentionibus statuta pro numero filiorum, quod Paulus in libro responsorum dicit sub titulo de re uxoria*. Dunque, in presenza di figli il sistema scolpito nella costituzione, che dispone dell'intera dote nei termini veduti, lascia il campo all'applicazione del sistema delle *retentiones*⁶⁵.

63 CTh. 3.13.2: *Imp(erator) Iulianus A. ad Mamertinum p(raefectum) p(raetori)o. In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari. Dat. iv kal. Mart. Iuliano A. iv et Sallustio cons.* Interpret. ad CTh. 3.13.2: *Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli Sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli Responsis sub titulo de re uxoria.*

64 Di non facile inquadramento sistematico, e da alcuni interpretata come indizio del permanere delle *retentiones* in caso di *crimen* provato ex CTh. 3.16.1 (così, ad esempio, SOLAZZI, *La restituzione della dote*, 302), è una costituzione del 20 settembre 349 di Costanzo, CTh. 3.13.1: *Impp. Constantius et Constans AA. ad Philippum p(raefectum) p(raetorio). De moribus actio ultra personam extendi non potest, nec in heredem dabitur, nec tribuetur heredi. Dat. XII Kal. Octob. Limenio et Catullino cons.* Interpret. ad CTh. 3.13.1: *Si de moribus maritus uxorem accusat, hoc est in maleficio, in adulterio, similibus aliisque criminibus, si mortua uxor fuerit, heredes eius accusari non possunt, quia crimina cum auctore deficiunt: tamen et si maritus mortuus fuerit, quia accusabat uxorem, ab herede mariti mulier non potest accusari.* BRINI, *Matrimonio e divorzio*, 376 propone l'alternativa tra una portata più limitata di CTh. 3.16.1 (che, tuttavia, stando al testo pervenutoci, è impossibile da provare) o una applicazione sporadica che lascia spazio ad altre modalità di scioglimento del matrimonio.

65 Interpret. ad CTh. 3.16.2.2 ha un'intonazione avversativa, espressa da *vero*, e disegna un regime alternativo a quello stabilito nella precedente porzione del testo della *constitutio*: se i

Ritengo dunque possibile che le *retentiones* si applichino specificamente, secondo il § 2 di CTh. 3.16.2, al marito che scioglie il matrimonio provando la *morum culpa* della moglie. La regola espressa nel § 1 stabilisce, per quanto concerne il profilo patrimoniale, che egli terrà per sé la donazione, ma lascerà alla moglie la dote; il § 2 integra la regola tenendo conto della presenza dei figli: nel caso vi siano figli comuni il marito che ha sciolto il matrimonio per *morum culpa* della moglie, potrà fare ricorso alle *retentiones propter liberos*, cui rimanda esplicitamente anche l'*interpretatio* affermando che la valutazione sarà effettuata in proporzione alla loro numerosità⁶⁶.

CTh. 3.16.2 presenta nuove cause per il *repudium*; è un provvedimento maggiormente ponderato rispetto a quello costantiniano, capace di considerare e regolare un numero assai maggiore di elementi della realtà; è dunque più complesso di CTh. 3.16.1 nel testo e nell'applicazione. Inoltre, sono aumentate le possibilità di scioglimento legittimo del matrimonio. Il coniuge ripudiante ha un ruolo attivo e centrale nel processo⁶⁷. Ripudiare, come voluto da Costantino, richiede un processo e le previsioni normative contemplano la valutazione di profili privatistici e profili criminali. Tuttavia si distingue tra *culpa* collegata ai costumi, dunque di minore rilevanza, e *crimen* (*Si vero morum est culpa, non criminum, donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem*)⁶⁸. In caso di figli (ispirandosi al *favor liberorum* che anticipa l'esplici-

coniugi hanno figli in comune, per il bene di questi figli l'imperatore comanda che siano osservate le regole stabilite dal diritto riguardanti le *retentiones*, che tengono conto del numero dei figli, regole che sono enunciate da Paolo nel suo libro di *responsa* nel titolo riguardante la proprietà della donna (*de re uxoria*). I *Responsa* di Paolo trattano *de re uxoria* nel libro VIII. Nella ricostruzione di Lenel si contano 12 frammenti *de re uxoria* (nr. 1514-1525, LENEL, *Palingenesia*, 1235-6) nessuno dei quali rappresenta il passo cui rimanda l'*interpretatio* a CTh. 3.16.2.2. Anche nelle *Pauli sententiae* non si trovano riferimenti utili. Il testo può essere confrontato con quello dell'Interpr. a CTh. 3.13.2 di Giuliano: *Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli Sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli Responsis sub titulo de re uxoria*. Questa legge stabilisce che i patti tra marito e moglie, che riguardano la dote e concordano con la legge, abbiano valore, precisamente come tutti gli altri patti. Riguardo alle *retentiones*, però, delle quali questa legge non tratta specificamente, sarà necessario rifarsi al diritto, cioè al titolo *de dotibus* delle *Pauli sententiae* o al titolo *de re uxoria* dei *Responsa* di Paolo.

66 Vd. Tit. Ulp. 6.10: *Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris, cuius in potestate est, divortium factum sit; tunc enim singulorum liberorum nomine sextae retinentur ex dote; non plures tamen quam tres*.

67 OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 112 s., osserva che Onorio prevede una disciplina del *repudium* più sfavorevole alla moglie rispetto a quella dettata da Costantino.

68 Si segnala, da ultimo, un approfondimento sul tema di Stefania Pietrini, che rimarca

tazione da parte di Teodosio II in Nov. Theod. 12 del 439) il sistema articolato tra *culpae* e *crimina* apre alle *retentiones propter liberos*.

Resta da chiedersi perché sia stata promulgata CTh. 3.16.2, a distanza di quasi sessanta anni dal 363, anno nel quale si può ipotizzare l'*edictum Iuliani* abrogativo di CTh. 3.16.1. Questa domanda consente forse di gettare uno sguardo sulle dinamiche familiari della coppia imperiale.

CTh. 3.16.2 risulta *data* a Ravenna il sesto giorno prima delle Idi di Marzo, durante il consolato di Eustazio e Agricola (10 marzo 421). Onorio e Costanzo III⁶⁹, marito della sorella di Onorio, Placidia, (Teodosio II viene soltanto menzionato) legiferano contro il *repudium*, riprendendo, con temperamenti, CTh. 3.16.1. La crisi dell'impero di Occidente è evidente e drammatica, come ha palesato il sacco di Roma del 410⁷⁰. Stringendo il fuoco sulla cronologia di CTh. 3.16.2 si rileva che essa è *data* appena due settimane dopo l'attribuzione del titolo di *Augusta* a Galla Placidia⁷¹. Costanzo III e Galla Placidia miravano ad assicurare al figlio Valentiniano III la successione al soglio imperiale di Occidente. Tuttavia il loro matrimonio, celebrato nel gennaio 417, era frutto contrastato di un accordo politico⁷². E non era un matrimonio solido. Dopo che Costanzo III era divenuto imperatore (421), Placidia aveva minacciato di ripudiarlo. L'evento è legato al mago Libanio, un avventuriero di origine asiatica, che aveva conquistato la fiducia di Costanzo III e che combatteva i barbari senza l'ausilio dei soldati, mediante le arti occulte; allora «Placidia [...]

l'alterità dei *mores* rispetto ai *crimina*; il suo studio (PIETRINI, *Note minime*) acclara che ciò che indica la diversa gravità delle fattispecie sono soprattutto gli aggettivi che accompagnano i sostantivi: *mediocres culpae*, *magna crimina*, *graves causae* (tanto che si può prospettare un'equivalenza tra *graves causae*, *graves culpae* e *magna crimina*). Specificamente su CTh. 3.16.2 si veda PIETRINI, *Note minime*, 520-522.

69 Sulla identificazione con Costanzo III (Augustus 8 febbraio 421 - 2 settembre 421) si rimanda a CASTELLO, *Norme conciliari*, 263 n. 2. Invece VOLTERRA, *Matrimonio*, 793 n. 154, propone l'identificazione con Costanzo II. NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 152, per parte sua, propone l'identificazione con Costantino II. Su CTh. 3.16.2: FAYER, *La familia romana*, III, 149 n. 340; OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile*, 105 ss.

70 Vd. DOVERE, *Il secolo breve del Teodosiano*, XI e 1-23.

71 Olimp. Teb., fr. 45. Restano frammenti della storia romana del pagano Olimpiodoro di Tebe in Egitto (370 ca. - 430 ca.), funzionario della corte di Costantinopoli e inviato in alcune missioni diplomatiche. OLIMPIODORO TEBANO, *Frammenti storici*; SIRAGO, *Olimpiodoro di Tebe*; DI BERARDINO, *Olimpiodoro di Tebe*; FASCIONE, *Opposizione di Costantinopoli*, in part. 217 s., 253 s.

72 Quando «Onorio divenne console per l'undicesima volta e insieme a lui Costanzo per la seconda volta, fu concluso il matrimonio di questo con Placidia. I suoi numerosi rifiuti fecero adirare Costanzo contro i servitori di lei. Alla fine, nel primo giorno del consolato, l'imperatore Onorio suo fratello, nonostante le sue resistenze, la prese per mano e la consegnò a Costanzo» (Olimp. fr. 44, trad. Maisano, 49).

minacciò Costanzo di rompere il matrimonio se Libanio, un negromante e un senza-dio, fosse stato lasciato tra i vivi»⁷³.

Da questi dati storici possiamo inferire, sebbene gli esempi delle élites – in particolare della famiglia imperiale – siano sempre difficili da estendere ad altri, che Placidia potesse liberamente ripudiare, senza che ricorressero le *iustae causae* imposte da Costantino per il ripudio. Si tratta di un altro labile indizio dell'abrogazione giuliana di CTh. 3.16.1, anche se la presenza di un negromante potrebbe essere utilizzata per sostenere il ripudio accusando Costanzo di essere in qualche modo *sepulchrorum dissolutor* o *medicamentarius*.

Per comprendere il contesto e, forse e in parte, le motivazioni che portano alla promulgazione di CTh. 3.16.2 possiamo pensare che, mentre da un lato la nomina ad *Augusta* potrebbe essere un riconoscimento a Placidia per placarla, dall'altro lato la costituzione imperiale potrebbe rappresentare un mezzo per consolidare il matrimonio e la posizione di Costanzo III rispetto al quadro precostantiniano stabilito dall'*edictum Iuliani*⁷⁴.

8.

Seguendo il filo dell'analisi delle cause del ripudio si giunge a Teodosio II, con il quale si entra in profondità in quelli che Roger Bagnall ha definito i meandri della legislazione imperiale, che offrono la possibilità di ricomporre gli sparsi dati normativi in quadri differenti, incompatibili tra loro, ma capaci tutti di una qualche coerenza interna⁷⁵.

La stessa Nov. Theod. 12⁷⁶, della quale ci andiamo ad occupare, rappresenta una autocorrezione dell'imperatore Teodosio. Al ripristino della impostazione

73 Olimp. fr. 51 (trad. MAISANO, 51).

74 Si veda la ricostruzione in questo senso proposta da NATHAN, *The family in late antiquity*, 110.

75 BAGNALL, *Church, State and Divorce*, 44.

76 Nov. Theod. 12: *Imp. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Florentio p(raefecto) p(raetori) o. Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio dissolvi praecipimus. Solutionem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum. 1. Sed in repudio mittendo culpaque divortii perquirenda durum est veterum legum moderamen excedere. Ideo constitutionibus abrogatis, quae nunc maritum, nunc mulierem matrimonio soluto praecipunt poenis gravissimis coerceri, hac constitutione repudii culpas culparumque coerciones ad veteres leges responsaque prudentium revocare censemus, Florenti p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). 2. Inlustris itaque et magnifica auctoritas tua quae providentissime constituta sunt edictis propositis publicari praecipiat. Dat. VI Id. Iul. Constantinopoli Theod(osio) A. XVII et Festo VC. cons. Il principium del testo si ritrova anche in C. 5.17.8 del 449 (vd. *infra* § 9) e tratta specificamente dell'invio del *repudium*, che in questa sede non rileva direttamente.*

costantiniana, effettuato in Occidente con CTh. 3.16.2 ed entrato in vigore in Oriente alla promulgazione del Codice Teodosiano, Teodosio II reagisce nel volgere di pochi mesi, con Nov. Theod. 12 del 10 luglio 439. Le ragioni di fondo possono trovarsi nel fatto che in Oriente, prima del 438, era vigente il regime classico ripristinato nel 362/3 da Giuliano⁷⁷.

Nov. Theod. 12, che per la sua brevità si è ipotizzato sia un estratto⁷⁸, è opera della cancelleria di Teodosio II, anche se Valentiniano III compare nell'*inscriptio*; non è recepita nel *Breviarium*. Essa incide specificamente sulle regole contenute nel titolo *de repudiis* del *Codex Theodosianus* (per quanto a noi pervenuto). Nel 439 si concentra il maggior numero delle novelle teodosiane, proprio per gli aggiustamenti richiesti dalle modifiche introdotte con la pubblicazione del Codice; similmente, nel 535, dopo la pubblicazione del *Codex Iustinianus*, la cancelleria di Giustiniano produrrà un alto numero di *novellae*.

Teodosio II afferma che mediante il consenso possono essere contratti matrimoni legittimi, che potranno poi essere sciolti soltanto attraverso l'invio del ripudio⁷⁹. Il riguardo dovuto ai figli impone che lo scioglimento del matrimonio sia più difficile. Però nell'inviare il *repudium* e nell'indagare le responsabilità (*culpae*) del divorzio risulta troppo severo andare oltre la moderazione delle antiche leggi. Perciò, abrogate le costituzioni che impongono che ora il marito ora la moglie siano assoggettati a gravissime pene per lo scioglimento del matrimonio, con questa costituzione viene ripristinato quanto stabilito dalle antiche leggi e dai *responsa* dei giuristi riguardo alle responsabilità per il ripudio (*repudii culpas*) e per le sanzioni per tali responsabilità (*culparumque coercitiones*)⁸⁰.

Considerando le *culpae divortii* vediamo che nel § 1 si dispone che nell'inviare il *repudium* e nel ricercare la responsabilità del divorzio sarebbe troppo

77 In Oriente potrebbero essere state promulgate altre *constitutiones* in materia, come ipotizzato da alcuni considerando un provvedimento di Teodosio II contenuto nel *Libro siro-romano di diritto* (*Leges Constantini Theodosii Leonis*), anteriore al 439 (VOCI, *Il diritto ereditario romano*, II, 239). Questo provvedimento attribuito a Teodosio considera la cessazione del matrimonio per morte del marito o della moglie e per ripudio. In questo caso il marito in colpa perde la dote e la donazione nuziale; la moglie colpevole, invece, perde soltanto la donazione, conservando comunque la dote, avendo un trattamento di evidente favore. Vd. VÖÖBUS, *The Syro-Roman lawbook*, II, 17 s. (§ 46); MEMMER, *Die Ehescheidung*, 500 ss., 507 ss.

78 Così GARCÍA GARRIDO, *Relaciones personales*, 39; vd., inoltre, HUBER, *Der Ehekonsens*, 137 s.; DOMÍNGUEZ LÓPEZ, *El divorcio*, 262 s.; MEMMER, *Die Ehescheidung*, 499 s.; AGNATI, *Profili giuridici*, 323 ss.

79 Vd. CASTELLO, *Consortium omnis vitae*, 454; VENTURINI, *Matrimonio, divorzio, ripudio*, 175; FALCHI, *L'influenza della patristica*, 372.

80 Il prefetto del pretorio destinatario della costituzione provvederà mediante editti a dare notorietà a quanto è stato deciso; vd. PULIATTI, *Le costituzioni tardo antiche*.

severo eccedere quanto prescritto dalle antiche leggi, che sono da intendere CTh. 3.16.1 e CTh. 3.16.2⁸¹; il superamento dei contenuti delle due costituzioni è accompagnato dall'indicazione del regime da applicare per regolare le responsabilità per lo scioglimento unilaterale del matrimonio: le antiche leggi e i *responsa* dei *prudentes* (*hac constitutione repudii culpas culparumque coercitiones ad veteres leges responsaque prudentium revocare censemus*).

Il cristiano Teodosio II, seguendo l'apostata Giuliano, interviene a favore della libertà dello scioglimento unilaterale del matrimonio, che ipotizziamo sia stata diritto vigente in Oriente fino a pochi mesi prima. Il *Codice Teodosiano* deve essere rettificato perché la regolamentazione del *repudium* è impopolare e inadatta. La regola del 331 di Costantino è ancora troppo severa, pur con i temperamenti successivi. Questa alternanza tra accelerazioni e frenate non rappresenta un *unicum* in questo ambito: il divieto di divorzio consensuale voluto da Giustiniano sarà prontamente abrogato dal suo successore⁸².

Correntemente si sostiene che Teodosio abbia ripristinato la libertà del regime classico⁸³; tuttavia Nov. Theod. 12 potrebbe avere avuto un effetto più

81 Il verbo *perquiro* indica un ricercare minuziosamente e rimanda al verbo *inquiro* che ricorre in CTh. 3.16.1; vd. BOTTA, *Funzione inquirente*, 52 ss. Secondo DE DOMINICIS, *Sulle origini romano-cristiane*, 243 n. 52 le costituzioni abrogate da Nov. Theod. 12.1 non sarebbero CTh. 3.16.1 e CTh. 3.16.2.

82 Con la Novella 140 (= Nov. Iustin. 3) del 566, Giustino II, a meno di un anno dalla morte dello zio e predecessore, ripristina la possibilità del divorzio consensuale, vietata da Giustiniano; vd. Nov. 117.10 del 542 e Nov. 134.11 del 556. Vd. BONINI, *Il divorzio consensuale*; VISKY, *Le divorce dans la législation de Justinien*; NELLI, *Lo scioglimento del matrimonio*, 36 ss; MONTAN, *La legislazione romana sul divorzio*, 192 s.; DE ROBERTIS, *Oscillazioni nella ermeneutica neotestamentaria*, 306; VENTURINI, *Matrimonio, divorzio, ripudio*, 180; ARJAV, *Divorce*, 14; PULIATTI, *Ricerche sulle novelle di Giustino II*, 64 ss.; CASTELLO, *La Novella 140*; VENTURINI, *Legislazione tardoantica romana*, 358 ss.; NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 154 ss., 161 s.; DAZA MARTÍNEZ, *La influencia cristiana*, 147; SARY, *The changes of the rules of divorce*; URBANIK, *Marriage and Divorce*, 266 s.

83 Vd., ad es., BASANOFF, *Les sources chrétiennes*, 199; WOLFF, *Doctrinal Trends*, 262; VOCI, *Il diritto ereditario romano*, II, 240; VENTURINI, *Legislazione tardoantica romana*, 354 s., afferma che Nov. Theod. 12 ha restaurato la disciplina classica fondata sulla *culpa divortii* e sulle *retentiones*, argomentando anche in base a Nov. Theod. 14.4, aprendo tuttavia all'ipotesi di Vannucchi Forzieri: l'abrogazione non avrebbe inciso sulla totalità del regime precedente, cancellandolo, ma avrebbe lasciato in vigore le regole sul *repudium* giustificato da un *crimen* del marito o della moglie, ripristinando in parallelo la disciplina classica limitatamente al ripudio giustificato dai colpevoli *mores* del coniuge. Cfr. EVANS GRUBBS, *Law and Family*, 235 s., che afferma che Teodosio II ha abolito le sanzioni penali per il divorzio ingiustificato. Per una discussione critica della dottrina vd. VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 306 s. Per una sintesi panoramica delle posizioni si rimanda a FAYER, *La familia romana*, III, 152 n. 348.

limitato, che meglio si attaglia al profilo dell'imperatore⁸⁴. Si propone una differente lettura incentrata sulla locuzione *repudii culpa*, che emerge con Nov. Theod. 12.1.

L'ipotesi riguarda specificamente le *culpae*, con significato tecnico e pregnante, menzionate tre volte in due differenti passi: *culpaque divortii, repudii culpas culparumque coercitiones*. La *culpa divortii* include la *culpa repudii* e nella costituzione sembrano espressioni sinonimiche. Propongo di identificare queste *culpae* di Nov. Theod. 12.1 con le *culpae* di CTh. 3.16.2: *morum vitia ac mediocres culpas; Si vero morum est culpa, non criminum*. Si tratta delle colpe mediane (*mediocres*), le colpe correlate ai *mores*, che individuano la tipologia intermedia di *repudium*, dunque non quello causato da *crimina* e non quello *praeter causas*.

Nov. Theod. 12 mitiga il regime riguardante l'estesa categoria dei ripudi motivati da *morum vitia* e delle *mediocres culpas*, che Costantino aveva stabilito che non costituissero *iustae causae* per il ripudio e ne aveva offerto un'esemplificazione richiamando l'essere donnaiolo, ubriacone, dedito al gioco. Riguardo a questa tipologia di *culpae*, Teodosio consente il ripudio: dal lato del ripudiante le considera valide ragioni per sciogliere il matrimonio, dal lato del ripudiato le considera rilevanti per la quantificazione delle perdite patrimoniali. Con Nov. Theod. 12 Teodosio continua a perseguire i ripudi inviati *solo dissensu nullisque vitiis peccatisque* (CTh. 3.16.2) e continua a giustificare quelli inviati per *graves causae* e *magna crimina*, con le correlate conseguenze che incidono sul colpevole e che giovano a chi ripudia legittimamente.

Nov. Theod. 14.4, promulgata il 7 settembre dello stesso 439, conferma la ricostruzione offerta; infatti vi si legge:

nam et si culpa mulieris repudio matrimonium fuerit dissolutum, maritus totam donationem, non partes ut in altera dote, retinebit. Dominium autem rerum, quae liberis vel huius legis vel praeteritarum constitutionum auctoritate servantur, ad liberos pertinere decernimus.

84 La fede cristiana di Teodosio II e di sua sorella Pulcheria (nominata Augusta nel 414, dotata di forte ascendente sul fratello minore, considerata santa dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa) e della moglie Atenaide-Eudocia sono ben note; vd. DE GIOVANNI, *Imperatori*, 373. La difesa della fede cattolica permea il libro sedicesimo del *Codice Teodosiano*; vd. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano*; DOVERE, *Ius principale e catholica lex*, 129 ss.; GERMINO, *Il Codex Theodosianus: un codice cristiano?*; DE GIOVANNI, *Teodosio II e la sua legislazione*; GERMINO, *Codex Theodosianus e Codex Iustinianus*; DOVERE, *Il secolo breve del Teodosiano*, 83 ss. In ambito legislativo Teodosio II condanna *ad metalla* il *pater* o il *dominus* che prostituiscano la *filia* o la *serva* (CTh. 15.8.2, a. 428), infligge la *verberatio* e caccia dalla città tutti i lenoni (Nov. Theod. 18, a. 439), in ragione del suo *amor pudicitiae castitatisque*, tiene conto dei canoni ecclesiastici (CTh. 16.2.45, a. 421) e dell'eresia (CTh. 16.5.48-66); vd. DOVERE, *Il secolo breve del Teodosiano*, 99 ss., 111 ss.

Il legislatore, nella novella in cui tratta di beni paterni e materni, considera un *repudium* per *culpa*, rientrante dunque nella categoria intermedia di CTh. 3.16.2 ricondotta da Nov. Theod. 12 sotto il regime classico⁸⁵. Il marito, stante la *culpa mulieris*, ottiene l'intera donazione, non le parti della dote, che ottiene tramite le *retentiones*.

Accogliendo questa ricostruzione, possiamo proporre un quadro del regime del ripudio alla fine dell'anno 439 in Oriente. Si richiede l'invio del ripudio (Nov. Theod. 12 pr.) per i divorzi consensuali (a.), che sono liberi. In caso di *crimen* dell'altro coniuge (b.) il ripudiante ottiene dote e donazione interamente (applicando CTh. 3.16.2 e, per l'individuazione dei *crimina*, ricorrendo a CTh. 3.16.1). I ripudi per *morum vitia ac mediocres culpas* (c.) sono giustificati e si applicano le regole del regime classico, secondo il combinato disposto di Nov. Theod. 12 e Nov. Theod. 14.4: l'uomo nello scioglimento per colpa della donna ottiene le *retentiones* sulla dote, secondo il regime classico, e l'intero della donazione prenuziale. Il ripudio *solo dissensu nullisque vitiis peccatisque* (d.) ricade sotto il regime di CTh. 3.16.2 in base al quale la *uxor* perde i doni ricevuti come fidanzata, la dote e subisce la *deportatio*, e il *vir* perde le donazioni prenuziali, la dote e dovrà vivere per sempre celibe⁸⁶.

9.

C. 5.17.8 di Teodosio II è la costituzione più ampia inserita nel titolo C. 5.17 *De repudiis et iudicio de moribus sublato* e ne riporteremo in nota i paragrafi quando verranno in rilievo nella trattazione. Il provvedimento, promulgato il 9 gennaio 449 e indirizzato al prefetto del pretorio orientale Ormisda, riprende nell'*incipit* il principio di Nov. Theod. 12⁸⁷, amplia le giuste cause di ripudio e

85 Vd. HUMBERT, *Le rémariage à Rome*, 435 ss.; BARONE ADESI, *Favor liberorum*, 442 ss.; DEMICHELII, *La Novella 98*; EVANS GRUBBS, *Women and the Law*, 312 n. 45; EVANS GRUBBS, *Marrying and Its Documentation*, 69 s.

86 Una differente valutazione è proposta da VANNUCCHI FORZIERI, *La legislazione imperiale*, 308, e ribadita in VANNUCCHI FORZIERI, *La risoluzione del matrimonio*, 160-161, laddove afferma che la disciplina giuridica per il ripudio, proposta dalla cancelleria orientale (Nov. Theod. 12 e 14.4) si articolava come segue: «libertà dei divorzi consensuali, per i quali era richiesto l'invio del ripudio; divorzi determinati da un *crimen* dell'altro coniuge, la parte che *iuste* ripudia ottiene dote e donazione interamente, secondo quanto disposto in CTh. 3.16.2; divorzi *praeter crimina*, puniti esclusivamente con sanzioni di carattere patrimoniale, secondo la disciplina giuridica classica (Nov. Theod. 12), disciplina parzialmente modificata da Nov. Theod. 14.4».

87 C. 5.17.8: *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hormisdac p(raefecto) p(ractorio). Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi praecipimus. Solutionem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor imperat liberorum.*

mitiga le sanzioni per il *repudium contra legem*⁸⁸. Sebbene sia intestata anche a Valentiniano III, è probabile che non sia entrata in vigore nella *pars Occidentis*, mentre in Oriente, al contrario, C. 5.17.8 resta in vigore per quasi un secolo, fino all'intervento fortemente innovativo di Giustiniano (Nov. Iust. 117.8-10 del 542) che dichiarerà il divorzio consensuale contrario alla legge.

Si osservino in questa costituzione le numerose occorrenze di *causa*⁸⁹ e di *crimen*⁹⁰, che connotano il diritto tardoantico, assai più che *culpa*, vocabolo del diritto classico e delle riprese tardoantiche dello stesso, vocabolo che, infatti, non compare nel provvedimento in esame.

Nel primo paragrafo⁹¹ Teodosio afferma che mediante la presente saluberrima legge intende definire con maggiore chiarezza (*apertius designare*, come viene affermato due volte nel testo) le *causae* del ripudio. L'imperatore vieta che i matrimoni siano sciolti unilateralmente senza una *iusta causa*, e, al contempo, desidera liberare, recando un aiuto infausto ma necessario, il coniuge, uomo o donna, indotto a sciogliere il matrimonio da un'avversa necessità⁹². Teodosio,

88 Hormisdas nel 448 è *praefectus praetorio Illyrici* e poi *praefectus praetorio Orientis*; vd. PLRE II, *Hormisdas*, 571. La *subscriptio* del provvedimento è sprovvista di indicazioni di luogo: D. v *Id. Ian. Protogene et Asterio cons.* Si ritiene, anche tenuto conto del destinatario, che la costituzione sia stata emanata nella parte orientale dell'impero. GAUDEMET, *La législation sur le divorce*, 79 pensa alla fusione in un solo testo, operata dai compilatori giustiniani, delle due leggi teodosiane, conservando *inscriptio* e *subscriptio* della seconda; vd. AGNATI, *Profili giuridici*, 348 ss. e, recentemente, anche l'analisi dell'intera costituzione offerta da CUNEO, *Il ripudio nel tardo Impero*.

89 *Causa* si trova nei seguenti passi della costituzione in esame: § 1. *Causas autem repudii hac saluberrima lege apertius designamus. Sicut enim sine iusta causa dissolvi matrimonia iusto limite probibemus [...]*; § 2. *si se verberibus, quae ab ingenuis aliena sunt, adficientem probaverit, tunc repudii auxilio uti necessariam ei permittimus libertatem et causas discidii legibus comprobare*; § 3. *Vir quoque pari fine claudetur nec licebit ei sine causis apertius designatis propriam repudiare iugalem, nec ullo modo expellat nisi adulteram, [...]*; § 3. *appetentem aut ipso invito sine iusta et probabili causa foris scilicet pernoctantem [...]*; § 3. *tunc enim necessariam ei discedendi permittimus facultatem et causas discidii legibus comprobare [...]*; § 4b. *Si vero causam probaverit intentatam, tunc eam et dotem recuperare [...]*; § 6. *tam viri quam mulieris ad examinandam causam repudii [...]*.

90 *Crimen* ricorre in relazione a singole specifiche condotte e si trova nei seguenti passi: § 2. *falsitatis crimine condemnatum invenerit [...]*; § 3. *seu falsitatis se crimini immiscentem invenerit [...]*; § 6. *si crimen adulterii vel maiestatis ingeritur [...]*.

91 C. 5.17.8.1: *Causas autem repudii hac saluberrima lege apertius designamus. Sicut enim sine iusta causa dissolvi matrimonia iusto limite probibemus, ita adversa necessitate pressum vel pressam, quamvis infausto, attamen necessario auxilio cupimus liberari.*

92 Cfr. Orig. *Comm. in Mt.* 14.23; CROUZEL, *L'Église primitive*, 82 ss.; EVANS GRUBBS, *'Pagan' and 'Christian' Marriage*, 391: «Origen, writing in the early third century, noted that some Christian leaders (apparently in Alexandria) allowed divorced women to remarry be-

evidentemente, si sta giustificando sin dalle prime frasi nei confronti di chi vorrebbe limiti più cogenti per lo scioglimento del matrimonio⁹³.

Il limite al ripudio cade in presenza di alcune condotte provate del marito o della moglie, che giustificano il ripudio del coniuge. Il secondo paragrafo⁹⁴ elenca le seguenti condotte del *vir*, che, se la moglie proverà, saranno giuste cause di ripudio: adultero, omicida, avvelenatore, che trama contro il potere imperiale, condannato per falsificazioni⁹⁵, violatore di sepolcri, ladro in luoghi sacri, brigante o che presta rifugio a briganti, ladro di bestiame o di esseri umani, che ha rapporti con donne di facili costumi nella casa coniugale alla presenza della moglie, attenta alla vita della moglie con il veleno o con il pugnale o in altro modo consimile, frusta la moglie⁹⁶.

Il marito può ripudiare legittimamente la moglie se prova che è adultera, avvelenatrice, omicida, plagiaria, violatrice di sepolcri, ladra in edifici sacri, sostegno per i briganti, se incontra uomini estranei all'insaputa del marito o senza il suo consenso, pernotta fuori casa senza giustificazione, nonostante il divieto del marito partecipa a spettacoli del circo, del teatro, dell'arena, insidia

causes worse (i.e., fornication) could happen if they did not. Origen himself believed this was contrary to the teachings of Jesus, but he understood the reason for it».

93 Giustino II, abrogando il divieto di divorzio consensuale posto da Giustiniano, nell'*incipit* della *praefatio* di Nov. 140 afferma, però, che niente per gli uomini è degno di maggior venerazione del matrimonio. Osserva DE ROBERTIS, *Oscillazioni nella ermeneutica neotestamentaria*, 306, che Giustino II era «devotissimo alla memoria dello zio, ma ormai fuori dai condizionamenti della Chiesa di Roma e da ogni esasperato consequenzialismo dommatico».

94 C. 5.17.8.2: *Si qua igitur maritum suum adulterum aut homicidam vel veneficum vel certe contra nostrum imperium aliquid molientem vel falsitatis crimine condemnatum invenerit, si sepulchrorum dissolutorem, si sacris aedibus aliquid subtrahentem, si latronem vel latronum susceptorem vel abactorem aut plagiarium vel ad contemptum sui domi suae ipsa inspiciente cum impudicis mulieribus (quod maxime etiam castas exasperat) coetum ineuntem, si suae vitae veneno aut gladio vel alio simili modo insidiantem, si se verberibus, quae ab ingenuis aliena sunt, adficiem probaverit, tunc repudii auxilio uti necessariam ei permittimus libertatem et causas discidii legibus comprobare.*

95 La repressione del falso è severa. Costantino pone attenzione anche al falso monetario, comminando sino alla pena di morte (CTh. 9.21.1, a. 319).

96 Per approfondimenti specifici si rimanda a NERI, *Il marito dominus*. La fustigazione, considerata *iusta causa repudii* da Teodosio II nel 449, probabilmente sarà espunta da Valentiniano III (Nov. Val. 35.11 nel 452). Giustiniano (Nov. 22.15.1, a. 535) riafferma che sono *iustae causae repudii* la fustigazione e i rapporti extraconiugali intrattenuti nella casa della famiglia, in linea con la costituzione teodosiana. Giustiniano nel 542 tornerà a considerare questi profili, mantenendo tra le *iustae causae repudii* il rapporto extraconiugale che presenti determinate caratteristiche: vd. Nov. 117.9.5. Nello stesso provvedimento, però, l'imperatore, pur sanzionando la fustigazione della *uxor*, non lo considererà un motivo legittimo per lo scioglimento unilaterale del matrimonio (Nov. 117.14).

la vita del marito con veleno, pugnale o similmente, è parte di una macchinazione contro l'imperatore, o è coinvolta nel crimine di falso, o mette le mani addosso al marito⁹⁷.

Al di fuori di queste *causae repudii* designate *apertius*, i ripudianti incorreranno nelle seguenti sanzioni⁹⁸: la moglie ripudiante *contempta lege* perderà la dote e le donazioni prenuziali e non potrà risposarsi prima di cinque anni; se si risposerà prima del termine, incorrerà nell'*infamia*, e il matrimonio non sarà riconosciuto e chiunque potrà agire. La moglie ripudiante che prova le *causae repudii*, avrà la dote, le donazioni prenuziali e potrà risposarsi dopo un anno.

Il marito ripudiante senza giusta causa perde la dote e i doni prenuziali; provando la giusta causa ottiene la dote, le donazioni prenuziali e può risposarsi senza dilazioni.

Le indicazioni riguardo alla tortura degli schiavi in casi di accusa di *adulterium*, *maiestas* o plagio⁹⁹ confermano l'intento di utilizzare il ripudio come occasione di controllo poliziesco.

Nel settimo paragrafo vengono in rilievo i figli, e si prescrive che se vi sono figli o figlie tutto ciò che viene acquistato in ragione del matrimonio deve essere conservato per destinarlo a costoro dopo la morte del coniuge che ha ricevuto (vd. anche Nov. Theod. 14.4). Se il padre e marito *temere repudium miserit* la

97 C. 5.17.8.3: *Vir quoque pari fine claudetur nec licebit ei sine causis apertius designatis propriam repudiare iugalem, nec ullo modo expellat nisi adulteram, nisi veneficam aut homicidam aut plagiarium aut sepulchrorum dissolutricem aut ex sacris aedibus aliquid subtrahentem aut latronum faultricem aut extraneorum virorum se ignorante vel nolente convivia appetentem aut ipso invito sine iusta et probabili causa foris scilicet pernoctantem, nisi circensibus vel theatralibus ludis vel harenarum spectaculis in ipsis locis, in quibus haec adsolent celebrari, se prohibente gaudentem, nisi sui veneno vel gladio aut alio simili modo insidiatricem, vel contra nostrum imperium aliquid machinantibus consciam, seu falsitatis se crimini immiscentem invenerit, aut manus audaces sibi probaverit ingerentem: tunc enim necessariam ei discedendi permittimus facultatem et causas discidium legibus comprobare.*

98 C. 5.17.8.4: *Haec nisi vir vel mulier observaverint, ultrici providentissimae legis poena plectentur. Nam mulier si contempta lege repudium mittendum esse temptaverit, suam dotem et ante nuptias donationem amittat nec intra quinquennium nubendi habeat denuo potestatem: aequum est enim eam interim carere conubio, quo se monstravit indignam. 4a. Quod si praeter haec nupserit, erit ipsa quidem infamis, conubium vero illud nolimus nuncupari: insuper etiam arguendi hoc ipsum volenti concedimus libertatem. 4b. Si vero causam probaverit intentatam, tunc eam et dotem recuperare et ante nuptias donationem lucro habere aut legibus vindicare censemus et nubendi post annum ei, ne quis de prole dubitet, permittimus facultatem. 5. Virum etiam, si mulierem interdicta arguerit attemptantem, tam dotem quam ante nuptias donationem sibi habere seu vindicare uxoremque, si velit, statim ducere hac iusta definitione sancimus. Sin autem aliter uxori suae renuntiare voluerit, dotem redhibeat et ante nuptias donationem amittat. [...]*

99 Vd. DE DOMINICIS, *Sulle origini romano-cristiane*, 243; RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, 286 ss.; BELLODI ANSALONI, *Ad eruendam veritatem*; CASCIONE, *Linee per una storia della veritas*, 118 ss.

donazione nuziale verrà conservata dalla madre, mentre se la madre e moglie ha proceduto nel modo indicato la dote andrà ai figli alla morte del padre. Seguono alcune indicazioni che chiariscono che il genitore, con disposizione *mortis causa*, può esercitare il *ius eligendi* e riservare a ciascun figlio un differente trattamento, per chiudere, con il paragrafo ottavo, che afferma che eventuali patti contrari ai contenuti di questa legge sono da considerarsi del tutto sprovvisti di valore (*nullam habere firmitatem*)¹⁰⁰.

Il testo del provvedimento, ricco, meditato, articolato, opera sulle *causae repudii* per offrirne una esplicita definizione (*apertius*, C. 5.17.8.1 e 5.17.8.3) e per proibire di sciogliere unilateralmente i matrimoni *sine iusta causa*. Stabilisce specificamente le *iustae causae* per delimitare (*claudere*, C. 5.17.8.3) la libertà del *repudium*, ripristinata da Nov. Theod. 12 per le *mediocres culpae* (evidentemente un ampio contenitore), che viene superata con un'impostazione prettamente postclassica, legislativa, dettagliata, simmetrica. Il *repudium* è l'eccezione che può essere posta in essere lecitamente soltanto in presenza di una delle ventotto *iustae causae* (quattordici per il *vir* e altrettante per la *uxor*) previste dalla costituzione.

Ove non sia dimostrata¹⁰¹ la sussistenza della *iusta causa* il ripudiante incorre nelle sanzioni. La moglie ripudiante perde la dote, la donazione nuziale, non può contrarre nuove nozze entro cinque anni; il marito ripudiante perde la dote e la donazione nuziale. Simmetricamente il coniuge che ha dato causa al ripudio incorre nelle stesse sanzioni. Il matrimonio è comunque sciolto e sono contemplate nuove nozze, pur con tempistiche diverse per uomo e donna (nel caso della donna un quinquennio a titolo di sanzione o un anno, per garantire la certezza della prole). La disparità nel trattamento di uomo e donna è volutamente attenuata: *pari fine claudetur* (C. 5.17.8.3) e si riscontra anche nell'inse-

100 C. 5.17.8.7: *Si vero filio seu filiis, filia seu filiabus extantibus repudium missum est, omne quidquid ex nuptiis lucratum est filio seu filiis, filiae seu filiabus post mortem accipientis servari, id est si pater temere repudium miserit, donationem ante nuptias a matre servari, si mater, dotem ipsam eidem vel eisdem filio seu filiae patre moriente dimitti censemus: patri videlicet vel matri in scribendis filiis heredibus, unum seu unam vel omnes si scribere vel uni ex his donare velit, electione servata. 7a. Nec ullam alienandi seu supponendi memoratas res permittimus facultatem: sed si aliquid ex isdem rebus defuerit, ab heredibus seu earum detentatoribus, si tamen non ipsos heredes scripserit aut scripti filii non adierint, praecipimus resarciri, ut etiam hoc modo inconsulti animi ad repudium mittendum detrimento retrahantur. 8. Pactiones sane, si quae adversus praesentia scita nostrae maiestatis fuerint attemptandae, tamquam legum contrarias nullam habere volumus firmitatem.*

101 Ricorrono, in relazione alla moglie come al marito, le forme verbali *invenerit, probaverit, comprobare*; secondo l'impostazione costantiniana il coniuge deve attivare la procedura che faccia valere le *iustae causae repudii*, costituite in larga parte da condotte criminose.

rire l'adulterio del marito tra le *iustae causae repudii*, come pure la condotta del marito che ha rapporti con altre donne nella casa coniugale¹⁰².

Abbiamo ipotizzato che prima della promulgazione di C. 5.17.8 i ripudi per *morum vitia ac mediocres culpas* – che *supra* § 8 ho indicato come (c.) – fossero sanzionati patrimonialmente secondo il regime classico, in base a Nov. Theod. 12 integrata da Nov. Theod. 14.4; e che i ripudi *solo dissensu nullisque vitiis peccatisque* – *supra* § 8 indicati come (d.) – fossero sanzionati con la perdita di dote e doni prenuziali sia per la donna (che inoltre subiva la *deportatio*) sia per l'uomo (cui veniva comminato il celibato perpetuo da CTh. 3.16.2). Con C. 5.17.8 Teodosio, attraverso le ventotto *iustae causae repudii*, unifica il ripudio per *crimen* dell'altro coniuge – *supra sub* (b.) – e il ripudio per *morum vitia ac mediocres culpas* (c.), superando Nov. Theod. 12 che a questi ultimi applicava le sanzioni esclusivamente patrimoniali del regime classico. L'imperatore interviene anche sul ripudio *solo dissensu nullisque vitiis peccatisque* (d.), lasciando immutate le sanzioni patrimoniali (perdita di dote e donazioni prenuziali), ma moderando sensibilmente le pene personali: la *deportatio* della donna è sostituita da cinque anni di divieto di seconde nozze e il marito non incorre in pene personali¹⁰³.

Le cause indicate puntualmente dal legislatore in un elenco tassativo sono il perno del regime dell'istituto del *repudium*: esse consentono di utilizzarlo legittimamente e ne stabiliscono le conseguenze.

10.

In Occidente è imperatore Valentiniano III, figlio di Costanzo III e Galla Placidia, che era divenuto *Augustus* nell'ottobre del 425 grazie a Teodosio II, le cui truppe avevano sconfitto l'usurpatore Giovanni, *primicerius notariorum* proclamato dal senato di Roma dopo la morte di Onorio (15 agosto 423). Valentiniano III aveva poi sposato, nel 437, Licinia Eudocia, figlia di Teodosio.

Nel 447/8 Teodosio II trasmette a Valentiniano III le leggi promulgate in Oriente successivamente al *Codice Teodosiano*; l'imperatore di Occidente le ratifica ufficialmente con Nov. Val. 26, *data* a Ravenna nel giugno 448. Nel

102 Vd. TREGGIARI, *Roman Marriage*, 463; NERI, *Il marito dominus*. Nov. Mai. 9 (a. 459) infligge la deportazione al marito adultero.

103 Vd. NELLI, *Lo scioglimento del matrimonio*, 33 s.; DUPONT, *Peines et relations pécuniaires*, 129 ss.; FERRETTI, *Le donazioni tra fidanzati*; DEMICHEL, *La Novella 98*, in part. 869 s.; VOCI, *Il diritto ereditario romano*, II, 241 s.; BISCARDI, *Spose, madri, nubili, vedove*, 328 ss. Le sanzioni in caso di violazione di quanto prescritto da C. 5.17.8 vengono mitigate e ricondotte nell'alveo del diritto civile.

luglio del 450 muore Teodosio II e il 15 aprile 452 Valentiniano III promulga una propria costituzione, Nov. Val. 35, che tratta anche di scioglimento del matrimonio¹⁰⁴.

L'imperatore afferma che, per il rispetto dovuto al legame matrimoniale, esso non può essere sciolto indiscriminatamente e dunque viene abrogata la nuova legge che ha consentito che i matrimoni fossero sciolti unicamente sulla base di un desiderio contrario al permanere del legame; è riportata perciò in vigore la regolamentazione dettata *a divo patre nostro Constantio*.

Nei limiti della documentazione a noi pervenuta, dobbiamo ritenere che la *novella lex* abrogata sia Nov. Theod. 12, piuttosto che C. 5.17.8 del 449, che non risulta recepita in Occidente (Nov. Val. 26 è del giugno 448) e perché l'intonazione polemica (*ne passim et temere deserantur...; solvi coniugia sola contraria voluntate*) è meno sproporzionata per stigmatizzare l'apertura parziale al diritto classico di Nov. Theod. 12 piuttosto che la sistemazione organica e di impostazione tardoantica operata da C. 5.17.8¹⁰⁵.

La costituzione di Costanzo III, padre di Valentiniano III, è da identificare con CTh. 3.16.2, stando alla documentazione a noi pervenuta¹⁰⁶. Questo conferma altresì la rilevanza di CTh. 3.16.2 nel titolo *de repudiis* del *Theodosianus*, anche nel caso di perdita di una parte di esso.

Nov. Theod. 12 potrebbe nell'applicazione pratica avere portato a un eccessivo ampliamento dei ripudi (c.) per *morum vitia ac mediocres culpas* (ai quali erano applicate unicamente le sanzioni patrimoniali del regime classico), con un conseguente svuotamento della categoria dei ripudi (d.) *solo dissensu* e senza colpa, aprendo dunque ampie possibilità di scioglimento unilaterale del matrimonio, che Nov. Val. 35.11 indica come scioglimento *sola contraria voluntate*. Nov. Val. 35.11 potrebbe reagire, in seguito al recepimento del 448 ma solamente dopo che è avvenuta la morte di Teodosio, allo scarto realizzato da Nov. Theod. 12 rispetto al regime restrittivo del *Teodosiano* applicato precedentemente in Occidente. NVal 35.11, emanata a Roma, potrebbe, inoltre, risentire della sollecitazione di papa Leone Magno e dell'influenza della Chiesa di Occidente, del Concilio di Milevi (a. 416) e di Ambrogio e Agostino: il

104 Nov. Val. 35.11: *In ipsorum autem matrimoniorum reverentiae vinculum, ne passim et temere deserantur, antiquata novella lege, quae solvi coniugia sola contraria voluntate permiserat, ea quae a divo patre nostro Constantio decreta sunt intemerata servantur*. Cfr., riguardo alla estensione e complessità del provvedimento in questione, DOVERE, *Ius principale e catholica lex*, 146 ss.

105 Considera altre ipotesi NERI, *Il marito dominus*, 57.

106 SOLAZZI, *La restituzione della dote*, 314, indica CTh. 3.16.1, ma non trova seguito nella letteratura; OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femmineo*, 153 ss.

maggior rigore della Chiesa occidentale si rifletterebbe, dunque, nella maggiore severità nei confronti del *repudium* della legislazione imperiale occidentale, in contrasto con l'apertura della Chiesa orientale¹⁰⁷.

11.

La mancanza della causa del ripudio è il tema sul quale è imperniato il caso affrontato dall'imperatore Anastasio con C. 5.17.9¹⁰⁸. Sebbene sia stata segnalata la difficoltà di comprendere il perché di questo intervento di Anastasio del 497¹⁰⁹, ritengo che la costituzione proponga la soluzione a un caso concreto, offrendo un chiarimento generale: mentre è in essere il matrimonio viene inviato il *repudium* in base a un consenso condiviso dal marito e dalla moglie. Il documento non contiene alcuna causa menzionata nella costituzione di Teodosio e Valentiniano – che è da identificare con C. 5.17.8, costituzione apprezzata in quanto 'ponderatissima'. In questa situazione la moglie non dovrà attendere un quinquennio per risposarsi, ma lo potrà fare dopo un anno.

Siamo innanzi ad un divorzio consensuale, che si conferma essere sempre incolpevole¹¹⁰: il documento che attesta lo scioglimento del matrimonio (*repudium*) è inviato *communi consensu*. Proprio per questo consenso il documento non presenta alcuna delle cause stabilite da C. 5.17.8: non è necessario addurre

107 Così DE ROBERTIS, *Oscillazioni nella ermeneutica neotestamentaria*, 301; vd. anche PIETRINI, *Religio e ius Romanum*, 228 n. 87. Secondo BUCCI, *Il matrimonio cristiano* la Chiesa latina contrappone verginità e matrimonio, con preferenza accordata alla prima; la Chiesa greca e siriana riconosce pari dignità etica e giuridica delle due condizioni richiamate. A ciò si aggiunge anche una differente concezione del ruolo della donna nei confronti dell'uomo, che nella cristianità occidentale è fonte di peccato piuttosto che coautrice insieme all'uomo di un medesimo progetto di salvezza e di ordine sociale, prospettiva propria della cristianità orientale.

108 C. 5.17.9: *Imperator Anastasius A. Theodoro. Si constante matrimonio communi consensu tam mariti quam mulieris repudium sit missum, quo nulla causa continetur, quae consultissimae constitutioni divae memoriae Theodosii et Valentiniani inserta est, licebit mulieri non quinquennium expectare, sed post annum ad secundas nuptias convolare. D. xv K. Mart. Anastasio A. II cons.*

109 NÚÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial*, 159, afferma non essere del tutto chiara la motivazione di questo intervento normativo e che il riferimento alla legislazione immediatamente anteriore può indurre a pensare a delle oscurità in merito all'applicazione al divorzio per mutuo consenso del provvedimento del 439. Su C. 5.17.9 da ultimo BONO, *La legislazione di Anastasio I*, 144-149; dedica attenzione ad alcuni profili giuridici dell'opera legislativa anastasiana DOVERE, *Il secolo breve del Teodosiano*, 153 ss., 175 ss.

110 VOLTERRA, *Divorzio*, 64; vd anche, *ex multis*, GAUDEMET, *La législation sur le divorce*, 81; HUBER, *Der Ehekonsens*, 140 s.; VOCI, *Il diritto ereditario romano*, II, 242 n. 192; ARJAVA, *Women and Law*, 181 s.

e provare alcuna delle *iustae causae* che riguardano esclusivamente lo scioglimento unilaterale del matrimonio.

Proponiamo l'ipotesi che la ex moglie si sia risposata prima del termine quinquennale, che non le si applica, sebbene il suo *repudium* non contenga alcuna causa. Da tale fatto possiamo ipotizzare che origini il caso: essendo l'azione contro il secondo matrimonio aperta a tutti (C. 5.17.8.4a), qualcuno potrebbe avere denunciato la situazione ai fini dell'applicazione della sanzione stabilita nel 449¹¹¹. Si tratta, però, di un divorzio consensuale, realizzato correttamente anche sotto il profilo formale mediante l'invio del *repudium* e, dunque, Anastasio riconosce alla donna la facoltà di risposarsi dopo un anno, termine ordinario per evitare una *commixtio sanguinis*.

Le seconde nozze sono legittime e, pur nella brevità del dettato, non sembra che portino con sé alcuno stigma. Il divorzio consensuale si conferma costantemente libero, fino alla svolta di Giustiniano¹¹².

12.

Il re cristiano Gundobad (474-516), dopo avere dato ai Burgundi la *Lex Burgundionum*, promulga la *Lex Romana Burgundionum*, intorno al 500 d.C., per i Gallo-Romani, impiegando in modo più avveduto le stesse fonti dell'*Edictum Theodorici*. La *Lex Romana Burgundionum* tratta anche *de divortiiis*. Il testo presenta numerose congruenze con la costituzione CTh. 3.16.1, che apre il titolo *De Repudiis* del Codice Teodosiano, ed è citata in Lex Rom. Burg. 21.3.

Lex Rom. Burg. 21.1¹¹³ attesta il *repudium dare* in presenza del consenso di entrambe le parti¹¹⁴; essa è, insieme all'attestazione incerta di Tit. Ulp. 14.1, e a quella certa di C. 5.17.9, la terza delle tre testimonianze di *repudium* consensuale, che si datano quindi alla fine del V e all'inizio del VI secolo.

111 C. 5.17.8.4: *Nam mulier si contempta lege repudium mittendum esse temptaverit, suam dotem et ante nuptias donationem amittat nec intra quinquennium nubendi habeat denuo potestatem: aequum est enim eam interim carere conubio, quo se monstravit indignam. 4a. Quod si praeter haec nupsert, erit ipsa quidem infamis, conubium vero illud nolumus nuncupari: insuper etiam arguendi hoc ipsum volenti concedimus libertatem.*

112 Contro quanto scrivo nel testo vd., ad esempio, RASI, *Consensus facit nuptias*, 175 e YARON, *De divortio varia*, 552; per questi studiosi Anastasio avrebbe abrogato con C. 5.17.9 il divieto del divorzio consensuale. È, però, esplicito Giustiniano in Nov. 117.10 quando afferma che il divorzio consensuale è stato consentito μέχρι του παρόντος; vd. BONINI, *Il divorzio consensuale*, 27 ss.

113 Lex Rom. Burg. 21.1: *Consensu partis utriusque repudium dare et matrimonium posse dissolvi.*

114 Vd. Nov. Theod. 2.12.1, C. 5.17.8 pr., C. 5.17.9 pr.

Dopo il caso dello scioglimento consensuale mediante regolare comunicazione della volontà tramite l'atto di ripudio, viene considerato il caso alternativo, nel quale marito e moglie non si accordano sullo scioglimento del matrimonio.

La donna, in Lex Rom. Burg. 21.2¹¹⁵, contesta il ripudio promosso dal marito (*uxore contradicente*). Il marito deve quindi provare che la donna è adultera, *venefica* o *conciliatrix* – vocabolo, quest'ultimo, che è indizio importante della dipendenza diretta da CTh. 3.16.1 della formulazione della norma in esame¹¹⁶. Una volta provato uno di questi tre *crimina*, potrà ripudiare legittimamente la moglie, avendo dimostrato la sussistenza della *iusta causa repudii*¹¹⁷.

Oppure, specularmente (secondo Lex Rom. Burg. 21.3¹¹⁸), la *uxor* deve provare il *crimen* del marito, sempre nella situazione della mancanza di *consensus*.

Il *consensus* sarà stato facilmente ottenibile da parte del coniuge che voleva divorziare nel caso di cattiva coscienza della controparte, che non si sarà voluta opporre e aprire così un giudizio sapendo di avere tenuto una delle condotte giustificatrici del *repudium*. Il ripudiante sicuro dei *crimina* del coniuge, avrà avuto interesse a che venisse celebrato il processo; tuttavia il meccanismo, che pone lo scioglimento consensuale come via principale e il ripudio tramite processo come alternativa in subordine, sembra ribaltare la priorità (o almeno la contestualità) del processo e del ripudio, e non facilita l'emersione dei *crimina*, obiettivo, quest'ultimo, anche esplicitato in C. 5.17.8 (che infatti prevede alcuni *crimina* anche contro l'imperatore come *iustae causae repudii*).

115 Lex Rom. Burg. 21.2: *Quod si pars viri repudium dare uxore contradicente voluerit, non aliter illi licebit, nisi aut adulteram esse convincat, aut veneficam, aut conciliatricem; quorum uno probato crimine, licebit ei uxori dare repudium, ad ius suum nuptiale donatione revocata.*

116 *Conciliatrix* è un vocabolo raro: compare in CTh. 3.16.1, nella correlata *Interpretatio* e in Lex Rom. Burg. 21.2; Gotofredo lo spiega: *id est laena* (GOTHFREDUS, *Codex Theodosianus*, 354); significa dunque 'mezzana', secondo l'uso della commedia, invece che 'sensale di matrimoni', come nell'uso classico; vd. EVANS GRUBBS, *Law and Family*, 258; NOY, *Matchmakers and Marriage-Markets*, 375-400.

117 La disposizione in merito alla conservazione della dote da parte del marito giustamente ripudiante manca in CTh. 3.16.1; sappiamo, però, che se il marito sarà soccombente nel processo a carico della moglie, egli dovrà restituire la dote. VENTURINI, *La ripudianda*, 347 richiama i rifacimenti più tardi dei legislatori barbarici che mostrano l'intento di puntualizzare e superare la forma grossolana del testo accolto nel Teodosiano.

118 Lex Rom. Burg. 21.3: *Quod si mulier nolente marito repudium ei dare voluerit, non aliter fieri hoc licebit, quam si maritum homicidam probaverit, aut sepulchrorum violatorem, aut veneficum. Quod si unum ex his probaverit, et maritum demittat, et colatam in se donationem iure tuebitur, et dotem, quam ei maritus fecerit, vindicabit, secundum legem Theodosiani sub titulo: de repudiis, promulgatum.*

La *Lex Romana Burgundionum* mostra un differente percorso seguito dalla legislazione romano-barbarica in merito al *repudium*¹¹⁹; essa si distacca dall'impostazione orientale e torna alla severità costantiniana, che era stata messa in discussione e attenuata nella ricorrente considerazione delle *causae repudii* da parte del legislatore. Le cause, per il re Gundobad, sono *crimina* e i *crimina* sono indicati espressamente in quelli stabiliti da Costantino. Vengono così posti limiti cogenti alla libertà di ripudiare.

13.

A Oriente, invece, il percorso procede ancora, in questi decenni, sulla strada segnata dalla meditata sistemazione effettuata da Teodosio II nel 449. Lo dimostra Giustiniano con un provvedimento del 528.

L'imperatore, integrando la disposizione teodosiana che sarà accolta nel *Codex Iustinianus* come C. 5.17.8, stabilisce una causa aggiuntiva alle giuste cause di ripudio attraverso C. 5.17.10 (Iust. A. Menae pp.):

In causis iam dudum specialiter definitis, ex quibus recte mittuntur repudia, illam addimus, ut, si maritus uxori ab initio matrimonii usque ad duos continuos annos computandos coire minime propter naturalem imbecillitatem valeat, possit mulier vel eius parentes sine periculo dotis amittendae repudium marito mittere, ita tamen, ut ante nuptias donatio eidem marito servetur. D. III id. Dec. dn. Iustiniano A. pp. II cons.

Per Giustiniano l'impotenza per fattori naturali del marito perdurante per un biennio a partire dall'inizio della vita matrimoniale configura una giusta causa di ripudio. La moglie o i suoi parenti possono inviare il ripudio senza correre il pericolo di perdere la dote, mentre la donazione precedente alle nozze si conserva al marito¹²⁰.

119 Cfr. Ed. Theod. 54: *Passim matrimonia dissipari non patimur. Ideo uxor a marito, aut maritus ab uxore, nisi probatis causis, quas leges comprehendunt, omisso repudio, a iugali vinculo non recedant. Causae autem debent esse divortii: si maritus aut homicida, aut maleficus, aut sepulchrorum violator ab uxore in examine fuerit adprobatus. Maritus quoque his criminibus convictam merito dimittat uxorem, si adulteram, vel maleficam, vel etiam quam vulgus adpellat aggalulam, in iudicio potuerit adprobare. Quibus edoctis, maritus, et dotem lucretur, et sponsalitiā recipiat vel sibi habeat largitatem, et tituli utriusque proprietatem secundum leges filiis eum iubemus servare communibus. Pari etiam modo, si mulier maritum superioribus criminibus involutum a iudicatione convicerit, et dotem recipiat, et sponsalitiā lucro habeat largitatem. Cuius tamen sponsalitiā tantum donationis proprietatem liberis communibus etiam ipsa conservet: et nubendi vel non nubendi licentiam pro constitutis veteribus sortiatur.*

120 CORBETT, *The Roman law of marriage*, 240 s; DALLA, *L'incapacità sessuale*, 293 ss.; TREGGIARI, *Roman Marriage*, 460; ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, 305 s.

Questo provvedimento si può considerare un puntuale *addendum* a C. 5.17.8, una *iusta causa repudii* in più, che mostra la rilevanza dell'*impotentia coeundi*, che era già stata riconosciuta da Leone e Antemio come causa di scioglimento degli *sponsalia* (C. 5.1.5, a. 472)¹²¹.

14.

Le fonti letterarie sono ricche di motivi, a fronte dell'esiguità delle attestazioni dei meri motivi nelle fonti giuridiche, che sono tarate con una differente sensibilità, volta a focalizzare l'attenzione su quanto sia giuridicamente rilevante¹²². Il giurista, attraverso l'"arte del levare", costruisce la realtà giuridica facendola emergere, per sottrazione dell'irrilevante, dal coacervo dei fatti e delle emozioni. Da ciò discende la difficoltà di individuare i meri motivi del ripudio nelle fonti giuridiche (*supra* § 4). Si è rilevato, perciò, l'affiorare del motivo del ripudio quando acquisisce rilevanza per l'ordinamento e, conseguentemente, una specifica elaborazione dello stesso da parte dei giuristi, che procedono a tipizzazioni¹²³.

La causa del ripudio, che ricorre con differenti vocaboli nelle fonti, rientra pienamente nella dimensione giuridica, in quanto funge da fonte o da elemento valutativo del ripudio, relativamente alla legittimità dell'impiego dell'istituto e alle conseguenze personali e patrimoniali connesse allo scioglimento del matrimonio.

La tradizione letteraria attesta in epoca monarchica le *iustae causae repudii* (*supra* § 5).

Dalla fine del II secolo a.C., facendo eccezione per i matrimoni confarreati, si deve ritenere non vi fossero limiti né forme precise che incidessero sulla libertà di divorziare; ciò fino ad Augusto. Nei secoli conclusivi dell'età repubblicana il divorzio consensuale, caratterizzato da una condivisa volontà e dalla mancanza di contenzioso sui contenuti, non attira l'attenzione dei giuristi. Di contro, in caso di scioglimento unilaterale del matrimonio, si può verificare una ricerca di

121 La Nov. 22 del 536 inserisce questa ipotesi tra quelle degli scioglimenti *bona gratia*, che si realizzano senza colpa del marito o della moglie e che non prevedono penalizzazioni; in tale sede Giustiniano aggiunge un anno, trasformando in un triennio il tempo che deve trascorrere dal matrimonio (Nov. 22.6). Anche quando Giustiniano tornerà a trattare di scioglimento del matrimonio, nel 542, annovererà l'impotenza (insieme alla vita monastica e alla prigionia) come fattore rilevante per gli scioglimenti sprovvisti di pena (Nov. 117.12).

122 MANTOVANI, *La letteratura giurisprudenziale*, 107-116; MANTOVANI, *Le opere dei giuristi romani*, 41-71; MANTOVANI, *Les juristes écrivains*; STOLFI, *I segni della tecnica*; PEPPE, *Sulla «letteratura giuridica romana»*.

123 BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, I, 147 ss., 594 ss.; BEDUSCHI, *Tipicità e diritto*.

colpe. La moglie può agire per la restituzione della dote (*actio rei uxoriae*)¹²⁴; il marito può opporre una *retentio propter mores* a causa dell'adulterio della moglie, e trattenere per sé un sesto della dote. In caso di condotte di minore gravità da parte della donna il marito può trattenere un ottavo della dote. Nel caso di divorzio per colpa della *uxor* o del suo avente potestà, il marito può trattenere un sesto della dote per ciascun figlio (*propter liberos*), fino a un massimo di metà della dote.

Se la colpa è accertata in capo al marito, questi dovrà rendere la dote nel tempo abbreviato di sei mesi, o addirittura immediatamente, invece che nei tre anni ordinariamente stabiliti.

Parte della dottrina individua nelle leggi matrimoniali augustee la fonte normativa che regola le *retentiones* come ora tratteggiate.

In sostanza, nel diritto classico, lo scioglimento unilaterale del matrimonio rileva sotto il profilo patrimoniale (con la centralità della dote) in relazione a due temi, la colpa che ha dato causa allo scioglimento stesso e l'interesse dei figli e se ne discute nel processo privato.

Sarà con Costantino che le *causae repudii* diverranno esclusivamente *crimina* e che i coniugi saranno esposti a sanzioni personali (CTh. 3.16.1 del 331). Tuttavia la radicale riforma costantiniana, probabilmente abrogata da Giuliano, lascia spazio a oscillazioni, che vedono un riemergere delle *culpae*, con un recupero più o meno ampio del regime classico. Nel 449 Teodosio, occupandosi espressamente di *causae repudii*, ingloberà nell'elencazione di C. 5.17.8.2-3 i *crimina* di CTh. 3.16.1 e le *mediocres culpae* di CTh. 3.16.2 (togliendole dalla regolamentazione del diritto classico cui le aveva ricondotte la propria Nov. Theod. 12 del 439); si tratta di una svolta importante che dà stabilità all'istituto del *repudium* in Oriente, adottando un impianto legislativo prettamente tardoantico e realizzando il superamento del regime classico e delle fonti giurisprudenziali mediante la chiara enunciazione di ipotesi legislativamente prefissate e simmetriche, funzionali anche al controllo poliziesco della famiglia e della società. Ciò accompagnato dal temperamento delle sanzioni personali e dalla centralità di quelle patrimoniali, oltre che da una costruttiva attenzione all'interesse dei figli.

A Occidente la situazione è differente, per la differente situazione politica e sociale e per la diversa influenza della Chiesa. L'impostazione costantiniana, temperata ma ripresa in CTh. 3.16.2, si ritrova, ad esempio, in Nov. Val. 35.11 e nella Lex Romana Burgundionum 21.

124 NÚÑEZ PAZ, *Consentimento matrimonial*, 123 ss.; VENTURINI, *Legislazione tardoantica romana*, 340; VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*; DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, IV, 47 ss.

Si riscontra la centralità della dote a partire dall'epoca arcaica per tutto lo svolgimento del diritto romano – in sostanza il *repudium* è satellite della dote, come altri profili del matrimonio romano; e, anche per questo, si comprende l'attenzione dei giuristi e la sistematica adottata nelle opere dei giuristi romani, assai di rado incentrate sul matrimonio in quanto tale.

Si intravedono, soprattutto grazie ai motivi attestati dalle fonti, alcune dinamiche familiari, al cui centro stanno le questioni patrimoniali, in particolare la dote, che sono oggetto specifico dell'attenzione dei giuristi classici e, in modo meno esclusivo, anche delle cancellerie imperiali, che gestiscono, però, un istituto del *repudium* ormai cambiato, appesantito e reso complesso da profili criminali e da più o meno marcate finalità di controllo poliziesco che, attraverso le tensioni tra i coniugi, si insinua all'interno della famiglia.

La legislazione tardoantica tende a circoscrivere gli spazi di libertà degli individui e a stabilizzare i ruoli ai fini della conservazione della famiglia, riducendone le dinamiche connesse allo scioglimento dei matrimoni come era consentito nei secoli precedenti; inoltre, espropria dalla dimensione privata le dinamiche familiari e le pone in un ruolo ancillare al controllo statale sulle famiglie e sugli individui, chiamati ad essere collaboratori dell'apparato repressivo e i primi controllori dell'operato del coniuge rispetto a una varietà di condotte criminose: restringere la possibilità di ripudiare significa muovere nella direzione di una cristallizzazione della società, a partire dai ruoli individuali e dagli assetti familiari. Questo è quanto avviene nella legislazione tardoantica, sebbene con oscillazioni importanti.

Bibliografia

- AGNATI U., *Costantino e le donne della locanda (Codex Theodosianus 9.7.1=Codex Iustinianus 9.9.28)*, TSDP 8 (2015) 1-109.
- AGNATI U., *L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3*, INDEX 45 (2017) 257-274.
- AGNATI U., *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, Napoli 2017.
- ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.
- AMIRANTE L., *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950.
- ARJAVA A., *Divorce in later Roman law*, Arctos Acta Philologica Fennica 22 (1988) 5-21.
- ARJAVA A., *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford-New York 1996.
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2014².
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano della Roma preclassica*, Padova 2018.
- ASTOLFI R., *Recensione di U. Agnati, Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V*, IVRA 69 (2021) 501-545.
- BAGNALL R.S., *Church, State and Divorce in Late Roman Egypt*, in *Florilegium Columbianum: essays in honor of Paul Oskar Kristeller*, New York 1987, 41-61.
- BALDUCCI A., *Intorno al iudicium domesticum*, AG 191 (1976) 69-97.
- BARONE-ADESI G., *Favor liberorum e veterum legum moderamen*, AARC 7 (1988) 433-457.
- BASANOFF V., *Les Sources chrétiennes de la loi de Constantin sur le repudium (Cod. Theod. III, 16, 1 a. 331) et le champ d'application de cette loi*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel 40 anno del suo insegnamento*, III, Palermo 1936, 177-199.
- BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (IVe-VIIe siècle)*, I, *Le droit impérial*, Paris 1990.
- BEDUSCHI C., *Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica*, Padova 1992.
- BELLODI ANSALONI A., *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna 2011.
- BETTI E., *Teoria generale della interpretazione*, I, Milano 1955.
- BISCARDI A., *Spose, madri, nubili, vedove: echi patristici patristici nella legislazione tardo-imperiale*, AARC 8 (1987) 325-334.
- BONA F., *Postliminium in pace*, SDHI 21 (1955) 250-275.
- BONA F., *Sull'animus remanendi nel postliminio*, SDHI 27 (1961) 187-234.
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Milano 1925 (rist. 1963).

- BONINI R., *Il divorzio consensuale dalla Novella Iustiniani 117.10 alla Novella Iustini 140*, BIDR 75 (1972), 41-70.
- BONO F., *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Napoli 2023.
- BOTTA F., *Funzione inquirente e poteri istruttori nel processo tardoantico: inquirere/inquisitio nel lessico del Codex Theodosianus*, in *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del Convegno (Parma 18-19 giugno 2009)*, a cura di S. Puliatti, U. Agnati, Parma 2010, 37-81.
- BRAVO BOSCH J.M., *El iudicium domesticum*, RGDR 17 (2011) 1-18.
- BRINI G., *Matrimonio e divorzio nel diritto romano*, III, Bologna 1889.
- BUCCI O., *Il matrimonio cristiano tra tradizione giuridico-orientale e tradizione greco-romana: in tema di indissolubilità e forma pattizia*, AARC 7 (1988) 515-541.
- CAES L., *La terminologie du divorce dans les textes juridiques latins et les constitutions grecques de Justinien*, in É. VAN CAUWENBERGH, *Scrinium Iovaniense. Mélanges historiques*, Louvain 1961, 167-180.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Matrimonium, manus e trinoctium*, in *Marriage. Ideal, Law, Practice. Proceedings of a conference held in memory of Henryk Kupiszewski*, ed. by Z. Sluzewska, J. Urbanik, Warsaw 2005, 63-81 (= *Scritti scelti*, II, Napoli 2010, 843-866).
- CARON P.G., *Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso ripudio dissolvi praecipimus (C. 5.17.8)*, AARC 7 (1988) 287-298.
- CASCIONE C., *Linee per una storia della veritas nell'esperienza giuridica romana. II. Diritto tardoantico*, in *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, a cura di C. Masi Doria, C. Cascione, Napoli 2013, 65-168.
- CASTELLO C., *Consortium omnis vitae*, in *Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae*, Genova 2002, 443-462.
- CASTELLO C., *La Novella 140 di Giustino II e il malvagio demone divorzista*, in *Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae*, Genova 2002, 463-483.
- CASTELLO C., *Norme conciliari ed autonomia legislativa degli imperatori cristiani in tema di divorzio*, AARC 5 (1983) 263-273.
- CATALANO P., *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino 1965.
- CLARK G., *Women in Late Antiquity. Pagan and Christian Life-styles*, Oxford 1993.
- CORBETT P.E., *The Roman law of marriage*, Oxford 1930.
- CORBINO A., *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*, INDEX 40 (2012) 155-164.
- CROUZEL H., *L'Église primitive face au divorce du premier au cinquième siècle*, Paris 1971.
- CUNEO P.O., *Il ripudio nel tardo Impero: una costituzione di Teodosio II*, JusOnline 1 (2018) 224-242.

- DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano 1978.
- DAUBE D., *Terms for Divorce in New Testament Judaism*, in *Collected Works of David Daube*, II, Berkeley 2001, 281-288.
- DAZA MARTÍNEZ J., *La influencia cristiana en la concepción postclásica y justiniana del matrimonio romano*, in *El derecho de familia: de Roma al derecho actual. Actas del VI Congreso Internacional y IX Iberoamericano de Derecho Romano*, edited by R. López Rosa, F. del Pino Toscano, Huelva 2004, 109-148.
- DE BELLIS FRANCHI A., *Donne, vino, adulterio nella Roma arcaica*, Quaderni dell'Istituto di Linguistica dell'Università di Urbino 16 (2015) 84-147.
- DE DOMINICIS M.A., *Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare costante matrimonio la moglie adultera*, SDHI 16 (1950) 221-253.
- DE GIOVANNI L., *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985.
- DE GIOVANNI L., *Imperatori, corti, attività legislativa nella tarda antichità* in *Le corti nell'alto medioevo (Atti CISAM, Spoleto 24-29 aprile 2014)*, Spoleto 2015, 357-384.
- DE GIOVANNI L., *Teodosio II e la sua legislazione*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. De Giovanni, Napoli 2012, 45-59.
- DE ROBERTIS F., *Oscillazioni nella ermeneutica neotestamentaria sul divorzio e ripensamenti di Giustiniano*, AARC 7 (1985) 299-308.
- DE ROBERTIS F.M., *La condizione sociale e gli impedimenti al matrimonio nel basso impero*, Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Bari 2 (1939) 45-69 (= *Scritti varii di diritto romano. Articoli da riviste e miscellanee*, I, Bari 1987, 177-203).
- DE SANCTIS G., *Storia dei Romani, IV. La fondazione dell'impero, parte 2.2 Vita e pensiero nell'età delle grandi conquiste*, Firenze 1957.
- DEMICHELI A.M., *La Novella 98 e la tutela patrimoniale dei figli nella legislazione post-classica e giustiniana*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 1, Milano 2008, 855-881.
- DEMING W., *Paul on Marriage and Celibacy. The Hellenistic Background of 1 Corinthians 7*, Grand Rapids 2004.
- DI BERARDINO A., *Olimpiodoro di Tebe*, NDPAC 2 (2007) 3595-3596.
- DILIBERTO O., *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984.
- DOMINGO R., *La legislación matrimonial de Constantino*, Pamplona 1989.
- DOMÍNGUEZ LÓPEZ E., *El divorcio en las constituciones del Bajo Imperio*, SDHI 69 (2003) 247-272.
- DONADIO N., *Iudicium domesticum, riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas*, INDEX 40 (2012) 175-195.

- DOVERE E., *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo*, Bari 2016.
- DOVERE E., *Ius principale e catholica lex. Dal Teodosiano agli editti su Calcedonia*, Napoli 1995.
- DUPONT C., *Peines et relations pécuniaires entre fiancés et conjoints dans les constitutions rendues de 312 à 565 après Jésus-Christ*, RIDA 23 (1976) 119-139.
- EVANS GRUBBS J., 'Pagan' and 'Christian' Marriage: *The State of the Question*, Journal of Early Christian Studies 2.4 (1994) 361-412.
- EVANS GRUBBS J., *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford 1995.
- EVANS GRUBBS J., *Marrying and Its Documentation in Later Roman Empire*, in *To Have and to Hold. Marrying and Its Documentation in Western Christendom, 400-1600*, ed. by P.L. Reynolds, J. Witte Jr., Cambridge 2007, 43-94.
- EVANS GRUBBS J., *Women and the Law in the Roman Empire*, London - New York 2002.
- FALCHI G.L., *L'influenza della patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani dei secoli IV e V*, Augustinianum 50.2 (2010) 351-407.
- FASCIONE C., *Opposizione di Costantinopoli all'Impero d'Occidente*, in *Ravenna capitale: permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII: instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2014, 211-271.
- FAYER C., *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Concubinatio divorzio adulterio. Parte terza*, Roma 2005.
- FERNÁNDEZ BAQUERO M.-E., *Aspectos sobre el matrimonio en el Derecho Romano arcaico* in *El Derecho de Familia: de Roma al Derecho actual*, editores R. López-Rosa, F. Pino-Toscano, Huelva 2004, 193-207.
- FERRETTI P., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.
- GACA K.L., *The Making of Fornication: Eros, Ethics and Political Reform in Greek Philosophy and Early Christianity*, Berkeley-Los Angeles-London 2003.
- GARCÍA GARRIDO M.J., *Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardío. Notas críticas*, AARC 7 (1988) 23-47.
- GARDNER J.F., *Women in Roman Law & Society*, London-Sidney 1986.
- GAUDEMET J., *Droit romain et principes canoniques en matière de mariage au Bas Empire* in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 171-196.
- GAUDEMET J., *L'interprétation du principe d'indissolubilité du mariage chrétien au cours du premier millénaire*, BIDR 20 (1978) 11-70.
- GAUDEMET J., *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV^e et V^e siècles*, AARC 7 (1988) 75-88.

- GERMINO E., *Codex Theodosianus e Codex Iustinianus: un'ipotesi di lavoro*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. De Giovanni, Napoli 2012, 62-85.
- GERMINO E., *Il Codex Theodosianus: un codice cristiano?*, in *Società e diritto nella tarda antichità*, a cura di L. De Giovanni, Napoli 2012, 11-43.
- GIULIANO L'APOSTATA, *Lettere e discorsi. Testo greco a fronte*, a cura di M.C. De Vita, Milano 2022.
- GIUNTI P., *Alle origini del ripudio, criminalità femminile e dissolubilità del matrimonio in Roma arcaica*, Firenze 1993.
- GIUNTI P., *Consorts vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004.
- GNILKA J., *Il Vangelo di Matteo*, II, Brescia 1991.
- GORIA F., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino 1975.
- GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, I, Lipsiae 1736.
- GUARINO A., *Romolo e l'adulterio*, in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 54-57.
- HARPER K., *Porneia. The Making of a Christian Sexual Norm*, *Journal of Biblical Literature* 131.2 (2012) 363-383.
- HUBER J., *Der Ehekonsens im römischen Recht*, Roma 1977.
- HUMBERT M., *Le rémariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano 1972.
- JENSEN J., *Does Porneia Mean Fornication? A Critique of Bruce Malina*, *Novum Testamentum* 20 (1978) 161-184.
- KASER M., *Das römische Privatrecht, II, Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975².
- KUNKEL W., *Das Konsilium im Hausgericht*, *ZSS* 83 (1966) 219-251.
- LAMBERTI F., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.
- LAMBERTI F., *Nuove riflessioni in materia di concubinato nell'esperienza romana*, *Teserae Iuris* 4.1 (2023) 133-170.
- LANZA C., *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, I, Roma 1990.
- LAURENCE P., *Les droits de la femme au bas-empire romain: le Code théodosien: textes, traductions et commentaires*, Paris 2012.
- LAURIA M., *Matrimonio – Dote in diritto romano*, Napoli 1952.
- LENEL O., *Palingenesia juris civilis*, II, Leipzig 1889.
- LONGO G., *Postille critiche in tema di captivitas*, *IVRA* 8 (1957) 29-42.
- LUZ U., *Vangelo di Matteo*, 3, *Commento ai capp. 18-25*, Brescia 2013.

- MAISANO R., *Filologia del Nuovo Testamento. La tradizione e la trasmissione dei testi*, Roma 2014.
- MALINA B., *Does Porneia Mean Fornication?*, *Novum Testamentum* 14 (1972) 10-17.
- MANTOVANI D., *La letteratura giurisprudenziale e le fonti giuridiche*, in E. GABBA, *Storia e letteratura antica*, Bologna 2001, 107-116.
- MANTOVANI D., *Le opere dei giuristi romani come letteratura. Riflessioni per la didattica*, in *Latina Didaxis XXV. Atti del Congresso Genova-Bogliasco, 16-17 Aprile 2010*, a cura di S. Rocca, Genova 2010, 41-71.
- MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018.
- MEMMER M., *Die Ehescheidung im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, ed. by M.J. Schermaier [... et al.], Köln 2002, 489-510.
- MONTAN A., *La legislazione romana sul divorzio: aspetti evolutivi ed influssi cristiani*, *Apollinaris* 53.1-2 (1980) 167-194.
- MÜNZER F., *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920 (rist. 1963).
- NARDI E., *Procurato aborto nel mondo greco-romano*, Milano 1971.
- NARDI E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983.
- NATHAN G.S., *The family in late antiquity. The rise of Christianity and the endurance of tradition*, London-New York 2000.
- NELLI S., *Lo scioglimento del matrimonio nella storia del diritto italiano*, Milano 1976.
- NERI V., *Il marito dominus e la violenza coniugale nella società tardoantica (a partire da una costituzione di Teodosio II)*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri, B. Girotti, Milano 2016, 49-76.
- NOCENTINI F., *Il divortium bona gratia nell'elaborazione giurisprudenziale di 2. e 3. Secolo*, in *Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani, atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, a cura di C. Baldus [... et al.], Trento 2012, 552-574.
- NOY D., *Matchmakers and Marriage-Markets in Antiquity*, *Echos du monde classique/Classical Views* 34, (1990) 375-400.
- NÚÑEZ PAZ M.I., *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Salamanca 1988.
- OLIMPIODORO TEBANO, *Frammenti storici*, a cura di R. Maisano, Napoli 1979.
- OLIVIERO NIGLIO G.M., *Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione imperiale della tarda antichità. Dal concilium Eliberitanum al concilium Chalcedonense*, Ariccia (RM) 2016.
- PEPPE L., *Recensione a P. Giunti, Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica* (Milano, 2004), *IVRA* 55 (2004-2005) 237-249.

- PEPPE L., *Storie di parole, storie di istituti. Sul diritto matrimoniale arcaico romano*, SDHI 63 (1997) 123-196.
- PEPPE L., *Sulla «letteratura giuridica romana». A proposito di Les juristes écrivains de la Rome antique di Dario Mantovani*, Rivista di Diritto Romano 9 (2019) 1-48.
- PIETRINI S., *Note minime sull'uso dell'espressione culpa gravis in età tardoantica*, in *Scritti in onore di Mariagrazia Bianchini*, a cura di M.P. Pavese, R. Laurendi, Torino 2023, 513-524.
- PIETRINI S., *Religio e ius Romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002.
- PULIATTI S., *Le costituzioni tardo antiche: diffusione ed autenticazione*, SDHI 74 (2008) 99-133.
- PULIATTI S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino, II.2, Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991.
- RANIERI M., *L'alterazione mentale nella visione giuridica romana. Profili evolutivi del concetto di furor*, KOINONIA 46 (2022) 139-166.
- RASI P., *Consensus facit nuptias*, Milano 1946.
- RIZZELLI G., *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.
- RUSSO RUGGERI C., *Ancora in tema di iudicium domesticum*, IAH 2 (2010) 51-102.
- RUSSO RUGGERI C., *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1.7.24*, SDHI 75 (2009), 515-534.
- SÁRY P., *The changes of the rules of divorce in the Christian Roman Empire*, Dny práva - Days of Law 1 (2010) *on line*.
- SEECK O., *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, ZSS 10 (1889) 1-44 e 177-251 (rist. anast. con introduzione e tavole di raffronto, a cura di M. Sargenti, Milano 1983).
- SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart 1919.
- SIRAGO V.A., *Olimpiodoro di Tebe e la sua opera storica*, in *Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo*, 1, a cura di L. De Rosa, Napoli 1970, 3-25.
- SOLAZZI S., *Il concetto dei ius postliminii*, in *Scritti C. Ferrini II*, Milano 1947, 288-360 (= *Scritti di diritto romano IV*, Napoli 1963).
- SOLAZZI S., *La restituzione della dote in diritto romano*, Città di Castello 1898.
- STOLFI E., *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, AUPA 59 (2016) 111-149.
- STRAMARE T., *Causa fornicationis. Verso una soluzione del problema?*, Palestina del Clero 50 (1950) 1028-1032.

TREGGIARI S., *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991.

URBANIK J., *D. 24.2.4: ... patrem tamen eius nuntium mittere posse. L'influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti*, in Εὐεργεσίας χάριν. *Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their Disciples*, ed. by T. Derda, J. Urbanik, M. Wecowski, Warsaw 2002, 293-336.

URBANIK J., *Dissolubility and indissolubility of marriage in the Greek and Roman tradition*, in *Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka*, a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik, Varsavia 2016, 1039-1068.

URBANIK J., *La repressione costantiniana dei divorzi: la libertà dei matrimoni trafitta con una forcina* in *Fides humanitas ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, 8, Napoli 2007, 5705-5726.

URBANIK J., *Marriage and Divorce in the Late Antique Legal Practice and Legislation*, in *Derecho, Cultura y Sociedad en la Antigüedad Tardía*, ed. by E. Osaba, Universidad del País Vasco 2015, 259-274.

VALLAR S., *Perseverantia voluntatis e furor*, *Quaderni Lupiensi* 3 (2013) 147-159.

VANNUCCHI FORZIERI O., *La legislazione imperiale del IV-V secolo in tema di divorzio*, *SDHI* 48 (1982) 289-331.

VARVARO M., *Studi sulla restituzione della dote, 1. La formula dell'actio rei uxoriae*, Torino 2006.

VENTURINI C., *La ripudianda (in margine a CTh 3.16.1)*, *AARC* 8 (1987) 1990, 253-276 (= *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli 2014, 77-100).

VENTURINI C., *Legislazione tardoantica romana dopo Costantino in materia di stuprum, adulterium e divortium*, in *Comportamenti e immaginario della sessualità nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2006, 177-214 (= *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli 2014, 335-367).

VENTURINI C., *Matrimonio, divorzio, ripudio: premesse romanistiche ad una problematica attuale*, *Nova Tellus* 6 (1988) 167-186.

VINCENTI U., *Codice Teodosiano e interpretazione sistematica*, *INDEX* 24 (1996) 111-131.

VISKY K., *Le divorce dans la législation de Justinien*, *RIDA* 23 (1976) 239-264.

VOCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero, 2, Le costituzioni del V secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1986, 177-276.

VOLTERRA E., *Divorzio. Diritto romano*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Torino 1960, 62-64.

VOLTERRA E., *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, *RISG* (1948) 103-153 (= *Scritti giuridici*, II, Napoli 1991, 127-177).

VOLTERRA E., *s.v. Matrimonio (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, Milano 1975, 726-808 (= *Scritti giuridici*, III, Napoli 1991, 223-304).

VÖÖBUS A., *The Syro-Roman lawbook. The Syriac text of the recently discovered manuscripts accompanied by a facsimile edition and furnished with an introduction and translation, II, A translation with annotation*, Stockholm 1983.

WATSON A., *Captivitas and matrimonium*, T1 29 (1961) 243-259 (= *Studies in Roman Private Law*, London and Rio Grande 1991).

WOLFF H.J., *Doctrinal trends in Postclassical Roman Marriage Law*, ZSS 67 (1950) 261-319.

YARON R., *De divortio varia. 1. Verum divortium*, TJD 32 (1964) 533-557.

APPARTENENZA FAMILIARE E MOBILITÀ SOCIALE TRA III E IV SECOLO D.C.*

MONICA DE SIMONE
Università degli Studi di Palermo

ABSTRACT: The paper aims to outline the influence of the condition of the *filius familias* on the social mobility of the *decuriones*. It shows that Roman jurists and Emperors used the familiar bond between the *filius familias* and the *pater familias* to reach, at the beginning of the 4th century AD, the curial *obnoxietas*, a significant restriction to the mobility of the ruling classes of the cities that made up the Empire.

KEYWORDS: mobility, decuriones, filii familias, curiae, obnoxietas curiale.

FONTI: C. 10.41.1.1; Cic. *Cluent.* 11, 32; D. 50.2.6.1; D. 50.2.11; D. 50.4.8; D. 50.2.11; CTh. 12.1.7; CTh. 12.1.19; CTh. 12.1.122.

1.

Numerosi studi hanno evidenziato quante prospettive di indagine possono aprirsi nel tentativo di descrivere il fenomeno della mobilità sociale nell'antichità¹. Nell'esperienza di Roma antica tale fenomeno assunse in ogni epoca un rilievo primario nell'ambito non solo delle relazioni sociali, economiche, politiche ma – sembra quasi superfluo ricordarlo – anche nel campo del diritto. Eppure, tra la cospicua produzione bibliografica sul tema, i contributi offerti dagli studiosi del diritto romano non risultano numericamente significativi, mentre sembrano piuttosto essere di gran lunga prevalenti i contributi offerti dagli studiosi di storia romana. Si pensi, in particolare, negli ultimi decenni, alle numerose indagini sul fenomeno delle migrazioni lungo tutti i secoli della storia di Roma².

* Il testo riproduce la relazione da me tenuta all'Università degli Studi di Parma il 2 dicembre 2022. Nelle note ho aggiunto soltanto i richiami bibliografici essenziali.

1 GARA, *La mobilità sociale nell'impero*; MOATTI, *Le contrôle*; GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione*; LO CASCIO - TACOMA, *The Impact of Mobility*; MOATTI, *Mobility and Identity*; MOATTI - CHEVREAU, *L'expérience de la mobilité*.

2 MOATTI, *Mobilité, refuges et droit*; AMATA, *Immigrazione*; CORBO, *Migranti*; MOATTI, *Migration et droit*; MOATTI, *Citizenship and mobility*.

Una delle ragioni che potrebbe spiegare tale mancato interesse potrebbe essere costituita dalla difficoltà che spesso si incontra ad allontanarsi dagli schemi dogmatici costruiti sia dal pensiero giurisprudenziale romano, sia dal pensiero moderno, i quali incanalano gli istituti del diritto privato romano in griglie dogmatiche rigide che spesso rischiano di privare l'indagine storica della capacità di saper guardare ai fenomeni fattuali e giuridici lungo il concreto operare dell'esperienza giuridica, nei diversi luoghi nei quali essa si svolse e nei vari momenti storici.

È proprio da una di queste griglie dogmatiche che si intende prendere le mosse, tentando di non rimanervi imbrigliati, per offrire qualche riflessione in relazione al tema dell'influenza che l'appartenenza familiare rivestì sul fenomeno della mobilità sociale tra III e IV secolo d.C.³. La griglia dogmatica è quella costruita intorno all'idea di *status personarum*. Il fenomeno giuridico al quale si farà riferimento riguarderà, in particolare, l'influenza che la condizione di *filius familias* assunse sulla mobilità sociale dei *decuriones*, una delle più importanti categorie di persone sulla quale fu fondata l'architettura costituzionale durante i secoli dell'Impero⁴.

Tali riflessioni mireranno a tracciare l'evoluzione storica che condusse giuristi e imperatori a utilizzare il legame familiare tra *filius familias* e *pater familias* per giungere all'emersione, agli inizi del IV secolo d.C., del principio della *obnoxietas* curiale, limite notevole, normativamente sancito, alla mobilità delle classi dirigenti delle città che componevano l'Impero⁵.

2.

Un osservatorio privilegiato dal quale analizzare attraverso le lenti del giurista il fenomeno della mobilità sociale nei diversi secoli è costituito dallo statuto individuale dei soggetti che concretamente operavano nelle dinamiche delle relazioni sociali, economiche, politiche e giuridiche del complesso mondo romano.

3 Sulla *familia* nel Tardoantico vd., con bibliografia precedente, NERI - GIROTTI, *La famiglia tardoantica*.

4 Sulla storia e sulla condizione giuridica dei *decuriones* vd. almeno: JONES, *Il tardo impero*, 986 ss.; LEPALLEY, *Quot curiales, tot tyranni*; JACQUES, *Le Privilège de Liberté*; LOVATO, *Sull'honor decurionatum*; MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, 174 ss.; DI PAOLA, *Vita cittadina e ordo decurionum in Cassiodoro*; RANDAZZO, *Per la storia del decurionato cittadino*. Per altra bibliografia sia consentito il rinvio a DE SIMONE, *Obnoxietas*, 147 n. 4.

5 Sul tema della *obnoxietas* curiale vd. almeno GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales*; MURGA GENER, *La "obnoxietas"*; SIRKS, *Obnoxietas*; JACQUES, *Le Privilège de Liberté*, 603 ss.; JACQUES, «*Obnoxius curiae*»; SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*; ROUVEYROL, *L'integration à l'ordo decurionum*; CARRIÉ, *La législation impériale*, 88 ss.

Nell'età dell'Impero esso assunse, in particolare, un carattere che efficacemente Claudia Moatti ha qualificato come «performativo»⁶. Si determinavano cioè caratteri differenti a seconda dell'operare di diversi fattori quali l'agire concreto, i cambiamenti di residenza, il concreto spazio geografico in cui le persone operavano, gli interventi normativi che crearono particolarismi continui, necessari per governare la complessità del mondo delle relazioni sociali e politiche.

In prospettiva più specificamente giuridica, si pensi all'appartenenza alle due categorie di soggetti che componevano la *summa divisio personarum: liberi e servi*.

La condizione di schiavitù incise notevolmente sulla mobilità orizzontale, alla quale furono soggetti, per esempio, gli schiavi come bottino di guerra o come oggetto di compravendita.⁷ La condizione giuridica dei *liberti* determinò spesso una mobilità verticale di cui essi furono protagonisti in epoca repubblicana e imperiale⁸.

Notevole influenza ebbero inoltre i principi che regolarono l'appartenenza alle due categorie che costituirono l'ulteriore *divisio personarum: cives e non cives*. Si trattò questa volta di regole che da sempre modellarono un multiforme piano di appartenenze che sin dai primi secoli della *libera res publica* posero accanto al *civis Romanus* differenti tipologie di *non cives*: si pensi alle diverse categorie di *Latini*, alla categoria dei *cives sine suffragio*, alla condizione giuridica degli appartenenti alle diverse *civitates*, con i relativi differenti statuti.

Con la nascita dell'Impero e nei secoli successivi tali rigidi schemi (che contrapponevano i liberi agli schiavi, gli ingenui ai liberti e i cittadini romani agli stranieri), giuridicamente imposti anche da numerosi interventi normativi, assunsero caratteri sempre meno definiti. Venuta meno l'importanza del *civis Romanus* come attore politico, parte di un *populus* ben definito, la complessità di statuti individuali, come vennero determinandosi nel concreto operare dell'esperienza fattuale, si rivelò il frutto di un costante compromesso tra aspirazione universalistica del potere imperiale e una contemporanea logica di salvaguardia del particolarismo giuridico dei singoli contesti politico-amministrativi delle città che componevano l'Impero.

Non meno rilevante, infine, fu l'appartenenza alle categorie di soggetti che composero l'ultima *divisio personarum*, quella fondata sulla *familia*. Si pensi alla condizione giuridica di *filius familias*, condizione qualificata dal legame

6 MOATTI, *Le langage*, 27.

7 NERI, *Tra schiavi e liberti*.

8 MOATTI, *Mobility and Identity*.

con il proprio *pater familias*, che ebbe notevole rilevanza nelle dinamiche dei rapporti sia di *ius privatum* sia di *ius publicum*.⁹

Ancora nel III secolo d.C. e fino a tutto il Tardoantico la *patria potestas* costituì un istituto utilizzato da giuristi e imperatori per incidere sulla mobilità sociale in senso orizzontale e verticale degli appartenenti a molte categorie di persone sulle quali si resse l'architettura del governo dell'Impero¹⁰: si pensi in particolare – oltre ai *decuriones*¹¹ – ai *milites*¹², ai funzionari dell'amministrazione centrale dell'Impero¹³ o ai componenti del Senato¹⁴.

Nel Tardoantico molte di tali funzioni, su presupposti che presero piena forma già nel III secolo d.C., assunsero un carattere di ereditarietà che permise di modulare diversamente mobilità orizzontali e verticali soprattutto fra queste stesse categorie (ma non solo), obbedendo a principi di volta in volta rispondenti alle migliori esigenze o del governo centrale o, più spesso, dell'amministrazione delle singole città dell'Impero.

In tale contesto storico, come si diceva, sarà oggetto di analisi la questione della mobilità sociale del *filius familias* del *decurio*.

3.

Numerose testimonianze mostrano già nei primi secoli dell'Impero un'*adlectio in ordinem decurionum* dei *filii familias infantes* in deroga alle norme che regolavano il limite di età per accedere all'*ordo*¹⁵.

9 Vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*.

10 Sulla *patria potestas* nel Tardoantico vd. TAUBENSCHLAG, *Die patria potestas*; ARJAVA, *Paternal Power in Late Antiquity*; VOCI, *Storia della patria potestas*; DALLA, *Aspetti della patria potestas*; NATHAN, *The Family in Late Antiquity*; GARBARINO, *Sulle tracce dei doveri del 'pater'*; PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*.

11 Vd., tra gli altri, MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, 172 ss.

12 La categoria dei *milites* rappresentò da sempre esempio notevole di mobilità sociale. Giuristi e imperatori, infatti, furono impegnati a elaborare numerosi interventi normativi anche attraverso specifiche discipline sui divieti matrimoniali, sui criteri di acquisto della cittadinanza romana a seguito della *honesta missio*, sui criteri di attribuzione della c.d. *origo castris* e sulla ereditarietà della funzione. Vd. BIRLEY, *Viri Militares*; HERZ, *Die Mobilität Römischer Soldaten*; ŻYROMSKI, *The army*; STOLL, *Legionäre, Frauen, Militärfamilien*; BERNIER, *Fenomeni di mobilità*; COSTA, *Civitas et conubium*; BERNIER, *I regolamenti della militia*; DI PAOLA, *Per un profilo del miles inermis*; CASTAGNINO, *I diplomata militaria*; CARRIÉ, *Militia*; CARRIÉ - PORENA, *La nuova articolazione del potere tardoimperiale*.

13 LOVATO, *Nostrum gubernantes imperium*.

14 CHASTAGNOL, *L'evoluzione dell'ordine senatorio*; CHASTAGNOL, *La carriera senatoriale nel Basso Impero*; ECK, *Ordo Senatorius und Mobilität*.

15 Tale limite non fu mai rispondente ad un analogo criterio generale ma cambiò nei se-

Tale *adlectio*, che si inquadra nel più generale fenomeno dell'ascrizione tribale dei minori¹⁶, fu in origine fondata sulla *voluntas* del *pater* e giustificata da ragioni di prestigio del gruppo familiare di appartenenza, ma in seguito imposta dalla c.d. *penuria hominum*. Essa costituì un *adstringere fidem in posterum* con la *res publica* da parte del *pater familias*, che non determinava tuttavia l'obbligo di *sustinere* i *munera* né di essere ammessi agli *honores*, come risulta dalla lettura di

C. 10.41.1.1 Imp(eratores) Severus et Antoninus A(ugusti) Septimio Zenoni.

Pro infante vero filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam in posterum adstrinxeris, tamen onera sustinere non cogeris, cum ad ea quae mandari possunt voluntatem dedisse videaris (s.d.)¹⁷.

Si trattava di nomine che non determinavano un accesso effettivo all'*ordo* e che in genere si realizzavano attraverso l'iscrizione negli *albi* municipali, in liste tuttavia autonome rispetto a quelle contenenti i nomi dei *decuriones* effettivi¹⁸. Tale iscrizione costituì un presupposto ideale per la determinazione di un legame forte tra il *filius familias* e la città di appartenenza, legame che – com'è noto – fu destinato nel tempo a essere ritenuto dagli imperatori inscindibile: la *obnoxietas* curiale sarebbe stata destinata a legare sia i *patres* sia i *filii familias*.

Diverse testimonianze epigrafiche attestano l'iscrizione dei *filii familias* dei *decuriones* negli *albi* cittadini.

coli e a seconda dei diversi statuti municipali. La *Tabula Heracleensis* stabiliva, per esempio, un'età minima di trent'anni, pur prevedendo qualche eccezione. Augusto stabilì la possibilità di accedere al decurionato a venticinque anni di età. Traiano riportò il limite a trenta. La *lex Malacitana* stabilì il limite di venticinque anni. Le riflessioni dei giuristi di fine II e di tutto il III secolo e gli interventi normativi fino al IV secolo mostrano evidenti le difficoltà di pervenire a una disciplina giuridica uniforme. Con Costantino, come si vedrà *infra* nel testo, al § 5, si giunse alla determinazione dei 18 anni. Vd., ad esempio, EYBEN, *Was the Roman "Youth"*, 338 ss.; MENTXAKA, *Los requisitos para acceder*, 27 ss.

16 Vd. FASOLINI, *Designatus rei publicae civis*; FASOLINI, *L'ascrizione tribale dei minori*.

17 Cfr. anche D. 50.1.21.6 (Paul. 1 *resp.*) *Imperatores Severus et Antoninus Augusti Septimio Zenoni. Pro infante filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam adstrinxeris, tamen interim onera sustinere non cogeris, cum ad ea, quae mandari possunt, voluntatem dedisse videaris*. Vd. JACQUES, *Le Privilège de Liberté*, 609 n. 124.

18 Riferimenti ad *albi decurionum* si trovano anche in fonti giuridiche e letterarie. Per le fonti giuridiche vd., per esempio: D. 50.2.10 (Mod. 1 *resp.*); D. 50.3.1.1 (Ulp. 3 *de off. procons.*); D. 50.3.2 (Ulp. 2 *opin.*); C. 10.32.3 (a. 285); PS. 1.13a.3. Per le fonti letterarie: Sym. *Rel.* 38, 5; Plin. *Ep.* 10, 79; Bas. *Ep.* 389; Cassiod. *Var.* 2, 18 e 9, 4. Vd. JONES, *Il tardo Impero Romano*, 990 s.; DE MARTINO, *Storia della costituzione*, 317 s.; VERA, *Commento storico*, 428 s. e 288 s.; SALWAY, *Prefects, "patroni", and decurions*; CECCONI, *Redazione e controllo*.

Un'epigrafe rinvenuta a Pozzuoli e risalente al 129 d.C. tramanda un *decretum decurionum* con il quale venivano concesse onorificenze a un tale *Cn. Pompeius Euphrosynus*. Nel testo vi è un riferimento all'elargizione di un quantitativo di denaro concesso dall'onorato a titolo di *sportula* a tre categorie di soggetti: *decuriones, liberi eorum et qui decuriones non erant*¹⁹:

Il. 13-14: *decurionibus item liberis eorum et is qui decuriones non erant singulis HS L n̄*²⁰.

La categoria dei *liberi eorum*²¹ coincide molto probabilmente con quella dei *practextati, filii* dei *decuriones* che, avendo superato i 16 anni, erano elencati nell'*ordo* come soprannumerari, quindi non effettivi. La categoria di *qui decuriones non erant* corrisponde a quella dei figli minori di 16 anni²².

In un'iscrizione di Ferentino,²³ risalente alla prima metà del II secolo d.C., sono indicati accanto ai decurioni anche i *pueri*:

FIRA III.114, Il. 13-14: *et circa triclin(ia) decurionib(us) mulsum et crust(lum) et sportul(as) (sesterios) X n(nummos) | item puer(is) curiae increment(is)*.

L'epigrafe tramanda il testamento di un personaggio illustre, un certo A.Q. Prisco, il quale, nel tratto che qui interessa, aveva predisposto che fossero elargite donazioni ai decurioni riuniti intorno al *triclinium*: vino melato, una focaccia e una *sportula* dell'ammontare di dieci sesterzi. Identica concessione veniva disposta a favore dei *pueri*, qualificati '*curiae incrementa*'.

Si trattava evidentemente di soggetti che non facevano parte della *curia* in ragione della età, ma che erano destinati in futuro ad accedervi incrementando così il numero dei suoi componenti.

19 Un frammento di Papiniano testimonia il diritto dei minori di 25 anni, *facti decuriones*, ma non ancora effettivi, a essere destinatari di *sportulae*: D. 50.2.6.1 (Pap. 1 resp.) *Minores viginti quinque annorum decuriones facti sportulas decurionum accipiunt, sed interim suffragium inter ceteros ferre non possunt*.

20 Il testo è riferito dall'edizione di CAMODECA, *Puteoli romana*, 218. Vd. anche DE SIMONE, *Obnoxietas*, 149.

21 L'espressione *liberi decurionum* è testimoniata, come ricorda CAMODECA, *Puteoli romana*, 227 n. 61, anche a *Croto: decurionibus liberisque eorum* (CIL X 109, regio III, II sec.); *Cales: nobis liberisque nostris* in un *decretum decurionum* della seconda metà II secolo (CIL X 4643 = EDR 152483, con riproduzione fotografica e bibliografia); *Corfinium: decurionibus discumbentibus et liberis eorum singulis* (CIL IX 3160, regio IV); *Fulginiae: decurionibus et liberis eorum* (CIL XI 5215, regio VI, prima metà del III sec.); *Minturnae: decurionibus et filis e[orum sing(ulis)]* (AE 1982, 157).

22 Così CAMODECA, *Puteoli romana*, 227.

23 CIL X 5853. Vd. JACQUES, «*Obnoxius curiae*», 306; CAMODECA, *Puteoli romana*, 228; DE SIMONE, *Obnoxietas*, 150.

Un'iscrizione risalente al 223 d.C. tramanda l'*album* di *Canusium*, una lista di 100 decurioni della città, alla quale seguivano altri 25 *praetextati*, fra i quali comparivano giovanissimi *filiis decurionis*²⁴.

Un'altra epigrafe databile fra il 350 e il 364 d.C. riferisce un elenco nominativo dei decurioni e dei collegiati della città di *Anxanum*²⁵. I figli non sono menzionati questa volta per nome e in una lista differente, ma appaiono indicati con un semplice riferimento costituito dall'espressione *CVM FF. (cum filiis)* posta accanto ai nomi dei *patres*, come nell'*album ordinis Coloniae Thamugadensis*, datato alla seconda metà del IV secolo d.C. e trasmesso da un *corpus* di epigrafi rinvenute negli ultimi anni del XIX secolo a Timgad, in Numidia²⁶.

4.

Si vede bene quanto questa prassi costituisca una prova tangibile della considerazione del ruolo del *filius familias* nelle dinamiche dei rapporti rilevanti per il diritto pubblico. A volere ritornare soltanto per un momento all'iscrizione di Ferentino e all'espressione '*pueri curiae incrementa*', è opportuno notare quanto da essa sembri non lontana un'altra espressione, utilizzata in un tratto della *Pro Cluentio* da Cicerone, che esprimeva certamente la medesima idea della rilevanza della condizione dei *filiis familias* per l'appartenenza alla organizzazione politica. Si tratta dell'espressione '*designatus rei publicae civis*', utilizzata per indicare il *filius familias*:

Cic. *Cluent.* 11, 32: *Memoria teneo Milesiam quandam mulierem, cum essem in Asia, quod ab heredibus [secundis] accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse damnatam; nec iniuria, quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiae, designatum rei publicae civem sustulisset.*

24 CIL IX 338 = ILS 6124. Vd. GARNSEY, *Aspects of the Decline*; CHELOTTI-GAETA-MORIZIO-SILVESTRINI, *Le epigrafi di Canosa*, 45 ss.; HORSTKOTTE, *Magistratur und Dekurionat*; JACQUES, *Le Privilège de Liberté*, 456 ss. e 508 ss.; CHELOTTI, *Mobilità sociale*; SILVESTRINI, *Aspetti della municipalità di Canusium*; DAL CASON PATRIARCA, *Considerazioni demografiche*; MOURITSEN, *The album from Canusium*; SALWAY, *Prefects, "patroni", and decurions*; CHELOTTI, *Trasformazione del ceto dirigente di Canosa*; DE SIMONE, *Obnoxietas*, 150.

25 CIL IX 2998 (= ILS 6122b). Vd. CECCONI, *Redazione e controllo*, 24 ss., con bibliografia precedente; DE SIMONE, *Obnoxietas*, 151.

26 CIL VIII 2403 = 17824 = 17903. Vd., LESCHI, *L'album municipal de Timgad*; CHASTAGNOL, *L'album municipal de Timgad*; HORSTKOTTE, *Die Datierung des Dekurionen*; HORSTKOTTE, *Das Album von Timgad*; JACQUES, «*Obnoxius curiae*», 326 ss.; LEPALLEY, *Les cités de l'Afrique romaine*, 459 ss.; LEPALLEY, *Aspects de l'Afrique romaine* 105; DE SIMONE, *Obnoxietas*, 151.

Il contesto è quello del processo svoltosi intorno al 66 a.C. contro Aulo Cluenzio Abito, accusato di fronte alla *quaestio de veneficis* dell'omicidio per avvelenamento del patrigno, Oppianico padre, padre naturale dell'accusatore Oppianico, suo fratellastro. Al fine di tratteggiare la figura di Oppianico padre, Cicerone aveva appena introdotto un resoconto dettagliato dei numerosi crimini a lui imputati, fra i quali l'avvelenamento della cognata incinta, moglie del fratello Auria. L'oratore ricorda a tale proposito il caso, di cui era venuto a conoscenza durante il suo soggiorno in Asia, di una donna di Mileto condannata alla pena capitale per avere interrotto la propria gravidanza, corrotta dagli eredi sostituti.

Non ingiustamente, sostiene l'oratore, la donna di Mileto era stata condannata: poiché aveva tolto al padre ogni speranza, aveva privato il nome della continuazione, aveva sottratto alla stirpe un sostegno, alla famiglia l'erede e allo Stato un futuro cittadino.

Con la consueta efficacia, dunque, Cicerone descrive il valore che ancora sul finire della *libera res publica* assumeva il *filius familias*. La *patria potestas*, che rendeva il figlio un *filius familias*, lo rendeva sia *spes parentis*, *memoria nominis*, *subsidium generis*, *heres familiae*, sia *civis*, *designatus rei publicae civis*²⁷.

Nel secolo successivo Seneca mostra un'analoga considerazione del ruolo dei *filii familias*:

Sen. *Cons. ad Marciam* 9, 2: *Tot praeter domum nostram ducuntur exequiae: de morte non cogitamus; tot acerba funera: nos togam nostrorum infantium, nos militiam et paternae hereditatis successionem agitamus animo; tot diuitum subita paupertas in oculos incidit: et nobis numquam in mentem uenit nostras quoque opes aequae in lubrico positae. necesse est itaque magis corruamus: quasi ex inopinato ferimur; quae multo ante prouisa sunt languidius incurrunt*²⁸.

Egli qualifica i *filii* 'nostri infantes', *toga*, *militia*, *paternae hereditatis successio*.

5.

Torniamo alla prassi dell'iscrizione dei minori nell'albo dei decurioni.

A fronte delle testimonianze epigrafiche – esiti di prassi eterogenee ma diffuse in tutto il territorio dell'Impero – è possibile seguire lo sviluppo delle riflessioni dei giuristi di fine II e del III secolo d.C. e delle soluzioni normative che, come si vedrà, mostrano evidente la difficoltà a pervenire a una disciplina giuridica uniforme.

27 Vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, 62 ss.

28 Vd. BRUTTI, *Il potere, il suicidio, la virtù*.

Papiniano, per esempio, ammetteva la possibilità che i minori di venticinque anni potessero essere nominati *decuriones*. Potevano essere destinatari di *sportulae*, ma non potevano votare:

D. 50.2.6.1 (Pap. 1 *resp.*) *Minores viginti quinque annorum decuriones facti sportulas decurionum accipiunt: sed interim suffragium inter ceteros ferre non possunt.*

Ulpiano distingueva fra i tipi di *munera*²⁹ e ammetteva la possibilità che ai minori di venticinque anni creati *decuriones* potessero imputarsi i soli *munera patrimonii*:

D. 50.4.8 (Ulp. 11 *ad ed.*)³⁰ *Ad rem publicam administrandam ante vicessimimum quintum annum, vel ad munera quae non patrimonii sunt vel honores, admitti minores non oportet. denique nec decuriones creantur vel creati suffragium in curia ferunt [...]*³¹.

Callistrato, infine, consapevole delle diverse prassi cittadine difficilmente dominabili con regole rigide anche dagli stessi imperatori, ammetteva la possibilità di deroghe al principio della nomina dei decurioni minori di 25 anni:

D. 50.2.11 (Call. 1 *cogn.*) *Non tantum qui tenerae aetatis, sed etiam qui grandes natu sunt decuriones fieri prohibentur. illi quasi inhabiles rem publicam tueri ad tempus excusantur, hi vero in perpetuum amoventur: non alias seniores, ne seniorum excusatione iuniores onerentur ad omnia munera publica suscipienda soli relictis. neque enim minores viginti quinque annis decuriones allegi nisi ex causa possunt, neque hi, qui annum quinquagesimum et quintum excesserunt. nonnumquam etiam longa consuetudo in ea re observata respicienda erit. quod etiam custodiendum principes nostri consulti de allegendis in ordine Nicomedensium huius aetatis hominibus rescripserunt*³².

Premesso il carattere generale della regola secondo cui l'esercizio della funzione di decurione era vietata sia ai soggetti di tenera età (*tenerae aetatis*), sia agli anziani, *qui grandes natu sint*, il giurista precisa che i primi sono esclusi, *'quasi inhabiles'*, soltanto *ad tempus*, mentre gli anziani *in perpetuum*.

Anche Callistrato testimonia il legame che vincola il *filius familias* alla *curia*

29 Sui diversi tipi di *munera*: NEESEN, *Die Entwicklung der Leistungen*; BRUSCHI, *Les «munera publica»*; DE SALVO, *I munera curialia*; GRELLI, *I munera civilia*.

30 Cfr. anche D. 50.6.3 (Ulp. 4 *de off. proc.*); D. 50.4.6.4 (Ulp. 4 *de off. proc.*); D. 50.5.2 pr. (Ulp. 2 *op.*); C.10.42.7 (s.d.).

31 Vd. LOVATO, *Sull'honor decurionatum* 209 s.

32 Vd. BONINI, *I «Libri de cognitionibus»*, 134 ss.; LOVATO, *Sull'honor decurionatum*, 200 ss.; PULIATTI, *Callistratus*, 238.

di appartenenza, legame fondato proprio su tale condizione e destinato a divenire attuale con il semplice raggiungimento di una età, venticinque anni, che avrebbe permesso il superamento della condizione di *inhabilis*.

Diversa era invece la condizione giuridica dei *seniores*, distinti da ‘*qui grandes natu sint*’, i quali dovevano esercitare la funzione di decurioni per evitare che i *iunores*, cioè i giovani adulti maggiori di venticinque anni, fossero lasciati soli a sopportare tutto il peso dei *munera publica*³³.

La regola dell’esclusione dei minori di venticinque anni e dei maggiori di cinquantacinque poteva però subire eccezioni, anche in considerazione di consolidate consuetudini (*longa consuetudo*) che eventualmente potessero caratterizzare le diverse *civitates* dell’Impero. Gli imperatori, infatti, erano propensi ad ammetterne la validità, come era avvenuto per esempio in un caso che aveva riguardato l’*adlectio* di uomini di tale età nell’*ordo* di Nicomedia.

Sembra che con Costantino il limite di età di venticinque anni fosse ormai superato. Con un editto destinato alla provincia di Cartagine, l’imperatore stabilì che al raggiungimento del diciottesimo anno di età i *decurionum filii* fossero direttamente *adgregati* all’*ordo*:

CTh. 12.1.7 Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad edictum.

Filios decurionum, qui decem et octo annorum aetate vegetantur, per provinciam Karthaginem muneribus civicis adgregari praecipimus. neque enim opperendum est, ut solvantur familia et sacris explicentur, cum voluntates patrum praediudicare non debeant utilitatibus civitatum.

P(ro)p(osita) X kal(endas) Mart(ias) Constantino A(ugusto) VI et Constantio C(aesare) cons(ulibu)s (a. 320)³⁴.

La disposizione mirava a prevenire un eventuale tentativo dei *decuriones* padri di sottrarre i propri *fili* alla *curia* sciogliendoli dal vincolo familiare e destinandoli a ricoprire cariche religiose. La mancata inclusione dei *fili* dei *decurioni* nelle *curiae* avrebbe pregiudicato l’interesse della città ad avere un *ordo plenus*, interesse che perciò doveva essere considerato prevalente rispetto alla *voluntas* del padre.

Ancora nel IV secolo d.C., tuttavia, la prassi dell’iscrizione di minori non si era arrestata e si era anzi molto diffusa divenendo fonte di notevoli contrasti interni alle città per l’emersione di diverse distorsioni.

33 Questa sembra essere il significato con cui intendere l’espressione ‘*non alias seniores*’. Diversa interpretazione è quella che risulta dalla traduzione di recente proposta in PULIATTI, *Callistratus*, 123.

34 Vd. JACQUES, «*Obnoxius curiae*», 316 s.; CARRIÉ, *La législation impériale*, 90; DE SIMONE, *Obnoxietas*, 152; LOVATO, *Nostrum gubernantes imperium*, 86 s.

Per far fronte ancora ai contrasti interni alla città di Cartagine causati dalla prassi di iscrivere nell'*album* minori dell'età di soli sette o otto anni, Costantino emanò un'altra costituzione con la quale stabilì il divieto di iscrizione dei minori di diciotto anni e di imposizione degli *obsequia functionum*:

CTh. 12.1.19 [= Brev.12.1.3] Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad Evagrium.

Quoniam nonnulli diversarum civitatum curiales intemperanter minores, quibus publica tutela debetur, ad curiae consortium devocarunt, ut septem vel octo annorum constitutos nonnullos nominasse firmentur, decernimus, ut omnino nullus in curiam nominationibus devocetur, nec functionum obsequia subire cogatur, nisi qui decimum et octavum annum aetatis fuerit ingressus. quod et in futurum arceri volumus, et eos eximi, qui infra eius aetatis terminos constituti iam nominati sunt, curialibus et vinculis absolvantur. quum enim decimum et octavum annum aetatis intraverint, si militiae nomen inserere iuxta legem datam non potuerint vel supersederint, municipali poterunt dari obsequio.

Dat(a) prid(ie) Non(as) Aug(ustas) Basso et Ablavio cons(ulibus) (a. 331)³⁵.

I *curiales* minori di diciotto anni sarebbero stati liberati così da ogni vincolo. Entrati nel diciottesimo anno, se per una legittima causa non avessero potuto far parte della *militia*, sarebbero potuti entrare nella *curia*.

Le distorsioni della prassi dovettero però continuare, come si evince da Bas. Ep. 84. In tale *epistula* Basilio di Cesarea chiedeva al governatore provinciale di risolvere la questione di un bambino di quattro anni chiamato alla *curia* in sostituzione del nonno, un anziano buleuta che era stato dichiarato esente da ogni *munus*³⁶.

6.

Già in pieno terzo secolo Ulpiano indicava i criteri in base ai quali un *filius familias* poteva essere giuridicamente qualificato *decurionis filius*, mostrando la tendenza ad adottare principi benevoli che favorivano la sua inclusione nella categoria. Era considerato *decurionis filius*, infatti, anche colui che fosse nato da un padre *plebeius* divenuto in seguito *decurio*; o il *filius* che, nato da padre *plebeius*, avesse un nonno *decurio*. Lo stesso valeva per colui che fosse stato concepito da padre *decurio* rimosso dall'ordine prima della sua nascita o dopo o *ad tempus ordine moto patre* fosse stato concepito e fosse nato *medio tempore*³⁷.

35 Vd. CARRIÉ, *La législation impériale*, 90.

36 Vd. DE SALVO, *I munera curialia*, 314.

37 Cfr. D. 50.2.2-6 (Ulp. 1 disp.).

Il *decurionis filius* era in origine soltanto il *filius familias* nato da *iustae nuptiae* o adottato, come precisato in

C. 10.32.4 Imp(eratores) Valerianus et Gallienus A(ugusti) Cassiano.
Cum adoptivum filium ex adoptantis dignitate decurionis filium effici nulla dubitatio est [...].
 P(ro)p(osita) XII k(alendas) Dec(embris) Diocletiano A(ugusto) II et Aristobulo cons(ulibu)s (a. 285)³⁸.

La possibilità di accesso all'*ordo* fu ammessa già a partire dal II secolo d.C. ad altre categorie di *filii*, diversi dai *filii familias*, i quali tuttavia non furono mai qualificati tecnicamente come *decurionum filii*.

Con un rescritto indirizzato al *praeses* della *Bithynia* Marco Aurelio e Lucio Vero ammisero al decurionato anche il *filius spurius*:

D. 50.2.3.2 (Ulp. 3 *de off. proc.*) *Spurios posse in ordinem allegi nulla dubitatio est: sed si habeat competitorem legitime quaesitum, praeferri eum oportet, divi fratres Lolliano Avito Bithyniae praesidi rescripserunt. cessantibus vero his etiam spurii ad decurionatum et re et vita honesta recipientur: quod utique non sordi erit ordini, cum ex utilitate eius sit semper ordinem plenum habere*³⁹.

Nell'*adlectio* nel *numerus ordinis*, tuttavia, fra possibili *competitores* prevalevano i *filii legitimi* e garantiti dal *pater*, i *decurionum filii*. Solo in via residuale, dunque, gli *spurii* potevano essere accolti, purché in possesso dei requisiti relativi al patrimonio e all'onorabilità. La loro ammissibilità fu determinata dalla esigenza che l'*ordo* fosse sempre *plenus*.

In una testimonianza di Papiniano si ricorda l'ammissibilità dell'*adlectio* anche del figlio nato *ex incesto*:

D. 50.2.6 pr. (Pap. 1 *resp.*) *Spurii decuriones fiunt: et ideo fieri poterit ex incesto quoque natus: non enim impedienda est dignitas eius qui nihil admisit*⁴⁰.

A quanto si legge in un testo di Paolo, inoltre, Settimio Severo aveva stabilito che potesse divenire *decurio* nella sua città anche il *filius* nato da padre schiavo ma da madre libera:

D. 50.2.9 pr. (Paul. 1 *decr.*) *Severus Augustus dixit: 'etsi probaretur Titius in servitute patris sui natus, tamen, cum ex libera muliere sit procreatus, non prohibetur decurio fieri in sua civitate'*.

38 Vd. GRELLE, *Diocleziano e i figli dei decurioni*, 130 ss.; PULIATTI, *Ottenere giustizia*, 31 s.

39 Vd. EVANS GRUBBS, *Making the Private Public*, 125 ss.

40 Vd. PULIATTI, *D.* 48.5.39, 178.

Non sembra affatto in contraddizione con questa notizia il dettato della costituzione di Diocleziano e Massimiano, tramandato in C. 6.55.6, secondo cui il *filius ex libera conceptus et servo* era considerato *spurius* e non poteva aspirare a essere considerato giuridicamente *decurionis filius*, anche se il *pater* schiavo fosse stato manomesso e fosse stato destinatario della *restitutio natalium*:

C. 6.55.6 Imp(eratores) Diocletianus et Maximianus A(ugusti) et C(aesares) Posidonio.

Ex libera conceptus et servo velut spurius habetur nec ut decurionis filius, quamvis pater eius naturalis manumissus et natalibus suis restitutus hunc fuit adeptus honorem, defendi potest.

Supposita VI id(ibus) Febr(uariis) C(aesaribus) cons(ulibu)s (a. 294)⁴¹.

Il *filius spurius* di un *decurio* non avrebbe potuto in nessun caso essere equiparato al *filius familias* e quindi non avrebbe mai potuto essere qualificato come un '*decurionum filius*' ed accedere all'*ordo* in base a tale condizione giuridica.

Prima e dopo Diocleziano l'esigenza degli imperatori fu dunque quella di preservare sempre l'onorabilità dell'*ordo decurionum*, concedendo l'accesso diretto ai soli *filii familias* dei decurioni. Fu però perseguito anche l'obbiettivo di garantirne un numero di componenti e un patrimonio adeguati alle esigenze del governo della città, ammettendo l'accesso ad altre categorie di *filii*, per i quali era tuttavia necessario che fossero preventivamente verificati, come si diceva, i requisiti di accesso, patrimoniali e di onorabilità.⁴²

Anche il *filius* di un plebeo, di un soggetto che non appartenesse cioè all'*ordo*, avrebbe potuto aspirare a divenire *decurio*. Lo dimostra, per esempio, quanto si legge in

D. 50.4.14.4 (Call. 1 *cogn.*) *Plebei filii familias periculo eius qui nominaverit tenebuntur, idque imperator noster Severus Augustus in haec verba rescripsit: 'si in numero plebeiorum filius tuus est, quamquam invitus honores ex persona filii suscipere cogi non debeas, tamen resistere, quo minus patriae obsequatur periculo eius qui nominavit, iure patriae potestatis non pote'*⁴³.

Un rescritto dell'imperatore Settimio Severo aveva stabilito che un *pater familias* non sarebbe stato ritenuto responsabile della gestione degli *hono-*

41 Cfr. C. 10.32.29 (a. 365).

42 Così con Costantino venne ribadito che il *filius* nato da madre schiava e da un *decurio* era considerato schiavo. La donna sarebbe stata condannata *ad metalla* e il *decurio* deportato *in insulam*.

43 Cfr. anche D. 50.4.7 pr. (Marc. 2 *publ.*). PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio*, 96 ss.; PULIATTI, *Callistratus*, 23 s., 117 e 235.

*res*⁴⁴ attribuiti al proprio *filius familias plebeius (ex persona filii)*⁴⁵ divenuto *decurio* senza la sua approvazione⁴⁶. Tuttavia egli non avrebbe potuto impedire, *iure patris potestate*, che il *filius* servisse la propria città. La responsabilità (*periculum*) della gestione dell'amministrazione sarebbe stata però imputata ai *nominatores*⁴⁷.

Si vede bene come, a parte l'ipotesi dei *nominatores*, in genere il rapporto potestativo che legava *pater* e *filius familias* costituiva per la *res publica* una garanzia patrimoniale, poiché veniva al *pater* imputato, secondo principi e modalità che non è qui possibile discutere, il *periculum*, vale a dire la responsabilità patrimoniale per *damna* eventualmente arrecati dal *filius familias* nella gestione dell'attività di *decurio*⁴⁸.

7.

All'inizio del IV secolo d.C. la *obnoxietas* curiale su base ereditaria si avviava così verso una piena realizzazione. Dovette essere questa la ragione per la quale i *decurionum filii* costituirono presto una categoria giuridica distinta dai *decuriones*. Appartenero alla categoria dei *decurionum filii* costituiva infatti un presupposto che assicurava almeno due delle condizioni per le quali si poteva essere *adlecti in ordinem*: l'onorabilità e l'idoneità economica, costituita dalla titolarità, imputata formalmente al *pater*, del patrimonio necessario a far fronte a tutte le esigenze della funzione decurionale.

Nel *Codex Theodosianus* mancano titoli dedicati specificamente ai *filii*. Sono presenti tuttavia, e non solo nel titolo CTh. 12.1 *De decurionibus*, numerose costituzioni nelle quali ricorrono espressioni quali *decuriones decurionumque filii* (CTh. 9.21.1; CTh. 12.1.22; CTh. 12.1.43) e *decuriones eorumque filii* (C. 9.41.11.1; CTh. 12.1.31; CTh. 8.2.1), che mostrano quanto fosse già pienamente compiuto un processo di definizione autonoma della categoria diretto in concreto, come si diceva, anche a rendere ereditaria la funzione di *decurio*.

44 Cfr. D. 50.4.14.1 (Call. 1 *cogn.*).

45 Sul valore dell'espressione '*ex persona filii*' cfr. anche D. 50.1.17.2 (Pap. 1 *resp.*); vd. inoltre DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, 316 ss.

46 Sulla questione della nomina del *filius familias* a *decurio* contro la volontà del *pater familias* vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, 301 ss., con bibliografia precedente cui adde ROUYEYROL, *L'intégration à l'ordo decurionum*, 133 ss.

47 Sul significato in tale contesti dell'espressione *periculum* vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, 301 ss. Sulla responsabilità dei *nominatores* vd. DE SALVO, *I munera curalia*, 309 ss.; RAMPAZZO, *La nominatio*; TRISCIUOGGIO, *Le radici romanistiche della responsabilità*, 312 ss.

48 Vd. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, 301 ss.

È significativa, peraltro, la circostanza che già la cancelleria di Costantino tramandasse espressioni che tradizionalmente testimoniano l'ancestrale idea di appartenenza familiare quale fondamento della partecipazione alla comunità politica: *ex decurione progenitus* (CTh. 16.2.3, a. 320), *ex municipibus prosapia*, *progenie municeps* (CTh. 16.2.6, a. 326), *genus curialium* (CTh. 12.1.14, a. 326). In epoca più tarda si registrano analoghe espressioni: *ex curialium natus genere* (CTh. 16.2.19, a. 370), *ex curiali prosapia* (CTh. 12.1.177, a. 413)⁴⁹.

In una costituzione emessa dalla cancelleria di Valentiniano, Teodosio e Arcadio nel 390 d.C. l'appartenenza alla curia appare ormai determinata *nexu sanguinis*:

CTh. 12.1.122 Imp(eratores) Valentinianus, Theodosius et Arcadius A(ugusti) Tatiano Praefecto Praetorio.

Ii quibus detulimus splendoros magistratus quosque etiam ornavimus insignibus dignitatum, si non habent curiam, cui aut necessitudinis foedere aut nexu sanguinis teneantur, in splendidissimum ordinem senatorium et illam nobilissimam curiam cooptentur. is vero ratio diversa sit, qui statim ut nati sunt, curiales esse coeperint. ii namque praerogativa quidem concessae dignitatis utantur atque eos praestiti honoris splendor exornet, sed maneat in sinu patriae et veluti dicati infulis mysterium perenne custodiant; sit illis piaculum inde discedere. de filiis vero eorum ut in auitis curiis debeant permanere, adfatim cautum est, cum adempta sit patribus licentia discedendi.

Dat(a) IIII non(as) Sept(embres) Veronae Valentiniano A(ugusto) IIII et Neoterio cons(ulibu)s (a. 390)⁵⁰.

Pare che la cooptazione nell'*ordo senatorium* fosse riconosciuta soltanto a coloro che, essendo titolari dei requisiti formali, non avessero tuttavia una *curia*.

Qui habent curia erano invece coloro che fossero legati ad una *curia* 'aut necessitudinis foedere aut nexu sanguinis'.

Il vincolo di sangue, in particolare, determinava una condizione giuridica per cui la nascita costituiva la condizione sufficiente affinché i *filii familias* appartenessero già alla *curia* (*statim ut nati sunt curiales esse coeperint*)⁵¹. Per quanto potessero godere della *dignitas* senatoria, tali soggetti sarebbero rimasti legati alla curia, indicata significativamente con l'espressione '*sinus patriae*'. Se avessero avuto un esonero, i loro figli sarebbero dovuti rimanere.

49 Sul significato delle espressioni *genus*, *progenies* e *prosapia* si rinvia a DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, 65 ss. e 170 ss.

50 Vd. JACQUES, «*Obnoxius curiae*», 319; LEPELLEY, *Les "munera publica"*, 431 ss.

51 Cfr. CTh. 12.1.95 (a. 383), 12.1.129 (a. 392), 12.1.134 (a. 393), 12.1.161 (a. 399).

8.

Per realizzare l'obiettivo di preservare il patrimonio necessario al governo delle città, inoltre, Teodosio II introdusse norme speciali per la successione dei decurioni.

Così, nell'ipotesi in cui l'erede del decurione non fosse stato il proprio *filius familias*, il quale avrebbe potuto occupare il posto del padre nell'*ordo* in qualità appunto di *decurionis filius*, ma un *extraneus*, *heres* o *bonorum possessor* (*ex asse* o *ex parte*), la *curia* avrebbe potuto legittimamente rivendicare l'appartenenza a sé di un quarto dell'eredità:

C. 10.35[34].1 Imp(eratores) Theodosius et Valentinianus A(ugusti) Florentio p(raefecto) p(raetorio).

Si decurionum consortio sit alienus qui curiali successit, competentis eidem iuris (sive ex asse sive ex parte heres sit bonorumve possessor) partem quartam iure optimo a curia peti decernimus.

D(ata) V id(ibus) Iun(iis) Constantinopoli Felice et Tauro cons(ulibu)s (a. 428)⁵².

Con la Nov. Theod. 22.1, inoltre, Teodosio dispose che, in assenza di *filii familias* e in mancanza di ascendenti, il *pater*, sia che fosse esente da ogni obbligo curiale verso la città sia che fosse a essa legato (*seu liber ipse, seu curiae sit nexibus obligatus*), avesse la facoltà di lasciare il proprio patrimonio, per testamento o con donazione, ai *filii naturales*, a tutti o a chi avrebbe preferito, purché li avesse inseriti nella *civitatis curia unde ipse oritur*.

A seguito di tale inserimento, indicato nella costituzione con l'espressione *traditio*, il *filius naturalis* sarebbe dunque entrato nell'*ordo decurionum*:

Nov. Theod. 22.1.4-5 [= Brev. 11.1.] Imp(eratores) Theodosius et Valentinianus A(ugusti) Apollonio praefecto praetorio.

Hac igitur perpetuo duratura promulgatione decernimus, ut, si cui et legitimorum et naturalium liberorum progenies subpetat, veterum inlibata constitutionum auctoritate servata iustae ac legitimae subolis iura nulla imminutione decrescant. 5. Si qui vero parentibus amissis naturalem dumtaxat fecunditatem, non etiam legitimam sortiatur, seu liber ipse, seu curiae sit nexibus obligatus, et tradendi filios, vel omnes vel quos quemve maluerit, eius civitatis curiae unde ipse oritur et in solidum heredes scribendi liberam ei concedimus facultatem.

Dat(a) XVII kal(endas) Ian(uarias) Constantinopoli Eudoxio et Dioscoro cons(ulibu)s (a. 442).

52 Vd. SCHUBERT, *Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen*, 324 s.; LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali*, 101; MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, 180 ss.

La cancelleria teodosiana indicava chiaramente il fondamento del nuovo istituto, la c.d. *oblatio curiae*⁵³: un compromesso tra l'interesse della categoria dei figli naturali ad avere maggiore riconoscimento e l'interesse della categoria dei *decurioni* ad avere un maggior numero di appartenenti.⁵⁴

9.

Realizzata la *obnoxietas* curiale, gli interventi normativi mirarono dunque a regolare la mobilità sociale dei *fili familias* dei decurioni in senso tanto verticale quanto orizzontale, facendo leva appunto sull'appartenenza familiare, tessendo una complessa e fitta rete di intersezioni con le altre funzioni pubbliche (quella dei *militēs*, anzi tutto) che, come si diceva all'inizio, sorreggevano l'amministrazione dell'impero.

Anche quando il *pater decurio* avesse esercitato una funzione fuori dalla curia di appartenenza, solo eccezionalmente e sulla base di specifiche previsioni normative, il *filius familias* sarebbe rimasto nella linea di discendenza di tale stessa *functio*. Egli, infatti, sarebbe stato vincolato alla curia originaria di appartenenza del proprio *pater*.

Quando si trattò di richiamare tale principio nelle costituzioni imperiali e di imporre di conseguenza la riassegnazione dei *fili familias* alla curia originaria del *pater familias*, spesso l'espressione utilizzata fu *curiae mancipare*⁵⁵.

Non si può qui dar conto dei numerosi interventi della cancelleria imperiale, impegnata dall'inizio del IV secolo d.C. a intervenire sui passaggi di *patres* e *fili* da una all'altra delle *functiones*. Un caso è per esempio costituito da

CTh. 12.1.14 Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad praefectos praetorio.
Dudum lege promulgata sanxit nostra clementia, ut filii comitum et praesidium et rationalium magistrorumque privatae, qui tamen ex origine curialium descendunt, ordinibus nequerentur. nunc praecipimus, ut, qui perfuncti muneribus idonei reperti sint iudicio clementiae nostrae accedere ad honores praecepti ad honestas promotiones perveniant, eos vero, quos nescit principalis auctoritas, [...] iudicio praefecturae commisimus, uti eos, qui ex genere videntur esse curialium et minus apti iudicio principali, ordinibus propriis restituant, illos vero, quos iudicio nostro proveximus, intactos esse perficiant; ita tamen, ut heredes eorum curiis mancipentur.

53 Sull'*oblatio curiae* vd. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali*, 65 ss.; MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, 180 ss.; NAVARRA, *Equilibri tra "centro" e "periferia"*, 657 ss.

54 Nov. Theod. 22.1.3 (a. 442).

55 Cfr., per esempio, CTh. 12.1.35 (a. 343); CTh. 12.1.18.1 (a. 329 o 353); CTh. 12.1.53 (a. 362); CTh. 12.1.46 (a. 358); CTh. 12.1.48 (a. 361); CTh. 12.1.83 (a. 380); CTh. 12.1.114 = C. 10.32.39 (a. 386); CTh. 12.1.125 (a. 392); CTh. 12.1.165 (a. 399).

si quis sane decurio evertens fiscalia commoda, fugiens curiam ambitu ad senatum urbis inclytum pervenerit, minime admittatur.

Dat(a) VIII kal(endas) Dec(embris) Constantino A(ugusto) VII et Constantio C(aesar) cons(ulibu)s (a. 326 o 353)⁵⁶.

In tale costituzione si fa riferimento a una *lex*, che sembra qui assumere un valore generale, con la quale si stabilì che i *filii* dei *comites*, *praesides*, *rationales* e dei *magistri rei privatae*, i quali originariamente appartenessero a una *curia*, fossero riassegnati all'*ordo*. Il verbo *nectere*, come il verbo *mancipare*, tramanda con efficacia l'idea arcaica di legame forte che assume quasi un valore potestativo.

Il provvedimento sancisce però la possibilità di ottenere le promozioni meritate per i *filii familias*, i quali, adempiuti i *munera* loro spettanti, fossero stati ritenuti idonei ad accedere gli *honores*, in base a una valutazione dell'imperatore o del *praefectus urbi*. I loro *heredes* avrebbero dovuti essere collocati in ogni caso nelle originarie curie dei rispettivi ascendenti (*curiis mancipentur*). Gli altri, ritenuti *minus apti* e considerati appartenenti al *genus curiale*, sarebbero stati restituiti all'*ordo*.

Il tratto riportato della costituzione si conclude con il riferimento a una disposizione in base alla quale i curiali passati al senato per sfuggire ai loro obblighi cittadini sarebbero stati restituiti alle rispettive *curiae*. Dunque, il legame con l'*ordo curialis* di appartenenza dei *filii familias* veniva per quanto possibile preservato e significativamente indicato con i verbi *nectere* (*ordinibus necterentur*) e *mancipare* (*curiis mancipentur*).

La specifica rilevanza giuridica di tale legame fu riconosciuta a pieno nel sistema della compilazione giustiniana, nel quale la categoria dei *filii decurionum* assunse una piena autonomia rispetto a quella dei *decuriones*. Lo dimostrano nei *Digesta* il titolo 50.2 *De decurionibus et filiis eorum*, nel *Codex Iustinianus* i titoli 10.32 *De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur*, 10.41 *De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis* e 10.62 *De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur*.

56 LIEBS, *Privilegien und Ständezwang*; JACQUES, «*Obnoxius curiae*», 316, 320; CARRIÉ, *La législation impériale*, 95. Cfr. anche CTh. 12.1.18.1 Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad v(iros) cl(arissimos) p(raefectos) p(raetorio). *Filios sane militarium iuxta prius praeceptum aut patris militiam adsequi volumus aut, si detrectaverint militare et XXXV annos impleverint, curiis mancipari*. Dat(a) VII kal(endas) Dec(embris) Constantino A(ugusto) VIII et Constantio IIII cons(ulibu)s (a. 329 o 353).

9.

È certo che gli interventi normativi volti a preservare il legame ereditario dell'appartenenza curiale costituirono sempre tentativi volti a disciplinare casi che andavano emergendo nella prassi quotidiana e che di volta in volta furono finalizzati non certo a definire regole generali, ma a trovare continui compromessi tra esigenze diverse.

Ha ragione ancora Claudia Moatti nel sostenere che «le langage de la différenciation juridique et sociale»⁵⁷ non fu mai rigoroso lungo tutti i secoli dell'Impero. Le fonti giuridiche si rivelano specchio di una realtà sempre in grande movimento e per questo difficilmente dominabile dai pur necessari interventi normativi che obbedivano a esigenze diverse, legate a fattori storici contingenti. A fronte di tali interventi vi era cioè un'esperienza fattuale che mostra con evidenza quel carattere che Moatti chiama «la syntaxe parataxique de la différenciation sociale romaine»⁵⁸: le prassi sociali che nei diversi spazi dell'impero, grazie anche a un'incessante mobilità sociale, si andavano determinando, si opponevano alle distinzioni di *status* giuridici e a ogni tentativo di disciplinamento e rigoroso incasellamento in rigidi principi.

57 MOATTI, *Le langage spatial*, 27.

58 MOATTI, *Le langage spatial*, 1.

Bibliografia

AMATA B., *Immigrazione ed emigrazione di singoli e masse attorno all'Urbe*, INDEX 43 (2015) 513-524.

ARJAVA A., *Paternal Power in Late Antiquity*, JRS 88 (1998) 147-165.

BERNIER A., *Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano I*, CGDV 7 (2020) online.

BERNIER A., *I regolamenti della militia. Ripetizioni e conferme nella testimonianza del Codice Teodosiano*, in *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, AARC 24 (2021) 249-273.

BIRLEY A. R., *Viri Militares. Moving from West to East in Two Crisis Years (Ad 133 and 162)*, in *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire*, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 55-79.

BONINI R., *I "Libri de cognitionibus", di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem» I*, Milano 1964.

BRUSCHI C., *Les «munera publica». L'état et la cité au début du Bas Empire*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino III*, Napoli 1984, 1311-1331.

BRUTTI M., *Il potere, il suicidio, la virtù. Appunti sulla Consolatio ad Marciam e sulla formazione intellettuale di Seneca*, in *Seminari di Storia e di Diritto*, Milano 1995, 65-198.

CAMODECA G., *Puteoli romana: istituzioni e società. Saggi*, Napoli 2018.

CARRIÉ J.-M., *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in *Le gouvernement des cites dans l'Antiquité tardive*, édité par S. Janiard, AnTard 26 (2018) 85-125.

CARRIÉ J.-M., *Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale*, in *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, AARC 24 (2021) 669-707.

CARRIÉ J.-M. - PORENA P., *La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare*, in *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, AARC 24 (2021) 7-76.

CASTAGNINO F., *I diplomata militaria. Una condizione giuridica*, Milano 2022.

CECCONI G. A., *Redazione e controllo degli albi municipali. Materiali per una discussione sulla crisi delle curie*, in *Les cités de l'Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle). Institutions, économie, société, culture et religion*, a cura di M. Ghilardi, Ch. J. Goddard e P. Porena, Roma 2006, 23-35.

CHASTAGNOL A., *L'album municipal de Timgad*, Bonn 1978.

CHASTAGNOL A., *L'evoluzione dell'ordine senatorio nei secoli III e IV della nostra era*, in *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. I florilegi (2)*, Torino 1996, 9-21.

CHASTAGNOL A., *La carriera senatoriale nel Basso Impero (dopo Diocleziano)*, in *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. I florilegi (2)*, Torino 1996, 23-57.

CHELOTTI M., *Mobilità sociale e legami familiari alla luce dell'albo dei decurioni di Canosa (CIL IX, 338)*, MEFRA 102.2 (1990) 603-609.

CHELOTTI M., *Trasformazione del ceto dirigente di Canosa alla luce dell'albo dei decurioni del 223 d.C.*, in *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, ed. by E. Melchor Gil, A.D. Pérez Zurita, J.F. Rodríguez Neila, Sevilla 2013, 375-388.

COSTA D.A.N., *Civitas et conubium, Integrazione degli stranieri e politica militare nell'Impero Romano*, Milano 2019.

CORBO C., *Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali*, KOINONIA 39 (2015) 33-79.

DAL CASON PATRIARCA F., *Considerazioni demografiche sulla lista decurionale della tabula di Canusium*, Athenaeum 83 (1995), 245-264.

DALLA D., *Aspetti della patria potestas e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica*, AARC 7 (1988) 93-110 (= *Ricerche di diritto delle persone*, Torino 1995 3-27).

DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana V²*, Napoli 1975.

DE SALVO L., *I munera curalia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, AARC 10 (1995) 291-318.

DE SALVO L., *Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità*, in *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, AARC 24 (2021) 329-356.

DE SIMONE M., *Studi sulla patria potestas. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Torino 2017.

DE SIMONE M., *Obnoxietas curiale e condizione giuridica dei filii familias in età tardoantica*, in *Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, 2021, 145-162.

DI PAOLA L., *Vita cittadina e ordo decurionum in Cassiodoro: alcuni casi esemplificativi*, in *Teoderico il Grande e i Goti d'Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Milano 2-6 novembre 1992, Spoleto 1993, 655-668.

DI PAOLA L., *Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità*, in *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, AARC 24 (2021) 249-273.

ECK W., *Ordo Senatorius und Mobilität. Auswirkungen und Konsequenzen im Imperium Romanum*, in *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings*

of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 100-115.

EVANS GRUBBS J., *Making the Private Public: Illegitimacy and Incest in Roman Law*, in *Public and Private in Ancient Mediterranean Law and Religion*, ed. by C. Ando and J. Rüpke, Berlin-Munich-Boston 2015, 115-142.

EYBEN E., *Was the Roman "Youth" an "Adult" socially?*, *L'antiquité classique* 50, fasc. 1-2 (1981) 328-350.

FASOLINI D., *Designatus rei publicae civis: l'iscrizione tribale dei minori*, in *Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente Romano*, a cura di Pintado J. A., Espinosa D., Pastor S., Madrid 2011, 113-141.

FASOLINI D., *L'iscrizione tribale dei minori nelle regiones X e XI*, *Gerión* 32 (2014) 225-236.

GAGLIARDI L., *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione delle incolae*, Milano 2006.

GARA A., *La mobilità sociale nell'impero*, *Athenaeum* 79 (1991) 335-358.

GARBARINO P., *Sulle tracce dei doveri del 'pater'. Brevi riflessioni sulla 'patria potestas' in età tardoantica*, in *'Civitas e civilitas'. Studi in onore di Francesco Guizzi I*, a cura di A. Palma, Torino 2013, 384-399.

GARNSEY P., *Aspects of the Decline of the urban Aristocracy on the Empire*, ANRW II.1, Berlin-New York 1974, 229-252.

GAUDEMET J., *Constantin et les curies municipales*, *IVRA* 2 (1951) 44-75 (= *Études de droit romain* II, Napoli 1996, 97-130).

GRELLE F., *Diocleziano e i figli dei decurioni*, *KOINΩNIA* 33 (2009) 85-92.

GRELLE F., *I munera civilia e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X^e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain*, Rome, 27-29 mai 1996, Rome 1999, 137-153.

HERZ P., *Die Mobilität Römischer Soldaten in Friedenszeiten*, in *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire*, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 80-99.

HORSTKOTTE H. J., *Magistratur und Dekurionat im Lichte des Albums von Canusium*, *ZPE* 57 (1984) 211-224.

HORSTKOTTE H. J., *Die Datierung des Dekurionenverzeichnisses von Timgad und die spätromische Klerikergesetzgebung*, *Historia* 33 (1984) 238-247.

HORSTKOTTE H. J., *Das Album von Timgad und die Bindung von Staatsbeamten an die Kurie*, *ZPE* 75 (1988) 237-246.

JACQUES F., *Le Privilège de Liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome 1984.

JACQUES F., «*Obnoxius curiae*». *Origines et formes de l'astreinte à la cité au IVe siècle de notre ère*, RHD 63 (1985) 303-328.

JONES A. H.M., *Il tardo impero* (284-602 d.C.), Milano 1981.

La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016.

Le epigrafi di Canosa I, a cura di M. Chelotti, R. Gaeta, V. Morizio e M. Silvestrini, Bari 1985.

LEPELLEY C., *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire II. Notices d'Histoire Municipale*, Paris 1981.

LEPELLEY C., *Quot curiales, tot tyranni. L'image du décurion oppresseur au Bas-Empire*, in *Crise et redressement dans les Provinces européennes de l'Empire du milieu du IIIe siècle au milieu du IVe siècle apr. J.-C.* Actes du Colloque de Strasbourg (Décembre 1981), Strasbourg 1983, 143-156.

LEPELLEY C., *Aspects de l'Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le Christianisme*, Bari 2001.

LEPELLEY C., *Les "munera publica" pesant sur les fils de curiales: le témoignage d'une lettre de Nebridius, correspondant de saint Augustin*, in *Empire chrétien et Église aux IVe et Ve siècles: intégration ou "concordat"? Le témoignage du "Code Théodosien"*. Actes du colloque international, Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005, édité par J.N. Guinot et F. Richard, Paris 2008, 431-442.

LESCHI L., *L'album municipal de Timgad et l'«Ordo Salutationis» du consulaire Ulpius Mariscianus*, REA 50 (1948) 71-100.

LIEBS D., *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins*, RIDA 24 (1977) 297-351.

LOVATO A., *Sull'honor decurionatum nel I libro delle 'disputationes' ulpianee*, SDHI 56 (1990) 197-222.

LOVATO A., *Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'Impero romano in epoca tarda*, in *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi*, AARC 24, 2021, 77-102.

LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Milano 1990.

MANCINI G., *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011, 152-190.

MENTXAKA R., *Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de los juristas clásicos*, Veleia 28 (2011) 9-67.

MOATTI C., *Le contrôle de la mobilité des personnes dans l'Empire romain*, MEFRA 112 (2000) 925-958.

MOATTI C., *Mobility, Roman World*, in *Encyclopedia of Global Human Migration*, 2013.

MOATTI C., *Mobility and Identity between the second and the fourth centuries. The "Cosmopolitization" of the Roman Empire*, in *The City in the Classical and Post-Classical World. Changing Contexts of Power and Identity*, ed. by C. Rapp and H.A. Drake, Cambridge 2014, 130-152.

MOATTI C., *Migration et droit dans l'Empire romain. Catégories, contrôles et intégration*, in *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire*. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 222-245.

MOATTI C., *Le langage spatial des statuts personnels dans le monde romain (Ier s. av.J.C.-IIIe s. apr.)*, in MOATTI C., MÜLLER CHR. (edd.), *Statuts personnels et espaces sociaux. Questions grecques et romaines*, Paris 2018.

MOATTI C., *Mobilità, refugies et droit dans le monde romain*, *Vergentis* 12 (2021) 19-43.

MOATTI C., *Citizenship and mobility, legal aspects of*, in *Oxford Research Encyclopedia of Oxford Classical Dictionary*, Oxford 2021 online.

MOATTI C. - CHEVREAU E., *L'expérience de la mobilité de l'antiquité à nos jours*, Bordeaux 2021.

MOURITSEN H., *The album from Canusium and the town councils of Roman Italy*, in *Chiron* 28 (1998) 229-254.

MURGA GENER J. L., *La "obnoxietas", una tardía esclavitud "ex lege"*, *RFDUM*, n. extra 16, *Homenaje al Profesor D. Juan Antonio Arias Bonet*, Madrid 1990, 141-162.

NATHAN G. S., *The Family in Late Antiquity. The Rise of Christianity and the Endurance of Tradition*, London-New York 2000.

NAVARRA M., *Equilibri tra "centro" e "periferia"*, *AARC* 13 (2001) 647-669.

NEESEN L., *Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts*, *Historia* 30 (1981) 203-235.

NERI V., *Tra schiavi e liberi: aspetti della mobilità sociale tardoantica*, in *KOINONIA* 36 (2012) 89-108.

PIACENTE D.V., *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012.

PULIATTI S., *D. 48.5.39 (26 quaest.) e la problematica dell'incesto nell'elaborazione dottrinale di Papiniano*, *Studi Parmensi* 43 (1997) 153-195.

PULIATTI S., *Ottenere giustizia. Linee dell'organizzazione giudiziaria diocleziana*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Volume I – Saggi, Santarcangelo di Romagna 2015, 11-47.

PULIATTI S., *Tra letteratura e diritto. Strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 31-50.

PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol 2020.

RAMPAZZO N., *La nominatio e la responsabilità dei magistrati municipali*, Index 39 (2011) 357-371.

RANDAZZO S., *Per la storia del decurionato cittadino tra il IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi*, in *Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, Santarcangelo di Romagna 2021, 185-198.

ROUVEYROL M.-O., *L'intégration à l'ordo decurionum, une doctrine fondée sur des sources ambiguës*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di E. Gabba e L. Capogrossi-Colognesi, Pavia 2006, 133-151.

SALWAY B., *Prefects, "patroni", and decurions: a new perspective on the album of Canusium*, in *The Epigraphic Landscape of Roman Italy*. Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement 73 (2000) 115-171.

SCHUBERT W., *Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4.-6. Jahrhunderts*, ZSS 86 (1969) 287-333.

SILVESTRINI M., *Aspetti della municipalità di Canusium: l'albo dei decurioni*, ME-FRA 102.2 (1990) 595-602.

SIRKS A. J. B., *Obnoxietas*, in *Questions de responsabilité*. XLVème session de la Société Internationale "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité, 14-22 Septembre 1991, Miskolc 1993, 325-332.

SORACI R., *Il curialato nella legislazione di Onorio*, SSRC 13 (2001) 537-604.

STOLL O., *Legionäre, Frauen, Militärfamilien. Untersuchungen zur Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsentwicklung in den Grenzprovinzen des Imperium Romanum*, Jahrbuch RGZM 53.1 (2006, ersch. 2008) 217-344.

TACOMA L., *Moving Romans. Migration to Rome in the Principate*, Oxford 2016.

TAUBENSCHLAG R., *Die patria potestas im Recht der Papyri*, ZRG 37 (1916) 177-230.

The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017.

TRISCIUOGGIO A., *Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa del magistrato nell'esperienza romana*, in *Responsabilità civile e amministrazione. Uno studio comparato*, a cura di F. Fracchia e C. Botassi, Napoli 2011, 305-320.

VERA D., *Commento storico alle Relationes di Q. Aurelio Simmaci*, Pisa 1981.

VOCI P., *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, SDHI 51 (1985) 1-68 (= *Studi di diritto romano* II, Padova 1985, 465-539).

ŻYROMSKI M., *The army as an important factor of social mobility in Roman Empire*, in *Tyragetia* II [XVII], 1 (2008) 287-292.

Periscopio

FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY E IL GIUDICATO SUI MOTIVI OBIETTIVI DELLA SENTENZA: TEORIE ANTICHE E PROSPETTIVE ATTUALI

ALESSIA CARRERA
Università di Torino

ABSTRACT: Starting from the exposition of Savigny's theory on the objective reasons for the sentence, the author analyzes the influence of the same theory on modern jurisprudential orientations on the subject of contractual invalidity.

KEYWORDS: Friedrich Carl von Savigny, res iudicata, Albrecht Zeuner, Begründungstheorie, Rechtskraft der Gründe.

1. Il giudicato sui motivi della sentenza: inquadramento sistematico

Il dibattito sull'ammissibilità nell'ordinamento nazionale del giudicato sui motivi ha origini risalenti e si è posto all'attenzione della dottrina processual-civilistica anche grazie alle innovative teorie elaborate verso la fine degli anni Cinquanta del secolo scorso dallo studioso tedesco Albrecht Zeuner¹. L'interesse per il tema si è ridestato, nel corso dell'ultimo decennio, a seguito delle sentenze gemelle nr. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno dettato il c.d. statuto della nullità nei giudizi di impugnativa contrattuale.

Tali approdi si inseriscono nel solco di un dibattito, mai del tutto sopito, in ordine alle condizioni richieste per poter parlare di formazione del giudicato sui motivi² e sottendono l'idea che siano suscettibili di passare in giudicato non

1 ZEUNER, *Die objektiven Grenzen*, 1-177. Il volume ha suscitato un acceso dibattito in dottrina. Si segnalano, a questo proposito, i contributi di DALLA BONTÀ, *Una 'benefica inquietudine'*, 891-928; MERLIN, *Compensazione*, 131-141; BONSIGNORI, *I limiti oggettivi*, 236-248; BONSIGNORI, *Tutela giurisdizionale*, 165-180; CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili*, 140-142; CONSOLO, *Oggetto del giudicato*, 226-232; MENCHINI, *I limiti oggettivi*, 132.

2 In ordine all'ammissibilità del giudicato sui motivi la dottrina appare divisa: secondo una prima tesi, ciò che è suscettibile di passare in giudicato è solo quanto affermato nel dispositivo della sentenza; un diverso orientamento, invece pare più propenso ad estendere

solo le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, ma anche talune delle ‘ragioni’ che hanno contribuito al convincimento del giudice in ordine alla regolamentazione finale dettata per la fattispecie sottoposta al suo esame.

In altri termini, allo scopo di meglio definire i limiti oggettivi della *res iudicata*, la dottrina processual-civilistica e la giurisprudenza hanno tentato di comprendere se sia rilevante, ai fini del passaggio in giudicato, che una determinata statuizione del giudice sia collocata nel dispositivo o possa, invece, essere contenuta anche nella motivazione della sentenza.

Occorre sin da subito precisare – al fine di evitare fraintendimenti – che il giudicato sui motivi intercetta in larga parte il tema, altrettanto controverso, del giudicato implicito, quantomeno nella sua accezione di giudicato sui motivi «espressi o non espressi nella motivazione, come supporto logico della volontà»³, ma non coincide sempre e necessariamente con esso. Ciò in quanto, se da un lato è proprio la motivazione della sentenza la sede in cui rinvenire quegli antecedenti logico-necessari sui quali, pur in assenza di una decisione da parte del giudice, si forma il giudicato (implicito), dall’altro lato è parimenti possibile che possano essere coperte da giudicato – questa volta esplicito – determinate statuizioni che, pur rappresentando anch’esse antecedenti logico-necessari, siano però oggetto di rilievo ufficioso da parte del giudice o di discussione tra le parti, senza che ne venga fatta menzione nel dispositivo della sentenza.

la *res iudicata* anche ai motivi della decisione. Entrambe le posizioni espresse, tuttavia, si presentano al loro interno variegata. Quanto all’orientamento ‘estensivo’, a fronte di una prima tesi che sostiene che il giudicato copra gli accertamenti inseriti nella parte motiva che formino gli antecedenti logici e necessari della decisione, si contrappone l’opinione di coloro che ritengono che siano idonee ad assumere natura incontestabile solo le questioni che siano state oggetto di discussione tra le parti. Nel primo senso LANCELLOTTI, *Variazioni dell’implicito*, 476-477; PUGLIESE, *Giudicato civile*, 864-866 e SATTA-PUNZI, *Diritto processuale*, 213-214. Per quanto concerne, invece, l’orientamento ‘restrittivo’, incline a riconoscere efficacia di giudicato solo a quanto indicato in dispositivo, si ravvisano due diverse posizioni: un primo filone assume una posizione di netto rifiuto, negando la possibilità di attribuire efficacia di giudicato alle argomentazioni che compaiono in motivazione. In questo senso di vedano, tra i molti, FAZZALARI, *Il cammino della sentenza*, 287-299 e ATTARDI, *Diritto*, 489. Un secondo orientamento, invece, pur escludendo che i motivi divengano incontrovertibili, specifica che essi possono concorrere a chiarire meglio la portata precettiva del dispositivo, soprattutto grazie all’individuazione del *petitum* e della *causa petendi*. Ciò in quanto è frequente che il dispositivo sia redatto in termini astratti, sintetici o incompleti, e che, quindi, si debbano ricavare dalla motivazione le indicazioni per identificare l’oggetto della decisione. Per tener conto di tale aspetto, si arriva così a dire che motivazione e dispositivo devono essere intesi in senso sostanziale, e non in senso formale. In questo senso si orienta, ad esempio, CHIOVENDA, *Istituzioni*, 333.

3 LANCELLOTTI, *Variazioni dell’implicito*, 482.

La non perfetta coincidenza tra le due nozioni appare più chiara se si ha in mente la posizione assunta dalle citate sentenze gemelle in materia di nullità. Senza anticipare considerazioni che verranno svolte successivamente, si può soltanto accennare come le Sezioni Unite si siano avvalse⁴ di entrambi i concetti, ammettendo, da un lato, la formazione di un giudicato esplicito sul motivo portante della nullità quando il giudice, dopo aver proceduto al rilievo dell'invalidità, l'abbia anche dichiarata in motivazione, argomentando su questa il rigetto, e, dall'altro lato, contemplando la formazione di un giudicato, questa volta implicito, sulla validità del contratto. Secondo la Corte, tale ultima evenienza si manifesterebbe in due ipotesi distinte: nel primo caso, si avrà giudicato implicito sulla validità del negozio e, quindi, sulla non-nullità del contratto quando il rigetto della domanda originaria sia avvenuto senza che la nullità sia stata rilevata o, tantomeno, dichiarata d'ufficio. Costituisce eccezione a tale regola l'ipotesi in cui la decisione risulti fondata sulla c.d. ragione più liquida, perché in questo caso l'aspetto della validità non potrà ritenersi neppure implicitamente indagato. Nel secondo caso, invece, si avrà di nuovo il giudicato implicito sulla non-nullità del contratto a fronte dell'accoglimento della domanda originaria, preceduto o meno dal rilievo d'ufficio della nullità (il che evidentemente presuppone che la nullità, eventualmente rilevata in prima battuta, poi non sia stata ravvisata in concreto nel prosieguo dell'istruttoria). Sempre in tema di giudicato implicito occorre ricordare che il dibattito sulla sua estensione⁵,

4 La sentenza è stato oggetto di numerosi commenti in dottrina. Si segnalano, in particolare: CONSOLO-GODIO, *Patologia del contratto*, 225-242; CARBONE, «Porte aperte» delle Sezioni Unite, 88-99; PAGLIANTINI, *Rilevabilità officiosa*, 113-128; DI CIOMMO, *La rilevabilità d'ufficio*, 922-930; PAGNI, *Il 'sistema' delle impugnative negoziali*, 70-80; RIZZO, *Il rilievo d'ufficio della nullità*, 315-324; MENCHINI, *Le Sezioni Unite fanno chiarezza*, 931-943.

5 In dottrina non vi è concordia tra gli autori in ordine all'estensione del giudicato implicito. A tal proposito possono essere ricordate tre principali posizioni. Secondo un primo orientamento, sostenuto, tra gli altri, da COVIELLO, *Manuale*, 556-557, tutti gli antecedenti logici che hanno condotto a una determinata decisione e che non sono stati esplicitati nel testo della pronuncia sono coperti dal c.d. giudicato implicito. I fautori di tale orientamento partono dall'assunto secondo cui la statuizione finale è il risultato di una serie di passaggi logici che il giudice deve necessariamente aver compiuto. Di conseguenza, tutte le valutazioni che rappresentano i presupposti logici della sentenza divengono incontestabili in ogni eventuale successivo giudizio, anche laddove non siano espressamente menzionate nel provvedimento giurisdizionale conclusivo e finanche laddove le sottostanti questioni non siano state discusse nel corso del processo.

Una seconda tesi è stata proposta da NATOLI, *Considerazioni*, 276, il quale ritiene che il giudicato implicito possa formarsi solo sulle questioni pregiudiziali potenzialmente idonee a convertirsi, su iniziativa del convenuto, in cause pregiudiziali, purché rientranti nella competenza del giudice che ha emesso la pronuncia sulla situazione giuridica dipendente. L'Autore ravvisa

efficacia⁶ e ammissibilità⁷ non costituisce in dottrina un portato recente. Sul versante giurisprudenziale, invece, esso si è posto all'attenzione degli studiosi di diritto positivo grazie all'incessante dialogo tra le corti nazionali e sovranazionali e, più di recente, attraverso l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Non è una coincidenza, infatti, che siano state proprio alcune pronunce della Corte di Lussemburgo rese in un caso italiano⁸ ad avere, secondo i primi

una sola eccezione alla regola: non sono suscettibili di acquisire forza di giudicato implicito quelle questioni che sono soggette ad accertamenti incidentali *ex lege*; in tali ipotesi, infatti, l'unico giudicato che può validamente crearsi è il giudicato 'esplicito', derivante dalle espresse statuizioni del giudice.

La terza e ultima impostazione, che sembra raccogliere maggior seguito in dottrina, è quella che tende a identificare il giudicato implicito con la preclusione processuale del dedotto e del deducibile riproponendo il brocardo secondo cui il giudicato coprirebbe entrambi questi elementi. In virtù di tale terza accezione, le questioni non dedotte, ma deducibili nel giudizio che ha condotto all'emanazione della sentenza divenuta incontrovertibile, non possono più essere messe in discussione in un secondo giudizio.

6 Sul versante dell'efficacia del giudicato implicito, possono ravvisarsi due distinti orientamenti: secondo una prima impostazione, il giudicato implicito produrrebbe un effetto preclusivo all'interno del solo processo in cui si è formato (e dunque in sede di appello). Si veda SATTA-PUNZI, *Diritto processuale*, 214; ZIINO, *Disorientamenti*, 1396. Secondo la dottrina maggioritaria, invece, l'efficacia riconosciuta al giudicato implicito non sarebbe circoscritta unicamente in seno al medesimo processo – e dunque come mera preclusione alla riproposizione di determinate questioni, dopo che è stata emessa una sentenza non definitiva – ma si estenderebbe anche a processi successivi, condividendo, da questo punto di vista, la medesima efficacia del giudicato c.d. esterno.

7 Sul versante della ammissibilità nell'ordinamento nazionale del giudicato implicito, si contendono il campo due principali posizioni dottrinali. Secondo una parte minoritaria della dottrina, il giudicato implicito sarebbe circoscritto alle sole questioni di rito e si avrebbe ogni qual volta il giudice abbia ritenuto (per implicito) esistente un presupposto processuale – ad esempio la giurisdizione – decidendo la lite nel merito e le parti non abbiano proposto impugnazione lamentandosi della sua insussistenza. Si veda, a tal proposito LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale*, 282-283; RICCI, *Diritto processuale*, 295; DE CRISTOFARO, *Giudicato*, 56-71. A tale orientamento si contrappone l'opinione di coloro che ritengono che il giudicato implicito possa investire anche situazioni relative al merito della lite; si veda a tal proposito, oltre alle sentenze gemelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 12 dicembre 2014, nr. 26242 e 26243 in materia di impugnative contrattuali, anche NATOLI, *Considerazioni*, 276.

8 Il riferimento è alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022, in cause riunite (C-600/19, C-693/19, C-725/19, C-831/19 e C-869/19) in materia di rapporti tra decreto ingiuntivo non opposto, obbligo del giudice nazionale di esaminare d'ufficio la natura abusiva delle clausole contrattuali in materia di contratti del consumatore e formazione del giudicato implicito. Nel discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza italiana, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è quindi pronunciata in favore del superamento del giudicato implicito formatosi nei confronti del consumatore.

commentatori, messo in discussione la formazione di questo istituto in sede di giudizio di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti del consumatore, gettando nuova luce sul problema.

Quest'ultimo ha interessato, in larga misura, le condizioni alla stregua delle quali possa discorrersi di formazione del giudicato implicito, la cui definizione è tutt'altro che agevole, se si tiene a mente il vasto panorama di posizioni espresse dalla dottrina e di cui si è fatto già cenno. In tal senso, a partire dall'art 2909 c.c., norma che il codice civile italiano dedica al giudicato sostanziale c.d. esplicito, la giurisprudenza ha definito implicito il giudicato «che per la sua formazione, richiede che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione, oltre alla mancata impugnazione della questione decisa in modo espresso»⁹. In questo senso, secondo una certa lettura, l'efficacia della *res iudicata* si estenderebbe, oltre che al merito della lite accertato nel dispositivo (c.d. giudicato esplicito), anche a tutte le questioni che si pongano come antecedente logico-necessario rispetto alla pronuncia stessa (c.d. giudicato implicito), ancorché le medesime non siano state oggetto né di rilievo d'ufficio da parte del giudice, né di apposita istanza di parte e sulle quali le parti abbiano prestato acquiescenza in sede di gravame.

A fronte di un dibattito che, su tale profilo, investe il diritto positivo, ci si chiede quali possano essere gli spazi di riflessione riservati allo storico del diritto e, in particolare, al romanista, in specie con riguardo a problemi che paiono non avere alcun aggancio con i concetti e le strutture processuali proprie del diritto romano.

Pare evidente che interrogarsi sul rilievo d'ufficio della nullità o sul problema dell'estensione del giudicato alla motivazione sia una operazione delicata con riferimento alle fonti giuridiche romane, in quanto potrebbe condurre all'idea – di per sé suggestiva ma probabilmente errata – di immaginare un *continuum* storico rispetto a problematiche unicamente moderne. A ciò si aggiunga che, come è stato sottolineato in dottrina¹⁰, la forza che è stata attribuita al giudicato nel processo romano e l'efficacia che è stata riconosciuta alla sentenza da cui esso scaturisce non è sempre stata uguale a sé stessa. La comparazione *per saltum* apparirebbe, infatti, fuorviante almeno su un duplice versante: da un lato, rischierebbe di appiattare la problematica del giudicato su un unico livello, considerando l'esperienza pro-

9 Cass., 27 ottobre 2011, nr. 22416.; Cass., 29 aprile 2009, nr. 10027.

10 MARRONE, *L'efficacia pregiudiziale*, 10, poi anche in MARRONE, *L'effetto normativo*, 18-19; PUGLIESE, *La 'cognitio'*, 143-144; PUGLIESE, *Giudicato civile*, 726-727.

cessuale romana come un tutt'uno e tralasciando l'impatto che ha esercitato sul tema in questione il passaggio dalle *legis actiones* al processo formulare prima e alla *cognitio extra ordinem* poi. Sull'altro versante la comparazione diretta e immediata tra il sistema processuale civile odierno e quello – multiforme – romano, trascurerebbe l'impatto che la rielaborazione medievale dei materiali romani ha avuto nella costruzione della mentalità giuridica occidentale¹¹.

Più interessante è, dunque, tentare di ricordare come il dibattito sul giudicato implicito e sul giudicato sui motivi non costituisca un portato recente, ma si inserisca, in una prospettiva storica, nell'operazione di rilettura, sistematizzazione e concettualizzazione teorica che delle fonti romane è stata effettuata, nel corso del XIX secolo, prima da Savigny e dalla Scuola Storica e poi, su impulso di quest'ultima, dalla Pandettistica tedesca.

I riferimenti al 'dispositivo' e alla 'motivazione', quali elementi strutturali della sentenza, non trovano un riscontro esplicito nelle fonti romane. Parimenti estranei a ciò che sappiamo dalle fonti sulla sentenza conclusiva del giudizio nel processo formulare risultano essere i concetti – creati da Savigny avendo a mente quest'ultima specifica esperienza processuale – di 'motivi obiettivi', 'forza legale dei motivi', 'finzione di verità'.

Dopo Savigny, l'elaborazione scientifica della Pandettistica ha dato vita a quello che gli studiosi¹² definiscono il diritto romano borghese alludendo con tale espressione alla reinterpretazione ottocentesca della codificazione giustiniana in chiave liberale, la quale ha avuto come effetto la creazione di un diritto fortemente ancorato a categorie di ordine formale. L'attenzione alla componente concettualistica e sistematica non è, tuttavia, appannaggio della sola Pandettistica¹³, ma è possibile rinvenirne il germe nell'esperienza, immediatamente precedente, della Scuola Storica. Già nel corso dei suoi scritti programmatici, infatti, il suo fondatore Friedrich Carl von Savigny, pur confermando la vocazione storicistica, ribadì l'aspetto teorico-sistematico del suo indirizzo metodologico. In sintesi, dunque, il profilo storico e quello di trattazione teorico-sistematica furono concepiti da Savigny come due momenti inscindibili dell'attività di studio del diritto. Se non che, come viene sottolineato¹⁴, una prevalenza dell'aspetto teorico-sistematico rispetto a quello storico è ravvisabile, nel filone c.d. romanistico, proprio in seno alla redazione del *System des heu-*

11 FINO, *Note*, 378-390.

12 CARDILLI, *Fondamento romano*, XVIII.

13 PUGLIESE, *I pandettisti*, 423.

14 PUGLIESE, *I pandettisti*, 425.

tigen römischen Rechts. Anzi, si ritiene¹⁵ che il proposito di guardare alla storia per rintracciare il materiale da elaborare, al fine di conferire valore scientifico alla giurisprudenza, non sia stato propriamente realizzato dal Maestro tedesco nella sua opera della maturità (appunto il *System*), in quanto le fonti storiche da cui egli ha attinto afferivano unicamente al diritto romano giustiniano, tralasciando sia la sua elaborazione medievale che quella del diritto germanico.

Sotto questo profilo, dunque, le posizioni delle due esperienze scientifiche sopra menzionate non risultano poi così divergenti, avendo la Pandettistica accentuato il momento teorico-sistematico di tale programma, pur non sconfessando il momento storico del medesimo che però risulta ridimensionato in quanto il materiale di studio viene estrapolato non già tenendo conto di tutta l'esperienza storica nel suo complesso, ma circoscrivendo l'attenzione alle fonti del diritto romano classico e giustiniano.

In questo contesto la riflessione scientifica di Savigny non ha solo costituito uno dei fattori che hanno contribuito a ritardare il processo di codificazione tedesca, ma ha influenzato, a distanza di quasi un secolo, le elaborazioni teoriche in materia di giudicato sulla motivazione. Si allude, in particolare, alle tesi proposte dallo studioso tedesco Albrecht Zeuner e alla sua teoria del vincolo al motivo portante, ripresa *ex professo*, dalle sentenze gemelle nr. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di nullità del contratto¹⁶ e, a distanza di quasi un decennio, non ancora sconfessate.

Alla luce di ciò, ci si chiede, dunque, se sia possibile rintracciare una linea di continuità tra il pensiero di Savigny in materia di forza legale dei motivi – non sempre adeguatamente valorizzato nella sua qualità di antecedente storico delle teorie di Zeuner – la teoria di quest'ultimo sopra accennata e gli approdi delle Sezioni Unite in tema di invalidità negoziale.

La risposta a tale interrogativo potrebbe essere un ulteriore elemento per valutare le recenti tendenze, manifestatesi in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e accennate in apertura, volte a mettere in discussione la formazione del giudicato implicito e, più in generale, la resistenza del giudicato nazionale in materia di contratti del consumatore.

Non sarà, invece, oggetto del presente lavoro la verifica, condotta alla stregua delle fonti romane relative al processo formulare, circa la tenuta della teoria di Savigny sulla forza legale dei motivi né la valutazione circa la considerazione delle fonti romane come fondamento storico-giuridico della questione.

15 PUGLIESE, *I pandettisti*, 427.

16 Un accenno alla teoria del giudicato sul motivo portante era già presente in Cass., Sezioni Unite, 4 settembre 2012, nr. 14828 su cui si veda *infra* n. 53

L'indagine prenderà, dunque, le mosse dal contributo che Savigny apporta nel sesto volume del *System des heutigen römischen Rechts*¹⁷ alla definizione del concetto di 'forza legale dei motivi', per poi passare brevemente in rassegna la teoria del vincolo al motivo portante di Zeuner e giungere, infine, all'esame della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di invalidità negoziale. Verrà, infine, affrontata brevemente e in chiave critica la posizione espressa dalla giurisprudenza europea sulla incompatibilità delle norme nazionali sul giudicato con la disciplina consumeristica di derivazione euro-unitaria.

2. Savigny e la forza legale dei motivi

Friedrich Carl von Savigny delineò la propria teoria della forza legale dei motivi (*Rechtskraft der Gründe*) nel sesto volume del *System* a partire dalle fonti relative al processo formulare romano.

L'interrogativo attorno al quale ruota la sua riflessione può essere riassunto nei seguenti termini: la forza legale che discende, pacificamente, dal dispositivo della sentenza è sufficiente a costituire la regola del caso concreto che faccia stato anche in un successivo processo oppure tale caratteristica deve essere riconosciuta anche ad alcuni di quegli elementi che, pur non contenuti nel dispositivo, costituiscono parte dell'*iter* logico e del pensiero del giudice? E ancora, come e da quali fonti – *rectius* contenuti della sentenza – si ricava il suddetto pensiero?

A tali quesiti Savigny¹⁸ tentava di fornire una risposta partendo da un dato che appare, ancora oggi, pacifico e cioè che la forza legale, intesa in termini di vincolatività, si riferisce soltanto al dispositivo della sentenza e non può essere estesa ai motivi della stessa. Secondo l'Autore¹⁹, questa ricostruzione condurrebbe a due distinte conseguenze: in primo luogo, si dovrebbe logicamente affermare che dai motivi non può essere tratta alcuna finzione di verità e in secondo luogo, che avverso i motivi, non sarebbe necessario esperire alcun mezzo di impugnazione per contestarli, con la conseguenza che il giudice di grado superiore risulterebbe persino incompetente a decidere sulla questione.

Savigny ritiene che la negazione di una qualunque forza legale dei motivi della sentenza potrebbe condurre, ragionando astrattamente, alla configurazione di una sentenza di condanna completamente priva di un qualsivoglia

17 SAVIGNY, *System*, 5-570. Per una completa e dettagliata ricognizione sul pensiero di Savigny in tema di teoria della forza legale dei motivi obiettivi della sentenza si rimanda a PROCCHI, *Friedrich Carl von Savigny*, 467-520.

18 SAVIGNY, *System*, 351 (= *Sistema*, 379).

19 SAVIGNY, *System*, 351 (= *Sistema*, 380).

elemento in grado di far trapelare il ragionamento logico e giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione del caso concreto. Ciò comporterebbe una evidente difficoltà nel discernere quando ci si trovi dinanzi ad una sentenza che ha già deciso su una controversia avente ad oggetto la medesima questione oppure no. Occorre indagare, in primo luogo, il contenuto della decisione assunta dal giudice, al fine di scongiurare il rischio di togliere valore alla forza legale della cosa giudicata. Secondo l'Autore²⁰ si tratterebbe di un pericolo che riguarderebbe tanto le sentenze di assoluzione, nelle quali in assenza di motivazione rimane incerto che cosa abbia condotto il giudice a tale decisione pregiudicando l'operatività futura della forza legale della *res iudicata*, tanto quelle di condanna. In quest'ultimo caso però l'incertezza sarebbe più ristretta, dato che le regole processuali impongono che il giudice abbia tenuto conto, da un lato della sussistenza di tutti i requisiti dell'azione proposta dall'attore e dall'altro dell'infondatezza delle eccezioni opposte dal convenuto. Anche in questo caso però il rischio di incertezza sarebbe ugualmente evidente e non potrebbe essere dissipato facendo riferimento alla sola sentenza di condanna. L'esempio che viene proposto è quello relativo all'eccezione di compensazione: se infatti il giudice perviene alla formulazione di una sentenza di condanna a seguito del rigetto dell'eccezione di compensazione, costui potrebbe aver posto a fondamento della propria decisione circostanze differenti. Egli, infatti, avrebbe potuto convincersi dell'inesistenza del controcredito dedotto in giudizio oppure aver semplicemente constatato che questo fosse illiquido e quindi inadatto alla compensazione. Ovviamente tale dubbio non può essere sciolto facendo esclusivo riferimento al dispositivo contenuto nella condanna, ma occorre procedere ad una indagine più approfondita sul contenuto della sentenza ed è da questa circostanza che dipenderà la possibilità dell'applicazione, in una futura lite, della forza legale della cosa giudicata²¹.

20 SAVIGNY, *System*, 356 (= *Sistema*, 384).

21 SAVIGNY, *System*, 358 (= *Sistema*, 386). Savigny ritiene, inoltre, che la necessità di procedere ad una indagine più profonda sui contenuti della sentenza al fine di meglio determinare il perimetro oggettivo della *res iudicata* trovi supporto teorico e effettivo riscontro nelle fonti romane e, in particolare, in alcuni testi in materia di compensazione. A questo proposito l'Autore riporta i testi conservati dai compilatori in D. 3.5.7(8).2 (Ulp. 10 *ad ed.*) e D. 16.27.1 (Ulp. 28 *ad ed.*) rispettivamente in materia di gestioni di affari altrui e di comodato. Tali fonti riguardano la possibilità di esperire validamente una azione contraria per far valere un credito già opposto in compensazione nel corso di un precedente giudizio. Esse vengono ricordate dall'Autore per evidenziare la sensibilità dei giuristi romani in ordine al problema dell'individuazione dei contenuti della sentenza suscettibili di concorrere alla formazione della *res iudicata*. Per maggiori approfondimenti sui testi in esame, si rinvia a BIONDI, *La compensazione*, 175-176 e, più di recente SCIANDRELLO, *Osservazioni*, 331-355; SCIANDRELLO, *Ricerche*, 64.

Occorre, dunque, chiarire meglio il significato da attribuire agli *objective Gründe*: Savigny ritiene che i ‘motivi obiettivi’ debbano essere intesi alla stregua di ‘elementi’ dei rapporti giuridici controversi, secondo la massima che stabilisce che gli elementi della sentenza acquistano forza legale di cosa giudicata²².

Si tratterebbe quindi di abbandonare l’ambigua espressione *Urtheilsgründe* e sostituirla con quella di *Elemente des Urtheils*. Si precisa inoltre, che il giudice non è tenuto a pronunciarsi su ogni elemento della controversia; in altri termini, egli non deve realmente decidere su tutti gli elementi cui si riferisce la lite. A tal proposito, in tema di *rei vindicatio*, lo studioso sostiene che il giudice potrebbe essersi convinto che all’attore non spetti la proprietà della cosa controversa solo sulla base del fatto che il convenuto abbia affermato di non possedere la cosa, senza che sia necessario fornire o procedere all’acquisizione della prova circa la proprietà. In quest’ottica, quindi, è necessario ripercorrere il sentiero logico e motivazionale del giudice per conferire stabilità *pro futuro* alla finzione di verità della cosa giudicata.

L’insieme delle considerazioni e dei ragionamenti posti in essere dal giudice, di cui si è appena sostenuta la necessità e sulla base dei quali veniva pronunciata la sentenza è però suscettibile di un’ulteriore partizione, dal momento che è necessario distinguere i veri e propri ‘elementi’, i c.d. *Elemente des Urtheils*, dalle altre possibili valutazioni poste in essere dal giudice. Emerge al riguardo la dicotomia tra i motivi obiettivi o oggettivi, che sono considerati come parti integranti del rapporto giuridico e che pertanto corrispondono agli *Elemente* e motivi subiettivi o soggettivi, che sono quelli da cui il giudice trae il proprio convincimento in ordine agli elementi facenti parte della prima categoria; ne consegue che ad acquisire efficacia di giudicato e quindi forza legale, nella teoria di Savigny, siano esclusivamente i motivi oggettivi e non già quelli subiettivi²³.

Si pone quindi la necessità di chiarire il significato che l’Autore attribuisce a tale nuova categoria; in prima approssimazione, viene confermato l’ambito di operatività della forza legale dei motivi ai già citati esempi in materia di parti costitutive della causa e di eccezioni opposte all’azione, cui però venivano parificate le replicazioni e le duplicazioni. In secondo luogo Savigny riteneva che dovessero essere annoverati anche i casi denominati ‘eccezioni improprie’, cioè quegli strumenti processuali con i quali il convenuto negava l’attualità di quel diritto, una volta esistente, fatto valere dall’attore. Gli esempi che vengono proposti sono quelli relativi all’eccezione di compensazione e all’*exceptio recentioris dominii*. Nel primo caso, se da un lato acquista certamente efficacia di cosa

22 SAVIGNY, *System*, 358 (= *Sistema*, 386).

23 SAVIGNY, *System*, 364 (= *Sistema*, 389).

giudicata l'ammissione o il rigetto dell'eccezione e quindi il motivo dell'assoluzione o della condanna, dall'altro lato non si può negare tale efficacia anche al pagamento opposto dal convenuto, sebbene, in questo caso, non si possa parlare di eccezione in senso proprio. Stesse considerazioni valgono nel caso in cui alla *rei vindictio* venga opposta l'*exceptio recentioris dominii* e cioè l'affermazione del convenuto che la proprietà dell'attore, prima realmente esistente, sia stata perduta per un fatto posteriore.

Savigny prende, infine, in considerazione l'ipotesi in cui il convenuto si difenda affermando di essere egli stesso titolare del diritto fatto valere dall'attore. Si tratterebbe del caso in cui venga intentata un'azione di eredità o di proprietà nella quale il convenuto affermi di essere proprietario della cosa oggetto della controversia o del patrimonio ereditario. Secondo Savigny, ragioni pratiche e di equità imponevano che, se il giudice avesse assolto il convenuto per il motivo dedotto con l'eccezione opposta, questo stesso motivo oggettivo della decisione avrebbe acquisito forza legale, e quindi efficacia di giudicato dinanzi all'attore.

Al fine di confermare la possibilità di attribuire ai motivi oggettivi della sentenza forza legale, Savigny tenta di debellare la possibile contraddizione che potrebbe ingenerarsi tra l'affermazione secondo la quale l'assoluzione del convenuto non può trasformarsi in una condanna per l'attore e i principi sopra enunciati. Vengono a tal fine espresse due distinte considerazioni: in primo luogo alla condanna sono in generale collegate due possibili conseguenze, la prima delle quali consiste nel fatto che la statuizione di dare, fare, tralasciare qualche cosa non può in alcun modo essere diretta nei confronti dell'attore, mentre la seconda conseguenza fa riferimento alla forza della cosa giudicata sui rapporti controversi in futuro. L'Autore in questo caso «perseguiva una sorta di quadratura del cerchio tratteggiando un'efficacia affievolita della forza legale dei motivi, da intendersi come vantaggio indiretto, la cui operatività per il futuro sarebbe stata connessa ad un preciso onere probatorio dell'odierno convenuto»²⁴.

In realtà, mi pare che, per comprendere meglio gli approdi cui la giurisprudenza odierna è pervenuta in materia di invalidità negoziale, possa essere valorizzato un altro esempio citato da Savigny, che non coinvolge le azioni reali o le eccezioni proposte dal convenuto. Si tratta del caso, menzionato in verità senza ulteriori approfondimenti²⁵, in cui venga in considerazione un'azione personale. In questa ipotesi, si legge nel *System*, il requisito del diritto di agire presuppone che l'obbligazione sia fondata. Tuttavia, l'obbligazione viene meno non solo quando viene opposta e accolta una eccezione di compensazione o di

24 PROCCHI, *Friedrich Carl von Savigny*, 510.

25 SAVIGNY, *System*, 356 (= *Sistema*, 385).

pagamento, ma anche quando la fonte da cui la stessa scaturisce – cioè il contratto – è invalida. In questi termini, un giudizio che assolva il convenuto dalla pretesa all'adempimento avanzata dell'attore può fondarsi non solo sull'accoglimento delle eccezioni sopra menzionate, ma anche e prima, sull'accertata nullità del rapporto negoziale sottostante. Tale accertamento potrebbe, infatti, non comparire espressamente nel dispositivo della sentenza di assoluzione, ma costituire un motivo obiettivo su cui si forma il giudicato.

Occorre fare un brevissimo cenno, alla posizione in cui, secondo Savigny, si è collocato il diritto romano con riferimento all'attribuzione della forza legale dei motivi della sentenza. L'Autore ritiene, infatti, che sia proprio all'interno delle fonti romane che si possa rinvenire il fondamento storico-giuridico della teoria della forza legale dei motivi. Ciò sarebbe stato confermato anche dalla disciplina prevista per alcuni casi particolari, che confermerebbe con chiarezza l'ammissibilità della forza legale degli *Elemente des Urtheils*.

Sarebbe quindi imprescindibile effettuare un'indagine sulle fonti, al fine di individuare la corretta estensione della cosa giudicata, malgrado non si possano trascurare le evidenti differenze che intercorrono tra il sistema processuale romano e il sistema processuale contemporaneo a Savigny. Ritenendo di non disporre di notizie sufficientemente sicure circa l'epoca più tarda del diritto romano, l'Autore articola la propria riflessione prendendo le mosse dal processo formulare, in cui l'estensione della cosa giudicata comprensiva dei motivi obiettivi, considerati come parte integrante della sentenza, era riconosciuta dall'*intentio* e dalla *demonstratio* che eventualmente la completava²⁶. Si tratterebbe, ad esempio, del caso dell'*actio depositi* che prevedeva una doppia formula *in ius* e *in factum*. Nel caso dell'*actio depositi in ius* il contenuto della lite si ricavava dalla *demonstratio* (in quanto formula con *intentio* incerta), mentre nel caso dell'*actio depositi in factum* esso si ricavava dall'*intentio*. La necessità di individuare il perimetro di accertamento della *condemnatio* partendo da elementi contenuti nel testo della formula e non facendo riferimento direttamente alla sentenza, si spiega in considerazione del fatto che nel processo civile romano non esisteva alcun obbligo in capo ai giudici di dare conto delle ragioni, di fatto e di diritto, sottese alla decisione adottata. Né, tantomeno, pare esservi menzione nelle fonti di sentenze fornite di un apparato motivazionale adeguato agli occhi di un giurista contemporaneo²⁷.

26 SAVIGNY, *System*, 374 (= *Sistema*, 402).

27 MARRONE, *Contributo allo studio*, 53. Le considerazioni che precedono non escludono, secondo l'Autore, la possibilità di scorgere in un gruppo di fonti relative al processo formulare di età classica l'affermazione di una prassi costante di motivare le sentenze, pur rimanendo fermo il principio della insussistenza di un obbligo di motivazione in capo al giudice.

Secondo Savigny sarebbero, tuttavia, rintracciabili nelle fonti ipotesi diverse da quelle sopra menzionate nelle quali la formula non era da sola sufficiente a delimitare l'estensione del giudicato occorrendo, invece, tenere conto di altre circostanze che non emergevano dal confronto tra la formula e la sentenza (c.d. *ausgesprochene objective Gründe*). L'Autore riporta²⁸ il caso della formula della *condictio certae pecuniae*²⁹ introduttiva della rivendicazione *per sponsionem*, esperibile a seguito di una *sponsio praeiudicialis*³⁰ rimasta inadempita. L'obiettivo di pervenire all'accertamento con efficacia di giudicato di diritti reali mediante l'utilizzo di una azione *in personam* veniva conseguito alla condizione che si avesse riguardo alla precedente *sponsio praeiudicialis* contenente, appunto, la promessa di pagare i 25 sesterzi sotto la condizione sospensiva che l'attore/stipulante fosse il proprietario della cosa. L'utilizzo dello schema processuale dell'*actio in personam* non consentiva, tuttavia, di menzionare nell'*intentio* l'altro presupposto imprescindibile della rivendica e cioè la *facultas restituendi* (e dunque il possesso) di colui che, di volta in volta, veniva individuato come convenuto. Tale presupposto era oggetto di accertamento di fatto da parte del giudice *ex officio* e oggetto di considerazione nella decisione del caso concreto.

L'eventuale condanna dell'attore per insussistenza della *facultas restituendi* in capo al convenuto, secondo Savigny³¹, avveniva sulla base dell'accertamento di un presupposto – l'assenza del possesso – che non poteva ricavarsi sulla base di un confronto tra l'*intentio* della formula *in personam* e la sentenza.

A testimonianza di quanto appena affermato, Savigny³² citava alcuni testi³³,

28 SAVIGNY, *System*, 375 (= *Sistema*, 402).

29 MANTOVANI, *Le formule*, 37: C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos dare oportere, qua de agitur, C. Aquilius iudex N. negidium A. Agerio sestertios XXV nummos condemnato; si non paret absolvito.

30 MANTOVANI, *Le formule*, 37: Si homo quo de agitur ex iure Quiritium meus est, sestertios XXV nummos dare spondes? Spondeo.

31 SAVIGNY, *System*, 376 (= *Sistema*, 403).

32 SAVIGNY, *System*, 375 (= *Sistema*, 402).

33 A tal proposito l'Autore menzionava i seguenti passi: D. 44.2.9 pr. (Ulp. 75 ad ed.): Si a te hereditatem petam, cum nihil possideres, deinde, ubi coeperis aliquid possidere, hereditatem petam, an noceat exceptio ista? Et putem, sive fuit iudicatum hereditatem meam esse, sive adversarius, quia nihil possidebat, absolutus est, non nocere exceptionem; D. 44.2.17 (Gai. 30 ad ed. prov.): Si rem meam a te petiero, tu autem ideo fueris absolutus, quod probaveris sine dolo malo te desisse possidere, deinde postea coeperis possidere et ego a te petam: non nocebit mihi exceptio rei iudicatae; D. 44.2.18. (Ulp. 80 ad ed.): Si quis ad exhibendum egerit, deinde absolutus fuerit adversarius, quia non possidebat, et dominus iterum agat nancto eo possessionem: rei iudicatae exceptio locum non habebit, quia alia res est.

dai quali emergerebbe la possibilità di ricavare immediatamente e direttamente della sentenza i c.d. *Entscheidungsgründe*.

Oltre a tali fonti esisterebbero, quelle che Savigny delinea con l'espressione *gleichsam unsichtbare Erkenntnisquellen*³⁴, che dovrebbero essere utilizzate per determinare l'estensione della cosa giudicata. Tali elementi possono cooperare in due distinte direzioni: da un lato, si fa riferimento a quelle espressioni che sono considerate come «tacite aggiunte alla sentenza»³⁵, dall'altro, si allude alla necessità di eliminare quelle espressioni che sono parte integrante della sentenza e sembrano concorrere alla determinazione della forza legale della cosa giudicata. A tal proposito, vengono menzionate due distinte ipotesi: per un verso, ogni condanna presuppone l'assoluzione da tutte le ulteriori pretese che scaturiscono dal rapporto dedotto in giudizio e sul quale è calato il giudicato. Inoltre, ogni assoluzione è diretta non solo al tutto preteso dall'attore, ma anche ad ogni immaginabile parte del tutto. Si tratta di principii che normalmente non vengono annoverati all'interno della sentenza, ma di cui occorre tenere conto ai fini della determinazione della cosa giudicata e che quindi devono essere considerati come «tacite parti integranti della sentenza». In seconda battuta, si può affermare che il riconoscimento o la negazione del diritto facente capo all'attore acquisisce forza di verità e quindi passa in giudicato, nel momento in cui viene pronunciata la sentenza³⁶. Ne consegue che la cosa giudicata rimane immune da ogni influenza fondata sull'affermazione di fatti che siano avvenuti solo dopo la pronuncia della sentenza.

Riletta in questi termini, dunque, la teoria di Savigny presuppone logicamente il riconoscimento di una efficacia non solo preclusiva, ma anche normativa del giudicato.

Nel pensiero dell'Autore, tuttavia, tale efficacia viene legata non tanto alla sentenza quanto piuttosto all'*exceptio rei iudicatae*, in aperta adesione alla teoria della duplice funzione dell'*exceptio rei iudicatae* proposta dal Keller³⁷.

Senza soffermarsi dettagliatamente su tale profilo, merita solo ricordare che in ordine all'eccezione sopra richiamata Savigny sostenne il progressivo riconoscimento in capo alla medesima di una funzione positiva, intesa come strumento per conseguire la c.d. finzione di verità della sentenza affiancandola alla tradizionale efficacia negativa di consumazione dell'azione³⁸.

34 SAVIGNY, *System*, 377 (= *Sistema*, 404).

35 SAVIGNY, *System*, 377 (= *Sistema*, 404).

36 SAVIGNY, *System*, 378 (= *Sistema*, 405).

37 KELLER, *Über litis contestation*, 206.

38 Si riporta la fonte dalla quale Savigny trae argomentazioni a sostegno della progressiva affermazione della funzione positiva dell'*exceptio rei iudicatae vel in iudicium deducatae*: D.

Al di là della tenuta storica della teoria di Savigny e della sua coerenza sul piano delle fonti romane, mi pare che possa attribuirsi alla *Rechtskraft der Gründe* il merito di aver individuato un punto di tensione che si è conservato inalterato anche negli ordinamenti giuridici contemporanei e cioè il tentativo di coniugare l'esigenza che sui rapporti giuridici oggetto di giudizio e sui loro antecedenti logici cada la scure del giudicato con i limiti che il giudice incontra nella perimetrazione dell'oggetto del giudizio e, oggi, anche del contraddittorio.

3. La teoria del vincolo al motivo portante: la *Begründungstheorie* di Albrecht Zeuner

Delineati, per sommi capi, i punti fondamentali del pensiero di Savigny, occorre concentrare l'attenzione sulla *Begründungstheorie*, al fine di verificare se sia possibile rintracciarvi una qualche eredità dell'impianto dogmatico teorizzato dal fondatore della Scuola Storica.

Come si è anticipato, alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, Zeuner nell'opera *Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge*³⁹ ha proposto la possibile estensione dei limiti oggettivi del giudicato ai c.d. nessi logico-sostanziali esistenti tra diversi processi. In altri termini, l'Autore apre alla possibilità che il giudicato possa spiegare effetti al di là degli stretti vincoli di pregiudizialità-dipendenza esistenti tra processi, qualora l'oggetto del primo giudizio e quello del processo successivo siano caratterizzati da un'intensa interdipendenza di diritto sostanziale⁴⁰. Secondo

44.2.15 (Gai. 30 ad ed. prov.): *Si inter me et te controversia de hereditate sit et quasdam res ex eadem tu possides, quasdam ego: nihil vetat et me a te et invicem te a me hereditatem petere. Quod si post rem iudicatam a me petere coeperis, interest, utrum meam esse hereditatem pronuntiatum sit an contra: si meam esse, nocebit tibi rei iudicatae exceptio, quia eo ipso, quod meam esse pronuntiatum est, ex diverso pronuntiatum videtur tuam non esse: si vero meam non esse, nihil de tuo iure iudicatum intellegitur, quia potest nec mea hereditas esse nec tua.* L'affermazione, in tempi successivi, della funzione positiva dell'eccezione, secondo Savigny, è stata dettata da esigenze squisitamente pratiche: il principio della consumazione dell'azione infatti non fu più sufficiente per soddisfare le esigenze di certezza dei rapporti giuridici. A testimonianza di tale aspetto, si può notare come il principio della consumazione processuale (ribadiamo ancora una volta, corrispondente alla funzione negativa dell'*exceptio*) fosse poi progressivamente scomparso dal panorama processuale, non già per effetto di un intervento legislativo, ma in quanto caduto progressivamente in disuso.

39 Per i riferimenti bibliografici e le opere a commento si veda *supra* n. 1.

40 La portata innovativa della posizione in esame è stata riconosciuta, in Italia, da studiosi del calibro di MENCHINI, *I limiti oggettivi*, 132, il quale attribuisce a Zeuner il merito di aver riesaminato organicamente e criticamente il tema dei limiti oggettivi del giudicato, offrendo alla dottrina tedesca – adagiata ormai da troppo tempo sul principio secondo cui gli effetti

Zeuner⁴¹, infatti, ogni domanda giudiziale avrebbe come scopo principale il raggiungimento di una determinata regolamentazione o fine regolamentare, c.d. *Ordnungsziel*, per la situazione sostanziale dedotta in giudizio. Non è un caso che nel linguaggio giuridico imperversi l'adagio che recita che il giudicato è la regola del caso concreto che spezza il legame tra la fattispecie concreta e la legge generale e astratta alludendo proprio alla portata precettiva dispiegata dalla decisione del giudice. Conseguenza di ciò è che il giudicato vincolerebbe un successivo giudizio tra le medesime parti, ma con diverso oggetto, introdotto da domande giudiziali tese all'accertamento di effetti giuridici da considerarsi ricompresi in quel primo e unitario assetto di interessi.

Lo strumento attraverso il quale si individua tale relazione di dipendenza di tipo sostanziale è rappresentato proprio dai motivi della sentenza⁴². Questi ultimi coinciderebbero con le valutazioni svolte dal giudice su quelle questioni pregiudiziali la cui soluzione chiarirebbe il vero significato della regolamentazione finale perseguita dall'attore con la propria domanda e poi realizzata dalla sentenza.

Sulla base di queste preliminari considerazioni è già possibile rintracciare alcuni elementi che consentono di comprendere l'influenza che la *Rechtskraft der Gründe* ha esercitato sulla *Begründungstheorie*.

Il primo punto di contatto tra le due concezioni dottrinali è rappresentato proprio dalla valorizzazione dei motivi della sentenza nella formazione del giudicato sostanziale, in aperta controtendenza con la posizione, da sempre radicata nella letteratura tedesca e nel § 322 I ZPO, che circoscrive la portata del giudicato alle sole statuizioni contenute nel dispositivo.

L'esigenza che muove entrambi gli Autori nell'assegnare una 'forza legale' ai motivi è quella di garantire la certezza del diritto e di evitare la formazione di giudicati contrastanti tra pronunce volte a risolvere, anche in via incidentale, la medesima questione. Lo stesso Savigny, nelle pagine del *System*, sottolinea che quella volta a perseguire la determinazione definitiva di tutti i rapporti giuridici divenuti litigiosi tra le parti, discussi fino al punto da poter essere decisi con sentenza, rappresentava la prospettiva dei giuristi romani sul tema della definizione dei limiti oggettivi del giudicato⁴³.

Non si deve incorrere, tuttavia, nell'equivoco di ritenere che l'estensione dei

della sentenza sono limitati alla decisione della pretesa fatta valere, in armonia con quanto previsto dal § 322 I ZPO – nuovi spunti di riflessione.

41 ZEUNER, *Die objektiven Grenzen*, 53.

42 ZEUNER, *Die objektiven Grenzen*, 44.

43 SAVIGNY, *System*, 387 (= *Sistema*, 414).

limiti oggettivi del giudicato anche ai motivi della decisione si traduca sempre e comunque in una eccessiva dilatazione della portata sostanziale del medesimo, in violazione del principio della domanda e di quello del contraddittorio. Tali argomentazioni rappresentano, infatti, le principali critiche che vengono mosse alla teoria di Zeuner e, in termini più generali, all'istituto del giudicato sui motivi.

Già Savigny, a suo tempo e come si è detto in precedenza, aveva tentato di limitare la portata estensiva del giudicato individuando gli elementi che acquistano forza legale⁴⁴, circoscrivendone il campo di applicazione ai soli *Elemente des Urtheils* e cioè ai «motivi obiettivi che sono veramente parte del rapporto giuridico»⁴⁵ ed escludendo, invece, quelli subiettivi.

L'elaborazione di Zeuner compie un ulteriore passo in avanti in questa direzione, accentuando maggiormente la portata selettiva dei motivi. A differenza di quanto proposto da Savigny, l'estensione del giudicato ai motivi (ancorché solo obiettivi) non sarebbe generale, bensì limitata ai motivi per così dire 'portanti' la regolamentazione fissata dalla sentenza, ovvero a quelli che sono in grado di indicare il nesso teleologico tra tale regolamentazione e l'oggetto di successivi processi, individuato sulla base di specifiche connessioni sostanziali.

Zeuner recupera, in ogni caso, quello che è stato definito il «nucleo più saldo e più valido»⁴⁶ della elaborazione savigniana e che dimostra la perdurante attualità del suo autore, vale a dire quello volto a riconoscere e a tenere in considerazione anche le conseguenze pratiche, in termini di certezza del diritto e di affidamento ingenerato, che il giudicato porta con sé.

Sulla base di queste premesse, Zeuner procede, poi, all'individuazione delle ipotesi in cui sussisterebbe quel nesso teleologico (c.d. *Sinnzusammenhang*) che è il presupposto dell'estensione oggettiva del giudicato. Esso viene ravvisato dall'Autore in quattro distinte situazioni⁴⁷:

- 1) quando l'effetto perseguito con la seconda domanda è da intendersi quale sanzione all'inadempimento della regolamentazione fissata da un primo giudicato. A tale categoria Zeuner riconduce il rapporto tra una domanda volta ad inibire una determinata condotta, violatrice di un diritto dell'attore e una successiva avente ad oggetto il risarcimento del danno nascente dalla lesione del diritto medesimo;

44 SAVIGNY, *System*, 359 (= *Sistema*, 387).

45 SAVIGNY, *System*, 361 (= *Sistema*, 389).

46 MERLIN, *Compensazione*, 136 n. 92

47 ZEUNER, *Die objektiven Grenzen*, 58.

- 2) la seconda ipotesi si ravvisa quando l'effetto perseguito dalla successiva domanda si pone come completamento della regolamentazione raggiunta con il primo giudicato. Rientrerebbe in tale categoria il rapporto tra una domanda di rivendica e una successiva domanda d'indebito arricchimento, volta ad ottenere il compenso per l'occupazione abusiva del bene rivendicato;
- 3) sussisterebbe il nesso teleologico, laddove tra l'oggetto del giudicato e quello del secondo processo vi fosse un cd. elemento di uguaglianza o di scambio. Zeuner riconduce a tale categoria di situazioni il rapporto tra controversie relative a contratti a prestazioni corrispettive o c.d. *gegenseitige Verträge*. In virtù del sinallagma esistente tra le prestazioni oggetto del contratto, la condanna all'adempimento della prestazione avrebbe effetto vincolante con riguardo alla sussistenza e all'efficacia del contratto nel successivo processo in cui si domanda l'adempimento della controprestazione. In tale ipotesi il giudicato formatosi sulla prima domanda di adempimento si estenderebbe anche all'intero rapporto contrattuale, che non potrebbe più essere messo in discussione. Diversamente, si rischierebbero il contrasto di giudicati in merito alla questione relativa alla validità del contratto e la conseguente rottura sul piano processuale del nesso sinallagmatico esistente su quello sostanziale;
- 4) infine, si avrebbe nesso teleologico quando la seconda domanda incide sulla medesima regolamentazione finale cui tendeva il primo giudicato. Tale ultima categoria comprende, da un lato, il rapporto tra le domande di rettificazione del libro fondiario o di rivendica e successive azioni aventi ad oggetto il diritto di proprietà alla base delle prime; dall'altro, le azioni di annullamento di atti frutto dell'esercizio di un potere e, quindi, reiterabili.

Il nesso che più interessa in questa sede, anche per i rapporti con la pronuncia delle Sezioni Unite, è quello relativo ai rapporti negoziali sinallagmatici.

Secondo l'Autore in queste ipotesi si manifesta l'insopprimibile esigenza che la pronuncia riguardante una prestazione non si ponga in aperto contrasto con una successiva sentenza che abbia statuito sul diritto alla controprestazione. Così, se la prima domanda viene accolta, le argomentazioni relative al contratto, che rappresenta la *causa petendi*, non potranno più essere messe in discussione in un successivo processo in cui si faccia valere il diritto alla controprestazione. Tali statuizioni in ordine alla validità del contratto potranno essere, tuttavia, oggetto di rinnovata valutazione in giudizi relativi a effetti paralleli.

Dall'ultima osservazione si può notare come l'efficacia di giudicato di cui parla Zeuner non sia esattamente coincidente con l'effetto di accertamen-

to positivo cui fa riferimento l'art. 2909 c.c.; essa è, piuttosto, una forma di preclusione processuale che si esplica in senso meramente negativo non già in qualunque processo successivo, bensì in una ristretta categoria di controversie. Di tale conclusione si ha evidenza nelle stesse affermazioni dell'Autore, il quale sostiene che «Bei der Rechtskraftwirkung in Hinblick auf Fragen, die in den Urteilsgründen zu behandeln sind, geht es in keinem Falle um eine bindende Feststellung von Entscheidungsgrundlagen für beliebige spätere Prozesse; Rechtskraftwirkungen dieser Art kommen vielmehr immer nur insoweit in Betracht, als in einem spätem Verfahren um eine Rechtsfolge gestritten wird, die mit der bereits rechtskräftig festgestellten (bzw. Mit dem festgestellten Nichtbestehen) in einem bestimmten Sinnzusammenhang steht»⁴⁸.

In ciò si annida l'ulteriore differenza sia rispetto alla teoria di Savigny, sia rispetto al recepimento che della *Begründungstheorie* è stata fatta da parte delle Sezioni Unite.

Nel pensiero di Savigny, infatti, non si assiste ad una limitazione della portata del giudicato a specifiche categorie di processi, dal momento che l'operatività della forza legale del medesimo, una volta ammessa e riconosciuta, è estesa, infatti, ad ogni lite futura⁴⁹.

Sempre con riguardo all'efficacia che viene attribuita a tale 'preclusione', si può cogliere un ulteriore punto di frizione rispetto alla teoria savignyana, in specie con riguardo al tipo di effetto da riconoscere.

Per quanto concerne invece il rapporto con le Sezioni Unite, si può solo accennare che la nostra giurisprudenza, pur richiamando espressamente la *Begründungstheorie* ne ha proposto una applicazione estensiva che parrebbe, per certi versi, richiamare alcune posizioni espresse da Savigny in materia di *objective Gründe*. La Corte di Cassazione afferma, infatti, che sui motivi portanti della sentenza cala un vero e proprio giudicato ex art. 2909 c.c., che rende le relative questioni non più confutabili e che è idoneo a produrre effetti normativi in tutti i successivi giudizi in cui si discuta di diritti scaturenti dal medesimo contratto.

48 ZEUNER, *Die objektiven Grenzen*, 87. Nella traduzione proposta da MERLIN, *Compensazione e Processo*, 136, il testo risulta come segue: «con riguardo all'effetto del giudicato sulle questioni che sono risolte nella motivazione della pronuncia, non si tratta mai di un accertamento sui fondamenti della decisione vincolante per qualsivoglia futuro processo; gli effetti del giudicato di questo tipo vengono sempre e solo in considerazione qualora in un successivo processo sia litigioso un effetto giuridico che si pone in una determinata relazione di implicazione materiale con l'esistenza (o rispettivamente l'inesistenza) di quello già accertato con efficacia di cosa giudicata».

49 SAVIGNY, *System*, 355 (= *Sistema*, 383).

Per le Sezioni Unite, dunque, qualora venga esercitata un'azione per la condanna all'adempimento di una prestazione derivante da un negozio sinallagmatico e la domanda venga rigettata perché il contratto è nullo, l'accertamento dell'invalidità negoziale assume efficacia vincolante 'a ogni effetto' in ogni successivo giudizio. Viceversa, in base alla teoria zeuneriana, la nullità del contratto non può essere rimessa in discussione nel solo giudizio in cui si domanda l'adempimento della controprestazione.

La teoria di Zeuner è stata oggetto di innumerevoli rilievi critici mossi, in particolare, dalla preoccupazione di affidare la determinazione dei limiti oggettivi del giudicato alla valutazione discrezionale del giudice⁵⁰.

Si è inoltre osservato, soprattutto con riguardo all'ipotesi dei contratti sinallagmatici, che il vincolo al motivo portante si mostra insufficiente per evitare decisioni contraddittorie in tutti i casi in cui l'accertamento sulla esistenza, sulla validità o sull'efficacia del contratto non sia stato un elemento dedotto in motivazione⁵¹. In terzo luogo, è stato sottolineato che l'assorbimento di questioni antecedenti dal punto di vista logico-giuridico, in ossequio al criterio del primato della ragione più liquida, rappresenta un limite al concreto ed effettivo operare del vincolo selettivo al motivo portante delle decisioni⁵².

Al di là degli aspetti problematici che la teoria solleva, essa ha avuto l'indubbio merito di aver spostato l'attenzione in tema di definizione dei limiti oggettivi del giudicato da un piano meramente formale ad uno sostanziale: sul primo versante è incontrovertibile solo ciò che è contenuto nel dispositivo della sentenza, senza ulteriori valutazioni, sul secondo versante si ravvisa, invece, la valorizzazione dei nessi teleologici esistenti tra giudizi.

L'attenzione alla dimensione pratica delle implicazioni in materia di giudicato è stata, come si è già accennato, ripresa dalle sentenze gemelle nr. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014 delle Sezioni Unite, di cui occorre dare brevemente conto.

4. Profili di attualità: le Sezioni Unite sul rilievo d'ufficio della nullità nei giudizi di impugnativa contrattuale

È ormai trascorso quasi un decennio dalle storiche sentenze gemelle nr. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014 con le quali le Sezioni Unite della Corte

50 DALLA BONTÀ, *Una 'benefica inquietudine'*, 925-926.

51 MERLIN, *Compensazione*, 140 e n. 99.

52 MERLIN, *Compensazione*, 140 e n. 99.

di Cassazione, modificando il proprio precedente orientamento⁵³, hanno dettato alcuni principi fondamentali in materia di rilievo d'ufficio della nullità, di giudicato sui motivi e di formazione del giudicato implicito sulla medesima nei giudizi di impugnativa contrattuale⁵⁴.

A questo proposito le Sezioni Unite, superando la distinzione tra giudizi diretti ad ottenere l'adempimento del contratto (nei quali il rilievo officioso era sempre consentito) e giudizi in senso lato caducatori (nei quali invece tale possibilità era preclusa), hanno affermato che il rilievo d'ufficio della nullità è sempre possibile. Esso, infatti, non viola il principio della domanda perché si traduce nel rigetto della domanda medesima, sia essa di adempimento, sia essa di risoluzione, rescissione o annullamento del contratto. Tali domande, infatti, presuppongono logicamente la non-nullità del contratto in quanto quelli alla risoluzione, all'annullamento e alla rescissione sono diritti potestativi ad attuazione giudiziale che, come tali, nascono solo da un contratto non nullo e quindi in grado di produrre i suoi effetti.

53 Per molto tempo, infatti, la giurisprudenza aveva interpretato in senso restrittivo il principio della rilevanza d'ufficio della nullità, ritenendolo operante solo nei giudizi diretti ad ottenere l'esatto adempimento del contratto, escludendone, invece, l'applicazione nei c.d. giudizi caducatori, senza peraltro distinguere tra le varie tipologie di rimedi di impugnazione cui il contratto può essere sottoposto. Tale distinzione si giustificava richiamando la necessità di coordinare il rilievo d'ufficio della nullità con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si affermava, dunque, che il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio la nullità solo quando la validità del contratto rappresenta un elemento costitutivo della domanda, nel senso che il rilievo officioso della nullità 'contraddice' la domanda, portando al rigetto della medesima. Al contrario, quando la nullità si colloca nella stessa direzione verso cui tende l'azione proposta dall'attore, il rilievo d'ufficio non è consentito, perché trova un ostacolo nel principio della domanda, in quanto l'attore otterrebbe la caducazione del contratto ma per ragioni diverse – la nullità appunto – da quelle poste a fondamento della sua domanda. Tale orientamento è stato sostenuto, *ex multis*, da Cass., 14 ottobre 2005, nr. 19903; Cass., 14 gennaio 2003, nr. 435; Cass., 7 marzo 2002, nr. 3345; Cass., 24 febbraio 2000, nr. 2108; Cass., 8 gennaio 2000, nr. 123. Un primo tentativo di superamento di tale indirizzo restrittivo si è avuto con Cass., Sezioni Unite, 4 settembre 2012, nr. 14828 che aveva, tuttavia, circoscritto la propria portata innovativa al solo giudizio di risoluzione per inadempimento. Rispetto, infatti, alla risoluzione giudiziale per inadempimento, la "non-nullità" rappresenta un elemento costitutivo, rimanendo fermo il principio della domanda. Non si può affermare, infatti, che per l'attore che fa valere l'inadempimento del contratto, chiedendone la risoluzione, il rilievo officioso della nullità da parte del giudice determini una violazione del principio della domanda. Rilevando d'ufficio la nullità, infatti, il giudice rigetta la domanda di risoluzione.

54 Tale orientamento è stato poi, successivamente, portato avanti da Cass., 23 giugno 2016, nr. 12996, la quale ha esteso la rilevazione officiosa della nullità anche nelle ipotesi in cui non venga in considerazione una impugnazione negoziale e, tuttavia, la pretesa azionata in giudizio trovi nel contratto il proprio indefettibile presupposto.

Ciò evidenzia che, a livello logico, non c'è dubbio che il giudice non possa accogliere una domanda di risoluzione, annullamento o rescissione, senza esaminare la questione della non-nullità. Se, infatti, emerge la nullità, il diritto potestativo azionato non sussiste e dunque, la domanda dell'attore andrà rigettata. Ciò in quanto, secondo le Sezioni Unite, esisterebbe un nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra tali giudizi caducatori e la non-nullità del contratto, atteso che le domande volte a ottenere la risoluzione, la rescissione o l'annullamento del negozio presuppongono che il contratto sia valido⁵⁵.

Le Sezioni Unite, poi, dettano alcuni principii che rappresentano un vero e proprio statuto giuridico della nullità, tentando di superare il precedente orientamento del 2012 che aveva adottato una soluzione di scarsa coerenza pratica. Da un lato, infatti, la Corte aveva escluso la formazione del giudicato sulla invalidità del contratto in assenza di una apposita domanda di parte e, dall'altro lato, aveva ammesso la formazione del giudicato implicito sulla non-nullità del negozio tutte le volte in cui fosse stata decisa nel merito una causa che avesse quale presupposto un contratto valido.

Le sentenze gemelle del 2014 tentano di ricomporre il precedente orientamento, riconducendo ad unità il panorama delle soluzioni prospettabili.

La Corte premette che dinanzi alla riscontrata invalidità del contratto, il giudice ha il dovere, espresso dall'art. 101 c.p.c. di segnalare alle parti la questione. A seguito di tale rilievo la parte può proporre una domanda consequenziale di accertamento della nullità del contratto (in via principale ovvero incidentale) che, come tale, supera il divieto dei c.d. *nova* in corso di giudizio in quanto è necessaria ad esaminare una questione rilevata d'ufficio dal giudice. A fronte di tale domanda il giudice accerta e dichiara la nullità del contratto nel dispositivo della sentenza e tale accertamento è suscettibile di formare giudicato (esplicito) sulla nullità negoziale.

Può invece accadere che, nonostante il rilievo d'ufficio da parte del giudice, le parti non propongano una domanda consequenziale di accertamento della invalidità del negozio, ma richiedano al giudice, in sede di precisazione delle conclusioni, di pronunciarsi sulla sola domanda originaria. In tal caso nel dispositivo, egli rigetterà la domanda originaria, non potendo pronunciare la risoluzione, l'annullamento, la rescissione di un contratto nullo. Nella motivazione, però, il giudice dichiarerà di aver fondato il rigetto sulla rilevata nullità negoziale e l'accertamento di tale vizio è idoneo alla formazione del giudicato,

55 Una ulteriore motivazione che induce la Cassazione ad ammettere il rilievo ufficioso della nullità è di ordine pubblico. Il contratto nullo, infatti, deve essere eliminato dall'ordinamento giuridico e i suoi effetti, tra le parti e nei confronti dei terzi, debbono essere neutralizzati.

in sostanziale applicazione (peraltro estensiva) della teoria, formulata da Zeuner, del c.d. vincolo al motivo portante. Il vincolo al motivo portante, peraltro, se si ammette che in motivazione il giudice possa, in modo non equivoco, affrontare e risolvere, dichiarandola, la tematica della validità/nullità del negozio, non si limiterà ai soli segmenti del rapporto sostanziale dedotti in giudizio in tempi diversi, ma si estenderà a tutti i successivi processi in cui si discuta di diritti scaturenti dal contratto dichiarato nullo (onde la necessità di discorrere di oggetto del processo non soltanto in termini di rapporto, ma anche di negozio fatto storico/fattispecie programmatica).

Le Sezioni Unite, pur facendo una applicazione estensiva della teoria zeuneriana, ne circoscrivono la portata per quanto concerne, invece, i limiti soggettivi del giudicato sostanziale. La differenza dell'ipotesi in esame rispetto ad un accertamento *pleno iure* della nullità negoziale si coglie sotto l'aspetto della trascrizione e della (in)opponibilità ai terzi dell'effetto di giudicato: l'attore che voglia munirsi di un titolo utile a tali fini dovrà, difatti, formulare, in quello stesso processo, una domanda di accertamento in via principale o incidentale della nullità come rilevata dal giudice.

Non è chiaro se la Corte immagini un giudicato vero e proprio, seppure circoscritto nella sua portata soggettiva ai terzi nel caso in cui venga in rilievo una fattispecie trascrivibile o se invece, questa volta in senso adesivo alla posizione di Zeuner, contempra una mera preclusione processuale di tipo negativo per le parti.

Tirando le fila del ragionamento, come si è già avuto modo di accennare, le Sezioni Unite non hanno recepito la teoria del vincolo al motivo portante nella accezione più rigorosa proposta da Zeuner, ma ne accolgono, dichiaratamente, una versione di più ampio respiro, avvicinandosi a prima vista, alle posizioni espresse da Savigny. Esse infatti riconoscono, da un lato, la possibile estensione del giudicato formatosi sul motivo portante della nullità ad ogni successivo giudizio e dall'altro lato, attribuiscono alla *res iudicata* una efficacia non solo meramente preclusiva (come invece intendeva Zeuner), ma anche positivo/accertativa, non potendo la validità del contratto essere messa in discussione in qualunque altro processo volto a far valere il contratto.

Al di là degli aspetti di continuità e di discontinuità con le varie teorie, ciò che preme sottolineare è, ancora una volta, il tentativo di garantire, ove possibile, la certezza del diritto evitando, da un lato, la formazione di possibili giudicati contrastanti e, dall'altro espungendo una volta per tutte dal circuito giuridico ed economico il contratto affetto da una patologia grave come la nullità.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte si può rilevare come emerga una innegabile assonanza tra l'espressione utilizzata da Savigny per delineare la teoria della forza legale dei motivi obiettivi della sentenza – la *Rechtskraft der Gründe* appunto – e la *Begründungstheorie* di Zeuner. In entrambi i casi, infatti, l'attenzione si posa sulla rilevanza dei *Gründe* o *Begründung* e cioè su quella parte della decisione del giudice contenuta nella motivazione della sentenza. Come si è detto, tuttavia, l'eco di Savigny nella teoria zeuneriana deve essere adeguatamente inteso. Se, da un lato, è innegabile l'enfasi che viene posta sull'importanza dei motivi, dall'altro, la *Begründungstheorie* circoscrive l'efficacia di giudicato, in chiave limitativa-selettiva, ai soli motivi portanti della decisione, da ricercare esclusivamente nella sentenza e non anche altrove. In secondo luogo, si è già visto come, a differenza di Savigny, l'efficacia del giudicato riconosciuta da Zeuner si atteggi a forma di preclusione che si estende, in senso meramente negativo, non in qualunque processo successivo, bensì solo in quelli in cui si domanda il diritto alla controprestazione.

Si è, inoltre, avuto modo di constatare come la c.d. teoria del vincolo al motivo portante sia stata ripresa, ancorché in chiave estensiva, dalle Sezioni Unite del 2014 in tema di invalidità contrattuale, con il precipuo fine di attribuire efficacia di giudicato al rilievo ufficioso della nullità del negozio qualificandolo come motivo portante della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione. Tale motivo, secondo le Sezioni Unite, diviene insuscettibile di essere messo in discussione non soltanto in un successivo giudizio volto ad ottenere l'adempimento di quel negozio, ma in qualsivoglia altro processo avente a oggetto quel particolare rapporto contrattuale. In ciò, si è detto, si anniderebbe il principale scollamento rispetto alla teoria di Zeuner (e forse un punto di contatto con quella di Savigny), il quale aveva circoscritto la portata del giudicato implicito⁵⁶ ai giudizi tesi ad ottenere l'adempimento del contratto sinallagmatico.

Al di là, però, delle sovrastrutture dogmatiche utilizzate per giustificare scientificamente le varie letture e degli accoglimenti più o meno fedeli che delle medesime sono state fatte, ciò che pare accomunare la teoria della forza legale dei motivi, la *Begründungstheorie* e quella espressa dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite è l'esigenza evitare la formazione di possibili giudicati contrastanti e il comune intento di perseguire, laddove possibile, una qualche forma

⁵⁶ In ciò, peraltro, forse contraddicendo l'idea stessa della formazione di un giudicato sul motivo portante e aprendo forse la strada ad una preclusione processuale con mera efficacia negativa.

di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Quanto poi ciò avvenga a scapito di altri principii, quali quello della domanda e quello del contraddittorio tra le parti su questioni non specificamente dedotte, è argomento delicato, che sottende necessariamente un bilanciamento tra opposti valori. L'attrito con taluni principii processuali comuni alle tradizioni costituzionali degli stati europei rappresenta, come si è già detto, uno dei principali punti critici degli studi di Zeuner, della posizione espressa delle Sezioni Unite e, probabilmente, anche della *Rechtskraft der Gründe*. Quest'ultima, in specie, se riletta in chiave moderna attraverso la lente del principio del contraddittorio, riconosciuto in materia civile dall'art 101 c.p.c., quale corollario degli artt. 3, 24 e 111 Cost., e dalle fonti sovranazionali nella sua accezione più generale coinvolgente tutti i tipi di processo⁵⁷.

La riluttanza a immaginare la possibilità che il giudicato si estenda non solo ad alcuni motivi espliciti, ma anche a statuizioni non oggetto di rilievo ufficioso né di contraddittorio tra le parti e ricavabili implicitamente dalla motivazione, si ravvisa nella già accennata giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ora, se è pur vero che l'ordinamento dell'Unione Europea ha accolto da tempo il c.d. principio di autonomia procedurale degli ordinamenti degli Stati membri rispetto alle questioni di diritto processuale, è altrettanto innegabile che i principii di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale abbiano costituito, sin da loro riconoscimento per il tramite dell'art 19 TUE, un parametro per sindacare anche le scelte di politica processuale degli Stati aderenti, mettendone in discussione, in alcuni casi, anche i principii ispiratori⁵⁸.

In questa linea di tendenza si pone il recente arresto della Corte di Giustizia, ricordato in apertura, in materia di contratti del consumatore che pare aver negato cittadinanza al giudicato implicito nell'ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto.

La citata sentenza rappresenta l'ultimo risultato del decennale tentativo della Corte di Giustizia di ricercare un punto di equilibrio tra il rispetto del principio di effettività della tutela del consumatore sotteso all'applicazione della Direttiva 93/2013 e la necessità di garantire la stabilità del giudicato in materia civile.

57 Il principio del contraddittorio è espressamente riconosciuto anche dall'art. 6 della Convenzione Europa dei Diritti dell'Uomo nonché dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

58 A fronte del principio, espresso dal diritto italiano, di resistenza del giudicato nazionale anti comunitario dinanzi al diritto dell'Unione Europea, si segnala la sentenza Cort. Giust., 18 luglio 2007, C-119/05, Ministero dell'Industria contro Lucchini Spa, la cui portata è stata, peraltro, ridimensionata dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza Cort. Giust., 3 settembre 2009, Fallimento Omniclub.

A questo proposito si può ricordare, anche per comprendere i successivi e più recenti sviluppi, la posizione espressa dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Banco Primus*⁵⁹, relativa ad un caso spagnolo; i giudici di Lussemburgo hanno, infatti, riconosciuto espressamente il principio di stabilità del giudicato nazionale e hanno precisato che la direttiva non deve essere interpretata nel senso di imporre la disapplicazione di una disciplina nazionale che vieti al giudice di riesaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora la legittimità di tutte le clausole di tale contratto sia già stata accertata con una decisione avente efficacia di cosa giudicata. Tali considerazioni non hanno, tuttavia, impedito alla Corte del Lussemburgo di indicare agli Stati membri alcune coordinate di massima per delineare i limiti oggettivi di efficacia del giudicato che rendano quest'ultimo compatibile con il principio di effettività della tutela.

A questo proposito la Corte, muovendo da premesse già note alla nostra giurisprudenza nazionale – tra cui la valorizzazione della motivazione della sentenza come luogo nel quale ricercare una statuizione anche implicita circa la vessatorietà delle clausole contrattuali –, ha concluso nel senso che, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell'ambito di un precedente giudizio o almeno quando così risulti dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, «la Dir. 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale all'esecuzione, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale abusività di tali clausole»⁶⁰.

Più recentemente, la Corte di Giustizia si è espressa su due ordinanze di rinvio pregiudiziale presentate dal Tribunale di Milano nel 2019, con le quali è stato chiesto ai giudici di Lussemburgo di prendere posizione sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina italiana laddove, a fronte di un giudicato implicito sulla non vessatorietà di una clausola contrattuale formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, impedisca alla parte di sollevare, per la prima volta, l'eccezione di abusività in sede di esecuzione e vieti al giudice di tale fase di rilevare d'ufficio l'abusività della stessa.

In altri termini, la Corte di Giustizia ha affermato che non è affatto sufficiente a ritenere riconosciuta una tutela effettiva al consumatore, che la verifica della validità delle clausole abusive sia presumibile nel decreto ingiuntivo pas-

59 Cort. Giust., 26 gennaio 2017, *Banco Primus SA*, C-421/14.

60 Cort. Giust., 26 gennaio 2017, *Banco Primus SA*, C-421/14, punto 54.

sato in giudicato, ancorché non esplicitata in sommaria motivazione, in quanto passaggio logico necessario per la decisione del giudice, ma occorre che sia una verifica effettiva, cioè realmente avvenuta, e quindi esternata in una motivazione del provvedimento, ancorché sommaria.

Nonostante la rigidità della decisione espressa nella sentenza, si ritiene che la portata dirompente sui principii in materia di giudicato implicito non debba essere enfatizzata in modo eccessivo⁶¹. Ciò in quanto la pronuncia della Corte di Giustizia interviene su un settore, quello cioè dei contratti del consumatore, caratterizzato da plurimi profili di specialità rispetto ai principii generali in materia di contratto e obbligazioni. La disciplina consumeristica è, infatti, interamente incentrata sulla tutela della parte debole del rapporto a fronte della asimmetria informativa nei confronti del professionista. La *ratio* di tutela, dunque, si traduce in una serie di regole peculiari ed eccentriche rispetto alla disciplina generale del Codice Civile italiano e la disciplina del giudizio di vessatorietà delle clausole ne è un esempio. La nullità della clausola, infatti, può essere solo rilevata d'ufficio dal giudice, ma non anche dichiarata dal medesimo se non a seguito di una istanza di parte. In disparte i problemi che si potrebbero manifestare introducendo una 'parentesi di cognizione' nell'ambito di un processo, come quello esecutivo civile, che è volto a dare attuazione un provvedimento giurisdizionale ormai divenuto definitivo, preme rilevare che la disciplina di favore dettata per il consumatore può tradursi in una sorta di discriminazione alla rovescia. In altri termini, laddove non sia stata rilevata in sede monitoria e in sede di opposizione una nullità nell'ambito di un rapporto contrattuale che non coinvolga un consumatore, il giudice dell'esecuzione sarebbe vincolato al giudicato implicito contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto. In una situazione in cui il debitore non può invocare lo *status* di consumatore, egli gode di un trattamento discriminatorio, attesa l'impossibilità di invocare la disapplicazione delle norme nazionali sul giudicato, come propugnate dalla Corte.

Ci si chiede, allora, se le esigenze di effettività della tutela del consumatore possano spingersi fino al punto di mettere in discussione la stabilità dei giudicati – anche impliciti – nazionali, frustrando non soltanto i principii di certezza del diritto e di stabilità delle decisioni giuridiche, ma introducendo anche un elemento di disparità di trattamento in nome del principio di effettività della tutela che fatica a trovare una condivisibile giustificazione.

61 Tra i primi commenti si ricordano FEBBI, *La Corte di Giustizia Europea*, 1-4; MICALI, *Le ricadute*, 1-15; ARANCI, *Tutela del consumatore*, 29-45.

Bibliografia

ARANCI M., *Tutela del consumatore e giudicato implicito: una coesistenza (davvero) impossibile? Note a prima lettura di Corte di giustizia 17 maggio 2022, SPV Project, Eurojus.it* 9.3 (2022) 29-45.

ATTARDI A., *In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 44.2 (1990) 475-539.

ATTARDI A., *Diritto processuale civile*, I, Padova 1999³.

BIAVATI P., *Appunti sulla struttura della decisione e l'ordine delle questioni*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 63.4 (2009) 1301-1323.

BIONDI B., *La compensazione nel diritto romano*, AUPA 12 (1929) 161-470.

BONSIGNORI A., *I limiti oggettivi della cosa giudicata in un recente libro tedesco*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 15.1 (1961) 236-248.

BONSIGNORI A., *Tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma 1999.

BUZZACCHI C., *Alle radici della politica giuridico-giudiziaria di un ordinamento attraverso l'exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae*, in *Res iudicata*, I, a cura di L. Garofalo, Napoli 2015, 161-207.

CARBONE V., *'Porte aperte' delle sezioni unite alla rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità del contratto*, Corriere Giuridico 32.1 (2015) 88-99.

CARDILLI R., *Fondamento romano dei diritti odierni*, Torino 2022.

CERINO CANOVA A., *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova 1973.

CHIOVENDA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli 1933 (rist. 1960).

CONSOLO C., *Oggetto del giudicato e principio dispositivo. I. Dei limiti oggettivi e del giudicato costitutivo*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 45.1 (1991) 215-290.

CONSOLO C. - GODIO F., *Patologia del contratto e (modi dell') accertamento processuale*, Corriere Giuridico 32.2 (2015) 225-242.

CONSOLO C. - STELLA M., *Il giudicato sulla motivazione come zaino da viaggio (nota a Tribunal Fédéral (Svizzera) Ire Cour de Droit Ci- vil, 27 maggio 2014)*, Int³ Lis 13.2 (2014) 105-III.

COVIELLO N., *Manuale di diritto civile italiano*, Napoli 1929 (rist. 1992).

DALLA BONTÀ S., *Una 'benefica inquietudine'. Note comparate in tema di oggetto del giudicato nella giurisprudenza alla luce delle tesi zeuneriane*, Il giusto processo civile 6.3 (2011) 891-928.

DE CRISTOFARO M., *Giudicato e motivazione*, Riv. dir. proc. 72.1 (2017) 41-87.

DI CIOMMO F., *La rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) sul serio*, Il Foro Italiano 140.3 (2015) 922-930.

- FAZZALARI E., *Il cammino della sentenza e della 'cosa giudicata'*, Riv. dir. proc. 43.1 (1988) 287-299, ora in *Studi in onore di Enrico Allorio*, I, Milano 1989, 171-182.
- FEBBI I., *La Corte di Giustizia Europea crea scompiglio: il superamento del giudicato implicito nel provvedimento monitorio*, judicium.it (2022).
- FINO M.A., *Note in tema di giudicato*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, I, a cura di L. Garofalo, Padova 2012, 333-392.
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli 2001¹².
- KELLER F., *Über litis contestation und Urtheil nach classischem römischem Rrecht*, Zürich 1827.
- LANCELLOTTI F., *Variazioni dell'implicito rispetto alla domanda, alla pronuncia e al giudicato*, Riv. dir. proc. 35 (1980) 465-490.
- LIEBMAN E.T., *Manuale di diritto processuale civile*, Milano 2021⁹.
- MANTOVANI D., *Le formule del processo privato romano*, Padova 1999².
- MARRONE M., *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, AUPA 25 (1955) 5-561.
- MARRONE M., *L'effetto normativo della sentenza (Corso di diritto romano)*, Palermo 1960.
- MARRONE M., *Dal divieto di agere acta all'auctoritas rei iudicatae. Alle radici delle moderne teorie sul giudicato in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alla esperienza moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, II, Napoli 1997, 3-28, ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 631-656.
- MARRONE M., *Contributo allo studio della motivazione della sentenza nel diritto romano*, in *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle-Genève-Munich 1999, 53-65, ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 719-733.
- MENCHINI S., *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano 1987.
- MENCHINI S., *Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto*, Il Foro Italiano 140.3 (2015) 931-943.
- MERLIN E., *Compensazione e Processo*, II, Milano 1994.
- MICALI D., *Le ricadute sul sistema processuale italiano delle pronunce della Corte di Giustizia UE 16 maggio 2022*, judicium.it (2023).
- NATOLI C., *Considerazioni sul criterio discrezionale tra giudicato implicito e giudicato sul deducibile*, Riv. trim. dir. e proc. civ. 33.1 (1979) 274- 278.
- PAGLIANTINI S., *Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione... a mo' di bussola per rivedere Itaca*, Contratti 13.2 (2015) 113-128.
- PAGNI I., *Il 'sistema' delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite*, Giur.it. 167.1 (2015) 70-80.

PROCCHI F., *Friedrich Carl von Savigny e la teoria della forza legale dei cd. 'motivi obiettivi' della sentenza*, in *Res iudicata*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli 2015, 467-520.

PUGLIESE G., *La 'cognitio' e la formazione di principi teorici sull'efficacia del giudicato*, in *Studi in onore di B. Biondi*, II, Milano 1965, 143-168, ora anche in *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli 1985, 85-112.

PUGLIESE G., *I pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, RIGS, III s. 17 (1973) 89-133, ora in *Scritti giuridici scelti*, III, Napoli 1985, 417-462.

PUGLIESE G., *s.v. Giudicato civile (storia)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano 1969, 727-785.

RICCI G.F., *Diritto processuale civile*, Torino 2017⁶.

RIZZO N., *Il rilievo d'ufficio della nullità preso sul serio*, *La nuova giurisprudenza civile commentata* 31.4 (2015) 315-324.

SAVIGNY F.C. von, *Sistema del diritto romano attuale*, VI, Torino 1886 (trad. it di *System des heutigen Römischen Rechts*, VI, Berlin 1840).

SATTA S. - PUNZI C., *Diritto processuale civile*, Torino 2000¹³.

SCIANDRELLO E., *Osservazioni sui limiti oggettivi del giudicato in epoca formulare: 'iudicia contraria' e nessi logico-sostanziali tra processi* in *Res iudicata*, I, a cura di L. Garofalo, Napoli 2015, 331-355.

SCIANDRELLO E., *Ricerche in tema di 'iudicia contraria'*, Napoli 2017.

ZEUNER A., *Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge*, Tübingen 1959.

ZIINO S., *Disorientamenti della Cassazione in materia di giudicato «implicito» e di rilevabilità del giudicato esterno*, *Riv. dir. proc.* 60.4 (2005) 1392-1402.

Sul tavolo

La legislazione degli imperatori Zenone e Anastasio. Il genere letterario dedicato all'esame della produzione normativa di singoli imperatori, pur presente negli studi romanistici, non è certo frequentissimo, giacché in genere si preferisce un approccio che privilegia la storia degli istituti, collocandoli in una griglia cronologica più o meno ampia (per esempio: periodo preclassico, classico, postclassico, per usare una scansione usuale, anche se suscettibile di critica) che prescinde dai periodi di governo degli imperatori in sé considerati. I vantaggi e gli svantaggi dell'uno o dell'altro approccio sono abbastanza evidenti. Dare la preferenza al primo consente – sia pure a rischio di perdere un poco la prospettiva di lungo periodo – di conoscere in modo più approfondito le scelte di politica normativa dei regnanti e circostanziare meglio le stesse trasformazioni degli istituti di diritto privato, collocandole nel più preciso contesto storico in cui ebbero a verificarsi. Ora, è circostanza davvero inusuale che due studiosi, Stefania Pietrini e Francesco Bono, abbiano scelto il primo percorso di ricerca (immagino, all'insaputa l'uno dell'altro), pubblicando pressoché contemporaneamente le loro monografie dedicate alla legislazione di due imperatori che si sono succeduti l'uno all'altro sul trono d'Oriente, vale a dire Zenone (474-491) e Anastasio I (491-518). Viene così a essere esplorata la storia normativa di un periodo unitario, compreso tra la caduta definitiva dell'Impero Romano d'Occidente e l'era, per così dire, giustiniana (Giustino I, nel 518, succede in effetti ad Anastasio). Si tratta di un lasso di tempo non breve, più di un quarantennio, che da un punto di vista della storia del diritto è forse stato meno indagato, compreso com'è tra gli anni della codificazione teodosiana e delle sue immediate conseguenze e l'età giustiniana. Va dato perciò merito ai due Autori di aver affrontato – con metodi diversi e con scopi in parte distinti – un periodo che, a mio giudizio, necessitava di una maggiore specifica attenzione, sia per colmare possibilmente le lacune delle nostre conoscenze sulle innovazioni legislative dovute ai due imperatori, sia, per tentare di capire meglio almeno in parte il contesto giuridico, per così dire operativo, immediatamente precedente al momento in cui ebbe inizio il grande lavoro compilatorio di Giustiniano. Di Zenone si è occupata Stefania Pietrini – S. P., *La legislazione di Zenone (474-491)*, Palermo 2023 –, che fin dall'introduzione nota giustamente come manchi un lavoro che tracci un 'quadro d'insieme' della copiosa produzione

normativa di questo imperatore; il libro intende, appunto, colmare questa lacuna, e lo fa con precisione e completezza, sì da costituire senz'altro un utilissimo punto di riferimento per futuri studi anche su aspetti particolari della legislazione di Zenone. L'A., dopo un'ampia introduzione, distribuisce la materia in sette capitoli. Il primo (pp. 27-59) è dedicato al diritto ecclesiastico, tema centrale della politica e della normativa di Zenone, stante le tensioni teologiche dipendenti dalla lotta tra ortodossia e monofisismo, a cui non erano estranee lotte politiche divisive e cruente, come l'usurpazione di Basilisco, durata quasi due anni a partire dal 474, nettamente favorevole ai monofisiti. Segue poi un secondo capitolo (pp. 61-74), in cui l'A. indaga in generale l'attività normativa imperiale dal punto di vista della tipologia di fonti impiegate e della concezione stessa del potere imperiale. Nel terzo capitolo (77-161) è affrontata un'ampia disamina degli interventi nel campo del diritto privato, soprattutto rivolti al diritto matrimoniale e successorio, ma anche ai diritti reali, tra i quali ultimi spicca una ben nota costituzione dedicata all'enfiteusi (C. 44.66.1). Il capitolo IV (pp. 163-173) si occupa della normativa in materia di illeciti. Il V capitolo (pp. 175-187) è dedicato alla legislazione relativa all'apparato finanziario, amministrativo e militare. L'ampio capitolo VI (pp. 189-259) sottopone ad analisi le norme sulle questioni processuali, ivi compresa la regolamentazione, premiale e punitiva, della professione di avvocato. Il VII capitolo (pp. 261-325) esplora il tema delle disposizioni volte a regolare la condizione dei *curiales* e la vita nelle città, costituendo queste ultime ancora un elemento fondamentale – «cuore pulsante» come le definisce l'A. (p. 261) – dell'Impero da un punto di vista sia socio-economico sia anche culturale. Chiudono il libro brevi osservazioni conclusive e un riassunto in lingua inglese.

Francesco Bono pubblica, a sua volta, una monografia dedicata ad Anastasio (F. Bono, *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Napoli 2023), limitando la propria analisi alla sola produzione normativa nel campo del diritto privato. Il libro, dopo una breve introduzione, che accenna al fatto che la scelta di affrontare la produzione normativa di un singolo imperatore è particolarmente giustificata per l'età tardoantica, stante la scomparsa della giurisprudenza guida che aveva caratterizzato il Principato, prosegue con un capitolo di *Prolegomeni* (capitolo II, pp. 11-86), in cui opportunamente l'A. si sofferma sulla vita dell'imperatore, sulla sua corte e sui suoi principali collaboratori nel governo imperiale, sulle fonti sia giuridiche sia letterarie e documentali relative al suo regno, e, infine sulla titolatura imperiale. Nel capitolo III (pp. 87-245), che costituisce la parte centrale e più ampia del libro, è affrontato il tema principale della monografia, vale dire l'esame delle costituzioni di Anastasio I che sono intervenute nel campo del diritto privato. L'A. aveva osservato nell'introdu-

zione (p. 9) che su una sessantina circa di provvedimenti di questo imperatore conservati dal Codice giustiniano, un quarto sono dedicati a istituti privatistici. Si tratta di un dato di per sé non particolarmente significativo, soprattutto se rapportato alla produzione normativa ben più cospicua di altri imperatori, ma che rappresenta comunque, in prima approssimazione, una indicazione dell'interesse per nulla marginale della cancelleria anastasioana per tematiche di diritto privato, tanto più che alcune costituzioni introducono importanti riforme come C. 8.48(49).5 che istituisce l'emancipazione *per rescriptum principis*, o C. 4.35.22 in tema di cessione del credito. Il capitolo, si apre con un primo paragrafo dedicato opportunamente a C. 1.22.6 (databile nel 491), con cui si ribadisce che nei processi occorre applicare le costituzioni generali e che non possono trovare alcun spazio le allegazioni di rescritti o *pragmaticae sanctiones* o *adnotationes*, che siano contrarie al *ius generale* o alla *utilitas publica*. Il divieto è poi riaffermato da C. 10,27,1 (del 491). Con questa presa di posizione, la cancelleria anastasioana si colloca nella scia di una politica restrittiva nei confronti dell'uso di rescritti, e di atti normativi a essi assimilati, come fonte generale del diritto; è una politica restrittiva che risale all'imperatore Costantino e che sembra non sempre esattamente applicata, stante anche il fatto che Anastasio ha sentito la necessità di ribadire il divieto. Fatta questa premessa generale, che chiarisce bene come l'imperatore affidi sempre a costituzioni generali le sue riforme, l'A. passa poi ad analizzare i provvedimenti di Anastasio nel campo del diritto privato, non seguendo il dato cronologico, ma raggruppandoli per materia. Si inizia con il diritto di famiglia (pp. 100-128), nell'ambito del quale è esaminata, tra le altre, C. 8.48(49).5 per la parte in cui introduce l'emancipazione *per rescriptum*; si passa poi alla tutela e alla curatela (pp. 128-140); segue la legislazione sul matrimonio (pp. 140-149); alle obbligazioni è dedicato il paragrafo (pp. 150-185) in cui è esaminata in particolare C. 4.35.22 (a. 506) che contiene importanti innovazioni in tema di cessione del credito; dopo una parte dedicata alle misure in tema di prescrizione (pp. 185-200), il capitolo si conclude con l'analisi della normativa in tema di successioni e donazioni (pp. 200-245). Notevole è che l'A. per ogni costituzione esaminata riporti in nota anche il corrispondente passo dei Basilici, con la traduzione latina di Heimbach, quasi a voler sottolineare che la legislazione di Anastasio ha avuto anche in Oriente un persistente riscontro, testimoniato appunto dalla compilazione dei Basilici. Il IV e ultimo capitolo (pp. 247-253) trae le conclusioni dell'attento lavoro di analisi svolto nella monografia. Mi pare rilevante che l'A. sottolinei come l'indagine svolta nel capitolo II sulla burocrazia imperiale e sui suoi principali esponenti di vertice (pp. 21 ss.) si raccordi con i risultati raggiunti nello studio delle costituzioni anastasioane: i personaggi che hanno rivestito i

ruoli di prefetto del pretorio, di *quaestor*, di *magister officiorum* e così via, appaiono possedere non solo una cultura retorico-letteraria, ma anche una solida preparazione giuridica; non può perciò stupire che i testi normativi studiati restituiscano l'«immagine di una cancelleria che non ha rotto con la tradizione giuridica del passato, ma che proprio dalla riflessione dei giuristi trae strutture di ragionamento e di pensiero per impiegarle nell'emanare nuovi provvedimenti» (p. 248). Si tratta di una osservazione pregnante, che apre la strada a una prospettiva di ricerca che sembra poter mettere ulteriormente in discussione il luogo comune secondo cui la cultura giuridica giustiniana sia sorta e fiorita in modo quasi inaspettato dopo un periodo di forte decadenza. Ne esce, inoltre, rafforzata la bontà del metodo che ritiene necessario non solo studiare i testi legislativi (di per sé imprescindibili per la ricostruzione storica), ma anche approfondire ruoli, capacità, preparazione culturale, dei personaggi che sono stati protagonisti dell'attività normativa e autori o coautori delle costituzioni, al di là della formale attribuzione dei provvedimenti all'imperatore regnante.

PAOLO GARBARINO

Ma chi tace non dice proprio nulla? Sono innumerevoli e di ogni epoca le frasi e le massime sul silenzio, ma forse il ricordo più immediato (questo almeno il mio caso) va a «The rest is silence», le ultime parole pronunciate dall'*Amleto* di William Shakespeare (V.2) prima della morte. È una chiusa che, facile immaginarlo, nel contesto della tragedia ha dato luogo a interpretazioni contrastanti e talora antitetiche, ma quella 'usuale' identifica il silenzio legato al trapasso in un nulla definitivo, irreversibile. Tuttavia nell'esistenza che l'uomo conduce in contatto con i propri simili al suo silenzio è ricollegabile una molteplicità di significati, che in fondo gli accreditano una peculiare forma di vita, e anche una complessità non inferiore a quella della parola, il suo contrario, ammesso che in ultima analisi lo sia davvero. Svariate, e in genere elusive, le cause del silenzio – per esempio, impossibilità di parlare, patologica o da coartazione, tecnica comunicativa che induce l'interlocutore a chiederne la ragione e a spiegarci meglio, contrasto di intensità variabile rispetto ad affermazioni o scelte non condivise, volontà di isolarsi o di restare indisturbati, accettazione, ancorché magari non piena e convinta, di un'idea o di un proposito altrui –, e pressoché infinite le espressioni e gli stati d'animo che si possono attribuirgli, come «passività, pavidità, viltà, stupidità, pudore, timidezza, riserbo, prudenza, compiacenza, plauso, disprezzo, derisione, offesa, spiritualità, sottomissione, diversità, sofferenza, costrizione, pietà, dignità, astuzia, complicità, tracotanza e superiorità». E, senza pretendere di essere esaustivi, si potrebbe forse aggiungere insensibilità, normalmente diffusa, di fronte a un problema che dovrebbe invece far gridare le coscienze e dare sfogo all'indignazione, resa dall'ossimoro, un poco abusato ma sempre tra i più icastici, del 'silenzio assordante'. Ecco pertanto che «quello del silenzio non è mai un problema banale o privo di sfumature», come scrive Francesco Arcaria, «*Chi tace non dice nulla*». *Il silenzio nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2023, un minuscolo libretto di 67 pagine inserito nella collana *Mimesis/Accademia del Silenzio* (n. 53), ma dalla sintesi efficace e densa di concetti, da cui derivano i brani virgolettati (11-12). E in campo giuridico il silenzio non perde certo la sua valenza ambigua, diventa anzi, se possibile, un nodo ancora più intricato, ove al volto negativo si contrappone, talora in forma evidente, quello della positività, come nel silenzio assenso amministrativistico, onde non è dato ricollegarvi sempre (*lato sensu*) un disva-

lore, come quando per esempio è la parola a colorarsi di tale valenza rivelando un segreto al quale si era tenuti e che doveva rimanere custodito, appunto, nello scrigno del non detto (o del non scritto, ch  nella sfera umana anche questo   silenzio). Anche in tal caso il diritto romano esercita una ineludibile *vis attractiva* come ambito epistemologico in cui rinvenire le radici storiche pi  specificamente rivelatrici, perch , se si considera – poniamo – la Grecia antica, ogni aspetto della vita vi appare invece connotato dal *logos*, dalla parola, espressa nel discorso, nella recitazione e nel canto, per cui nel suo diritto, non elaborato dai giuristi, manca del tutto quella valenza del silenzio che indirizza la soluzione ermeneutica, plasma l’atteggiarsi di taluni istituti, ne modula l’evoluzione storica, dando luogo a *technicalities* di decodificazione sul piano casistico e pratico come su quello della riflessione teoretica. Nei testi giurisprudenziali classici il termine *silentium* compare soltanto quattordici volte, mostrando tuttavia una peculiare gamma polisemica, che pu  acquistare una *reductio ad unum* esclusivamente in chiave di riscontro, o se si vuole di risposta, positiva o negativa, a una precedente domanda, la cui configurazione del resto incide in modo sensibile sulla valenza da attribuirgli. Ma ci  non esaurisce le potenzialit  ricollegabili al silenzio, in quanto esso si colora di particolari e ulteriori significati in rapporto ad *Auslegungsregeln* generalmente condivise nella considerazione di determinate figure giuridiche, come il *favor matrimonii*, il *favor testamenti*, o di entit  valoriali di natura politica o morale, come l’*utilitas publica* e l’*honestum*, oppure anche, sul versante opposto, di macchie disonorevoli, come per esempio l’*indignitas*. L’Autore si chiede se sia possibile configurare una sorta di «statuto autonomo del silenzio», e risponde che in tal senso le vie possibili sono due: o ci si ferma alla sua identificazione come mera *quaestio facti* che impedisce *a priori* ogni forma di teorizzazione, concedendo soltanto, semmai, una sorta di catalogazione abbastanza asettica delle risultanze sul piano casistico; o si considera il silenzio una *quaestio iuris*, ponendosi dall’angolo visuale dell’*homo tacens*, il quale in ultima analisi una volont  la esprime: anomala, d’accordo, in tono minore, ‘affievolita’, plasmata dalle circostanze, eccetera, ma pur sempre un’entit  volontaristica la quale, sebbene con difficolt , pu  diventare oggetto di analisi teorica. Lo Studioso rivela una propensione per la prima, legata a «una “casistica” del silenzio quale fatto “singolare” da interpretare volta per volta» (20), avulsa come tale da schemi predeterminati, concedendo che per smussarne un poco l’ambiguit  si possono delineare tre ipotesi di fondo: la pi  comune rapporta il silenzio a un non-fatto, la seconda a una manifestazione tacita di volont , la terza a una dichiarazione di volont , ma con la precisazione che alla base della scelta specifica stanno ogni volta – e sono determinanti – presupposti storici, sociali, di costume, di *qualitas perso-*

narum, che rendono abbastanza labili i confini fra le tre direttrici ermeneutiche. Come scrive efficacemente l'Autore (27), colui che sceglie il silenzio intende «operare una frattura tra comportamento esteriore e contenuto interiore», e per quanto lo concerne si assume la sola responsabilità riguardante, appunto, il non dire, accollando alla controparte il compito della sua decodificazione. Sotto questo profilo, come si è accennato, il silenzio può anche porsi in più di un caso come una sorta di opzione tattica. Nella considerazione giuridica del silenzio, ove la gamma dei significati è assai ampia e refrattaria a una rigida classificazione, almeno un punto, tuttavia, appare abbastanza univoco: vi sono casi in cui, per il rapporto giuridico al quale sta dando vita, il soggetto non può pensare di trovarvi impunemente rifugio, in quanto *silere* significa allora *celare* e implica una precisa responsabilità. Così per esempio il venditore può tacere sui vizi della merce che il compratore è in grado di cogliere con l'ordinaria diligenza, ma non su quelli occulti che lui soltanto conosce traendo in inganno l'*emptor*, secondo la nota previsione editale degli edili curuli (ma lo dice con chiarezza anche Cicerone nel *De officiis*). Nel campo del diritto processuale, se pensiamo alla *legis actio sacramento in rem* la mancata *contravindicatio* implica per ciò stesso la soccombenza processuale, e lo stesso accade in caso di silenzio nel giuramento decisorio, deferito o riferito: anche qui il risultato è automatico, giacché chi giura vince e chi non giura soccombe. Al contrario, nell'adattamento negoziale della citata *legis actio* che dà luogo all'*in iure cessio* il silenzio diventa parte integrante dell'atto traslativo, ed è il caso più evidente in cui il non detto si identifica in un atto voluto in chiave *construens*. In altre ipotesi, il silenzio del *pater familias* circa il fidanzamento della figlia è equiparato a una tacita espressione di volontà positiva, giacché è il dissenso che si ritiene vada espresso (D. 23.1.7.1 [Paul. 35 *ad ed.*]); e diverse sono le evenienze in cui il silenzio vale tacita conferma, posto che in determinate circostanze la giurisprudenza si risolve a non pretendere di più. In altri casi il *silere* di un soggetto è invece interpretato come rinuncia a un diritto, come nella *patientia* rispetto a una costruzione del vicino che altera a danno del primo il flusso delle acque (D. 39.3.19 [Pomp. 14 *ad Q. Muc.*]); o di mancato esercizio del *ius prohibendi* nella proprietà (D. 8.2.27.1 [Pomp. 33 *ad Sab.*]; D. 8.5.11 [Marcell. 6 *dig.*]; D. 10.3.28 [Pap. 7 *quaest.*]); altre volte ancora il silenzio determina sul piano civilistico una responsabilità in capo all'avente potestà che tace, non opponendo un preciso divieto, rispetto ad attività commerciali esercitate dai sottoposti (D. 14.1.1.5 [Ulp. 28 *ad ed.*]; D. 14.4.1.3 [Ulp. 29 *ad ed.*]). In definitiva, talora si vede nel silenzio un *quid* totalmente neutro poiché ogni attribuzione volontaristica è negata, in altri casi vi si riconnette una forma di manifestazione di volontà in differenti direzioni; però, come tiene a precisare l'Autore, silenzio e

manifestazione di volontà non sono mai considerati ‘fungibili’, non vengono insomma confusi, e ciò sia sotto il profilo fenomenologico sia sotto quello giuridico, ma restano sempre giustapposti: altro insomma è *non negare*, altro è *velle*; altro *non dissentire*, altro *consentire*. Ne costituisce una chiara riprova il passo di Paolo (D. 50.17.142 [Paul 56 *ad ed.*]), originariamente in tema di *confessio in iure*, che i commissari di Giustiniano, decontestualizzandolo, hanno collocato nel titolo *De diversis regulis iuris antiqui: Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare. Prima facie* si tratta di un testo connotato da una disperante ambiguità tautologica («ambiguo come un oracolo» [42]), perché dalla sua lettura si ricava soltanto che chi tace non dice nulla, ovvero, in termini ancora più asciutti, che il silenzio è il silenzio. Poi tuttavia, a un esame assai più attento come quello dell’Autore, il testo si rivela tutt’altro che privo di suggestioni. In primo luogo conferma la già accennata conclusione per cui il silenzio non è catalogabile tra le manifestazioni di volontà, dalla quali rimane invece ben distinto. Contraddice, poi, la massima, di origine canonistica, ma in seguito entrata nell’uso comune, che chi tace consente: in realtà chi tace non proferisce verbo, e questo è tutto; che poi in determinati casi si finisca col trarre la conclusione per cui è come se il *tacens* avesse approvato è palesemente altra cosa. Paolo intende dire che, premesso che chi tace non afferma e non nega, si apre la via all’intervento del magistrato al quale spetta il compito di attribuire una concreta conseguenza a quel non dire. La fonte sembra inoltre considerare il silenzio non solo come un mero dato di fatto ma anche come un’opzione ammessa in ambito processuale, escludendo così un obbligo di parlare, per cui «viene garantita alle parti in causa la più ampia libertà di sottrarsi a qualsiasi contributo dichiarativo» (49), e in tal modo questo diritto al silenzio ne corrobora la potenzialità di autodifesa. Del resto dagli scritti dei retori emerge anche una considerazione del silenzio come «forma comunicativa in ambito giudiziario» (54). Ciò non si pone dunque come pregiudizievole alla ricerca della verità: ovviamente non di quella assoluta, metafisica, incarnata dal Cristo, il quale rimane in silenzio di fronte alla domanda rivoltagli da Pilato «Che cos’è la verità?» [così la versione corrente, ma anche – io credo – «Che cos’è verità?»: Gv. 18.38 - *tí estin alétheia?*], bensì la verità processuale, una delle verità consentite agli umani, che tende alla maggiore aderenza possibile a quanto è accaduto. D’altronde, per sua natura, in assenza del convenuto il processo dell’*ordo* non può essere celebrato, ma quello della *cognitio* sì, e le fonti attestano che il contumace, parte silente per antonomasia, può anche vincere la causa se risulti avere dalla sua la ragione (D. 5.1.73 pr. [Ulp. 4 *de omn. tribun.*]). L’ultimo argomento è quello del segreto, che si pone un po’ come l’altra faccia del silenzio. Non vi è traccia nelle fonti di un nucleo primigenio del segreto professionale, ma in am-

bito privatistico è indubbia, lungo l'intero arco della storia giuridica romana, una profonda e connaturale rilevanza del segreto con riguardo al testamento e alle sue forme. Nel campo del diritto pubblico un'ipostasi del segreto è legata alla nomina del dittatore descritta da Livio (9.38.14): *consul ... nocte deinde silentio, ut mos est, L. Papirium dictatorem dixit*, ove il quadro intriso di mistero delineato dallo storico è innanzitutto funzionale a una incontaminata presa degli auspici (Liv. 8.23.15), ma, sotto altro pregnante profilo, lo stesso appare con la *facies* occulta di uno dei riti del potere: lo specchio di una simbiosi tra questo e il segreto adombrata in chiusura dall'Autore, e che, più in generale – l'arcano come nucleo intimo del potere –, richiama le vibranti pagine del *Massa und Macht* di Elias Canetti (Hamburg 1960; trad. it. *Massa e potere*, Milano 1981, 350-358).

Noxae datio: *tra vendetta, risarcimento e costruzioni dogmatiche*. Nella lingua latina 'noxa' è il delitto, l'illecito dal quale deriva il nocumento, e al contempo la riparazione mediante *deditio* del suo autore, ma nelle Istituzioni di Giustiniano (4.8.1) il vocabolo è riferito al «corpo che nocque», ossia all'agente, e *noxia* è chiamato il *maleficium*. Tuttavia nelle fonti tecniche il ricorso a tali termini si riscontra soprattutto in tema di delitti commessi da *filii familias* e servi nonché, in ambito assai più ristretto, di danni provocati da animali. È il campo della nossalità, uno dei caratteri delle azioni penali, in base alla quale al *pater familias* o al *dominus* convenuto dall'offeso è data la scelta se pagare l'*ae-stimatio litis*, oppure *noxae dedere*, ossia consegnare il colpevole al soggetto passivo del delitto e in tal modo liberarsi da ogni addebito. Gaio (4.75) ritiene che la citata alternativa, peraltro dalle radici ancestrali, risponda a una *ratio* da condividersi, poiché – egli argomenta – non sarebbe conforme all'*aequitas* che l'avente potestà fosse vincolato a una perdita che eccede il valore del sottoposto: *Erat enim iniquum nequitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisve damnosam esse*. Sebbene, a rigore, non sempre sia riscontrabile una effettiva nequizia, in quanto è vero che furto rapina e ingiuria sono dolosi, ma il danneggiamento può essere pure dovuto a colpa e l'*actio legis Aquiliae* è nossale (Gai. 4.76); inoltre, mentre per i servi una valutazione si presenta in termini lineari – per esempio il padrone rischia di dover pagare mille per un servo che vale cento –, per i *filii familias* la questione appare più complessa, e del resto rimane priva di soluzione, anche perché nel diritto giustiniano la dazione a noxa – in declino almeno dall'età severiana per i liberi *in potestate* – riguarda soltanto gli schiavi, onde il *Corpus Iuris* non viene in soccorso. Si è anche pensato di interpretare diversamente il passo citato, cioè allusivo a una sopravvenuta inammissibilità di espriare il delitto con un *corpus* diverso da quello dell'of-

fensore, come quello del *pater* o di un altro membro del clan, che però la prosa di Gaio mi sembra avallare a fatica. Del tema della nossalità, e in particolare di un aspetto della medesima nel pensiero della giurisprudenza classica, si occupa il recente libro di Mariateresa Amabile, *Actionem resuscitari? Note sulla 'noxā' in Gaio*, Torino 2023, VIII-89. Dopo aver dato conto in sintesi dello statuto della figura giuridica, ovvero degli aspetti tecnici in rapporto all'avente potestà dei delitti commessi da *filiī familias* e servi, l'Autrice riporta già *in limine* quello che costituisce il passo-chiave sul quale si impernia la ricerca: si tratta di Gai. 4.78, ove l'istituzionista, dopo avere precisato che se un figlio commette un delitto ai danni del padre o un servo ai danni del padrone, ciò non dà luogo ad alcuna azione in quanto nessuna obbligazione può sorgere tra sottoposto ed esercente *potestas*, e che lo stesso vale se l'autore dell'illecito finisce nella potestà di altri oppure diventa *sui iuris* (né lui, né il nuovo esercente *potestas* possono essere convenuti in giudizio), passa a considerare il caso in cui il figlio o il servo in potestà di Tizio commetta un delitto ai danni di Caio e in seguito venga a trovarsi *in potestate* di quest'ultimo, riferendo in proposito una *dissensio* tra le due scuole: poiché si configurava una situazione che ne avrebbe impedito la nascita, i Sabiniani sostenevano che l'*actio* per ciò stesso si estinguesse (*intercidere putant*) con impossibilità di esercitarla anche in caso di successiva uscita del figlio o del servo dalla potestà di Caio, secondo i Proculiani invece l'azione sarebbe entrata in uno stato di quiescenza per poi 'risvegliarsi', 'rivitalizzarsi' – '*actionem ... resuscitari*', appunto, come da titolo del libro – qualora l'offensore fosse diventato una persona *sui iuris*. Un *excursus* puntuale e interessante è dedicato nel capitolo II (19-42) alle teorie sull'origine, sicuramente antichissima, della *noxae deditio*, ove, pur nell'intuibile varietà delle opinioni, l'immagine della vendetta, in genere non disgiunta dell'espiazione, occupa un ruolo primario. Un particolare rilievo conserva in proposito il saggio del 1947 di Fernand de Visscher, che distingue una fase primigenia dominata dalla vendetta privata (il gruppo dell'offensore consegna quest'ultimo al gruppo dell'offeso per evitare ripercussioni a proprio danno); poi la *noxae deditio* verrebbe attratta entro un sistema legale nei termini che conosciamo fondati sull'alternativa: solo ora l'avente potestà potrebbe, in certi casi, tutelare l'autore del delitto pagando il debito che ne è sorto; infine, ultima fase, sull'esercente *potestas* cadrebbe l'obbligo di addivenire alla composizione. Tuttavia, come si è detto, le ricostruzioni ipotetiche sono molteplici e in buona parte di esse è dato rilevare aspetti suggestivi. Ritornando alle origini, il profilo dell'espiazione suggerisce all'Autrice un collegamento *ad sensum* con la figura della sacertà, in quanto (29) «l'idea della consegna del *maleficus*, vivo o morto, come dell'*homo sacer*, lega la responsabilità al corpo, fisicizzandola», anche se, come la stessa precisa,

è necessario aggiungere che i testi non assimilano in alcun caso l'*homo sacer* al servo segnato dalla *noxæ* (la quale, come è noto, *caput sequitur*), né quest'ultimo, a differenza del primo, può essere ucciso impunemente da chiunque al fine di stornare eventi perniciosi che investono l'intera comunità. Si è accennato poco sopra alla facoltà di consegnare all'offeso la persona dell'offensore o, in alternativa, il suo cadavere e ciò ritorna a dimostrazione del carattere espiatorio-vendicativo che connota la dazione nossale, ma, a dire il vero, se si focalizza l'insegnamento di Gaio riferibile al II secolo (4.81), questo crudo '*dead or alive*' non trova riscontro, perché sebbene il passo presenti una lacuna non appare discutibile che l'istituzionista esclude l'opzione della consegna di un morto, da intendersi nel senso di un soggetto ucciso in relazione all'illecito commesso, precisando però che se la *deditio* riguarda una persona deceduta per altre cause (*qui fato suo vita excesserit*), l'aveute potestà *aeque liberatur*. Al contrario, i *Fragmenta Augustodunensia*, 4.82-84, nell'ambito di una suggestiva trattazione della nossalità, ammettono per l'uomo, non per l'animale, la facoltà di consegnarne le spoglie, o anche una qualche parte del corpo (senza vita, ritengo debba intendersi): non però, a giudizio di taluni, i capelli o le unghie – benché nella religione arcaica dotati di valenza magica –, in quanto non si tratterebbe di *partes corporis* ma di appendici poste all'esterno (*additamenta ... foris posita*). Il tardo commentatore di Gaio esponeva poi la ragione per cui del servo si poteva consegnare anche il cadavere, ma nel palinsesto di Autun la scrittura si interrompe. Nella *deditio* dell'uomo ancorché morto è comunque chiaro il profilo della vendetta in contrasto con quello del risarcimento, posto che nel caso di danno arrecato dall'animale, che *ratione caret*, si contempla soltanto la consegna dello stesso in vita, sì da consentirne un'utilizzazione. L'idea da un lato vendicativa dall'altro purificatoria della *noxæ deditio* trova un riscontro anche nella *deditio* militare, di cui l'Autrice allinea i vari casi (35-41): famoso quello relativo a Cesare, il trionfatore della guerra gallica, che Catone, in intransigente controtendenza, voleva fosse consegnato ai barbari per purificare la comunità messa a repentaglio dal suo tradimento, giacché tempo prima aveva imprigionato degli ambasciatori, com'è noto inviolabili, per aggredirne proditoriamente le tribù di appartenenza. La Studiosa osserva però che nella *deditio* militare l'elemento vendicativo sembra prevalere su quello catartico a beneficio della collettività, mentre nella *noxæ deditio* privatistica si rivela primario il fine della liberazione dell'aveute potestà dal 'debito' legato a un delitto del sottoposto. Riprendendo poi con un esame dettagliato il già citato testo di Gaio (4.78), l'Autrice si discosta dalla tesi di Gianluigi Falchi, giungendo a una soluzione in certa guisa opposta, secondo la quale l'opinione sabiniana non può dirsi innovativa, giacché persegue l'interesse originario alla vendetta corporale, in quan-

to vi è sotteso che «l'assoggettamento personale sull'offensore rivive anche quando questi sia entrato nella *potestas* dell'offeso per vie traverse, non a seguito di *noxae datio*»; e siccome il soggetto passivo del delitto si è comunque trovato ad avere alla sua mercé colui gli ha arrecato danno e ha rinunciato a vendicarsi, per ciò stesso ha rinunciato a ogni diritto. La soluzione proculiana, connotata da «un'ottica elastica, patrimoniale ed economicistica» (75) concentra invece l'attenzione sul soddisfacimento del credito della vittima, il cui appagamento entra in uno stato di quiescenza ma con la possibilità, in base a determinati presupposti, di risvegliarsi. Giustiniano, in un clima di avanzata erosione dei caratteri 'forti' della *patria potestas*, accoglierà, senza menzionare la *dissensio*, la soluzione dei Sabiniani, secondo la quale l'ingresso del servo nella potestà della vittima (come già detto il figlio è uscito di scena) estingue l'azione. La *noxae*, in definitiva si presenta bifronte, ossia con un volto fisico e un volto patrimoniale, ed è quest'ultimo a essere privilegiato dai seguaci di Nerva e Proculo, per i quali il possesso del colpevole in definitiva non può dirsi sufficiente al risarcimento del danno. Il saggio di Mariateresa Amabile, curato e scritto in una prosa scorrevole, si legge con interesse e si fa apprezzare in particolare per la felice scelta del tema, che, pur in un campo come quello della nossalità ampiamente praticato, isola un aspetto specifico rimasto alquanto nell'ombra individuandovi valenze relative alla ricostruzione della figura della *noxae* nelle sue origini e nella successiva evoluzione lungo l'arco della storia giuridica romana. Certo, la disputa tra le due *sectae* muove da un'ipotesi che appare un po' ai limiti di una plausibile casistica (piacerebbe ai declamatori): se ciò vale per il servo – e l'Autrice non manca di sottolinearlo (50 e nt. 16; 76 nt. 24) –, *a maiori* si mostra tale per il *filius familias*, in quanto si dovrebbe pensare a un soggetto (per esempio) derubato, il quale prima adotta il ladro – ché non si vede come questi potrebbe altrimenti trovarsi nella sua *potestas* –, poi lo emancipa e a quel punto, *re melius perpensa*, pretende di agire con l'*actio furti*; è peraltro ovvio che ciò non ha alcuna valenza preclusiva sul piano della ricerca: le fonti prospettano il caso ed è compito dell'interprete prenderne atto e indagarne la natura, i profili tecnici e i riflessi implicati. In tal senso il caso in sé appare anche abbastanza rivelatore circa l'effettiva portata, sul piano scientifico, ideologico e metodologico, dell'antagonismo tra Sabiniani e Proculiani, altra annosa croce della romanistica. Su un testo, tuttavia, la mia interpretazione è diversa da quella dell'Autrice (e anche rispetto alla traduzione del Digesto a cura di S. Schipani, II, 284). Viene preso in esame un passo di Trifonino (D. 9.4.37 [Triph. 15 disp.]) donde potrebbe evincersi che «la concezione della potestà quale elemento avente un effetto estintivo dell'azione non prevalse in termini assoluti» (64): *Si alienus servus furtum mihi fecerit, qui postea in meum dominium pervenerit, extinguatur*

furti actio, quae mihi competierat, nondum in iudicium deducta, nec si postea aliena vero eum, quem ante litem contestatam emeram, furti actio restaurabitur: quod si post litem contestatam eum redemero, condemnandus erit venditor. L'Autrice, rilevata la effettiva singolarità di una tale evenienza, scrive che nella prima parte il passo si allinea alla soluzione sabiniana, in quanto se Tizio si trova a essere *dominus* di un servo altrui che commise ai suoi danni un furto, l'azione di furto «non ancora proposta» si estingue, e non si rigenera anche qualora Tizio venda il servo che acquistò ad *actio* non ancora esperita. Qualora invece l'azione «sia stata proposta» prosegue nei confronti dell'originario esercente *potestas*, in quanto – argomenta – lo schiavo venduto era «gravato da *nox*a, quindi un vizio, in piena applicazione del principio gaiano secondo cui *nox*a caput sequitur» (65). Sennonché nel passo di Trifonino non viene posto l'accento sulla *nox*a come vizio del *mancipium*, ma su un preciso momento processuale, che non è quello in cui l'azione viene proposta, ma quello successivo della *litis contestatio* che nel processo *per formulas* chiude la fase *in iure*, con i connessi effetti. Quando si arriva a tale stadio della causa (indicato anche nelle fonti con *rem in iudicium deducere* [per es. Gai. 4.123]), la carta processuale è giocata, per cui, andandosi necessariamente a sentenza, *condemnandus erit venditor*, come afferma il giureconsulto: l'*actio furti* deve insomma proseguire il suo corso, si va davanti al *iudex* e l'antico proprietario, essendosi privato del servo a titolo diverso da una *nox*ae *deditio*, ora ha perso la possibilità di scelta e non ha scampo: finisce inevitabilmente condannato. È, nello specifico, la massima dei *veteres* riferita da Gaio (3.180) per cui *ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere* (appunto), *post condemnationem iudicatum facere oportere*. In altri termini, nel testo di Trifonino all'*actio* da delitto non ancora proposta, come scrive l'Autrice, si trova equiparata quella già effettivamente esperita ma non ancora giunta nell'*iter* processuale alla fase dirimente della *litis contestatio*.

La golden card del veterano. Nella classificazione in genere adottata dalla scienza giusromanistica, le fonti documentali, che si distinguono da quelle di tradizione manoscritta, comprendono le fonti epigrafiche e le fonti papirologiche, a loro volta, volendo, suddivisibili in fonti papiracee, pergamenacee, ostracee e tavolette lignee, in particolare cerate. Le epigrafi – si insegna normalmente – sono destinate alla scrittura aulica e solenne propria degli atti di cui si deve conservare a lungo la memoria, come le leggi, i senatoconsulti e le costituzioni imperiali, onde supporto è la pietra o il metallo. Papiri, pergamene, cocci di terracotta e *tabulae ceratae* sono invece destinati alla scrittura *lato sensu* corrente, anche se per esempio nella vita del *civis romanus* le tavole testamentarie rive-

stono un rilievo primario. Come in tutte le classificazioni, specie se articolate, vi sono tuttavia dei casi che fanno un po' pensare concettualmente a 'zone grigie'. Così non si discute che i graffiti siano fonti epigrafiche, visto che fa da supporto addirittura un immobile, ma non si possono certamente definire esempi di scrittura votata a sfidare il tempo, né d'altro canto presentano l'elaborato grado di realizzazione di un'iscrizione su marmo, la quale impegna lo scalpellino in un preciso lavoro di incisione per ognuna delle lettere capitali che vi imprime, sempre con lo sguardo rivolto anche al testo affidatogli per non commettere errori, mentre (salvo un antico *street artist*?) l'autore del graffito va meno per il sottile: dà di piglio allo stilo e verga sulla parete quello che gli detta l'impulso o l'umore del momento. Si tratta, insomma, di una scrittura epigrafica più 'corrente' di molte rientranti a pieno titolo nella categoria papirologica. E c'è anche un altro caso di segno analogo: i *diplomata militaria* presentano infatti un testo inciso su bronzo e appartengono pertanto anch'essi alle fonti epigrafiche, però sono strutturalmente simili ai dittici delle tavolette cerate e, a differenza di quanto accade con la grande maggioranza delle iscrizioni, i titolari possono recarli con sé: questi blocchetti legati e sigillati hanno, in altri termini, la peculiare caratteristica della portabilità. Sulla scia di un rinnovato interesse della dottrina (benché soprattutto tedesca) sollecitato dalle recenti scoperte di grandi quantitativi di tali documenti di provenienza dalle province romane con forti insediamenti militari o generose fonti di reclutamento, Francesco Castagnino dedica ora ai diplomi militari un saggio ampio e dettagliato che, focalizzandoli da ogni angolo visuale, ne traguarda in particolare gli aspetti giuridici, tanto che questa sorta di 'recupero' euristico del giuridico legato a tali fonti, in genere considerate in particolare sotto i profili organizzativi dell'esercito romano, costituisce, va detto fin d'ora, un'opzione felice e uno dei maggiori meriti del libro (F.C., *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano 2022, X-221). La ricerca si divide in due parti, comprendenti la prima tre capitoli, la seconda due, seguiti da altrettante Appendici, una relativa alle unioni paramatrimoniali che emergono dai diplomi, l'altra recante i testi di alcuni documenti citati in precedenza che, se riprodotti integralmente, avrebbero appesantito la trattazione. La Parte I (*La missio e il trattamento giuridico dei milites* [1-160]) è dedicata a quello che si potrebbe definire lo specifico statuto giuridico dei *diplomata*, documenti – segnatamente *testationes* (non chirografi) – destinati ai militari congedati di determinati reparti dell'esercito, i quali, perduto lo *status* di soldato con le prerogative e gli obblighi connessi, acquisivano quello di veterano con i relativi privilegi e immunità: questi, peraltro, sul presupposto di una *honestia missio*, ossia un congedo onorevole, che tuttavia non sempre implicava l'esonero immediato dai vincoli militari. Molto serie, poiché

commisurate alla rottura di un giuramento, erano invece le conseguenze di una *missio ignominiosa*, quali l'*infamia* e il divieto di dimorare a Roma e negli altri luoghi del *comitatus* imperiale. *Ex indulgentia principis* poteva essere concessa la *missio causaria*, dovuta a gravi ragioni di salute ostative alla prosecuzione del servizio: tenuto il debito conto della minore durata dello stesso, quanto ai benefici tale congedo era assimilabile a quello canonico onorevole, di competenza, questo, del promagistrato o del comandante del reparto, il quale peraltro, anche se normalmente procedeva *de plano*, agiva formalmente in nome del principe sulla base di una delega di poteri. I *diplomata* non vanno però confusi con le certificazioni di *honestia missio*, in quanto la loro funzione, essenzialmente probatoria dei privilegi accordati, «nulla aveva a che fare con il congedo dei soldati», il quale – come si è accennato – poteva anche essere successivo al rilascio del diploma (17). Del resto, mentre non tutti i militari ricevevano il diploma – esclusi erano per esempio i legionari –, il rilascio su domanda delle *tabulae honestae missionis* era generale. Fonte dei citati privilegi è una costituzione imperiale, affissa in Roma nel muro posteriore del tempio di Augusto *ad Minervam*, del cui testo i diplomi non sono che estratti certificativi, consistenti sul piano materiale in due tavolette di bronzo legate da un filo dello stesso metallo che reca, incapsulati in una protezione, i sigilli di sette testimoni, e la scrittura esterna visibile corrisponde a quella interna che fa fede: in caso di dubbio occorre procedere a una verifica ufficiale dell'autenticità previa rottura dei sigilli. La confezione tecnica di tali documenti era probabilmente opera di privati sulla base di una *locatio publica* e con supervisione di un apposito *officium a diplomatibus* della cancelleria imperiale, il quale provvedeva a inviarli ai governatori provinciali in vista di un successivo recapito ai comandanti dei vari reparti. Il testo si presenta tendenzialmente stereotipo nella declaratoria della fonte imperiale, varia ovviamente la parte relativa al singolo veterano, dove figurano, nel caso, anche i nomi della moglie e dei figli. Sono idonei a fungere da testimoni gli stessi soggetti che possono essere adibiti alla redazione del testamento, anche se non mancano esempi di *testes peregrini*, secondo l'Autore dotati di *ius commercii*; peraltro le modalità del loro reclutamento registrano nel tempo sensibili modifiche. È assai probabile che la prassi di concedere i diplomi militari abbia avuto inizio con l'imperatore Claudio, alla cui età risale il più antico esemplare che conosciamo (CIL XVI.1, del 52 d.C.); passi di Svetonio (in particolare *Caius* 38.1) sembrano alludere a diplomi anteriori, per esempio di Cesare e di Augusto, ma è da ritenersi che, nella prosa dello storico, il riferimento sia ad altri atti imperiali che concedono benefici, i quali infatti risultano premiare anche civili. Del resto lo stesso Claudio riformò le modalità di pubblicazione (su tavole di bronzo) delle costituzioni relative ai militari. Un impor-

tante riflesso di storia costituzionale considerato nel libro riguarda il fondamento del diritto di concedere la cittadinanza, nel nostro caso tramite i *diplomata*, esercitato dall'imperatore. Ad avviso dell'Autore esso è ricollegabile a una *lex* di epoca augustea che avrebbe attribuito al principe il potere di concedere a propria discrezione la *civitas romana* a soggetti ritenuti meritevoli, e quanto alla titolarità di tale diritto in capo ai successori di Augusto si potrebbe pensare a una clausola simile alla VII della *lex de imperio Vespasiani*, la quale, come è noto, riconosceva al citato principe la facoltà di fare tutto ciò che Augusto, Tiberio e Claudio avevano potuto fare in forza di una qualche legge; si tratta peraltro di un potere che si iscrive nel quadro di un *imperium proconsulare*. La fabbricazione dei *diplomata*, a *maiori* su larga scala (la relativa pratica può definirsi «un fenomeno di massa», e allo stato ci sono noti oltre 1250 diplomi [17 nt. 40]), implica ovviamente un'importante voce di spesa, per cui si pone il problema relativo alla fonte del finanziamento. C'è chi ha ritenuto che il costo fosse accollato agli stessi soldati tramite prelievo dallo *stipendium*, ma l'Autore, con disamina persuasiva, sostiene che a farsene carico fosse l'imperatore, tanto più che durante la gravissima crisi economica e demografica dell'epoca di Marco Aurelio dovuta alle guerre e alla pandemia, la produzione fu sospesa per un decennio però i soldati continuarono a ricevere certificazioni analoghe, le quali, anche per la totale mancanza di esemplari in nostro possesso, è da credere fossero redatte su materiale meno durevole del bronzo (per ragioni di affinità penserei a piccoli dittici lignei, più solidi della carta e meno costosi della lega metallica). Il formulario dei diplomi, sostanzialmente omogeneo, variava tuttavia a seconda dell'unità di appartenenza del *miles* e l'Autore ne esamina nel dettaglio i caratteri rispetto a ognuno dei reparti implicati: per esempio, gli *auxiliiarii*, militari di condizione peregrina stanziati lungo i confini dell'impero, dopo un onorevole congedo almeno venticinquennale conseguivano la cittadinanza romana, che costituiva il riconoscimento più importante e più ambito, e tale concessione andava anche a beneficio dei loro figli e degli ulteriori discendenti (*liberis posterisque eorum*), non però in modo automatico ma su specifica domanda del militare. Dei figli generati durante la ferma, come tali illegittimi per il divieto di matrimonio, il padre doveva certificare la nascita mediante apposita *testatio*. Altro beneficio rilevante era il *conubium*, che consentiva al veterano di unirsi in matrimonio con donne straniere e *Latinae Iunianae*: con le cittadine romane operava già *ipso iure* derivando dalla concessione della *civitas*. Per il congedato celibe al momento di ricevere il *conubium*, questo valeva solo rispetto alla prima donna sposata dopo la *missio*. Un significativo mutamento del formulario relativo ai *diplomata* si riscontra intorno al 140 d.C. durante il principato di Antonino Pio, che esclude il conseguimento

mento della cittadinanza romana per i figli e gli ulteriori discendenti del veterano, il che sortiva evidenti effetti pregiudizievoli soprattutto nel settore delle successioni. La ragione del provvedimento incontra in dottrina spiegazioni divaricate: secondo l'Autore si intese in tal modo soddisfare accresciute necessità di arruolamento per rafforzare la tutela del *limes*, in quanto i figli concepiti e nati durante il servizio militare del padre per ottenere la cittadinanza romana ora avrebbero dovuto anch'essi arruolarsi incrementando così l'organico dei reparti ausiliari. Con riguardo agli *equites singulares*, per i quali disponiamo di scarsa documentazione, si assiste a un trattamento analogo a quello riservato agli *auxiliares*, e pure in tal caso dal 140 la concessione della cittadinanza non opera più a favore dei figli, tuttavia nelle loro file militavano anche cittadini romani, mentre sembra che coloro che tali non erano all'atto dell'arruolamento assumessero lo *status* di *Latini*. La fine della prassi di rilascio del diploma incomincia ai primi del III secolo e cade in momenti diversi a seconda del reparto al quale ci si riferisce: per gli *auxiliares* l'ultimo diploma è del 206, i congedati delle flotte lo riceveranno fino al 249/250, gli *equites singulares Augusti* fino al 237/238, i pretoriani fino al 306. Secondo alcuni la cesura sarebbe avvenuta in forza di una costituzione (*sacrae litterae*) di Costantino e Licinio emessa a Serdica nel 311 e restituita dalle tavole di *Brigetio* e *Durostorum*, da cui si evincerebbe che il potere di conferimento dei diplomi sarebbe spettato d'ora in avanti ai comandanti dei vari reparti. In realtà a giudizio dell'Autore tale disposizione non si riferisce ai *diplomata militaria*, ma alle *tabulae honestae missionis*, le quali, come già si è detto, riguardano il congedo onorevole dei militari, ossia quello che dei diplomi è il presupposto. Per i soldati di varie coorti la causa pare invece da riconnettersi allo scioglimento o alla riorganizzazione di tali corpi, che talora, per esempio le coorti urbane, finirono addirittura col perdere la loro connotazione militare. Qui pure, poi, non può non avere influito, se non altro circa il reperimento di materiali e manodopera, quella esiziale pandemia di peste che negli anni tra il 251 e il 270, oltre a provocare un'ecatombe, non risparmiò nemmeno due imperatori. Quanto agli ausiliari, si può rilevare che nel III secolo i loro reparti avevano assunto uno *status* simile a quella dei legionari, con equiparazione sotto vari profili del trattamento giuridico, il che avrebbe altrimenti determinato un minore interesse ad arruolarsi nelle legioni, dove tra l'altro la disciplina era più rigorosa. Occorre inoltre tener conto che per effetto della *Constitutio Antoniniana* le truppe ausiliarie furono costituite solo da *cives romani*, mentre in altri reparti, come le coorti pretorie, si reclutarono ancora dei *peregrini*, il che spiega per le stesse la maggiore durata della pratica del diploma (entra qui in gioco una *quaestio* più ampia: l'Autore aderisce alla tesi secondo la quale l'Editto di Caracalla ricomprendeva «unicamente chi, in quel momento,

traeva la propria *origo* da una comunità ricompresa nell'ecumene romana» [156]). Peraltro, anche se il tramonto dei *diplomata* non è attribuibile alle *sacrae litterae* di Serdica, la norma costantiniana riveste una notevole importanza non solo per il suo complessivo tenore ma anche nello specifico problema in oggetto, perché dal 311 ogni militare cessato dal servizio per *honestia* o *causaria missio* riceve automaticamente la certificazione del servizio prestato, un documento per lui di grande valore perché, tra l'altro, in grado di fuggare *a priori* ogni dubbio relativo a un congedo disonorevole. La Parte II, assai più breve ma ugualmente curata (161-192), si occupa di «Ulteriori profili giuridici»: dalla titolatura imperiale che compare nei diplomi, anche con riferimento al titolo di *proconsul*, il quale figura solo in quelli rilasciati dopo il 115 in ossequio a una risalente prassi costituzionale che induceva gli imperatori a valersene solo quando non dimoravano a Roma, in Italia, o anche ad Atene, rispettata come città libera; alla mancata menzione dei correggenti (fino a Eliogabalo e Alessandro Severo), ai quali non sembra fosse attribuito un *imperium proconsulare* analogo per intensità a quello degli *Augusti*, quanto piuttosto un potere di comando da 'riempirsi', fuori dall'Italia, in occasione per esempio di una spedizione militare; infine ad altri aspetti relativi alla forma giuridica delle costituzioni che concedevano privilegi ai militari (*epistulae* dirette al governatore o al comandante del reparto per *auxilarii*, *classarii*, *equites singulares*; *edictum* per pretoriani e soldati delle coorti urbane); al procedimento di rilascio dei diplomi e all'ufficio preposto. Ragioni di spazio non hanno permesso di attestarsi oltre una rapida idea dei contenuti del libro, onde molto si è ommesso e altrettanto condensato in poche righe, ma – tengo a precisarlo – ciò che alla fine manca quasi del tutto è l'idea delle continue e complesse problematiche che per ogni argomento, senza tralasciare ogni possibile quesito conferente, l'Autore ha affrontato sempre con puntuale aderenza ai testi, rigorosa argomentazione, informata disamina bibliografica. Poiché, complice l'attuale temperie (*lato sensu*) concorsuale, non di rado capita di sfogliare lavori condizionati da percepibili urgenze quadrimestrali, piace constatare che la monografia di Francesco Castagnino, frutto di una ricerca condotta con metodo e dedizione lungo l'arco di anni, è non solo altra cosa, ma anche un confortante modello.

Un giurista minore che piacque a Giuliano. È risaputo che nei *Digesta* giustinianeî sono rappresentati, nel senso che vi figura almeno un frammento testuale, trentanove giuristi: sempre che, si intende, Venuleio Saturnino e Claudio Saturnino non siano la stessa persona, in tal caso si scenderebbe a trentotto; tuttavia a tale *reductio ad unum*, pur teorizzata da studiosi del calibro di Otto Lenel, sembrano frapporsi ostacoli difficilmente superabili. In ogni caso quelli

di cui si è detto, pur con ruoli più o meno rilevanti – si va da protagonisti a deuteragonisti e a comparse –, sono gli attori della grande rappresentazione corale voluta da Giustiniano, il quale dal canto suo tiene a mettere in chiaro (cost. *Tanta* 10) che i nomi degli autori devono essere sempre posti in epigrafe ai frammenti in quanto è impensabile che possano cadere nell'oblio; come del resto (cost. *Tanta* 20) non solo i nomi degli stessi *prudentes*, ma anche le opere messe a partito dai commissari, devono figurare in un indice da collocare in testa alla compilazione (si tratta dell'*Index Florentinus*, che peraltro si rivela di un'attendibilità compromessa da limiti evidenti). A dire il vero, quel rimarcato scrupolo 'storico-filologico' si coniuga solo fino a un certo punto con i caratteri di un'opera come il Digesto, ma ciò che ora rileva è l'ulteriore dato, parimenti notorio, relativo a una schiera ben più folta di giuristi dei quali non compare la firma, ma che, citati dai trentanove, recitano essi pure una parte nella grande *emendatio* giustiniana, e talora – si pensi per esempio a Quinto Mucio, Sabino e Cassio – finiscono col ricevere una visibilità maggiore rispetto a non poche delle presenze 'di primo grado'. Proprio a uno di questi *prudentes* minori, Urseio Feroce, consegnato ai posteri soprattutto per quanto rimane del commento alla sua opera redatto invece da una stella di prima grandezza, Salvio Giuliano, è dedicato l'ultimo libro di Lucio Parenti, *Urseius Ferox*, I. *Materiale per una palingenesi*, Lecce 2023, XII-296, con *Nota di lettura* di Floriana Cursi (XI-XII), che costituisce la prima parte di un ampio studio destinato a porsi come completa disamina della figura e dell'opera del giurista del I secolo, e a colmare in tal senso un'inegabile lacuna della nostra scienza. Questo primo volume, oltre a una premessa e ad alcune considerazioni finali, consta di tre capitoli, dedicati rispettivamente al problema prosopografico, alle testimonianze indirette (il nostro citato da altri giuristi), e a una prima indagine mirata sui *libri ad Urseium Ferozem* di Giuliano, che troveranno invece un'analisi completa e approfondita nella seconda parte della ricerca ai fini della ricostruzione, per quanto reso possibile dai testi, dell'opera commentata e del pensiero del suo autore. Tuttavia, anche se soltanto allora si potranno trarre conclusioni definitive, non poche, convincenti o (*ex necesse*) suggestive sono le risultanze che già emergono dal percorso euristico finora compiuto dall'Autore in virtù di un rigore metodologico, un'acribia critica e una completezza di informazione che possono definirsi esemplari. Urseio Feroce – ciò non desta certo meraviglia – appartiene a quella nutrita schiera di *prudentes* di cui si sa poco o nulla. Come *nomen*, escludendo il Digesto e un luogo della *Collatio*, nell'apparato testuale *Urseius* figura tre volte (in una epigrafe lusitana con qualche dubbio di lettura), e altre due volte al femminile, *Urseia*; è tuttavia probabile che la *gens Urseia*, dalla presenza così sparuta, sia imparentata con la *gens Ursia*, la quale

nella colonia *Augusta Emerita* in *Lusitania*, l'attuale Mérida, appare invece più sparsa. Peraltro, senza escludere la provenienza iberica, sembra più probabile che si tratti di un giurista italico. Ricorrente, invece, il *cognomen Ferox*, rappresentato da diversi personaggi in vista – senatori, governatori provinciali, centurioni –, in nessuno dei quali però, nonostante qualche effimera suggestione, è dato identificare il giurista. Quanto alla collocazione cronologica è plausibile che si tratti di un più giovane contemporaneo di Sabino, Cassio e Proculo, già operante sotto Claudio, in piena attività in epoca neroniana e ancora durante il principato di Vespasiano, che vide forse l'*editio* della sua opera. In D. 39.6.21 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*) c'è un *Priscus* che un po' imbarazza (*plerique, in quibus Priscus quoque, responderunt...*): entrano in gioco Fulcino, Nerazio e Giavoleno, gli ultimi due però porterebbero più avanti nel tempo (il Guarino pensava all'età traiana), l'Autore, ritenendo che la menzione di *Priscus* sia dovuta a Urseio e non a Giuliano, il quale citava poco e chiamava il proprio maestro *Iavolenus* (42 *dig. D. 40.2.5*), conclude per la riferibilità a Fulcino, altra figura elusiva ma probabilmente contigua a Sabino. Circa l'appartenenza alla scuola sabiniana o a quella proculiana la dottrina è divisa, e d'altronde non è facile prendere partito, perché Urseio cita senza avarizia le opinioni dei *prudentes* di ambedue le correnti: Sabino compare dieci volte, Cassio cinque, Proculo otto; ma più che il dato quantitativo sembra rilevante un'assenza di spirito di parte che porta il nostro a valorizzare le *sententiae* ritenute più conferenti, e che – come in generale spiega Mario Bretone – è una caratteristica della scuola sabiniana, in quanto i Proculiani riservano un'attenzione più scarsa ai pareri dell'altra *secta*. Ma, qui come altrove, per un'opzione definitiva – avverte l'Autore (45) – è necessario attendere la conclusione della ricerca. Si può già peraltro escludere che il *Sabinus dicebat* di D. 24.3.59 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*) deponga per un allievo di quest'ultimo, e parimenti che, come ritennero Moritz Voigt e Giovanni Baviera, l'opera di Urseio costituisse una raccolta ufficiale dei responsi della scuola sabiniana. Risulta infatti che egli non era un mero raccogli-tore di responsi altrui, ma si impegnava anche di persona come giurista rispondente senza rifuggire da contesti problematici, sebbene sia rimasta un'unica testimonianza 'esplicita' del suo pensiero (*Ursei-us ait...*) dovuta a un testo di Ulpiano (19 *ad ed. D. 10.3.6.12*) in tema di *operis novi nuntiatio* opposta ai comproprietari di un edificio: si tratta di un passo la cui difficile interpretazione è risolta dall'Autore in modo persuasivo, ove è riportata anche la nota di Giuliano; il che, con altre fonti, contribuisce a dimostrare che l'*Ad Urseium Ferozem* era un commento lemmatico in cui veniva riprodotto il brano dello scritto originario seguito dalla nota del chiosatore. Stando all'*Index Florentinus* l'opera escerpita dai commissari giustinianeî constava di quattro libri men-

tre quella di Urseio ne annoverava almeno dieci, come attestato da Coll. 12.7.9 (Ulp. 18 *ad ed.*): ciò ha suggerito varie ipotesi, ma la conclusione più ragionevole, adottata dallo Studioso e che prescinde dalla scorciatoia del *lapsus librarii*, si fonda su una riduzione del materiale dovuta alla scelta da parte di Giuliano dei passi di proprio interesse. L'esame dell'opera restituita dal Digesto, tendente a sceverare il pensiero di Urseio da quello del giurista adrianeo, è reso particolarmente arduo, fino a sfiorare talora l'aleatorietà, dal criterio seguito dai compilatori, i quali, oltre a cancellare in qualche caso il discorso di Urseio lasciando solo il contenuto della nota di Giuliano, raramente (quattro volte) hanno conservato il *Iulianus notat* originario che consente di distinguere la prosa del commentato da quella del commentatore, preferendo in genere fondere l'una e l'altra in un testo unitario e organico sì da farlo figurare come di esclusiva mano del *legum et edicti perpetui subtilissimus conditor* (const. 'Tanta' 18). Il Capitolo III dedica un'esegesi scrupolosa e sagace a una serie di testi tratti dall'*Ad Urseium Ferozem*, che, tra l'altro, rendono bene l'idea delle tipologie dei problemi implicati dal proposito dell'Autore, il quale prevede nel secondo volume un'indagine *funditus* di tutti i 42 frammenti restituiti dal Digesto (46 gli 'item' del Lenel [883-928]). Di più in questa sede non è possibile riferire, tuttavia – come è capitato altre volte nei miei *Sul Tavolo* – concludo con una suggestione personale. Si è detto che talora i compilatori hanno mantenuto soltanto la nota di Giuliano e stralciato il testo di Urseio, come secondo l'Autore (188-200) è avvenuto in D. 41.4.9 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*): quanto alla fonte citata si tratta di una soluzione a mio avviso da accogliersi, che viene ribadita nelle *Osservazioni conclusive* (273), ove tuttavia compare anche una breve nota (720) in cui si afferma essere «probabile» pure il contrario, ossia che il taglio sia talora toccato alla chiosa di Giuliano, se in contrasto con «il parere ritenuto per vari motivi più meritevole». È una considerazione che – almeno credo – affiora soltanto in chiusura e che, a differenza dell'ipotesi opposta ovviamente più verosimile e confortata pure da elementi testuali, allo stato figura priva di possibili riscontri, tanto da sembrare una ragionevole congettura sulla quale tuttavia non mette conto insistere. Se in chiusura mi soffermo un po' su tale aspetto, che rivestirebbe un'importanza marginale, è perché a me è sembrato che, con ogni ovvia cautela, un'ipotesi del genere possa intravedersi in un testo esaminato nel III capitolo (210-216). Si tratta di D. 29.2.45 pr.-1 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*): *Aditio hereditatis non est in opera servili. 1. Idcirco si servus dotalis adierit, actione de dote eam hereditatem mulier reciperebit, quamvis ea, quae ex operis dotalium adquiruntur, ad virum pertineant*. Il dettato è chiaro: prima viene fissata la regola per cui nelle *operae*, cioè nei frutti riconducibili a un servo, non rientra l'acquisto di un'eredità, poi, come corollario si precisa che se ad

adire l'*hereditas* è un servo dotale, il compendio acquisito va a incrementare la dote, che pertanto la donna potrà ottenere in virtù dell'*actio* relativa, mentre gli acquisti derivanti dal lavoro servile spettano al marito. Del resto non mancano testimonianze ulteriori che escludono gli acquisti di fortuna dai frutti derivanti dall'operare di un servo. Ciò premesso, vengono poi riprodotti e analizzati altri testi (D. 23.3.47 [Iul. 18 *dig.*]; D. 24.3.31.4 [Iul. 18 *dig.*]) dai quali si evince che, con riguardo alla dote, Giuliano (ma analogo era anche il sentire di Pomponio [5 *ad Q. Muc.* D. 23.3.65]) la pensava diversamente, destinando invece al marito l'*hereditas* adita dal servo *constante matrimonio*. Va tuttavia osservato che queste ultime fonti non stagliano una regola come D. 29.2.45 pr.-1, e la contrastante opinione del grande giureconsulto circa la sua applicabilità all'area dotale si evince dalla logica legata all'interpretazione delle medesime; logica che però, occorre riconoscerlo, non ammette soluzioni diverse, onde la contrapposizione alla fine è innegabile: quanto ai destini dotali dell'*hereditas* adita dal servo, Giuliano nell'*Ad Urseium Ferozem* dice una cosa, nei *Digesta* lascia intendere esattamente l'opposto. L'Autore esclude un mutamento di idea così radicale, per cui è indotto «a credere che il contenuto del passo sia da attribuire ad Urseio» (214), e considerando in modo unitario l'intero frammento in D. 29.2.45 che consta di quattro paragrafi, è portato ad attribuire il principio e i primi due a Urseio e ad ascrivere il terzo e il quarto alla nota di Giuliano. Si tratta di una conclusione come sempre ben argomentata e plausibile, tuttavia il § 2, che precisa l'ambito dei conferimenti nelle società questuarie, ha un po' l'aria di una zeppa, in quanto gli altri riguardano servi e *liberi homines bona fide servientes*, e pure il nesso logico-contenutistico appare alquanto tenue, tanto che il Parenti stesso non nasconde le proprie perplessità ammettendo che «questo andamento altalenante ... è a dir poco singolare» (221). Per i predetti motivi mi sembra difficile che il dettato del commento giuliano potesse presentare una simile veste strutturale, ma benché la mia impressione sia quella di un assemblaggio compilatorio di brani, magari in origine vicini, indotto da immediate assonanze, condivido l'attribuzione al *rhetón* di D. 29.2.45 pr.-1 riportato sopra. Sennonché – penso sempre io –, se quelle che vi leggiamo sono le parole di Urseio Feroce, forse non è del tutto azzardato ipotizzare che i compilatori abbiano soppresso una chiosa di Giuliano la quale, in tal caso, circa il regime della dote (quindi non *in toto*, ma solo *pro parte*, come avviene spesso), è da presumersi dissonante, e che l'abbiano soppressa proprio per tale ragione, perché, insomma, stavolta a loro stava bene la *sententia* del giurista minore. Si potrebbe obiettare che allora avrebbero dovuto anche modificare i testi giulianeî in contrasto: sì, ma è pretendere un po' troppo dai diciassette commissari e su simili basi il Digesto sarebbe privo di

contraddizioni. Proprio nel momento in cui, secondo questa mia ipotesi, eliminano la nota di Giuliano, i compilatori fissano il loro punto di vista in modo inequivocabile – forse, potrei aggiungere, ritoccando la prosa di Urseio per accentuarne l'impronta dogmatica –, quanto agli altri testi non vogliono o non possono occuparsene, ma, come si è detto, dagli stessi il diverso parere si ricava ragionando, non è immediato e soprattutto manca la preliminare fissazione di una regola. La concezione giustiniana della dote, univocamente orientata in direzione favorevole alla donna (C. 5.12.30, del 529), potrebbe infine corroborare tale conclusione: si tornerebbe così, per intenderci in breve, a un principio 'antico' attestato da Urseio sulla scia dei suoi maggiori, il quale nel II secolo (Giuliano, Pomponio) aveva registrato una deroga a vantaggio del marito. Quest'ultima digressione, peraltro abbastanza estemporanea, ha anche lo scopo di rendere un'idea ancora un poco più prossima del lavoro compiuto da Lucio Parenti, dei problemi che per ogni testo ha dovuto affrontare e del modo in cui ha operato l'indagine. Non è difficile prevedere che il valore dell'opera, di cui ho già detto, vedrà un incremento più che proporzionale con l'uscita del secondo volume.

Il diritto nello specchio dei retori. Nel 1938 Fabio Lanfranchi pubblicava un ponderoso volume dal titolo *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, opera al contempo coraggiosa, trattandosi di uno studioso appena ventiquattrenne, e di indiscusso rilievo nel campo della ricerca romanistica ancora dominata dal c.d. metodo critico con la connessa *Interpolationenforschung*. Inoltre, all'epoca, il giudizio *sub specie iuris* relativo agli scritti dei retori dello scorcio della repubblica e della prima età imperiale era fortemente negativo, soprattutto sulla base di una sorta di presupposto critico fuorviante – poi, proprio per questo, opportunamente abbandonato – in base al quale alla produzione retorica non poteva riconnettersi alcun affidabile contributo alla ricostruzione delle norme e degli istituti del diritto romano. Il saggio del Lanfranchi può considerarsi un valido supporto alla reazione all'interpolazionismo promossa in Italia da Salvatore Riccobono, il quale non a caso nel 1929 aveva voluto, e corredato con una prefazione a sua firma, l'*editio* in traduzione italiana del *Summum ius summa iniuria* del filologo e giurista tedesco Johannes Stroux (Leipzig 1926), uno studio dal forte impatto ma vivacemente discusso, ove, inquadrando la storia dell'*interpretatio iuris* in quella della cultura greco-romana, si sosteneva un'incisiva influenza sul diritto romano della metodologia retorica greca penetrata in Roma attraverso l'attività dei propri retori, la quale avrebbe sortito l'effetto di infrangere la morsa dell'antico formalismo. Al tempo stesso il giovane autore dimostrava in modo inoppugna-

bile che la gran parte dei termini in genere attribuiti all'intervento dei compilatori giustiniani, o anche dei glossatori di età tardoimperiale, era puntualmente riscontrabile nelle opere retoriche, in particolare nelle *Controversiae* di Seneca il Vecchio, nonché nelle *Declamationes* (pseudo)quintiliane e di Calpurnio Flacco. L'«Indice delle parole, frasi e costrutti che ritenuti indice di interpolazione nei testi giuridici romani, si rinvengono nelle fonti retoriche relative ad argomento giuridico» che figura in coda al libro appare in tal senso come il manifesto di una controtendenza tanto rigorosa quanto risoluta destinata, di lì a non molto, a risultare vincente. In un clima profondamente mutato, in cui assai più stretta, diffusa e proficua appare la collaborazione a vari livelli tra i cultori della giusromanistica e quelli dell'antropologia, esce ora, in seconda edizione riveduta e aggiornata, il libro di uno specialista di quest'ultima, Mario Lentano (*Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2023, 1-252), un testo con i caratteri insieme del trattato e del manuale, che offre una sintesi chiara, completa e aggiornata di tutte le problematiche implicate dal rapporto tra i due mondi indicati nel titolo, e costellata da numerosi esempi di declamazioni (in traduzione italiana) tratti da quelle centinaia di «compiti in classe» della scuola antica» che sul piano cronologico coprono pressoché per intero l'età imperiale. Un capitolo introduttivo è dedicato, anche in chiave storiografica, all'approccio antropologico al mondo greco e romano, il quale postula una sorta di cannocchiale rovesciato, ossia una presa di distanza dall'oggetto dell'indagine, come tale avulsa dalla ricerca di valori senza tempo e modelli per il presente, per restituirgli la propria alterità rispetto alla *forma mentis*, alle categorie e agli «automatismi cognitivi» di colui che si pone in osservazione, tanto più importante – rileva l'Autore – nell'ambito del diritto, ove l'elemento della continuità è «in una certa misura un dato di fatto, quando non addirittura un'esplicita rivendicazione dei romanisti, che spesso vedono in tale continuità la stessa ragion d'essere della propria disciplina» (20). Peraltro viene giustamente sottolineata una peculiare difficoltà insita in uno sguardo 'emico' – detto in breve, proprio degli attori sociali del tempo, non del ricercatore scientifico – sul diritto dei Romani perché le parole di cui essi si valgono coincidono in ampia misura con quelle praticate nei secoli e anche oggi correnti. Al fine di cercare altri percorsi che agevolino la citata necessità di estraniarsi, si prospetta allora la valorizzazione di un dato anche emotivo che lo Studioso assimila a una posizione di stupore, una meravigliata presa d'atto «di fronte a ciò che nelle culture classiche appare a prima vista bizzarro, o persino irragionevole» e che invece si è chiamati a spiegare, portando a esempio in generale le *Questioni romane* di Plutarco e, in modo più mirato l'usanza delle donne romane, incomprendibile per un greco, di baciare sulla bocca i parenti maschi fino al

sesto grado. (L'elemento 'stupore' declinato in questa chiave ha un innegabile fascino, tuttavia, probabilmente perché non ho compreso bene, avverto un po' tenue il predetto collegamento tra difficoltà per romanisti e modo di ovviare alla stessa). In definitiva, scrive l'Autore, un approccio di natura antropologica al diritto romano, che come già detto appare ora avviato con convinzione e continuità, induce i romanisti ad abbandonare una sorta di specialistica auto-referenzialità «come se il mondo del diritto si riproducesse per partenogenesi» e «secondo i criteri di un'astratta e atemporale razionalità giuridica» (23), mentre sull'altro fronte integra la formazione degli storici con una componente, quella giuridica, di grande rilievo per la comprensione della cultura classica. L'Autore peraltro non intende insistere programmaticamente su tale convergenza, quanto piuttosto focalizzare l'attenzione sulla controversia retorica nelle sue molteplici valenze («che cos'è, come funziona e soprattutto a che cosa serve una declamazione latina» [25]), sulla quale si è imperniata per secoli la formazione delle élite politico-culturali dell'intero mondo mediterraneo. Come è noto, a Seneca Maggiore si deve un'ampia raccolta di *Controversiae* e un, più esiguo, nucleo di *Suasoriae*. Peraltro nel rapporto tra retorica e diritto la suasoria riveste un ruolo abbastanza defilato: si tratta di un discorso in chiave immaginaria rivolto a figure del mito o a grandi protagonisti della storia antica o recente al fine di convincerli o dissuaderli rispetto a una determinata soluzione da adottare in uno snodo importante e drammatico della loro esistenza – deve Agamennone sacrificare la figlia Ifigenia, come gli consiglia Calcante, in vista di un esito propizio della guerra di Troia? Non conviene a Cicerone, secondo la vulgata augustea inserito nelle liste di proscrizione per volere di Antonio, chiedere a quest'ultimo la grazia per avere salva la vita? –, anche se tale tipologia di orazioni, primo gradino dell'apprendimento retorico, rivestiva un'importante valenza politica contribuendo ad affinare le abilità dei futuri consiglieri del principe. La controversia invece prospetta all'aspirante retore un caso giuridico frutto di pura invenzione, sovente intricato, talvolta con una *facies* fantasiosa che non disdegna inserimenti magici e metafisici, in cui si tratta di sostenere le ragioni di uno dei contendenti, o anche eventualmente di entrambi, dando così prova di una versatilità insieme accusatoria e difensiva. Nel tempo questa variegata casistica tende a sclerotizzarsi dando luogo a costanti ricorrenze tematiche. La *quaestio* da dibattere era espressa dal maestro in termini laconici e solo in via di eccezione si riferiva a un personaggio reale: toccava all'allievo integrarla liberamente con precisazioni e ulteriori elementi evitando però di porsi in contraddizione con l'ipotesi. Per esempio in *Declamazioni minori* 251 dello Pseudo-Quintiliano si pone il problema se sia lecito ripudiare la moglie perché non ha generato figli entro i primi cinque anni da parte dell'uomo che la violentò e

fu da lei salvato accettando di sposarlo, o se per converso sia lecita l'azione per ingiusto ripudio esperita contro di lui dalla donna. Alla base dell'insegnamento legato alla declamazione sta la teoria degli *status*, un'espressione non facile da enucleare in modo unitario in quanto soggetta nel tempo a successivi ritocchi, così come la precisa individuazione degli *status* (versione latina del greco *stásis*), anch'essa non univoca quanto all'identità e alla connessa sistemazione diairetica. L'Autore, in sostanza, definisce lo *status* come il punto tematico che entrava in discussione in ciascuna controversia e sul quale verteva la disputa tra i contendenti. Una prima partizione fissata in origine da Ermagora distingue, nella terminologia latina, gli *status rationales*, (*grosso modo*) relativi al fatto da cui trae origine la *dissensio*, dagli *status legales*, relativi alle norme giuridiche alle quali nella fattispecie occorre fare riferimento, gli uni e gli altri appaiono poi oggetto di ulteriori dettagliate partizioni: per esempio, nella prima categoria rientrano lo *status coniecturalis* (va accertato se il soggetto abbia commesso il fatto), lo *status finitivus* (il soggetto ha commesso il fatto, ma questo deve essere precisamente definito), lo *status qualitatis* (l'agente è certo e il fatto precisato, ma il primo sostiene di essersi comportato conformemente al diritto, o comunque in modo giustificabile). È peraltro nella manualistica che emerge in forma più chiara il nesso tra la fase teorico-concettuale e quella didattica, quanto per esempio alla cernita che – come spiega lo Pseudo-Quintiliano (*Decl. min.* 320.1-2) – si deve compiere nell'ambito generale degli *status*, scartando quelli che già *prima facie* non si attagliano al caso di specie e concentrandosi sui rimanenti: però in modo oculato, valutando la richiesta dell'attore e la risposta della controparte, poiché è da tale confronto che emerge la disputa che conduce allo *status*, ma – si aggiunge – senza fermarsi «sulla prima cosa che dice l'attore e sulla prima risposta della controparte: lo stato, infatti, non si ricava dalla questione posta per prima, ma da quella più rilevante» (55). Un tema centrale è quello delle norme enunciate nelle declamazioni – le 'leggi' di Sofistopoli (è l'immaginaria città dei retori: il termine, oggi corrente, fu coniato da D.A. Russell quarant'anni fa) – e che costituiscono il perno logico-precettivo sotteso alla *quaestio* dibattuta. Si tratta di comandi o divieti che pressoché di regola non trovano un preciso corrispondente nel diritto romano, come il dovere della gratitudine, quello di mantenere i genitori, di prestare loro soccorso nelle gravi difficoltà, il divieto di intentare azione contro il proprio salvatore considerato come un padre, il diritto dei padri di colpire i figli con l'*abdicatio*, eccetera. Prescindendo dai problemi legati alla sua evoluzione e al connesso controllo sociale, una rara coincidenza è ravvisabile nel *ius vitae et necis* paterno, il quale pur mantenendo nelle declamazioni una sua attualità, rimane in genere sullo sfondo, ché in chiave punitiva è di solito ritenuto bastevole il ricorso all'*abdicatio*.

tio. Tuttavia anche se si tratta di norme che, come si è detto, non appartengono al *ius*, esse non possono dirsi casuali e tanto meno prive di una *ratio*, nel senso che tendono a giuridicizzare nella sfera della controversia un condiviso sentire della società del tempo, ipostatizzando in tal senso una convinzione e un'aspirazione dotate di una loro precisa valenza etico-valoriale. Così il precetto *Liberi parentes in calamitate ne deserant*, o *Qui in calamitate parentes deseruerit insepultus abiciatur*, per la sua genericità risulta pressoché inafferrabile e tale da precludere un'eventuale irrogazione punitiva, ma, come scrive l'Autore, «il suo inserimento nel codici dei declamatori sembra puramente funzionale a trasformare in controversia giudiziaria una questione che attiene in realtà al piano degli affetti e degli obblighi morali, non diversamente da quanto accade per la previsione relativa all'ingratitude» (70). Una isolata citazione specifica è quella di cui alla *declamatio minor* 264, che reca il titolo *Fraus legis Voconiae* (158 ss.), ove si afferma che non è permesso lasciare in eredità a una donna più della metà dei propri beni. Tra i romanisti c'è chi ha pensato a un terzo capo del plebiscito del 169 a. C., ma tale soluzione urta contro difficoltà insuperabili, altri hanno ritenuto trattarsi di una mera creazione retorica, ma nemmeno tale tesi coglie nel segno, poiché, con una semplificazione ammissibile in sede declamatoria, si enuclea deduttivamente la sostanziale portata dispositiva della legge. Siccome il *classicus* non può istituire erede una donna (capo I) e al contempo nessun erede può ricevere meno del più beneficiato dei legatari (capo II), si giunge alla conclusione per cui *ex lege Voconia* una donna non può comunque ottenere per testamento più della metà dei beni del *de cuius* (a ragione si tace della successione *ab intestato*, in cui, se unica erede, la figlia prende tutto). Anche se il dato censitario non figura e si allude a una *heredis institutio* e non a un legato, il testo in parola presenta caratteri formali e sostanziali che a mio credere valgono a isolarlo dai restanti (in altro luogo della fonte Dario Mantovani, in *Fundamina*, 20 [2014] 597-605, ha scorto una parafrasi di XII tab. V.3). Ovviamente viene anche in considerazione (87 ss.) il ben noto apporto dei retori a quel processo fortemente innovativo che porterà all'introduzione della *querela inofficiosi testamenti*. Si tratta di un altro caso evidente – e a mio avviso esemplare, perché finirà con l'incidere sul *ius civile* – di «giuridicizzazione del costume». Valutando i contesti, diversi da quello ereditario, in cui nelle declamazioni ricorre l'*actio dementiae*, l'Autore tende a svalutare la portata del *color insaniae* per valorizzare l'aspetto di empietà rivelato dal testatore che pone in non cale i doveri etico-familiari. Appare indiscutibile che il dato sostanziale risiede nel mancato ossequio alla *pietas*, ma il *color insaniae* gioca un ruolo primario e strategico, perché costituisce il grimaldello in grado di forzare la serratura di un testamento altrimenti inattaccabile. Il sentire morale e sociale avvertiva una

tale esigenza, ma la *legis actio* del *iudicium centumvirale* imponeva la necessità di un appiglio tecnico, e la sagacia dei retori lo scova nella follia del testatore (solo un demente – sostengono – può senza una valida ragione negare ai più stretti congiunti i propri beni a beneficio di estranei), perché *de iure* il testamento del pazzo è inesistente. Tutti erano ovviamente consapevoli che si trattava di un artificio e che quello impugnato non era affatto il testamento di un soggetto insano di mente – basti pensare che non di rado valeva *pro parte*, se più erano le impugnative e alcune avevano successo e altre no –: oltre ai retori, i giuristi, il pretore della fase *in iure* (il suo contributo, sovente trascurato, è invece di rilievo), i centumviri, però se ci si fosse attestati sulla sola *impietas*, scardinare la *voluntas testantis* sul piano giuridico non sarebbe risultato possibile: non va dimenticato che per secoli il testatore ha potuto insindacabilmente diseredare i propri figli e istituire eredi dei perfetti estranei. Qui, insomma, il *patronus causae* entra nella mentalità del giurista, a ulteriore riprova della contiguità di formazione culturale di queste due componenti delle *élite* romane. Peraltro il campo declamatorio privilegiato rimane quello (*lato sensu*) dei rapporti familiari, spesso in collegamento con delitti che sugli stessi producono un impatto traumatico, come lo stupro, ove alla donna violata viene riconosciuta dai retori una insindacabile discrezionalità sulla sorte del *raptor*, che può essere salvato con l'accettazione del matrimonio o consegnato alla morte in caso contrario. Ciò tra l'altro dimostra che sebbene Sofistopoli, come del resto Roma e il suo impero, non sia certo un paese per donne (la parafrasi del titolo di McCarthy è dell'Autore), queste non appaiono del tutto inermi. Infatti è pure interessante osservare che nella circostanza la determinazione della vittima, ancorché *in potestate*, supera la necessità del consenso paterno alle nozze: il che, girando la medaglia, si presta a intuibili *combine*, ma questo è un problema diverso. Inoltre le donne si trovano attribuita un'*actio malae tractationis* per comportamenti offensivi del marito nei loro confronti e, più spesso, per violenze anche mortali da lui inflitte ai figli. Poiché «la città si regge sul matrimonio, e così tutte le società» (*Decl. min.* 249.19), inflessibile è l'atteggiamento dei retori nei confronti dell'adulterio, inescusabile sempre e da reprimersi con la morte: «una moglie adultera deve morire: anche se per farlo occorre violare altre norme di legge, anche se ucciderla coinvolge nella punizione il proprio fratello, anche se si deve disobbedire al padre che invoca clemenza e occorre affrontare per questo il ripudio» (188-198). Pure dopo l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* che gli toglie di mano la spada della vendetta cruenta, il marito che a Sofistopoli uccide l'adultera colta in flagrante lo fa *pleno iure*. Più che una *prorogatio* retorica del regime anteriore alla legge di Augusto, l'Autore riconosce qui pure il riflesso di quel *iustus dolor* che funziona da attenuante anche in testi giuridici

(D. 48.5.39[38].8 [Pap. 36 *quaest.*], ove si citano rescritti di Antonino Pio nonché di Marco Aurelio e Commodo; P.S. 2.26.5 [=Coll. 4.12.4]), mostrando una sorta di vischiosa resistenza, di pensiero e di prassi, opposta da un *habitus* che l'introduzione della *lex Iulia* non era riuscita a estirpare, e, anche sulla base di alcune testimonianze letterarie (in particolare Iuv., *Sat.*, 10.314-317, un po' meno probante Phaedr., 3.10, ove la questione si restringe al rango del correo), ipotizza una plausibile influenza dei retori sulle decisioni *pro viro ultore* della cancelleria imperiale. Al contempo, premesso che i temi scartati dai retori non sono meno indicativi di quelli proposti, siccome *ex lege Iulia* il padre ha il diritto di uccidere la figlia adultera (purché insieme con il correo) ma nelle declamazioni la figura del padre giustiziere della figlia è pressoché assente, lo Studioso ritiene – a ragione – che possa attagliarsi all'originario intento di Augusto la considerazione di Papiniano (D. 48.5.23[22].4 [Pap.1 *de adult.*]) secondo il quale il diritto di uccidere la donna e l'adultero di ogni condizione è stato affidato al padre e non al marito *quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit*. Circa la generale funzione dello studio retorico nel *curriculum* in cui lo stesso si inseriva con un ruolo di primo piano, va abbandonata la tentazione di fermarsi sui temi proposti e le leggi invocate: in proposito un giudizio reciso si legge già nel *Satyricon* di Petronio (220). È invece il caso di focalizzare la *forma mentis* a cui lo stesso tendeva e le specifiche abilità connesse. In primo luogo alla scuola retorica è connaturata «una formazione costitutivamente 'laica'» (223): non si tratta di un ritrovo di oppositori politici o di nostalgici repubblicani, e neppure di intellettuali alla ricerca di modelli alternativi più o meno radicali; è però la sede in cui i modelli culturali contemporanei vengono valutati, discussi e posti a confronto. Proprio perché non si deve approdare ad alcun giudicato né si contende per la vittoria, è la sede di dispute dal carattere aperto e dalla conseguente natura relativista, aliene da schemi manichei, ove si valorizzano senza pregiudizi entrambe le posizioni in contrasto superando l'arcigno crinale della ragione e del torto. Come si è accennato, l'allievo è chiamato a riempire casi presentati in forma scarna e leggi altrettanto secche ai limiti della genericità: circostanziando gli uni e le altre, egli si abitua a valutare la fattispecie e a vagliare la norma nelle sue potenziali valenze. Al contempo si forma l'idea che solo la legge definisce i poteri e le prerogative degli attori di quei processi fittizi, travalicando in cerca guisa lo statuto personale e sociale delle parti in causa. Lungi dal porsi come un mondo di uguali e dal sovvertire gli *status personarum*, la terra dei declamatori appare tuttavia aliena dal sovrapporre il rango alla legge, evocando in tal modo l'immagine di una comunità 'legificata', in cui la legge stessa si pone come l'unico mezzo a disposizione del consociato per far valere in positivo le proprie istanze così come per respingere

ingiustizie e soprusi. «Questo richiamo forte all'imperio assoluto della legge rappresenta forse – scrive conclusivamente l'Autore (229) – l'insegnamento più autentico e durevole che le scuole di retorica hanno impartito per secoli e ha segnato in profondità l'immaginario di rampolli destinati a formare la classe dirigente di un impero». Come si è detto all'inizio, dal libro di Mario Lentano emerge una panoramica ad ampio raggio, ragionata, suggestiva e avvincente, di sicuro interesse per il romanista, che in quelle pagine ha molto da scoprire e altrettanto su cui riflettere, superando visioni pregresse più o meno inerziali. È inoltre ammirevole l'informazione specifica che l'Autore si è impegnato ad acquisire su ogni argomento giuridico implicato dal suo discorso – tanto più che alcuni di questi costringono a procedere *per ignes* anche gli addetti ai lavori –, d'altronde sia nella Premessa, qui riproposta, alla prima edizione del libro (2014) sia in quella dell'edizione attuale «il sodalizio con Giulio Rizzelli» (11), uno dei romanisti *ab origine* più sensibili all'apporto euristico legato alla retorica è indicato come 'motore primo' e come fondamentale supporto di questa esperienza dell'Autore, che – va di nuovo dato atto – presenta un evidente carattere di originalità, connotandosi per il coraggio da questa implicato. Inutile sottolineare che le suggestioni sono quasi un 'infinito numero' e non possono essere coltivate in una presentazione di poche pagine, oltre tutto condotta in modo empirico tra riassunto e digressioni specifiche su temi di interesse personale. È innegabile che un punto-chiave tocca nel vivo l'aspetto metodologico della ricerca giusromanistica, una *vexata quaestio* non scevra, anche in anni recenti, da asperità polemiche, come del resto avviene quando nello stesso campo d'indagine si trovano a convivere diverse anime e si confrontano radicate persuasioni contrastanti. Astenendomi dal varcarne la soglia, in proposito dico soltanto che mi è capitato di rilevare che pure alcuni romanisti tra i più proclivi a un approccio antropologico hanno un poco attenuato l'accento che gli storici pongono sullo sguardo 'emico': non – tengo a ribadirlo – nel senso di sminuirne l'importanza, ma, così mi è sembrato di intendere, in una chiave avvertita come più coniugabile con i caratteri della scienza giusromanistica. In effetti complica le cose il dato per cui la storia del diritto romano è anche una storia tecnica, la quale, specie nei settori privatistici diversi da quello delle persone e della famiglia – i più attrattivi per gli storici, anche nei loro riflessi penalistici – presenta vaste zone di peculiare *technicality*. Come si è detto, l'Autore, con sguardo obiettivo, si rende conto della difficoltà insita in questa sorta di affinità legata agli stessi termini che ricorrono oggi come allora, e a giusto proposito segnala l'«illusione ottica per cui *sembrano* analoghi anche i modelli culturali e giuridici che stanno dietro quelle parole» (21), tuttavia rimane, sempre a mio credere, un aspetto che va ancora un poco oltre: alludo al fatto (qui devo dirlo

in due parole) che, pur con vari gradi di consapevolezza e magari non sempre disposto ad ammetterlo, il giurista moderno ragiona ancora in buona misura con i nessi tecnici e i percorsi logici di quegli antichi interpreti (Sulle basi del linguaggio e dei meccanismi di ragionamento del pensiero giuridico attuale, di recente, R. Cardilli, *Il 'polmone orientale' del sistema romano e il nuovo codice civile cinese*, Codex 3 [2022] 3-23).

L'omaggio dei 'mosaicisti'. In genere questa rubrica non si occupa di opere collettanee, sia per la difficoltà di offrirne un'adeguata presentazione contenutistica, sia perché sarebbe inelegante soffermarsi, come talora avviene, su un aspetto che ha incuriosito più di altri, anche magari per esprimere una perplessità, in quanto ciò significherebbe comunque attribuire al contributo di un autore una posizione privilegiata rispetto a quella degli altri. Tuttavia, a parte la considerazione che un *Sul Tavolo* di tale natura già c'è stato, nel campo quanto mai diffuso degli studi in onore, *'Tesserae Iuris Romani'*. *Scritti per Salvatore Puliatti* (cur. U. Agnati - F. De Iuliis - M. Gardini), Napoli 2023, XXXI-320, presenta un carattere particolare, in quanto la dedica a Salvatore Puliatti sul piano temporale avviene in occasione della sua uscita dal ruolo universitario, ma ne fissa l'immagine nella veste di Direttore della rivista *Tesserae Iuris*, e i contributi provengono da ciascuno dei componenti il Comitato Direttivo. Ignoro se un tale carattere costituisca un'eccezione, e del resto il dato non rileva, rimane tuttavia l'immagine, almeno secondo il mio sentire, di un'opera che si pone come un'espressione peculiare della rivista, formalmente interna alla stessa ma che non ha nulla degli *interna corporis* per la sua dimensione corale e compartecipata. Siccome questo mio, per l'estensione più contenuta e il tono più discorsivo, è un *Sul Tavolo* diverso dagli altri, mi piace anche ricordare l'origine dell'iniziativa e l'*iter* che ha portato al suo compimento. Il merito dell'idea e della proposta appartengono a Ulrico Agnati, ora docente a Urbino, ma affezionatissimo all'Ateneo parmense dove è stato per anni collega di Salvatore Puliatti. Com'era prevedibile, l'invito venne subito accolto da tutti con uguale entusiasmo, ma un punto-chiave, più volte ribadito e qualificante dell'intrapresa, risiedeva nel dato per cui la stessa doveva restare 'assolutamente ignota' al destinatario dell'onore, il quale avrebbe dovuto averne contezza solo nel momento in cui, al termine della cerimonia che si sarebbe svolta a Parma il 24 ottobre 2023, avesse avuto tra le mani la copia cartacea numero uno degli *Scritti* ancora fresca di stampa. Ora, poiché il libro andava inserito nelle Pubblicazioni del 'Dipartimento di Giurisprudenza Studi Politici e Internazionali' dell'Università parmense, poiché collaboravano all'iniziativa Marco Gardini, Federica De Iuliis e altri giovani studiosi tutti operanti nello stesso Dipartimento dove

ancora Salvatore Puliatti era in servizio come unico ordinario del settore – pertanto al centro del contesto operativo –, poiché l’opera richiedeva mesi di lavori preparatori scanditi da diversi passaggi (*peer review*, correzione delle bozze, eccetera, con ritardi e imprevisti sempre in agguato), insomma, per tutte le predette ragioni, non è difficile immaginare come, quasi paradossalmente, l’impresa più ardua fosse proprio quella di mantenere il destinatario all’oscuro di tutto fino all’ultimo giorno. Ebbene – lo ammetto – più di una volta (*ratione aetatis*) non mi sono trattenuto dall’esprimere la scettica considerazione secondo la quale nell’Università ‘le cose si fanno sempre’. Non ho cambiato idea, ma in questo caso ho sbagliato e ne faccio ammenda. Se ci penso, quel silenzio custodito da tanti senza una smagliatura, così come la mancata casuale intercettazione di una delibera, una nota o un messaggio degli uffici o dell’editore, sono ancora oggetto della mia meraviglia, però contro il fatto gli argomenti si arrestano: l’Onorato – uomo tra l’altro costituzionalmente incapace di fingere – non si era davvero accorto di nulla. Il volume si apre con i saluti del Magnifico Rettore e del Direttore del Dipartimento, i quali, nel comune sentimento di stima e gratitudine nei confronti di Salvatore Puliatti, esprimono il compiacimento personale e delle rispettive strutture per l’iniziativa; segue la «Premessa» di Ulrico Agnati, che nel delineare lo spirito riconoscente del «piccolo dono», rende giusto merito all’impegno dei collaboratori parmensi. Interessanti sono i due profili che seguono, il primo, di Marco Gardini, sulla romanistica della sede parmense in particolare nelle due figure di Guido Donatuti e Roberto Reggi, il secondo, di Federica De Iuliis, su Puliatti studioso, docente, uomo di istituzioni e organizzatore di cultura, completato con il lungo elenco delle pubblicazioni a cura di Francesco Bono. Quando dal nucleo delle pagine con i numeri romani si passa a quelle con i numeri arabi, incomincia la serie dei contributi secondo l’ordine alfabetico dei rispettivi autori. Ulrico Agnati (*Ambrogio e il potere imperiale. ‘Res publica e sacrosanctae religionis cultus’*) esamina *sub specie iuris* l’incidenza della forte personalità e dell’azione del Vescovo di Milano nei rapporti con il potere imperiale e in particolare con Teodosio I; Fabio Botta (*Praescriptio lenocinii*) indaga sulle origini della figura dall’incerta fisionomia che dà titolo al contributo, quale mezzo processuale opponibile a colui che muove l’accusa di adulterio *iure mariti*; Chiara Buzzacchi (*Mutazioni religiose e invarianze giuridiche: su ‘Terminus’ e indisponibilità dei confini*) segue in chiave di storia giuridica il persistere del carattere di indisponibilità del termine come confine tra fondi privati nonostante il venir meno della sua originaria valenza sacrale; Iole Fargnoli (*Morale e diritto nella conferenza viennese di Philipp Lotmar*) illustra il rilevante apporto dello studioso tedesco sugli effetti della *turpitudō* in ambito contrattuale; Paolo Ferretti (*La ‘duplice’ natura del*

concepito in un responso di Bruto) coglie nella *sententia* del giurista repubblicano riferita da Ulpiano in D. 9.2.27.22 il germe di quella concezione del nascituro che a partire dalla giurisprudenza adrianea si esprime nei due principî ‘*in rerum natura esse*’ e ‘*in rebus humanis nondum esse*’; Paolo Garbarino (*La presa del potere di Diocleziano. Note minime su SHA, Car. 12-15*) ritiene che la *Storia Augusta*, nel luogo in cui riferisce dell’uccisione del prefetto al pretorio Apro da parte del generale illirico proclamato imperatore, ne legittimi l’operato sul piano giuridico-costituzionale; Luigi Garofalo (*Il ritorno della ‘consultatio ante sententiam’ e il regresso dei giuristi*) valutando le conseguenze del recente recupero della figura processuale del tardoantico (art. 363-bis cpc), pone l’accento sulla preoccupante compressione del ruolo dei giuristi che ne deriva; Renzo Lambertini (*Dove anche la libertà testamentaria del soldato non arriva*) individua i limiti, pochi ma significativi, che il *testamentum militis* condivide con quello del *paganus*; Maria Antonietta Ligios (*CIL VI, 9801=ILS 7500: Aurelia Nais, imprenditrice del settore ittico?*) in virtù di un’indagine anche prosopografica, ritiene che alla ‘*liberta piscatrix*’ di un’epigrafe del I-II secolo d. C. possa attribuirsi l’autonoma gestione di un’importante attività imprenditoriale; Dario Mantovani (*La definizione di ‘ius’ nella ‘Monarchia’ di Dante: una lettura contestuale*) spiega le ragioni per cui il sommo poeta, in *Mon. II.V.1*, preferisce la definizione di *ius* come *proportio* dell’*Etica Nicomachea* a quella del giurista Celso (*ars boni et aequi*), la quale pure è richiamata in un’altra opera dantesca (*Conv. IV.IX.8*); Luigi Pellicchi (*Sulla formula della cautio ‘rem pupilli salvam fore’*) indaga sul tenore della garanzia prestata dal futuro tutore circa l’integrità del patrimonio del pupillo, che lo vincolava anche in caso di mancanza del titolo, il che esclude un’incidenza della formula sull’*actio tutelae*; Andrea Triscioglio (*Contratti fiscali e privilegi fiscali. A proposito dei ‘foricarii’ di D. 22,1,17,5*) ritiene che il termine *foricarii* del testo paolino di cui al titolo non si riferisca ai gestori delle pubbliche latrine (*foricae*) ma agli appaltatori dei *vectigalia* a cui sono tenuti i commercianti di generi alimentari, o, anche, dei canoni dovuto dai concessionari delle *tabernae* presso il foro. Chiude il volume l’«Indice delle fonti» curato da Francesca Zanetti. Come si legge nella quarta di copertina, «i saggi che compongono il volume si differenziano per ambito tematico, approccio, luoghi e tempi considerati, collegandosi a interessi e spunti che si ritrovano nella ricca produzione scientifica di Salvatore Puliatti». Poste in coda a un libro che si intitola *Tesserae Iuris Romani*, sono parole che guidano il pensiero a quei minuscoli frammenti di pietra, terracotta, pasta vetrosa, diversi per forma e colore, che una volta accostati si integrano dando vita a un mosaico. D’altronde quella del mosaico è stata anche l’idea a cui si è ispirata la fondazione della rivista, che ha suggerito il nome della stessa e la scelta dell’immagine in copertina.

Sempre in chiave metaforica, cinque anni fa il Direttore *in pectore* di *Tesserae Iuris* sottopose al vaglio di un piccolo gruppo di amici un disegno preparatorio in cui coloro che avessero allora aderito e – questo almeno si auspicava – tanti altri studiosi nel tempo a venire avrebbero potuto, senza preclusioni di sorta, collocare le proprie tessere.

RENZO LAMBERTINI

Sullo scaffale

LA SEZIONE RACCOGLIE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
ORGANIZZATE PER VOCI E RELATIVE A PUBBLICAZIONI
EDITE NEGLI ANNI 2022 E 2023

Sullo scaffale è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Panthéon Assas), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alessia Carrera (Torino), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Monica Ferrari (Milano Bicocca), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Trieste), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Haris Silajđić (Sarajevo), Marios Tantalos (Groningen), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale “Higher School of Economics”), Marcello Valente (Vercelli), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

FONTI GIURIDICHE

- a) Edizioni di fonti
- b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti
- c) Opere palinogenetiche
- d) Fonti medievali

SUSSIDI

- a) Enciclopedie
- b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.
- c) Repertori bibliografici
- d) Sussidi informatici
Fuentes del Derecho romano online. Selección y recopilación, I-III, a cura di C. López-Rendo Rodríguez - M.J. Azaustre Fernández, BOE, Madrid 2022, ISBN 9788434029026.
- e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

- a) Atti di congressi, convegni, ecc.
- b) Studi in onore
Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, ISBN 9783774943605.
- c) Pubblicazioni varie
Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive, I, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327626.

GROSCHLER P. - LAMBERTI F., *Das Recht als Mittel der Inklusion oder der Exklusion? - Il diritto come mezzo di inclusione o di esclusione?*, *QLSD*, 12 (2022), 151-160.

Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, ISBN 9783867570855.

Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica', edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110735338.

Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, ISBN 9783170410121.

Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, ISBN 9783848751013.

Reading History in the Roman Empire, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110763782.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) **Profili generali del diritto romano**
GAMAUF R., *Images and Artworks. Some Aspects of their Everyday Roles as Reflected in the Sources of Roman Law*, in *Image et droit. Du ius imaginis au droit à l'image*, a cura di N. Ghermani - C. Michel-D'Annoville, École française de Rome, Rome 2022, 29-46.

b) **Studi sulle fonti giuridiche**
DE PETRIS A.L., *Ancora sulla cronologia delle opere di Giulio Paolo (dopo il 211 d.C. e opere di collocazione incerta)*, *BIDR*, 116 (2022), 227-257.

SCHEIBELREITER P., *Senatus consulta. Die Normen und ihre Auslegung beim Juristen Ulpian*, in

Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit, a cura di P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 265-317.

SCHMIDT-HOFNER S. - WIEMER H.-U., *Die Politik der Form. Das Edictum Theoderici, das Prätorische Edikt und die Semantiken königlicher Rechtsetzung im postimperialen Westen*, Chiron, 52 (2022), 335-411.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

BADURA CHR., *Ovids Fasti und das kulturelle Wissen des römischen Kalenders*, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2022, ISBN 9783825348533.

BLECKMANN B., *Die Geschichte der Antonine in der Chronik des Eusebios: quellenkritische Beobachtungen*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 371-384.

CONNOLLY S., *Wisdom from Rome. Reading Roman Society and European Education in the Distichs of Cato*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110788846.

KIRCHNER R., *Protreptik und Rhetorik. Werbung für die Beredsamkeit in der römischen Literatur*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515132916.

KRAUS TH., *Prudentius' Contra Symmachum, Vergil und Rom. Ein historisch-philologischer Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Christen und Heiden am Ende des 4. Jh. n. Chr.*, Reichert, Wiesbaden 2022, ISBN 9783752006308.

RUSSO A. - TASSI SCANDONE E., *Una proposta interpretativa sulla stipe votiva dell'Ara di Saturno: nuovi dati sulla manumissio per mensam*, BIDR, 116 (2022), 93-121.

SANTANGELO F., *Hadrian's Libri Vitae Suae: Two Problems*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 363-370.

SCHEIBELREITER P., *Polybios und der Ielantische Krieg. Ein exemplum für das antike ius in bello*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, a cura di J. Scherr - M. Gronau - St. Sarracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 229-246.

VÖSSING K., *Tunc... haec feci (Plin. Epist. 3, 11) – noch einmal zur Datierung von Plinius' Prätur*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 131-146.

WOODMAN A.J., *Problems in Tacitus, Annals 16*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 351-362.

d) Metodologia romanistica

BUONGIORNO P., *“Un riscontro meraviglioso?": la scuola di Pietro Bonfante e “l'antico diritto giapponese”*, BIDR, 116 (2022), 23-39.

DI PORTO A., *Da Scialoja a Irti: la didattica del diritto romano (e non solo) nell'età della giurisprudenza. Spunti per una riflessione*, BIDR, 116 (2022), 1-21.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN F., *Algunos retos, a mi juicio, de la romanística y distintas propuestas, sometidas al criterio de los colegas*, LR, 11 (2022), 159-180.

MIGLIETTA M., *Considerazioni di sintesi*, LR, 11 (2022), 393-400.

RANDAZZO S., *La memoria e la modernità. Un'intervista ad Alessandro Corbino*, LR, 11 (2022), 3-20.

VACCA L., *Riflessioni su diritto romano e modernità*, LR, 11 (2022), 23-28.

ZAMBOTTO I., *Per un'apologia della discontinuità contro l'attualizzazione di Koschaker*, LR, 11 (2022), 375-393.

e) Storia della romanistica

BEGGIO T., *Paul Koschaker: il diritto tra storia e comparazione (Considerazioni in tema di “vergleichende Rechtsgeschichte”)*, LR, 11 (2022), 332-359.

- BEGHINI M., *‘Oltre i confini’ della Aktualisierung koschakeriana. Alcune considerazioni a partire dalla posizione di Giovanni Pugliese*, LR, 11 (2022), 359-375.
- DI PORTO A., *Da Scialoja a Irti: la didattica del diritto romano (e non solo) nell’età della giurisdizione. Spunti per una riflessione*, BIDR, 116 (2022), 1-21.
- GAROFALO L., *Sui ‘nuovi studi’ di Umberto Laffi*, QLSD, 12 (2022), 448-452.
- GRASL C.M., *Josef Hupka 1875–1944. Leben und Werk eines zu Unrecht vergessenen Rechtswissenschaftlers*, Peter Lang, Wien 2022, ISBN 9783631856390.
- PERANI R., *Un ricordo di Franco Gnoli a margine della presentazione dei suoi ‘Scritti scelti di diritto criminale’ (Milano, 17 marzo 2023)*, Roma e America, 43 (2022), 437-440.
- RANDAZZO S., *La memoria e la modernità. Un’intervista ad Alessandro Corbino*, LR, 11 (2022), 3-20.
- ZAMBOTTO I., *Per un’apologia della discontinuità contro l’Aktualisierung di Koschaker*, LR, 11 (2022), 375-393.
- f) Teoria generale e comparazione giuridica**
- BEGGIO T., *Funzione sociale e meritevolezza del diritto privato. Scienza giuridica, politica e ideologia tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento*, Storia Metodo Cultura, 1 (2022), 365-398.
- BEGHINI M., *‘Oltre i confini’ della Aktualisierung koschakeriana. Alcune considerazioni a partire dalla posizione di Giovanni Pugliese*, LR, 11 (2022), 359-375.
- BUONGIORNO P., *“Un riscontro meraviglioso?": la scuola di Pietro Bonfante e “l’antico diritto giapponese”*, BIDR, 116 (2022), 23-39.
- CARNELLEY M., *A South African Historico-Legal Perspective on Plagues and Pandemics*, Fundamina. A Journal of Legal History, 28.1 (2022), 1-65.
- CHEVALIER C., *Dolus pro facto accipitur: alle origini del concetto di tentativo*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1137-1185.
- DALLA MASSARA T., *La causa come segno della meritevolezza: la parola, l’idea e la “cosa”*, Storia Metodo Cultura, 1 (2022), 27-44.
- DE MADDALENA L., *Kulturelles und juristisches Vermächtnis von Chile bevor Chile. Eine Reise durch die Kultur von Kavésqar und das Römische Recht- Universität Bern (1. März 2023)*, Roma e America, 43 (2022), 435-436.
- DONADIO N. - MANIACI A., *Diritto e persuasione nel processo, dall’oratoria antica all’odierno patrocinio forense*, LR, 11 (2022), 290-305.
- DURSI D., *Res communes omnium e outer space. Qualche riflessione*, BIDR, 116 (2022), 141-167.
- FERCIA R. - MEREU A., *Materiali per una verifica storica della concezione realistica dell’illecito penale*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 139-176.
- KARIK K.J., *Principes legibus solutus est und die Entwicklung der Souveränität im frühneuzeitlichen Europa*, Juridikum, 2 (2022), 173-182.
- LAMBRINI P., *Tra imputabilità e colpevolezza*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 919-931.
- MATTIANGELI D., *Kleine Geschichte der Buchführung und der doppelten Buchhaltung bei den Römern und in der Antike*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 199-204.
- MEISSEL F.-S., *Universalerwerbgesellschaften im Römischen Recht. Zu den historischen Wurzeln des § 1179 Abs 2 ABGB*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 205-216.
- MOHINO MANRIQUE A., *La deductio pignoris: una institución de derecho romano en vigor*, LR, 11 (2022), 31-77.
- ONIDA P.P., *L’emersione dello ius “publicum”: ‘istituto giuridico’ o ‘concetto politico’? Peculiarità della concezione romana e articolazioni storiche*, LR, 11 (2022), 231-274.

RAMPAZZO N., *Adempimento dell'ordine impartito dal superiore (dominus o pater familias)*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 801-842.

SCHIPANI S., *La sconfitta della povertà in Cina*, Roma e America, 43 (2022), 405-406.

SCHIPANI S., *Per gli 85 anni della fondazione della NEWPS*, Roma e America, 43 (2022), 409-410.

SCHIPANI S., *Per i 70 anni della fondazione della CUPL*, Roma e America, 43 (2022), 407-408.

SCOGNAMIGLIO M., *L'interpretazione della legge penale e l'analogia*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 107-138.

SIGNORINI R., *La permanenza dell'illecito penale tra dogmatica moderna ed elaborazione giurisprudenziale romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1373-1391.

TRISCIUOGGIO A., *Solidarietà e diritti umani*, Roma e America, 43 (2022), 414-417.

VACCA L., *Riflessioni su diritto romano e modernità*, LR, 11 (2022), 23-28.

VINCI M., *Rapporto di causalità - rapporti di causalità: riflessioni frammentarie tra diritto penale moderno e giurisprudenza romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 321-356.

ZAMBOTTO I., *Ignorantia facti non nocet e ignorantia iuris nocet: natura ed efficacia dell'errore*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1083-1136.

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

HAMZA G., *Entwicklung des Privatrechts und römisches Recht in Bosnien-Herzegowina*, Arch. Giur. Sass., 27.2 (2022), 69-76.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

CRISTALDI S.A., *Latini 'ex lege Aelia Sentia'*, QLSD, 12 (2022), 289-304.

D'ALESSIO R., *Il pretore e la 'lex peregrina': considerazioni su Frag. Pseudo-Dositheorum 'de manumissionibus' 12*, QLSD, 12 (2022), 273-288.

PASQUINO P., *La valenza scriminante dell'esercizio di un diritto nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 843-884.

RUSO A. - TASSI SCANDONE E., *Una proposta interpretativa sulla stipe votiva dell'Ara di Saturno: nuovi dati sulla manumissio per mensam*, BIDR, 116 (2022), 93-121.

SANNA M.V., *Il riscatto e il ritorno. Considerazioni sulla libertas del redemptus ab hostibus*, BIDR, 116 (2022), 123-139.

SANNA M.V., *La spada e il silenzio. Tace, Lucretia; ferrum in manu est; moriere, si emisere vocem*, in *Studi economico-giuridici. Volume LXIII. 2021-2022. In onore di Angelo Luminoso, Francesco Sitzia, Pietro Ciardo*, Annali 2022, II, ESI, Napoli 2022, 791-806.

TERRENI C., *Gai.183-84. Brevi note sulle problematiche di status ex senatus consulto Claudiano*, Arch. Giur. Sass., 27.1 (2022), 151-166.

ZUCCOTTI F., *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2022, ISBN 9788855130905.

b) Diritti reali

BIAVASCHI P., *"Un rovello antico e mai sopito": civiliter e naturaliter possidere tra passato e presente*, LR, 11 (2022), 277-289.

CONTE V., *Servitù su 'res nullius'. Fadda, Brugi e i diritti di collettività indeterminate*, QLSD, 12 (2022), 113-152.

DURSI D., *Res communes omnium e outer space. Qualche riflessione*, BIDR, 116 (2022), 141-167.

SCHEIBELREITER P., *Kaufpreiszahlung und Eigentumswerb. Überlegungen auch zum Eigentumsvorbehalt im römischen Recht*, JAP, 1 (2022-2023), 3-10.

c) **Obbligazioni**

BEGHINI M., *L'eccesso colposo nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 885-918.

CIVELLO G., *Il principio di auto-responsabilità*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 177-192.

DALLA MASSARA T., *La causa come segno della meritevolezza: la parola, l'idea e la "cosa"*, Storia Metodo Cultura, 1 (2022), 27-44.

DE CRISTOFARO C., *Il consenso dell'avente diritto e gli atti illeciti nel diritto romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 733-776.

FALCON M., *Reato impossibile e putativo in diritto romano a partire da Gai 3.198*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 445-458.

FERCIA R., «*Machinae culpa*». *Responsabilità e tecnologia sotto la lente della storia*, in *Studi economico-giuridici. Volume LXIII. 2021-2022. In onore di Angelo Luminoso, Francesco Sitzia, Pietro Ciarlo*. Annali 2022, I, ESI, Napoli 2022, 403-422.

FINO M.A., *La questione dell'antigiuridicità alla luce della Lex Aquilia. Per una ricostruzione della originaria funzione economico-sociale della norma*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 643-676.

FUSCO S., *Mitigare leges et intendere: la variazione della pena nel diritto romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1277-1289.

FUSCO S., *Noxalis iniuriarum actio*, Arch. Giur. Sass., 27.2 (2022), 33-68.

GALEOTTI S., *Delictum e crimen: la qualificazione dell'illecito nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 21-56.

HEINEMEYER S., *Rechtsgeschäftliches Handeln von Fremdem in der römischen Komödie. Fragen der kaufrechtlichen Haftung in Plautus' Persa*, QLSD, 12 (2022), 185-196.

HORN J.-K., *Palam est autem popularem actionem esse - Zu den römischen actiones populares und zur Einordnung von Gai. 17 ad ed. prov. D. 29, 5, 25, 2*, BIDR, 116 (2022), 191-226.

LAMBRINI P., *Il dolo: un concetto multiforme*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 953-987.

LAMBRINI P., *Tra imputabilità e colpevolezza*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 919-931.

MILANI M., *Le circostanze nel diritto penale romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1187-1233.

MOHINO MANRIQUE A., *La deductio pignoris: una institución de derecho romano en vigor*, LR, 11 (2022), 31-77.

PADOVAN M., *Il soggetto passivo*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 279-320.

PLATSCHEK J., *Die 'societas Bithynica' in Cic. 'Fam.' 13.9.2*, QLSD, 12 (2022), 57-66.

PULITANÒ F., *Autonomia del diritto penale romano? Considerazioni critiche*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1-20.

SALOMONE A., *Intorno all'efficacia scusante della necessità*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a

cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 777-800.

SCEVOLA R., *Sul concorso di persone nel diritto penale romano: percorsi giurisprudenziali*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 507-564.

SCEVOLA R., *Vim vi repellere licet: configurabilità, struttura ed evoluzione della difesa reattiva in diritto romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 677-732.

SCHANBACHER D., *Dynamisches Zwölftafelrecht und statisches 'ius gentium'*. I. 2.1.41, *QLSD*, 12 (2022), 197-220.

SCHEIBELREITER P., 'rec.' a Frier B.W., *A Casebook on the Roman Law of Contracts*, Oxford University Press, Oxford 2021, Gymnasium, 130 (2023), 207-208.

SIGNORINI R., *La permanenza dell'illecito penale tra dogmatica moderna ed elaborazione giurisprudenziale romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1373-1391.

VIARO S., *La responsabilità per omissione nel diritto penale romano: origini e funzioni*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 357-390.

VINCI M., *Rapporto di causalità - rapporti di causalità: riflessioni frammentarie tra diritto penale moderno e giurisprudenza romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 321-356.

ZAMBOTTO I., *Ignorantia facti non nocet e ignorantia iuris nocet: natura ed efficacia dell'errore*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1083-1136.

ZAMBOTTO I., *Per un'apologia della discontinuità contro l'aktualisierung di Koschaker*, *LR*, 11 (2022), 375-393.

ZINI A., *Considerazioni circa alcune ipotesi di concorso tra repressione pubblica e privata in epoca classica*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 459-506.

ZINI A., *Le funzioni della pena*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1291-1348.

d) Successioni e donazioni

AVENARIUS M., *Gesetzessprache und Erbeinsetzung. Der Ausdruck der Gesetzeswirkung als Schlüssel zum Wortformalismus der heredis institutio*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 13-44.

BABUSIAUX U., *Zum Testament der Iunia Libertas aus Ostia (AE 1940, 94)*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 45-78.

BALDUS C., *Vermächtnisaussetzung, Bestattungsprivileg und actio utilis. Bemerkungen zu Scaev. 2 quaest. D. 11.7.46*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 79-94.

JAKAB E., *Kaiserliche Rechtspflege und provinzielle Praxis. Überlegungen zu C. 3.42.8 pr.-1*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 95-128.

Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020), a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, ISBN 9783631856901.

LOHSSE S., *Die hoc-amplius-Klausel bei der Pupillarsubstitution. Zum Verhältnis von Vermächtnissen im väterlichen Testament und im Pupillartestament*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 129-150.

MASI DORIA C., *Dal testamento di Pomponius Maximus: prospettive del diritto ereditario tardo antico*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 151-176.

MEYER E., *Practice, Emperors, and the Mechanics of Testaments*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 337-350.

RÜFNER T., *Das römische Familienfideikommiss*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 177-188.

SCHANBACHER D., *Umgebungsstrategien zur lex Voconia*, in *Klauselgestaltungen in Römischen Testamenten. Akten einer internationalen Tagung zum Römischen Testamentsrecht (Wien/online, 6. Und 7. November 2020)*, a cura di L. Isola, Peter Lang, Berlin 2022, 189-210.

VINCI M., *Ut indignis: rispetto della suprema voluntas e rivalutazione della dignità a succedere*, BIDR, 116 (2022), 169-190.

e) Processo

HORN J.-K., *Palam est autem popularem actionem esse - Zu den römischen actiones populares und zur Einordnung von Gai. 17 ad ed. prov. D. 29, 5, 25, 2*, BIDR, 116 (2022), 191-226.

PIETRINI S., *Il rapporto tra iudicium publicum e iudicium privatum nel nuovo modello processuale delle cognitiones extra ordinem*, LR, 11 (2022), 103-135.

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

DAUBNER F., *Raumordnung und Territorialherrschaft bei Polybios*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 159-180.

DREYER B., *Polybios als empirischer Forscher vor dem Hintergrund seiner Vita*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 75-114.

GRONAU M., *Epilog: Polybianisches Staatsdenken von der Antike bis in die Gegenwart*, Teil II: *Die Rezeption polybianischer Staatstheorie vom 19. bis ins 21. Jahrhundert*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 299-318.

GRONAU M., *Polybios von Megalopolis. Einleitung*, Teil II: *Verfassungskreislauf & Mischverfassung. Eine Einführung in die staatsrechtlichen Modelle des Polybios*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 23-74.

HAU L.I., *Polybios' griechische Perspektive auf Rom: Politische Theorie, Religion und Moralität*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 115-134.

LIOTSAKIS V., *How to Satisfy Everyone: Diverse Readerly Expectations and Multiple Authorial Personae in Arrian's Anabasis*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 193-222.

MAIER F.K., *Die Makulatur des Kreises? - Ereignisoffene Geschichte bei Polybios*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 135-158.

Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, ISBN 9783848751013.

PULICE A., *From ἐξήγησις to μίμησις: Thucydides' Readership in the ὑπομνήματα from the Roman Period, in Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 79-114.

SARACINO S., *Die Mikrogeschichte einer Rezeption: Polybios in Florenz und die Nachwirkungen im politischen Denken der Frühen Neuzeit, in Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 247-274.

SCHEIBELREITER Ph., *Polybios und der lelantische Krieg. Ein exemplum für das antike ius in bello*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 229-246.

SCHERR J., *Epilog: Polybianisches Staatsdenken von der Antike bis in die Gegenwart, Teil I: Die Rezeption des Polybios von dessen Tod bis in die Frühe Neuzeit, in Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 277-298.

SCHERR J., *Über Barbaren herrschen: Polybios, die Gesandtschaft von 156/155 v. Chr. und die Imperialismustheorie des Panaitios*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 181-228.

SCHERR J. - GRONAU M. - SARACINO S., *Epilog: Polybianisches Staatsdenken von der Antike bis in die Gegenwart, in Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 275-276.

SCHERR J. - GRONAU M. - SARACINO S., *Polybios von Megalopolis. Einleitung, Teil I: Das Staatsden-*

ken des Polybios im Spannungsfeld von historischer Empirie und politischer Theorie. Eine Einführung in den Sammelband, in Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 11-22.

b) Diritto privato

SAVALLI-LESTRADE I., *Μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ. Les solidarités entre frères dans la documentation épigraphique des cités grecques, principalement à l'époque hellénistique*, Chiron, 52 (2022), 31-68.

VECCHIATO R., *Ein Beispiel des ptolemäischen Pragmatismus. Zu den normwidrigen Kleroszuweisungen im ptolemäischen Ägypten*, Chiron, 52 (2022), 87-134.

c) Diritto pubblico e penale

PFEIFER G., *Šamaš, der Richter von Himmel und Erde, wird ein fremdes Recht in seinem Land aufrichten. Zum Berücksichtigung des Fremdem der Rechtsüberlieferung des Alten Vorderasiens*, QLS, 12 (2022), 161-172.

SCHEIBELREITER P., *Prozessrechtliches im König Ödipus. Zum 'Verhör' des Kreon (Sophokles, König Ödipus vv. 511-630)*, in *Vom Grund des Tragischen. Ansätze zur Interpretation der Tragödie*, a cura di G. Rechenauer - S. Kazmierski, Schnell & Steiner, Regensburg 2023, 207-221.

d) Storia, cultura e tradizioni

HOFFMANN-SALZ J., *Im Land der räuberischen Nomaden? Die Eigenherrschaften der Ituraier und Emesener zwischen Seleukiden und Römern*, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag Antike, Göttingen 2022, ISBN 9783949189159.

VILLANI LUBELLI U., *Citizenship and the Concept of Politeia (Constitution): the Citizen in Aristotle's Third Book of Politics*, QLS, 12 (2022), 174-185.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, ISBN 9783848751013.

DIRITTO BIZANTINO**a) Fonti e studi sulle fonti**

BORGNA A. - GARBARINO P., *Certum moderamen in Constitutio Tanta, I: una proposta filologica e interpretativa*, in *Epistulae a familiaribus. Per Raffaella Tabacco*, a cura di A. Borgna - A. Lana, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2022, 59-82.

CHERCHI A., *Tra Iliade e Compilazione giustiniana. La vicenda di Glauco e Diomede e la 'legum permutatio'*, in *Studi economico-giuridici. Volume LXIII. 2021-2022. In onore di Angelo Luminoso, Francesco Sitzia, Pietro Ciarlo. Annali 2022, I*, ESI, Napoli 2022, 175-200.

CHITWOOD Z., 'rec.' a Koder J., *Nomos Georgikos: Das byzantinische Landwirtschaftsgesetz. Überlegungen zur inhaltlichen und zeitlichen Einordnung. Deutsche Übersetzung*, Verlag der ÖAW, Wien 2020, *ByzRev*, 4 (2022), 88-90.

ERDŐ P., *The Canon Law of the Eastern Churches*, in *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, a cura di A. Winroth - J.C. Wei, Cambridge University Press, Cambridge 2022, 142-170.

LOUNGHIS T., 'rec.' a Constantine VII Porphyrogenitus, *The de thematibus ('on the themes') translated with introductory chapters and notes by J. Haldon*, Liverpool University Press, Liverpool 2021, *Βυζαντινά Σύμμεικτα*, 32 (2022), 495-514.

MATTIOLI F., *La legislazione giustiniana del 18 ottobre 529. I rapporti fra la cancelleria e il mondo della pratica: i quesiti delle advocaciones e la compilazione del Digesto*, AG-online, 1.2 (2022), 760-791.

SCIORTINO S., *Il lessico giuridico dell'Eisago e delle Novelle di Leone VI il Saggio*, LR, 11 (2022), 320-330.

b) Diritto privato

LEIDHOLM N., *Parents and Children, Servants and Masters: Slaves, Freedmen, and the Family in Byzantium*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 263-281.

MASSIDDA S., *L'enfiteusi e la gestione delle terre fra normativa dell'Ecloga di Leone III e documenti italiani coevi*, RSBS, 23 (2022), 69-99.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε., *Μια απόφαση «λογαριαστή» καταχωρημένη σε πωλητήριο του έτους 1112 και οι προϋποθέσεις για εκποίηση προικικών ακινήτων [Una decisione di un «logariasta» registrata in un atto di vendita dell'anno 1112 e le condizioni per l'alienazione dei beni immobili dotati]*, in *Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος. Σύμμεικτα εἰς μνήμην Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου = Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos*, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022, 1337-1347.

YINGXUE C., *John Chrysostom's Discourse on Property Ownership: An Analysis from the Perspective of Roman Law*, *Vox Patrum*, 83 (2022), 221-246.

c) Diritto pubblico e penale

BRODKA D., 'rec.' a Whately C., *Procopius on Soldiers and Military Institutions in the Sixth-Century Roman Empire*, Brill, Leiden-Boston 2021, *ByzRev*, 4 (2022), 1-6.

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ Α., *Περί «δικαστηρίου πρωτοσπαθαρίων» και «συνεδριαζόντων» [Sul «tribunale dei Protospatharioi» e sui «Synedriazontes»]*, in *Ἐκφρασις: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Βασίλη Κατσαρό*, a cura di Δ.Π. Δρακούλης - Π. Ανδρούδης, Εκδόσεις Κ.&Μ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2022, 323-348.

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ Α., *Περί εὐαγούς και βασιλικού σεκρέτου στη Θεσσαλονίκη = On the Eὐαγές and the Βασιλικὸν Σέκρετον in Thessaloniki*, *Βυζαντινά Σύμμεικτα*, 32 (2022), 171-184.

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ Α., *The Administration of Constantinople*, in *The Cambridge Companion to Constantinople*, a cura di S. Bassett, Cambridge University Press, Cambridge 2022, 231-244.

DOLEZALEK G., *Roman Law: Symbiotic Companion and Servant of Canon Law*, in *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, a cura di A. Winroth - J.C. Wei, Cambridge University Press, Cambridge 2022, 230-261.

ΚΟΛΛΙΑΣ Β.-Α., *Ειδικές ρυθμίσεις για την απονομή της δικαιοσύνης σε χρυσόβουλλα της μέσης βυζαντινής περιόδου (11ος-12ος αι.)*.

Πράξεις που απευθύνονται στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας [Norme speciali per l'amministrazione della giustizia nelle crisobolle del periodo medio bizantino (XI-XII sec.). Atti indirizzati all'interno dell'Impero], in *Σὺ καὶ δικαστῆς ἄριστος. Σύμμεικτα εἰς μνήμην Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου = Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos*, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022, 671-691.

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ Μ., *Στοιχεία απονομής της δικαιοσύνης στα μεσαιωνικά βαλκανικά κράτη. Η επίδραση του βυζαντινού δικαίου [Profili dell'amministrazione della giustizia negli Stati balcanici medievali. L'influenza del diritto bizantino]*, in *Σὺ καὶ δικαστῆς ἄριστος. Σύμμεικτα εἰς μνήμην Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου = Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos*, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022, 1227-1236.

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΥ Ε., *Το θέμα Θεσσαλονίκης (1259-1341). Συμβολή στη μελέτη της φορολογικής διοίκησης των επαρχιών κατά την πρώιμη παλαιολόγεια περίοδο [Il tema di Tessalonica (1259-1341). Contributo allo studio dell'amministrazione fiscale provinciale durante la prima età paleologa]*, εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 2022, ISBN 9789609465564.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

ANDRIOLLO L., *Status aristocratico e visibilità letteraria femminile nella Costantinopoli del XII secolo. Spose, madri e vedove negli epigrammi di Nicola Callicle*, in *Il potere dell'immagine e della parola. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, a cura di B. Girotti - G. Marsili - M.E. Pomerio, Fondazione CISAM, Spoleto 2022, 161-178.

ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ Δ.Θ., 'rec.' a Σαββίδης Α.Γ.Κ., *Για ένα νέο Βιογραφικό Λεξικό του Βυζαντίου. Εισαγωγική Συμβολή, τ. Α'* [Per un nuovo Dizionario Biografico di Bisanzio. Contributo introduttivo, vol. I], εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2022, Byzantiaka, 37 (2022), 309-313.

BERZEVICZY K. - PÁLYI G., *King Béla III of the Árpád Dynasty and Byzantium. Genealogical Approach*, *Genealogy*, 6(4).93 (2022), 1-10.

BUCKLEY P., *Modes of Identity: Attalciates, Komnene, and Psellos*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 395-423.

CAUDANO A.-L., *Moses' Account is Simpler, More Concise, and More Effective: Orthodoxy, Heresy, and Cosmographic Identity in the Twelfth and Early Thirteenth Centuries*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 312-330.

CECCARELLI MOROLLI D., *Appunti per una storia del diritto dell'Impero Romano d'Oriente in Italia (dal '900 ad oggi)*, *Studi sull'Oriente Cristiano*, 26.1 (2022), 225-246.

COSENTINO S., 'rec.' a Morton J., *Byzantine Religious Law in Medieval Italy*, Oxford University Press, Oxford 2021, *Church History*, 91.2 (2022), 384-386.

CREAZZO T., *Anna Comnena e «la stoltezza di coloro che ereditarono lo scettro»*, *RSBS*, 23 (2022), 145-160.

FASOLIO M., *Santa, ma non abbastanza. Maria Angelina Ducas Paleologa e la funzione delle despotisse nell'Epiro tardomedievale*, in *Il potere dell'immagine e della parola. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, a cura di B. Girotti - G. Marsili - M.E. Pomerio, Fondazione CISAM, Spoleto 2022, 197-218.

GAUL N., *Schools and Learning*, in *The Cambridge Companion to Constantinople*, a cura di S. Bassett, Cambridge University Press, Cambridge 2022, 263-276.

HARRIS J., *Byzantium and the Crusades*³, Bloomsbury Publishing, London 2022, ISBN 9781350199767.

HEATH C., *Contested Identities in the Byzantine West, c.540-c.895*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 198-214.

KALDELLIS A., *Provincial Identities in Byzantium*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell

- C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 248-262.
- KALDELLIS A., *The Chronology of the Reign of Alexios III Komnenos for the years 1198-1202 AD and its Implications*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 59-82.
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Σ., *Ο πόλεμος φθοράς και η τακτική της εξαπάτησης και του αιφνιδιασμού στις πολεμικές επιχειρήσεις του Βυζαντίου (11ος-13ος αι.) = Attrition Warfare and the Military Tactics of Deception and Surprise in Byzantium (11th - 13th Centuries)*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 83-102.
- KARDARAS G. - YUSUPOVA K., *Patterns of Byzantine and Western Historiography in the Chronicle of Nestor*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 275-289.
- KUSHCH T., «По обычаю греческой земли»: дипломатический прием в Византии в описании Жильбера де Ланнуа = «According to Custom of the Greek Land»: Diplomatic Reception in Byzantium as Described by Ghillebert de Lannoy, Science Journal of VolSU. History Area Studies, 27.6 (2022), 357-367.
- ΛΙΑΝΤΑ Ε.Μ., *Η νομισματική κυκλοφορία στην Ανατολική Μεσόγειο από τον 13ο έως και τον 15ο αιώνα [La circolazione monetaria nel Mediterraneo orientale dal XIII al XV secolo]*, Byzantiaka, 37 (2022), 251-269.
- LEONTE F., *Imperial Visions of Late Byzantium. Manuel II Palaiologos and Rhetoric in Purple*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2022, ISBN 9781474441049.
- LEONTE F., 'rec.' a Monticini F., *Caduta e recupero: la crisi di età paleologa tra umanesimo e mistica*, Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, Paris 2021, ByzRev, 4 (2022), 169-176.
- LINSCHIED P., 'rec.' a Ranoutsaki Ch., *Purpur in Byzanz. Privileg und Würdeformel*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2022, ByzRev, 4 (2022), 177-182.
- LOUKAKI M., *Dating Issues: The defection of Sebastokrator Isaakios Komnenos to the Danishmendid Turks, the death of his brother Andronikos Komnenos, and the death of their mother Empress Irene Doukaina*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 11-16.
- MALATRAS Ch., *Social Stratification in Late Byzantium*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781474460880.
- MALONE C.W., *Soldier-Emperors and the Motif of Imperial Violence in the Byzantine Empire*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 59-80.
- MERRILLS A., *Contested Identities in Byzantine North Africa*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 181-197.
- MILLER T., *Philanthropic Institutions*, in *The Cambridge Companion to Constantinople*, a cura di S. Bassett, Cambridge University Press, Cambridge 2022, 245-262.
- MISHKOVA D., *Rival Byzantiums: Empire and Identity in Southeastern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781108499903.
- MUTHESIUS A., *Imperial Identity: Byzantine Silks, Art, Autocracy, Theocracy, and the Image of Basileia*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 81-103.
- NEVILLE L., *Reading Greco-Roman Gender Ideals in Byzantium: Classical Heroes and Eastern Roman Gender*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 377-394.
- Nicephori Callisti Xanthopuli Historia Ecclesiastica*, I, *Libros 1-6 complectens*, a cura di A. Berger, Austrian Academy of Sciences Press, Wien 2022, ISBN 9783700192459.
- OGUZ C.M., *Middle Byzantine Historians and the Dichotomy of Peasant Identity*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 282-299.

- PARNELL D.A., *A War of Words on the Place of Military Wives in the Sixth-Century Roman Army*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 363-376.
- POMERO M.E., *L'aristocrazia femminile a Bisanzio in età paleologa. Condizione e ruolo presso la corte (XIII-XIV secolo)*, in *Il potere dell'immagine e della parola. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, a cura di B. Girotti - G. Marsili - M.E. Pomero, Fondazione CISAM, Spoleto 2022, 179-196.
- POMERO M.E., *Propaganda politica, imperatori e iconografia monetale nel mondo bizantino (1204-1328)*, Fondazione CISAM, Spoleto 2022, ISBN 9788868093778.
- RANOUSAKI Ch., *Purpur in Byzanz. Privileg und Würdeformel*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2022, ISBN 9783954905287.
- RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *La organización municipal en época bizantina: un análisis detallado del contexto político-social del municipio romano en clave histórica y la perspectiva jurídica de su tratamiento normativo en las fuentes justinianeas*, LR, 11 (2022), 306-319.
- ROSKILLY J., *De très savants pasteurs: Conceptions et pratiques de l'autorité des évêques dans la société byzantine des XIe-XIIe siècles*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2022, ISBN 9791035107932.
- ROTMAN Y., *Religious Hatred and Byzantine Ideology before the Crusades*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 201-228.
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Γ.Κ., *Για ένα νέο Βιογραφικό Λεξικό του Βυζαντίου. Εισαγωγική Συμβολή, τ. Α' [Per un nuovo Dizionario Biografico di Bisanzio. Contributo introduttivo, vol. I]*, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2022, ISBN 9789600239683.
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Γ.Κ., *The Cross and the Sacred Fire. Byzantium and the Sassanids (4th-7th Centuries). An overview of relations between the Eastern Graeco-Roman Empire and pre-Islamic Persia*, Hérodotos, Athens 2022, ISBN 9789604854226.
- SMARNAKIS I., *Political Power, Space and Identities in the State of Epiros (1205-1318)*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 300-311.
- STANKOVIĆ V., *Kinship, Orthodoxy and Political Ideology: The Byzantines and the Balkans after the Catastrophe of 1204*, ByzSlav, 80.1-2 (2022), 108-119.
- STRICKLER R.W., *Dehumanization, Apocalypticism, and Anti-Judaism: Reflections on Identity Formation in Seventh-Century Byzantium*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 232-247.
- ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ Ε., 'rec.' a Hatzelis G., *Byzantine military manuals as literary works and practical handbooks. The case of the tenth-century "Sylloge Tacticorum"*, Routledge, London-New York 2019, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 542-546.
- TAKIRTAKOGLU K., 'rec.' a Savvides A.G.C., *The Cross and the Sacred Fire. Byzantium and the Sassanids (4th-7th Centuries). An overview of relations between the Eastern Graeco-Roman Empire and pre-Islamic Persia*, Hérodotos, Athens 2022, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 297-301.
- TANTALOS M.Θ., *Aquila in nubibus. Σχετικά με έναν καθολικό κριτή των Ρωμαίων [Osservazioni su un katholikos krites ton Rhomaion]*, Byzantiaka, 37 (2022), 185-201.
- TAYYARA A.E., *Malalas' Chronographia and Islamic Representations of Early Roman History*, Journal of Late Antique, Islamic and Byzantine Studies, 1 (2022), 94-117.
- TELELIS I., *Byzantine Textual Sources for Climatic and Environmental Developments*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 17-41.
- TORGERSON W., *The Chronographia of George the Synkellos and Theophanes. The Ends of Time in Ninth-Century Constantinople*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004516854.
- ULBRICHT M., *Die philosophisch-dialektische Arbeitsweise und das theologische Selbstverständnis des Niketas von Byzanz*, ByzSlav, 80.1-2 (2022), 30-58.

VESPIGNANI G., *Aristocratiche nel Peloponneso romeo e latino del secolo XV*, in *Il potere dell'immagine e della parola. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, a cura di B. Girotti - G. Marsili - M.E. Pomero, Fondazione CISAM, Spoleto 2022, 219-230.

VESPIGNANI G., *Bisanzio e Firenze. La Romània fiorentina nel Quattrocento*, Fondazione CISAM, Spoleto 2022, ISBN 9788868093532.

VESPIGNANI G., *Dante, Giustiniano, il Diritto, nell'affresco di Andrea di Bonaiuto nella Sala Capitolare del convento di S. Maria Novella a Firenze (1366-1368)*, *Periptero*, 17 (2022), 72-77.

VESPIGNANI G., 'rec.' a *A Companion to Byzantine Italy*, a cura di S. Cosentino, Brill, Leiden-Boston 2021, *Studi Medievali*, 63.1 (2022), 324-329.

WEIL HELMBOLD A., 'rec.' a Bleckmann B., *Die letzte Generation der griechischen Geschichtsschreiber.: Studien zur Historiographie im ausgehenden 6. Jahrhundert*, Steiner Verlag, Stuttgart 2021, *ByzRev*, 4 (2022), 154-160.

WESTERN J., *Overlapping Identities and Individual Agency in Byzantine Southern Italy*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 217-231.

ΧΡΥΣΟΣ Ε., 'rec.' a *Le monde byzantin du XIIIe au XVe siècle. Anciennes ou nouvelles formes d'impérialité (Travaux & mémoires 25.1)*, a cura di M.-H. Blanchet - R. Estangüi Gómez, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisations de Byzance, Paris 2021, *Βυζαντινά Σύμμεικτα*, 32 (2022), 586-597.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Il potere dell'immagine e della parola. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio, a cura di B. Girotti - G. Marsili - M.E. Pomero, Fondazione CISAM, Spoleto 2022, ISBN 9788868093488.

Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος. Σύμμεικτα εἰς μνήμην Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου = Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022, ISBN 9789606485725.

The Cambridge Companion to Constantinople, a cura di S. Bassett, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781108498180.

The Cambridge History of Medieval Canon Law, a cura di A. Winroth - J.C. Wei, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781139177221.

The Routledge Handbook on Identity in Byzantium, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367143411.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

ARIAS LUCAS G.M., *Protecciones judiciales en el derecho romano derivadas de la violencia de la época republicana*, *Auctoritas Prudentium*, 26 (2022).

BEGGIATO M., *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1235-1275.

BEGHINI M., *L'eccesso colposo nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 885-918.

BRAMANTE M.V., *L'incendio nel diritto romano. Contributo allo studio della disciplina nel tardoantico*, *Arch. Giur. Sass.*, 27.1 (2022), 23-83.

CHEVALIER C., *Dolus pro facto accipitur: alle origini del concetto di tentativo*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1137-1185.

D'AMATI L., *I reati di danno e i reati di pericolo nell'elaborazione di Claudio Saturnino*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 391-420.

DE CRISTOFARO C., *Il consenso dell'avente diritto e gli atti illeciti nel diritto romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 733-776.

- Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327626.
- DONADIO N., *La pericolosità criminale nella riflessione retorica e giuridica di Roma antica*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 193-278.
- FASOLINO F., *Note sulla prescrizione dei crimini nell'ordinamento giuridico romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1349-1372.
- FERCIA R. - MEREU A., *Materiali per una verifica storica della concezione realistica dell'illecito penale*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 139-176.
- FRANCHINI L., *I reati associativi*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 565-642.
- FUSCO S., *Mitigare leges et intendere: la variazione della pena nel diritto romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1277-1289.
- GALEOTTI S., *Delictum e crimen: la qualificazione dell'illecito nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 21-56.
- GAROFALO L., *Introduzione al processo a Gesù*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, ISBN 9791259767622.
- HORN J.-K., *Palam est autem popularem actionem esse - Zu den römischen actiones populares und zur Einordnung von Gai. 17 ad ed. prov. D. 29, 5, 25, 2*, BIDR, 116 (2022), 191-226.
- LAMBRINI P., *Il dolo: un concetto multiforme*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 953-987.
- LAMBRINI P., *Tra imputabilità e colpevolezza*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 919-931.
- MCCCLINTOCK A., *Diritto criminale e repressione pubblica in epoca arcaica: paricidas e Q.R.C.F.*, LR, 11 (2022), 211-230.
- MEROTTO M.F., *La bipartizione dei delicta militum in propria e communia nel De re militari di Arrio Menandro*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 421-444.
- MILANI M., *Le circostanze nel diritto penale romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1187-1233.
- NICOSIA E., *Sulla non intenzionalità nella repressione criminale romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 989-1026.
- PADOVAN M., *Il soggetto passivo*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 279-320.
- PAPAKONSTANTINOU N., *'Ab impetu ad rationem redit' (Quint. Inst. 6.1.29). Mapping Ancient Emotions onto the Roman Judge*, QLSJ, 12 (2022), 67-100.
- PASQUINO P., *La valenza scriminante dell'esercizio di un diritto nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 843-884.
- PELLOSO C., *Il principio di legalità penale in Roma antica: presenze in filigrana e assenze in chiaroscuro*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 57-106.
- PELLOSO C., *'Verberatio', 'ploratio' e sacertà ai 'divi parentum'*, QLSJ, 12 (2022), 13-56.
- PIETRINI S., *Il rapporto tra iudicium publicum e iudicium privatum nel nuovo modello processuale delle cognitiones extra ordinem*, LR, 11 (2022), 103-135.

PULITANÒ F., *Autonomia del diritto penale romano? Considerazioni critiche*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1-20.

RAMPAZZO N., *Adempimento dell'ordine impartito dal superiore (dominus o pater familias)*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 801-842.

SCANTAMBURLO M., *La responsabilità oggettiva nel diritto criminale romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1027-1082.

SCEVOLA R., *Sul concorso di persone nel diritto penale romano: percorsi giurisprudenziali*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 507-564.

SCEVOLA R., *Vim vi repellere licet: configurabilità, struttura ed evoluzione della difesa reattiva in diritto penale romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 677-732.

SCOGNAMIGLIO M., *L'interpretazione della legge penale e l'analogia*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 107-138.

SILLA F., *La dimensione etica del dolo*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 933-952.

VIARO S., *La responsabilità per omissione nel diritto penale romano: origini e funzioni*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 357-390.

VINCI M., *Rapporto di causalità - rapporti di causalità: riflessioni frammentarie tra diritto penale moderno e giurisprudenza romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 321-356.

ZAMBOTTO I., *Ignorantia facti non nocet e ignorantia iuris nocet: natura ed efficacia dell'errore*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1083-1136.

ZINI A., *Considerazioni circa alcune ipotesi di concorso tra repressione pubblica e privata in epoca classica*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.1, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 459-506.

ZINI A., *Le funzioni della pena*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I.2, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1291-1348.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Una storia di compresenze competitive nella Roma del V secolo a.C.*, BIDR, 116 (2022), 259-275.

MCCLINTOCK A., *Diritto criminale e repressione pubblica in epoca arcaica: paricidas e Q.R.C.F.*, LR, 11 (2022), 211-230.

b) Repubblica

GRILLONE A., *Dell'auxilium plebis prima del tribunato: i presagi del nuovo potere nella narrazione liviana*, BIDR, 116 (2022), 69-92.

c) Principato

BÖNISCH-MEYER S., *Stadt und Statthalter zwischen Lokalem und Reichsgeschehen. Zur Lesung von SEG 56, 1762 (Olympus, Lycia)*, Chiron, 52 (2022), 253-279.

JÖRDENS A., *P. Gissen I 40: der 'status quaestionis'*, QLS, 12 (2022), 305-336.

TRAINA G., *La cittadinanza romana concessa ai re orientali nel II secolo d.C. Il caso di Αἰὶρηλιος Πάκορος, re dell'Armenia maior*, QLS, 12 (2022), 235-242.

d) Dominato

HANSJOACHIM A., *Bruderzwist. Strukturen und methoden der Diplomatie zwischen Rom und Iran von der Teilung Armeniens bis zum Fünfzigjährigen Frieden*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515133630.

MEIER M., *Der mühsame Weg vom christlichen Kaiser zum Christus-Kaiser. Zu Wahrnehmung und Darstellung des Körpers des Kaisers im 5.-7. Jahrhundert*, LR, 11 (2022), 79-102.

PARNELL D.A., *A War of Words on the Place of Military Wives in the Sixth-Century Roman Army*, in *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, a cura di M. Stewart - D. Parnell - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, 363-376.

ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Γ.Κ., *The Cross and the Sacred Fire. Byzantium and the Sassanids (4th-7th Centuries). An overview of relations between the Eastern Graeco-Roman Empire and pre-Islamic Persia*, Hêrodotos, Athens 2022, ISBN 9789604854226.

TAKIRTAKOGLU K., ‘rec.’ a Savvides A.G.C., *The Cross and the Sacred Fire. Byzantium and the Sassanids (4th-7th Centuries). An overview of relations between the Eastern Graeco-Roman Empire and pre-Islamic Persia*, Hêrodotos, Athens 2022, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 32 (2022), 297-301.

e) Opere varie e generali

AVENARIUS M., *Integration durch Freilassung zum römischen Bürgerrecht. Die Vermittlung des Bürgerrechtserwerb durch privaten Rechtsakt und die Eigenart der Regulierung*, QLSÐ, 12 (2022), 243-272.

CASTAGNINO F., *Servizio militare e integrazione nella ‘civitas’*, QLSÐ, 12 (2022), 197-220.

GALLO A., *Roma antica, il fascismo e l’Albania*, QLSÐ, 12 (2022), 443-447.

KONRAD M., *Die Klientelkönige von Emesa: Identität und identitärer Wandel im Spiegel der materiellen Quellen*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 173-220.

MARCIAC M., *Roman Initeraries and Crossing Points of the Upper Tigris in Antiquity*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 413-420.

MAROTTA V., ‘Barbari’ e ‘civitas Romana’. *Dal 212 alle soglie del V secolo: una ricognizione delle fonti*, QLSÐ, 12 (2022), 337-368.

OLBRYCHT M.J., *The Arsakid Empire and Its Internal Structure in the First Century*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 357-370.

PONTORIERO I., *Gli imperatori romani nella Divina Commedia*, BIDR, 116 (2022), 275-306.

SOMMER M., *Inter duo imperia. The Palmyrenes between East and West*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 69-80.

UGULAVA G., *Die geopolitische Bedeutung Iberiens zwischen Rom und Parthien (35–68 n. Chr.)*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 269-288.

WILKER J., *A Group of Its Own. Eastern Client Kings and the Imperial Elite under the Early Empire*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 463-480.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

BALTRUSCH E., *Augustus, Herodes und Syllaios: Neue Ordnungsvorstellungen und ihre Umsetzung im Grenzraum zwischen zwei Imperien*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 243-268.

- BREEZE D., *The Status of the Commanding Officer at Maryport, in Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 43-56.
- BRÜGGEMANN Th., *Die Institutionalisierung eines tribalen Umfeldes? Überlegungen zum römischen Umgang mit den Steppenbewohnern der Provinz Arabia Petraea im 2. Jahrhundert*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 43-68.
- CABALLOS RUFINO A.F., *The Municipal Promotion of Carmo and Its Early Elite*, in *Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 263-274.
- CAMODECA G., *La carriera di [- - Cicat]ricula Sent[us - -] console sotto Domiziano in una iscrizione inedita reimpiegata a Salerno*, in *Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 237-248.
- DABROWA E., *The Diplomatic Activity of the Governors of Syria*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 211-222.
- DE BLOIS L., *The Emperor Gallienus and the Senate. Administrative and Military Reform in the Roman Empire of the Mid-Third Century AD*, in *Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 289-296.
- FACELLA M., *Velut divisione orbis cum Romanis facta: Commagene between Rome and Parthia*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 151-172.
- GALLO A., *L'orazione di Adriano sugli 'Italicenses': fra storia, retorica e diritti dei municipi*, *QLSD*, 12 (2022), 369-386.
- HOFFMANN-SALZ J., *Lysanias, Tetrarch der Ituräer, als Klientelherrscher Roms im römisch-partischen Grenzraum*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 221-242.
- KOVÁCS P., *Amisio Illyrici. The 'Loss of Illyricum' in the Fifth Century*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 313-326.
- REITER F., *Die Zeugnisse für den Metropoliten Apollonios – nur 'Tauben im Gras' in Bakchias?*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 231-246.
- REMESAL RODRÍGUEZ J., *Septimius Severus and the Supply of Rome. A Debated Issue*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 173-186.
- RUSSO F., *Limiti alla vendita di beni pubblici nelle comunità locali dell'impero romano*, *QLSD*, 12 (2022), 101-112.
- SALWAY B., *Roman Governors and Government of Asia Minor in the Third Century AD: Recent Developments*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 297-312.
- TOST S., *Munizipalisierung, Vermögensverhältnisse und deren Auswirkung auf die Verteilung lokaler Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben. Ein Vergleich der Provinzen Ägypten und Noricum*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 203-224.
- VÖSSING K., *Tunc ... haec feci (Plin. Epist. 3, 11) – noch einmal zur Datierung von Plinius' Prätur*,

in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 131-146.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

ANDRADE N., *Roman Religion at Palmyra?*, Religion in the Roman Empire, 8.2 (2022), 242-262.

DIRVEN L., *Religion in Hatra and the creation of a local Parthian identity*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 119-150.

KLINGENBERG A., *Grenzüberschreitende Religionskontakte an der Ostgrenze des römischen Reiches (Juden, Christen, Zoroastrier)*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 441-462.

KRAUS Th., *Prudentius' Contra Symmachum, Vergil und Rom. Ein historisch-philologischer Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Christen und Heiden am Ende des 4. Jh. n. Chr.*, Reichert, Wiesbaden 2022, ISBN 9783752006308.

MICHEL P.M., *The Sanctuary of Baalshamin, 'The Lord of the Heavens', in Palmyra*, Religion in the Roman Empire, 8.2 (2022), 194-220.

MIRANDA A.C. - RAJA R., *Urban Religion in the Desert. The Case of Palmyra, An Anomalocivitas in the Roman Empire*, Religion in the Roman Empire, 8.2 (2022), 159-170.

RAJA R., *The way you wear your hat. Palmyrene priests between local traditions and cross-regional trends*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 81-118.

RAJA R., *Urban Religion in Palmyra*, Religion in the Roman Empire, 8.2 (2022), 221-240.

SARTRE M., *Palmyra – 'Anomalocivitas' or Special City?*, Religion in the Roman Empire, 8.2 (2022), 171-192.

b) Società e costume

BIRLEY A., *Boxing for the Roman Empire, the Gloves are Off*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 3-16.

CIGAINA L., *Der Verein der cultores Genii coloniae Aquileiac. Funktionen und sozialer Zusammenhang*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 95-118.

CONNOLLY S., *Wisdom from Rome. Reading Roman Society and European Education in the Distichs of Cato*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110788846.

Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, ISBN 9783867570855.

Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, ISBN 9783774943605.

GRASSL H., *Die Berufslisten antiker Astrologen: eine übersehene Quellengattung zur kaiserzeitlichen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 65-76.

KÜMMEL M.J., *(K)eine Sprachgrenze: Westmitteliranische Varietäten im Spiegel der Nachbarsprachen*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 481-494.

LAVAN M., *Greek names and freed status in Roman Italy. Why ancient historians can't ignore statistics*, Chiron, 52 (2022), 1-29.

PIRENNE-DELFORGE V., *Le Polythéisme grec a l'épreuve d'Herodote*, IncidAnt, 20 (2022), 265-268.

SCHMIEDER C., *Bild und Text auf römischen Mosaiken. Intermediale Kommunikationsstrategien im Kontext der Wohnkultur des 3.-5. Jahrhunderts*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110775365.

TOMLIN R., *Latin Dressed Up as Greek: Deciphering a Curse against Theft in Roman Britain*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 95-106.

c) Economia

AZZARELLO G., *Zahlen und zahlen: Divisions- tabellen und Geldwertberechnungen in Papyri aus Ägypten*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 225-230.

Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, ISBN 9783867570855.

GRASSL H., *Die Berufslisten antiker Astrologen: eine übersehene Quellengattung zur kaiserzeitlichen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 65-76.

HEBERT B., *Bratspieße und Münzen. Oder: Was ein Windwurf zu Tage fördern kann. Neues zum keltisch-römischen Magdalensberg anhand von Altfinden im Burgmuseum Deutschlandsberg*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*,

herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 119-124.

MARCEJ J., *Presenze e assenze nell'area alpina e prealpina dell'Italia nord-orientale. Considerazioni sulla circolazione monetale in età imperiale nel territorio bellunese*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 125-136.

PASSERA L. - MAGNANI S., *Valori monetali nella documentazione epigrafica di età imperiale romana nell'Italia settentrionale. Censimento, analisi e studio dei testi epigrafici di età imperiale (I-III secolo d.C.)*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 137-172.

REINARD P., *Die Beobachtung des Marktes – Kommunikation über Preise und ökonomische Entwicklungen*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 11-50.

RUFFING K., *Die Grenze zwischen dem Imperium Romanum und dem Partherreich: ein Wirtschaftsraum?*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 421-440.

SCHACHINGER U., *Das 3. Jahrhundert im Territorium von Iuvavum nach Aussage der Fundmünzen*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 173-200.

SCHLEICHER F., *Kontinuität und Wandel. Die wirtschaftliche Entwicklung der nabatäischen Gebiete als Phänomen des Grenzraumes*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 13-42.

STELZENBERGER B., *Die Manipulation der Golddeckung durch Aurelian und Diokletian als Folge und Beschleuniger der krisenhaften Entwicklungen des 3. Jahrhunderts*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 51-64.

TOST S., *Munizipalisierung, Vermögensverhältnisse und deren Auswirkung auf die Verteilung lokaler Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben. Ein Vergleich der Provinzen Ägypten und Noricum*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 203-224.

d) *Storia militare*

CARBONI T., *Ufficiali equestri in Britannia*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 31-42.

CASPAR GUIDA G., *L'assedio di Aquileia del 238 d.C. Commento storico al libro VIII della Storia dell'Impero romano dopo Marco Aurelio di Erodiano*, Forum, Udine 2022, ISBN 9788832833485.

COULSTON J.C.N., *The Columns of Trajan and Marcus Aurelius: a Tale of Two Monuments*, in *Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 249-262.

DE BLOIS L., *The Emperor Gallienus and the Senate. Administrative and Military Reform in the Roman Empire of the Mid-Third Century AD*, in *Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 289-296.

ECK W., *Iudaea/Syria Palaestina und seine militärische Besatzung: ein Beispiel für römische Realpolitik?*, in *Roman Imperial History for Antho-*

ny R. Birley, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 223-237.

Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, ISBN 9783774943605.

GADJIEV M., *Nero's Caspian Campaign: A Fresh Look*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 313-328.

HARTMANN U., *Die partische Niederlage bei Dura-Europos*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 371-412.

HAUSER S.R., *Imagined Communities: Die Mesene, ein Grenzfall im Spannungsfeld moderner Vorurteile*, in *Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 329-356.

HOLDER P., *Some Roman Military Diploma Fragments Found in Ukraine*, in *Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 275-288.

Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, ISBN 9783170410121.

KEPPIE L., *Consular Legions in the Late Republic*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 187-198.

PISO I. - RAGOLČ A., *Harietto und Dagalaijus in Emona. Ein Beitrag zur Geschichte des spätrömischen Heeres*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Antho-*

ny R. Birley, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 327-336.

RAEPSAET-CHARLIER M.-Th., *Quelques réflexions à propos de l'onomastique des soldats bataves de Vindolanda*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 75-94.

RICH J., *The Fasti of Aminternum and the End of the Civil Wars*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 199-210.

SPEIDEL M., *Caracalla in Thrace and the Beginning of His Parthian War*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 161-172.

STICKLER T., *Das Epitaph für den iberischen Prinzen Amaspos, in Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone*, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, 289-312.

STOLL O., *“A Band of Brothers”. Bierdurst und Heimathunger. Essen und Trinken und die Frage nach der Regimentsidentität römischer Truppeneinheiten in den Grenzzonen des Imperiums*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 57-74.

WHEELER E.L., *Verus' Parthian War: Some Notes on Recent Work*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 147-160.

WILKES J., *The Britannia of Claudius: 'Iusti Triumphi Decus' or 'Pretium Victoriae'? Personal Glory or Taxes and Army Pay: the Motivation for Conquest?*, in *Emperor, Army, and Society.*

Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 17-30.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

AHN J., *Does Pax Mean Truly Peace? Focusing on The Declaration for the Peace of Asia of Ahn Junggeun*, in *Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 239-254.

BAROUD G., *Readership and Reading Practices of Ancient History in the Early Roman Empire: Tacitus' Accessions of Tiberius and Nero as a Case Study in Affective Historiography*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 149-174.

BAUMANN M. - LIOTSAKIS V., *Introduction*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 1-12.

BLECKMANN B., *Die Geschichte der Antonine in der Chronik des Eusebios: quellenkritische Beobachtungen*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 371-384.

BONO M., *Il cosiddetto SC de sacris Aegyptiis Iudaicisque pellenidis e la morte di Germanico (19 d.C.): in margine ad alcune fonti*, *IncidAnt*, 20 (2022), 103-122.

BRADLEY K.R., *Five Exquisite Lines*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 429-440.

DAUBNER F., *Raumordnung und Territorialherrschaft bei Polybios*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 159-180.

- DREYER B., *Polybios als empirischer Forscher vor dem Hintergrund seiner Vita*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 75-114.
- DUCHÊNE P., *Historiography in the Margins and the Reader as a Touchstone*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 115-130.
- Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110735338.
- GARCÍA VIVAS G., *El consejero imperial en Syme. Tres textos significativos*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 399-412.
- GRONAU M., *Epilog: Polybianisches Staatsdenken von der Antike bis in die Gegenwart*, Teil II: *Die Rezeption polybianischer Staatstheorie vom 19. bis ins 21. Jahrhundert*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 299-318.
- GRONAU M., *Polybios von Megalopolis. Einleitung*, Teil II: *Verfassungskreislauf & Mischverfassung. Eine Einführung in die staatsrechtlichen Modelle des Polybios*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 23-74.
- HAU L.I., *Polybios' griechische Perspektive auf Rom: Politische Theorie, Religion und Moralität*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 115-134.
- KEMEZIS A.M., *Multiple Authors and Puzzled Readers in the Historia Augusta*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 223-250.
- KIM W. - KIM K., *Pax Romana and Pax Sinica: Some Historical Aspects*, in *Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 177-190.
- LEIDL Chr.G., *Reading Spaces, Observing Spectators in Tacitus' Histories*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 175-192.
- LONDON J.R., *A.R. Birley and His Emperors*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 441-452.
- LIOTSAKIS V., *How to Satisfy Everyone: Diverse Readerly Expectations and Multiple Authorial Personae in Arrian's Anabasis*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 193-222.
- MAIER F.K., *Die Makulatur des Kreises? – Ereignisoffene Geschichte bei Polybios*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 135-158.
- MALASPINA E., *From 'Zero Tolerance' to 'Turn the Other Cheek' and Back: Lucius Annaeus Seneca and the Graeco-Roman Roots of a Modern Transcultural Dilemma*, in *Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 191-210.
- MALINOWSKI G., *Imperator-Huangdi: The Idea of the Highest Universal Divine Ruler in the West and China*, in *Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 5-22.
- MEIER M., *Der mühsame Weg vom christlichen Kaiser zum Christus-Kaiser. Zu Wahrnehmung*

und Darstellung des Körpers des Kaisers im 5.-7. Jahrhundert, LR, 11 (2022), 79-102.

MIQUEL M., *The Audience of Latin Historical Works in the First Century BCE in Light of Geographical Descriptions*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 35-58.

ORLANDI S., "Scavando nelle carte". *Un provvedimento imperiale relativo agli spettacoli noto da un documento d'archivio della fine dell'800*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 385-398.

PAUSCH D., *Livy, the Reader Involved, and the Audience of Roman Historiography*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 59-78.

Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, ISBN 9783848751013.

PROHÁSZKA P., *Sir Ronald Syme und András Alföldi – Aus der Korrespondenz von zwei Altertumsforschern von dem Zweiten Weltkrieg*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 413-428.

PULICE A., *From ἐξήγησις to μίμησις: Thucydides' Readership in the ὑπομνήματα from the Roman Period*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 79-114.

Reading History in the Roman Empire, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110763782.

ROUSSELOT Ph., *Ubi solitudinem inveniunt, pacem appellant: French Colonial Empire as Rome's Mirror*, in *Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Res-publica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 211-238.

SANTANGELO F., *Hadrian's Libri Vitae Suae: Two Problems, in Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 363-370.

SARACINO S., *Die Mikrogeschichte einer Rezeption: Polybios in Florenz und die Nachwirkungen im politischen Denken der Frühen Neuzeit*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 247-274.

SCHIEBELREITER Ph., *Polybios und der lelantische Krieg. Ein exemplum für das antike ius in bello*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 229-246.

SCHERR J., *Epilog: Polybianisches Staatsdenken von der Antike bis in die Gegenwart*, Teil I: *Die Rezeption des Polybios von dessen Tod bis in die Frühe Neuzeit*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 277-298.

SCHERR J., *Über Barbaren herrschen: Polybios, die Gesandtschaft von 156/155 v. Chr. und die ‚Imperialismustheorie des Panaitios‘*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 181-228.

SCHERR J. - GRONAU M. - SARACINO S., *Epilog: Polybianisches Staatsdenken von der Antike bis in die Gegenwart*, in *Polybios von Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 275-276.

SCHERR J. - GRONAU M. - SARACINO S., *Polybios von Megalopolis. Einleitung*, Teil I: *Das Staatsdenken des Polybios im Spannungsfeld von historischer Empirie und politischer Theorie. Eine Einführung in den Sammelband*, in *Polybios*

von *Megalopolis. Staatsdenken zwischen griechischer Poliswelt und römischer Res Publica*, hrsg. J. Scherr - M. Gronau - S. Saracino, Nomos, Baden-Baden 2022, 11-22.

SELLERS M.N.S., *Empire and Politics in Eastern and Western Civilizations*, in *Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 165-176.

SHAW E., *Sallust, the lector eruditus and the Purposes of History*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 13-34.

WINZENBURG J., *Ephesians and Empire. An Evaluation of the Epistle's Subversion of Roman Imperial Ideology*, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, ISBN 9783161611834.

WOODMAN A.J., *Problems in Tacitus, Annals 16*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 351-362.

YANG J., *Co-existence of the Four Empires and the Emergence of the Maritime Silk Road: An Introduction*, in *Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations. Searching for a 'Respublica Romanosinica'*, edited by A. Balbo - J. Ahn - K. Kim, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 37-48.

ZATLIN A., *A History in Letters? The Intersection of Epistolarity and Historiography in Pliny*, in *Reading History in the Roman Empire*, edited by M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 131-148.

f) Studi vari e di carattere generale

BADURA Chr., *Ovids Fasti und das kulturelle Wissen des römischen Kalenders*, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2022, ISBN 9783825348533.

BOATWRIGHT M., *The Missing familia of Agrippina the Younger*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santan-

gelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 107-116.

COSME P., *L'espace Alpes-Adriatique pendant l'année des quatre empereurs*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 79-94.

Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, ISBN 9783774943605.

GREGORI G.L. - ROMANO A., *Domiziano: memoria "dannata" o rispettata? Una riflessione sulla documentazione epigrafica di Roma*, in *Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 117-130.

Imperia sine fine? Der römisch-partische Grenzraum als Konflikt- und Kontaktzone, hrsg. U. Hartmann - F. Schleicher - T. Stickler, W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, ISBN 9783170410121.

LAFLI E. - BUORA M., *Two Italian-type Roman lamps from southeastern Turkey*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 247-258.

TOMBRÄGEL M., *Die Villa Metro Anagnina: Ergebnisse der stratigraphischen Ausgrabungen 2010 bis 2019*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2022, ISBN 9783447119511.

g) Papirologia

AZZARELLO G., *Zahlen und zahlen: Divisionstabellen und Geldwertberechnungen in Papyri aus Ägypten*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 225-230.

GALEOTTI S., *Donne e topi. Suggestioni a margine di P. Oslo II 52 e PSI IX 1082*, LR, 11 (2022), 183-210.

REITER F., *Die Zeugnisse für den Metropoliten Apollonios – nur ‚Tauben im Gras‘ in Bakchias?*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 231-246.

h) Epigrafia e paleografia

BÖNISCH-MEYER S., *Stadt und Statthalter zwischen Lokalem und Reichsgeschehen. Zur Lesung von SEG 56, 1762 (Olympos, Lycia)*, Chiron, 52 (2022), 253-279.

CAMODECA G., *La carriera di [- - Cicat]ricula Sent[ius - -] console sotto Domiziano in una iscrizione inedita reimpiegata a Salerno*, in *Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 237-248.

CANEVARO M. - IACOVIELLO A. - LURAGHI N., *Athens from the Revolt Against Demetrios to the Chremonidean War: Aristeides of Lamprai in I.Rhamnous 404*, IncidAnt, 20 (2022), 71-102.

GREGORI G.L. - ROMANO A., *Domiziano: memoria “dannata” o rispettata? Una riflessione sulla documentazione epigrafica di Roma, in Emperor, Army, and Society. Studies in Roman Imperial History for Anthony R. Birley*, edited by W. Eck - F. Santangelo - K. Vössing, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, 117-130.

KOLB A., *Tituli Helvetici. Die römischen Inschriften der West- und Ostschweiz*, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2022, ISBN 9783774943476.

LAFLI E. - MAGNANI S. - BUORA M. - CETINGÖZ A., *Six funerary steles of the Roman period from Adana in Cilicia (southern Turkey)*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 259-286.

LAFLI E. - MAGNANI S. - BUORA M. - PATACI S., *Additamenta et corrigenda to a recently published milestone from Dokimeion in Phrygia (western Turkey)*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 287-292.

PASSERA L. - MAGNANI S., *Valori monetali nella documentazione epigrafica di età imperiale romana nell'Italia settentrionale. Censimento, analisi e studio dei testi epigrafici di età imperiale (I-III secolo d.C.)*, in *Der Alpen-Adria-Raum und das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit. Neue wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen*, herausgegeben von R. Lafer, VML Verlag Marie Leidorf, Rahden 2022, 137-172.

SAVALLI-LESTRADE I., *Μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ. Les solidarités entre frères dans la documentation épigraphique des cités grecques, principalement à l'époque hellénistique*, Chiron, 52 (2022), 31-68.

2023

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

BETANCOURT SERNA F., *Fuentes jurídicas romanas prejustinianas traducidas en lengua castellana o española*, PERVIVENCIA, 9 (2023).

c) Opere palinogenetiche

d) Fonti medievali

MAUSEN Y., 'rec.' a Liebs D., *Scintilla de libro legum. Römisches Vulgarrecht under den Merowingern. Die Fuldaer Epitome der Lex Romana Visigothorum*, Duncker & Humblot, Berlin 2022, RH, 1 (2023), 58-61.

itz, Routledge, London-NewYork 2023, ISBN 9780367687113.

Donne diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive, a cura di S. Orrù - M.V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327992.

DU PLESSIS P.J., 'rec.' a *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I. Ziogas - E.M. Bexley, Bloomsbury Academic, London-New York 2022, Edinburgh Law Review, 27.2 (2023), 245-246.

FORSTER D., 'rec.' a *Legal engagement – The reception of Roman law and tribunals by Jews and other inhabitants of the empire*, a cura di K. von Berthelot - N. Dohrmann - C. Nemo-Pekelman, École française de Rome, Roma 2021, ZSS, 140 (2023), 447-459.

Honneur et dignité dans le monde antique, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, ISBN 9782753592827.

Ius civile ad certum modum redigere. La certezza del diritto e la codificazione del diritto in Cina. Scritti scelti di Sandro Schipani, a cura di O. Di-liberto - A. Saccoccio, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327947.

Studi pubblicati nel volume:

La cultura giuridica romana nella Cina popolare. I temi e le prospettive (1988)

Il diritto romano in Cina: patrimonio comune dell'umanità. Rapporto su una collaborazione (2009)

Diritto romano. XXI Secolo. Norme e idee (2009)

Un centro di diritto romano a Pechino (1993)

L'insegnamento del diritto romano in Cina (2012, ma inedito in italiano)

Diritto romano, diritto cinese, codificazione del diritto civile in Cina (inedito in italiano)

Un corso per Docenti di Diritto romano della RPC (inedito in italiano)

La rivista Ius Romanum Commune (2011, ma inedito in italiano)

Il sistema del diritto romano: un ponte fra i diritti di Cina, Europa e paesi dell'America Latina. Il ruolo del BRICS (2014)

Il V Congresso di Diritto romano a Pechino (2019, ma inedito in italiano)

La Littera Florentina in Cina (2015)

I Corporis Iuris Civilis fragmenta selecta (1992, ma inedito in italiano)

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

COWAN L., 'rec.' a *Principle and Pragmatism in Roman Law*, a cura di B. Spagnolo - J. Sampson, Hart Publishing, Oxford 2020, The Journal of Legal History, 44.2 (2023), 212-214.

b) Studi in onore

c) Pubblicazioni varie

Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramov-

I Corporis Iuris Civilis fragmenta selecta (II ed.) (2022, ma inedito in italiano)
Gai Institutiones (1996, ma inedito in italiano)
Iustiniani Institutiones (2000, ma inedito in italiano)
Digesta, Liber XVIII (2001, ma inedito in italiano)
Digesta, Liber I (2007, ma inedito in italiano)
Digesta, Liber XLII (inedito)
Cicerone, De Republica e De Legibus (1997, ma inedito in italiano)
Pietro Bonfante (1992, ma inedito in italiano)
Giuseppe Grosso (1994, ma inedito in italiano)
La Storia di Francesco De Martino in Cina (2016)
Obligatio (2015, ma inedito in italiano)
I Principi Unidroit e il diritto romano (1998)
Il diritto romano e la nuova legge cinese in materia di contratti (1999)
La responsabilità extracontrattuale: colpa e tipicità (1995, ma inedito in italiano)
Dalla legge Aquilia a D. 9 (2009)
Orfani dell'actio iniuriarum (2010)
Fondamenti romanistici e diritto cinese: un comune lavoro (2016)
L'accrescimento del sistema (2017)
Un tempo dei giuristi: il sistema del diritto romano comune in Cina (2020, ma inedito in italiano)
I codici di Giustiniano come modello dei codici moderni (1993, ma inedito in italiano)
I giuristi iuris conditores / fondatori del diritto (2002)
La codificazione e la sua tecnica (2002, ma inedito in italiano)
I codici di Giustiniano, la consonantia e i codici moderni (2011)
La nascita del modello di Codice e i suoi sviluppi attuali (inedito in italiano)
Rileggere i Digesti, codificare il diritto (2018)

Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133692.

The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity, a cura di C. Davenport - M. McEvoy, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192865236.

Understanding Integration in the Roman World, a cura di E. Muñoz Grijalvo - R. Moreno Soldevila, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004545618.

ZUPPKE F., *Law and Literature in Classics*, 'rec.' a *Roman Law and Latin Literature*, a cura di I.

Ziogas - E.M. Bexley, Bloomsbury Academic, London-New York 2022, *The Classical Review*, 73.2 (2023), 492-495.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

BABUSIAUX U., *Rhetoric in Legal Writing. The Ethos and the Pathos of Roman Jurists*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 249-283.

BELLODI ANSALONI A., *Basi romanistiche di diritto privato*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2023, ISBN 9788813383459.

CARDILLI R., *Fondamento romano dei diritti odierni*², Giappichelli, Torino 2023, ISBN 9791221104608.

DOMISCH J., 'rec.' a D'Alessio R., "Quasi sine tempore". *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2021, ZSS, 140 (2023), 386-396.

FACCO J.H., *Vir bonus. Categoría hermenéutica del discurso moral, retórico y jurídico*, RDP/Universidad Externado, 45 (2023), 47-76.

FIORI R., 'rec.' a Brouwer R., *Law and philosophy in the late Roman republic*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ZSS, 140 (2023), 406-418.

LUCREZI F. - FASOLINO F. - GRECO G. - AMABILE M., *Elementi di storia e istituzioni di diritto romano*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, ISBN 9788849553123.

MASI DORIA C., *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328227.

ROBAYE R., *Le droit romain*⁶, Academia, Louvain-la-Neuve 2023, ISBN 9782806132833.

SANDIROCCO L., 'rec.' a *Il diritto romano dopo Roma. Attraverso le modernità*, a cura di A. Palma, Giappichelli Editore, Torino 2022, *Bollettino di Studi Latini*, 53.1 (2023), 370-374.

STAGL J.F., *Utilitas publica, ius naturale y protec-*

- ción de la natura*, RDDA/ Universidad Externado, 30 (2023), 247-272.
- ZIMMERMANN R., 'rec.' a Babusiaux U. - Baldus C. - Ernst W. - Meissel F.S. - Platschek J. - Rüfner T., *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, ZEuP, 3 (2023), 731-734.
- b) Studi sulle fonti giuridiche**
- BABUSIAUX U., *Rhetorik als Argumentationstheorie der römischen Juristen. Die antike Rhetorik im Spiegel der juristischen Romanistik*, in *Rhetoriken zwischen Recht und Literatur. Interdisziplinäre und interkulturelle Zugänge*, a cura di M. Wagner-Egelhaaf - S. Arnold - M. Schnetter - G. Heger, J.B. Metzler, Berlin 2023, ISBN 9783362669273.
- CASTAGNETTI S., *Lucius Neratius Priscus. Membranarum libri VII*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, ISBN 9788813383459.
- CORTESE B., *Roman Legal Science. Between the Creation and Interpretation of the Law*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328012.
- COSSA G., *Meditando sulla 'parcellizzazione' della scrittura giuridica di Paolo in materia di sanzioni penali*, AG, 155.2 (2023), 383-434.
- DAALDER E., 'rec.' a Brutti M., *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri sex*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2020, ZSS, 140 (2023), 423-429.
- FORTUNAT STAGL J., *Der Tempel der Gerechtigkeit. Zur Morphologie und Hermeneutik der Pandekten*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9783506791320.
- KAISER W., *Eingelangte Schriften und Neuerscheinungen*, 'rec.' a Volterra E., *Senatus Consulta*, a cura di P. Buongiorno - A. Gallo - S. Marino, Steiner, Wiesbaden 2017, ZSS, 140 (2023), 499-527.
- LIZZI TESTA R. - MARCONI G., *The Collectio Avellana and the Development of Notarial Practices in Late Antiquity*, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503588360.
- RAINER J.M., 'rec.' a Volterra E., *Senatus Consulta*, a cura di P. Buongiorno - A. Gallo - S. Marino, Steiner, Wiesbaden 2017, ZSS, 140 (2023), 496-499.
- REINOSO-BARBERO F., *La versión griega de la constitución Imperatoriam en el manuscrito Parisinus gr. 1366*, ZSS, 140 (2023), 229-272.
- RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *Reflexiones en torno a D. 29.2.60*, e-Legal History Review, 38 (2023).
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Lucrezi F., *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio" X*, Giappichelli Editore, Torino 2022, Bollettino di Studi Latini, 53.1 (2023), 361-365.
- SCHIEBELREITER P., 'rec.' a *Die Staatsverträge des Altertums*, Vierter Band: *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von ca. 200*, a cura di M. Errington, Beck, München 2020, ZSS, 140 (2023), 460-482.
- SCHOLZ S., 'rec.' a *Scintilla de libro legum. Römisches Vulgarrecht unter den Merowingern. Die Fuldaer Epitome der Lex Romana Visigothorum*, rekonstruiert, übersetzt und kommentiert von D. Liebs mit einem Beitrag von G. Schmitz, Duncker & Humblot, Berlin 2022, ZSS, 140 (2023), 459-460.
- SOLÍS GÓZAR J.S., *Felipe Plingio y el derecho romano: el plebeyo en las XII Tablas y la lex Canuleia*, VOX JURIS, 41.1(2023), 143-151.
- TAMBURI F., *Nel laboratorio dei generi letterari del primo principato. Un'ipotesi su Tizio Aristone*, AG-online, 2.1 (2023), 128-211.
- TORT-MARTORELL C., *El Codex Iustinianus, su tradición medieval y las nuevas tecnologías*, RGDR, 40 (2023).
- VILACOPA RAMOS K.M., *Clarissimae feminae: hijas y mujeres de senadores en las fuentes literarias y jurídicas romanas*, RGDR, 40 (2023).
- WENDT C., 'rec.' a Errington M.R., *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von ca. 200 v. Chr. bis zum Beginn der Kaiserzeit*, Beck, München 2020, Historische Zeitschrift, 317.1 (2023), 158-160.
- ZAHN B., *Zur Textkritik von D. 2,14,37 (Papir. 2 const.)*, ZSS, 140 (2023), 273-280.

ZIMMERMANN R., 'rec.' a Keiser T. - Oestmann P. - Pierson T., *Wege zur Rechtsgeschichte. Die rechtshistorische Exegese*, Böhlau Verlag, Köln 2022, ZEuP, 4 (2023), 1038-1040.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

BERTI E., 'rec.' a Soldo J., *Seneca, Epistulae morales Book 2. A Commentary with Text, Translation, and Introduction*, Oxford University Press, Oxford 2021, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 76.1 (2023), 31-41.

BONGIOVANNI R., *Duri Capitoines: Plautus, Persa 60 Revisited*, Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 136 (2023), 99-122.

BRENDEL R., 'rec.' a *Ammianus Marcellinus from Soldier to Author*, a cura di M. Hanaghan - D. Woods, Brill, Leiden-Boston 2022, Sehepunkte, 23.10 (2023).

BRUN P., 'rec.' a Amendola D., *The Demades papyrus (P.Berol. inv. 13045). A new text with commentary*, De Gruyter, Berlin 2022, Sehepunkte, 23.7/8 (2023).

GEHRKE J.M., *Lactantius and Emperors*, 'rec.' a Zipp G., *Gewalt in Laktanz' De Mortibus Persecutorum*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, The Classical Review, 73.2 (2023), 541-543.

GUASTI D., *The Rhetorical Use of Maxims in Caesar*, Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 136 (2023), 123-146.

KLEIN A., *Die Chronik des Victor von Tunnuna (ca. 565). Eine Chronik und ihre Geschichte*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133807.

LAURENDI R., *La «toparchia unica» e il «tyrannus della Triacontaschene donde (inizialmente) l'Etiopia» nelle Res gestae di Cornelio Gallo*, AG-online, 2.1 (2023), 108-127.

LONGOBARDI C., 'rec.' a Di Marco A., *Per la nuova edizione del De verborum significatione di Festo. Studi sulla tradizione e specimen di testo critico (lettera O)*, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2021, Bollettino di Studi Latini, 53.1 (2023), 340-342.

MAZZOLA M. - VAN NUFFELEN P., *The Julian Romance: A Full Text and a New Date*, Journal of Late Antiquity, 16.2 (2023), 324-377.

MECELLA L., 'rec.' a Chrysanthou C.S., *Reconfiguring the Imperial Past. Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian's History of the Empire*, Brill, Leiden 2022, Historische Zeitschrift, 317.1 (2023), 170-171.

MEIER M., *Apokolokyntosis und De clementia: Neros Prinzipat und Senecas Kommentar*, Klio, 105.1 (2023), 258-288.

PARNELL D.A., *Belisarius and Antonina: Love and War in the Age of Justinian*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780197574706.

PIQUER MARI J.M., *Las comedias de Plauto como material para la formación del jurista*, RGDR, 40 (2023).

POULSEN A.D., *Conflicting Reports? Augustus' Relationship with the Senate and Established Order during His Road to Power in Res Gestae, Velleius Paterculus, Suetonius, and Tacitus*, Histos, 17 (2023), 52-78.

SAMOTTA I., 'rec.' a Shaw E., *Sallust and the Fall of the Republic. Historiography and Intellectual Life at Rome*, Brill, Leiden 2022, Historische Zeitschrift, 316.3 (2023), 692-694.

SASSI I., *Anzeigen*, 'rec.' a Costantini L., *Apuleius Madaurensis, Metamorphoses, Book III: Text, Introduction, Translation, and Commentary*, Brill, Boston 2021, ZSS, 140 (2023), 487-491.

STEINACHER R., 'rec.' a Bleckmann B., *Die letzte Generation der griechischen Geschichtsschreiber. Studien zur Historiographie im ausgehenden 6. Jahrhundert*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 76.1 (2023), 1-6.

The Scholia on Cicero's Speeches, a cura di C. Pieper - D. Pausch, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004516434.

TOO Y.L., *Forensic Speeches by Isocrates*, 'rec.' a *Isocrates: The Forensic Speeches (Nos. 16-21). Introduction, Text, Translation and Commentary. In Two Volumes*, a cura di D. Whitehead, Cam-

bridge University Press, Cambridge 2022, The Classical Review, 73.2 (2023), 439-441.

VILACOPA RAMOS K.M., *Clarissimae feminae: hijas y mujeres de senadores en las fuentes literarias y jurídicas romanas*, RGDR, 40 (2023).

WOODS D., *Tacitus, the Ficus Ruminalis, and the Intertwined Fates of Agrippina and Vespasian* (Ann. 13.57-58), *Museum Helveticum*, 80.1 (2023), 83-90.

d) Metodología romanística

TORT-MARORELL C., *El Codex Iustinianus, su tradición medieval y las nuevas tecnologías*, RGDR, 40 (2023).

e) Storia della romanistica

BODURA E.C., *‘Windscheid steht Paulus in nichts nach, und ist dabei für uns viel mehr wert als jener’: Zum Umgang Stanislaw Wróblewski’s mit der Pandektistik*, TR/RHD/LHR, 911-2 (2023), 233-270.

OBARRIO MORENO J.A., *El legado jurídico-académico del profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández: Su magisterio*, RGDR, 40 (2023).

RODRÍGUEZ MARTÍN J.-D., ‘rec.’ a Behrends O., *Römisches Recht. Von den Anfängen bis heute*, Atticus, Göttingen 2022, Bryn Mawr Classical Review, 24. April 2023.

ROHDENBURG Ph., *Die Entwicklung der romanistischen Methode bei Fritz Schulz*, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, ISBN 9783161615467.

SCHEIBELREITER P., ‘rec.’ a Behrends O., *Römisches Recht. Von den Anfängen bis heute*, Atticus, Göttingen 2022, Wiener Studien-Rezensionen, 136 (2023), 32-38.

SCHULZ D. - TRUMP D., *Die Autobiographie Gustav Hänel in einer Handschrift der Leipziger Universitätsbibliothek – Edition und Kommentar*, ZSS, 140 (2023), 338-351.

SOLEIL S., ‘rec.’ a Garrido Martín J., *Derecho romano y dogmática en la modernidad jurídica alemana. Estudios sobre Ciencia pandectística*, Comares, Granada 2021, RH, 1 (2023), 103-105.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

ANDRICH A., *El comienzo de la existencia de la persona: la concepción*, PERVIVENCIA, 9 (2023).

CATERINI M., *In poenis benignior est interpretatio facienda*, AG, 155.1 (2023), 51-70.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M., *Estructura y normativización de la inquisición romana en la modernidad*, RGDR, 40 (2023).

GÓMEZ BUENDÍA C., *Una aproximación romanística a la obligación del vendedor de transmitir la propiedad: su reflejo en la convención de las naciones unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y circulación del modelo*, RGDR, 40 (2023).

HAN X., ‘rec.’ a Zambrana Moral P., *La protección del medio ambiente: perspectiva histórico-jurídica*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra 2022, GLOSSAE, 20 (2023), 673-674.

HERNÁNDEZ FRADEJAS F., ‘rec.’ a Rojo Gallego-Burín M., *El contrato de préstamo en la historia del derecho*, Aranzadi, Cizur Menor Navarra 2023, GLOSSAE, 20 (2023), 656-658.

JIMÉNEZ SALCEDO C., *El defensor del pueblo: institución imprescindible en el futuro del Estado social y democrático de derecho. Una perspectiva histórico-romanística*, RDDA/Universidad Externado, 30 (2023), 273-311.

JIMÉNEZ SALCEDO C., *El restablecimiento del usufructo y de las servidumbres una vez extinguidos por confusión*, RGDR, 40 (2023).

LINARES PINEDA J.L., *Nuevas notas romanísticas sobre la obligación del vendedor de transmitir la propiedad en derecho moderno. Su reflejo en algunos códigos civiles nacionales*, RGDR, 40 (2023).

MACLEAN I., *Challenges to legalism in early modern continental civil law*, GLOSSAE, 20 (2023), 354-379.

MALLO E.J., *Hacia un jus commune con vocación latinoamericana*, PERVIVENCIA, 9 (2023).

PRADO RODRÍGUEZ J.C., *El factor de la scientia fraudis en la revocatoria del fraus creditorium: fundamentos romanistas de su previsión en el Código civil de Bello*, GLOSSAE, 20 (2023), 483-517.

QUINTANA ROMÁN C., *Historia del delito de prevaricación: origen, desarrollo y recepción en el sistema jurídico chileno*, Revista de Estudios de la Justicia, 38 (2023), 29-60.

RICART MARTÍ E., *Comentarios al hilo de la introducción de la Ventaja injusta en el Código civil de Cataluña y del mantenimiento de la laesio enormis*, RGDR, 40 (2023).

RODRÍGUEZ ENNES L., *La resurrección en la adoptio romana en la codificación napoleónica y en el derecho civil español*, RGDR, 40 (2023).

RUIZ PINO S., *Acción popular y protección del medio ambiente en clave de continuidad histórica*, RGDR, 40 (2023).

SANNA M.V., *Cuestiones de género desde la antigüedad hasta nuestros días*, in *Donne diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive*, a cura di S. Orrù - M.V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, 17-24.

SCHIAVON A., *I beni comuni tra categorie romanistiche e dibattiti vecchi e nuovi*, Cultura giuridica e diritto vivente, 11 (2023), 1-16.

ZAMORA MANZANO J.L., *Impuestos, pobreza y abandono familiar: una perspectiva histórica basada en las fuentes romanas del Bajo Imperio*, RGDR, 40 (2023).

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

BÓDIG M., ‘rec.’ a Samuel G., *Rethinking Historical Jurisprudence*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2022, Edinburgh Law Review, 27.2 (2023), 241-244.

CAÑIZARES NAVARRO J.B., *Contribución a los estudios sobre tradición romanística: regímenes económicos matrimoniales y Código civil español*, RGDR, 40 (2023).

DÍEZ PALACIOS D., *Hacia la dogmática jurídica demanial: glosa y comentario*, RGDR, 40 (2023).

ERNST W., ‘rec.’ a Gunkel S., §§ 1149, 1229 BGB als Ausgangspunkt [sic] für ein allgemeines Rechtsprinzip des Verfallverbots – Eine rechtshis-

torische, dogmatische und ökonomische Analyse der lex commissoria, Duncker & Humblot, Berlin 2021, ZSS, 140 (2023), 491-492.

FRUNZIO M., *Tra città e paesaggio. Alcune annotazioni di storia giuridica*, Cultura giuridica e diritto vivente, 11 (2023), 1-9.

GIMÉNEZ-CHORNET V., *El precio justo de los productos agrarios en el derecho común y el derecho foral valenciano*, GLOSSAE, 20 (2023), 597-612.

HERRERA BRAVO R., *La enseñanza del derecho: desde la caída del Imperio Romano hasta la consolidación del humanismo jurídico*, RGDR, 40 (2023).

HOFER S., *Eugen Huber (1849–1923). Gesetzgebung auf der Basis historischer Rechtsvergleichung*, ZEuP, 4 (2023), 843-868.

OBARRIO J.A., ‘rec.’ a García Fueyo B., *Recepción del Derecho romano en la doctrina de Amador Rodríguez, relativa al juicio de primera instancia, año 1609*, Aranzadi, Cizur Menor 2023, GLOSSAE, 20 (2023), 632-641.

PÉREZ SIMEÓN M., *La limitación de la responsabilidad del armador, del hostelero y del explotador de una cuadra por los daños causados (o hurtos cometidos) por su personal. Derecho romano y pandectística alemana*, GLOSSAE, 20 (2023), 444-482.

PICHONNAZ P., *A Bird’s Eyes View. The Oscillation between Ius commune and National Law*, in *The Future of European Private Law*, a cura di A. Janssen - M. Lehmann - R. Schultze, Nomos/Hart, Baden-Baden 2023, 43-60.

PICHONNAZ P., *The Civil Codes of Switzerland from a Historical and Comparative Perspective. Some Reflections Based on the Swiss Experience*, in *The Making of the Civil Codes. A Twenty-First Century Perspective*, a cura di M. Graziadei - L. Zhang, Springer, Singapore 2023, 295-313.

RABIN A., *Bede, Æthelberht, and the ‘examples of the Romans’ in early medieval England*, Early Medieval Europe, 31 (2023), 563-584.

RODRÍGUEZ ENNES L., *La resurrección en la adoptio romana en la codificación napoleónica y en el derecho civil español*, RGDR, 40 (2023).

RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *El aforismo “venire contra factum proprium nulli conceditur” y el artículo 597 del Código Civil español*, RGDR, 40 (2023).

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Trata, Abuso y explotación familiar de la infancia: desde el derecho romano al derecho medieval de España*, RGDR, 40 (2023).

TORT-MARTORELL C., *El Codex Iustinianus, su tradición medieval y las nuevas tecnologías*, RGDR, 40 (2023).

WILLEMS C., *Joachim von Exter und die Rezeption der actio Pauliana im hamburgischen Stadtrecht*, TR/RHD/LHR, 91.1-2 (2023), 170-191.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

ANDRICH A., *El comienzo de la existencia de la persona: la concepción*, PERVIVENCIA, 9 (2023).

BABUSIAUX U., *Bekanntes und Neues zum römischen Vereinsrecht*, ZSS, 140 (2023), 298-323.

BENOIST S., *Social Mobility in the Roman Empire, ‘rec.’ a Senatori, Cavalieri e Curiali Fra Privilegi Ereditari e Mobilità Verticale*, a cura di O. Licandro - C. Giuffrida - M. Cassia, L’Erma di Bretschneider, Roma 2020, *The Classical Review*, 73.2 (2023), 622-624.

CARAVAGLIOS A., ‘rec.’ a *Maternidades excéntricas y familias al margen de la norma en el Mediterráneo antiguo*, eds. R.M. Cid López - S. Rebores Morillo, Editorial Comares, Albolote (Granada) 2022, *Bollettino di Studi Latini*, 53.1 (2023), 365-370.

CHEVREAU E., *Le caractère unique de la parenté agnatique romaine*, *Droits*, 75 (2022/1), 3-16.

Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-NewYork 2023, ISBN 9780367687113.

COCH ROURA N., *El conflicto de intereses del tutor en las ventas de bienes pupulares*, RGDR, 40 (2023).

D’AMATI L., *La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57*, AG, 155.1 (2023), 11-37.

Donne diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive, a cura di S. Orrù - M.V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327992.

FERCIA R., *Negozi fiduciari familiari e capacità della donna*, in *Donne diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive*, a cura di S. Orrù - M.V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, 103-116.

GAMAUF R., *Dispensator. The Social Profile of a Servile Profession in the Satyrca and in Roman Jurists’ Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, a cura di M.J. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 125-163.

GAMAUF R., *Peculium. Paradoxes of Slaves with Property*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, a cura di M.J. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 87-124.

GIANNOZZI E., *La puissance paternelle romaine entre dogmatique juridique et évolution des mœurs*, *Droits*, 75 (2022/1), 35-50.

HARRIS E.M. - ZANOVELLO S., *Manumission and citizenship in ancient Greece and Rome*, in *Citizenship in Antiquity Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-NewYork 2023, 519-532.

IGIMI M., *Pro Calatoria Themide: Prozess der Iusta und Lebensbedingungen der Freigelassenen*, ZSS, 140 (2023), 324-337.

MALISSE H., ‘rec.’ a *Conditio feminae. Imágenes de la realidad femenina en el mundo romano*, a cura di P. Pavón, Quasar, Roma 2021, *L’Antiquité classique*, 92 (2023), 221-224.

MANDAS A.M., ‘*Non matrum familiarum vestitae fuissent*’. *Alcune considerazioni in tema di pudicitia*, in *Donne diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive*, a cura di S. Orrù - M. V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, 117-140.

MARTÍNEZ DE MORENTIN M.L., *De excusationibus*, RGDR, 40 (2023).

MASI DORIA C., *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328227.

OBARRIO J.A., ‘rec.’ a Polo Toribio G., *Manumissio. Libertas. Census. Civis. Incensus*, Dykinson, Madrid 2023, GLOSSAE, 20 (2023), 647-651.

RAGGI A., *The Greeks and the right of Roman citizenship in the late Republic*, in *Citizenship in Antiquity Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-NewYork 2023, 564-573.

RODRÍGUEZ ENNES L., *La resurrección en la adoptio romana en la codificación napoleónica y en el derecho civil español*, RGDR, 40 (2023).

RODRIGUEZ GARRIDO J., *Emperadores y esclavos. Algunos aspectos de la legislación imperial sobre esclavitud entre Trajano y los Severos*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, ISBN 9782848679617.

RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *La identidad de los hermafroditas en época Augustea*, RGDR, 40 (2023).

ROS GIL D., *Demens verique honoris ignarus: espectáculos públicos e iniuriae in principes en tiempos de los emperadores locos*, RGDR, 40 (2023).

SANNA M.V., *Cuestiones de género desde la antigüedad hasta nuestros días, in Donne diritti e tutela: tra passato e nuove prospettive*, a cura di S. Orrù - M.V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, 17-24.

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Trata, Abuso y explotación familiar de la infancia: desde el derecho romano al derecho medieval de España*, RGDR, 40 (2023).

TAMBURI F., *Alcune considerazioni in tema di schiavitù e libertà nella prospettiva di Aristone e Nerazio*, AG, 155.2 (2023), 435-474.

VILACOPA RAMOS K.M., *Clarissimae feminae: hijas y mujeres de senadores en las fuentes literarias y jurídicas romanas*, RGDR, 40 (2023).

b) Diritti reali

BABUSIAUX U., ‘rec.’ a D’Amati L., *Dis Manibus (Sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Cacucci, Bari 2021, ZSS, 140 (2023), 396-402.

D’AMATI L., *La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57*, AG, 155.1 (2023), 11-37.

DE PRETIS A.L., *Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell’onere reale nella tradizione romanistica*, Bononia University Press, Bologna 2023, ISBN 9791254772669.

DURSI D., *Le res comunes omnium di Marciano: dell’equilibrato rapporto tra uomo e risorse naturali*, RDDA/Universidad Externado, 30 (2023), 227-245.

FIORI R., *Shipwrecks and Legal Issues*, ‘rec.’ a Mataix Ferrándiz E., *Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms. Gone Under Sea*, Brill, Leiden-Boston 2022, The Classical Review, 73.2 (2023), 596-598.

JIMÉNEZ SALCEDO C., *El restablecimiento del usufructo y de las servidumbres una vez extinguidos por confusión*, RGDR, 40 (2023).

KLEŇOVÁ V., *Der Eigentumserwerb durch traditio: Zugleich zur Frage einer putativen iusta causa traditionis und zu Konsequenzen für die Konditionenlehre*, TR/RHD/LHR, 91.1-2 (2023), 11-50.

MATAIX FERRÁNDIZ E., *Law and Economy in Ancient Rome*, ‘rec.’ a Verhagen H.L.E., *Security and Credit in Roman Law. The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca*, Oxford University Press, Oxford 2022, The Classical Review, 73.2 (2023), 601-603.

MILANI M., *Il regime dei sepolcri nella giurisprudenza classica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, ISBN 9791259766670.

RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *El aforismo “venire contra factum proprium nulli conceditur” y el artículo 597 del Código Civil español*, RGDR, 40 (2023).

SCHERMAIER M., ‘rec.’ a Miceli M. - Solidoro L., *In tema di proprietà. Il modello romano nella tradizione giuridica*, Giappichelli, Torino 2021, ZSS, 140 (2023), 492-496.

SCHIAVON A., *I beni comuni tra categorie romanistiche e dibattiti vecchi e nuovi*, *Cultura giuridica e diritto vivente*, 11 (2023), 1-16.

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *La posesión y las leyes de la naturaleza en la civilización romana clásica*, *RFD-UNAM*, Ciudad de México, 73.286 (2023), 413-444.

c) Obbligazioni

BEGHINI M., *La Pro Tullio nel contesto delle operazioni giudiziali: un focus sulla fase apud iudicem del processo*, *AG*, 155.2 (2023), 475-497.

DREVIKOVSKY J., *Nascitur ex contumelia: What did contumelia in the actio iniuriarum really mean?*, *ZSS*, 140.1 (2023), 93-138.

GÓMEZ BUENDÍA C., *Una aproximación romanística a la obligación del vendedor de transmitir la propiedad: su reflejo en la convención de las naciones unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y circulación del modelo*, *RGDR*, 40 (2023).

GRÖSCHLER P., 'rec.' a Albers G., *Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht*, Böhlau, Wien 2019, *ZSS*, 140 (2023), 361-385.

LINARES PINEDA J.L., *Nuevas notas romanísticas sobre la obligación del vendedor de transmitir la propiedad en derecho moderno. Su reflejo en algunos códigos civiles nacionales*, *RGDR*, 40 (2023).

MANDAS A.M., *Algunas consideraciones sobre la adtemptata pudicitia al margen de D. 47.10.15.15*, in *Donne diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive*, a cura di S. Orrù - M.V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, 39-52.

ONIDA P.P., *El problema de la uxor socia en derecho romano*, in *Donne diritti e tutele: tra passato e nuove prospettive*, a cura di S. Orrù - M.V. Sanna - M. Tola, Jovene, Napoli 2023, 25-38.

PÉREZ SIMEÓN M., *La limitación de la responsabilidad del armador, del hostelero y del explotador de una cuadra por los daños causados (o hurtos cometidos) por su personal. Derecho romano y pandectística alemana*, *GLOSSAE*, 20 (2023), 444-482.

PRADO RODRÍGUEZ J.C., «*Aequum esse praetorem in eum reddere iudicium*»: a propósito de un *responsum de Servio en D. 3,5,20(21) PR. (Paul. 9 AD ED.)*, *RGDR*, 40 (2023).

PRADO RODRÍGUEZ J.C., *El factor de la scientia fraudis en la revocatoria del fraus creditorium: fundamentos romanistas de su previsión en el Código civil de Bello*, *GLOSSAE*, 20 (2023), 483-517.

ROS GIL D., *Demens verique honoris ignarus: espectáculos públicos e iniuriae in principes en tiempos de los emperadores locos*, *RGDR*, 40 (2023).

SANSÓN RODRÍGUEZ M^ºV., *El pactum de non praestanda evictione*, *RGDR*, 40 (2023).

SCHMIEDER P., *Der praetor, der iudex und die Solidarobligationen*, *ZSS*, 140 (2023), 281-297.

SIRKS A.J.B., *Chirographs in Roman law: constitutive or evidential?*, *TR/RHD/LHR*, 91.1-2 (2023), 93-114.

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Trata, Abuso y explotación familiar de la infancia: desde el derecho romano al derecho medieval de España*, *RGDR*, 40 (2023).

ZAMBOTTO I., *'Imaginary venditio'. Per una lettura antievoluzionistica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, ISBN 9791259762047.

d) Successioni e donazioni

CASTAGNINO F., *Il testamentum militis alla luce delle epigrafi funerarie*, *ZSS*, 140 (2023), 36-64.

CILIBERTI E., *Alcune considerazioni sugli aspetti sociali della pratica testamentaria a partire dalla lettura di Jacob Stern*, *TSDP*, 16 (2023).

COCH ROURA N., *El conflicto de intereses del tutor en las ventas de bienes pupulares*, *RGDR*, 40 (2023).

D'AMATI L., *La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57*, *AG*, 155.1 (2023), 11-37.

HARKE J.D., *Pflicht und Freiheit des Erblassers. Pflichtteil und Wahnsinnsfiktion im klassischen römischen Erbrecht*, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2023, ISBN 9783593517674.

KRÜKEL A., *Zum Irrtum des Erblassers im klassischen römischen Recht*, TR/RHD/LHR, 91.1-2 (2023), 51-92.

RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *Reflexiones en torno a D. 29.2.60*, e-Legal History Review, 38 (2023).

RUSO R., *La dignitas quale criterio giuridico nel pactum quo minus solvatur*, *JUS-online*, 9.3 (2023), 1-24.

ZAMBOTTO I., *Sulla concessione della petitio fideicommissi. Riflessioni a margine di Scaev. 21 dig. D. 36.1.80(78).1*, *AG-online*, 2.1 (2023), 487-514.

e) Processo

ALBURQUERQUE J.M., *Acciones e interdictos populares II: Legitimación popular y especial referencia al interdicto popular sobre la protección de los ríos públicos*, *RGDR*, 40 (2023).

BEGHINI M., *La Pro Tullio nel contesto delle orazioni giudiziali: un focus sulla fase apud iudicem del processo*, *AG*, 155.2 (2023), 475-497.

CALORE E., *Il ruolo dei verba nisi restituent nella promessa dell'actio de recepto*, *RDP/Universidad Externado*, 45 (2023), 17-46.

DOLGANOV A., *Law as Competitive Performance. Performative Aspects of the Legal Process in Roman Imperial Courts*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 66-123.

FORGÓ-FELDNER B., *Der römische Formularprozess*, *JAP*, 1 (2023-2024).

GÓMEZ JORDÁN A., *Iuris periti o imperiti: estudio sobre el conocimiento técnico del derecho por parte del iudex privatus del procedimiento formulario*, *RGDR*, 40 (2023).

LÓPEZ HUGUET M[§]L., *Legitimación activa y acciones populares romanae: análisis de los antecedentes romanos de las limitaciones subjetivas a su ejercicio y de los criterios para la elección del actor en caso de concurrencia*, *RGDR*, 40 (2023).

PAPA G. - DOVERE E., *Segni costituzionali e dinamiche processuali. Percorsi esegetico-critici*

su fonti antiche, Cacucci, Bari 2023, ISBN 9791259652065.

PAPA G., *L'officium dell'avvocatura. L'orizzonte tardoantico*, *TSDP*, 16 (2023).

PRADO RODRÍGUEZ J.C., *«Aequum esse praetorem in eum reddere iudicium»: a propósito de un responsum de Servio en D. 3,5,20(21) PR. (Paul. 9 AD ED.)*, *RGDR*, 40 (2023).

ROMEO S., *Il giudice e il diritto. Considerazioni sul ruolo del iudex privatus nel processo formulare*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, ISBN 9791259766281.

RUIZ PINO S., *Acción popular y protección del medio ambiente en clave de continuidad histórica*, *RGDR*, 40 (2023).

SCIANDRELLO E., *'Exceptiones in factum'. Contributo allo studio dell'eccezione nel processo formulare*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328074.

SMIT A.J.H., *The actio utilis in case of pignus nominis*, *ZSS*, 140 (2023), 65-92.

VARVARO M., *Lineamenti di procedura civile romana*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, ISBN 9791259765611.

ZUCCOTTI F., *«Actio prohibitoria ususfructus» e tutela del corretto esercizio dello «ius utendi fruendi»*. Saggio di critica interpolazionistica, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2023, ISBN 9788855130981.

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

BUSZARD B., *Greek Translations of Roman Gods*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111071794.

GEHRKE H.-J., *Beobachtungen und Überlegungen zu den sogenannten Hekatompedon-Inschriften (IG I3 4)*, *Klio*, 105.1 (2023), 85-117.

HARRIS E.M., *Homer and the Law, 'rec.'* a Almog S., *The Origins of the Law in Homer*, De

GRUYTER, Berlin-Boston 2022, *The Classical Review*, 73.2, 400-401.

NADIG P., 'rec.' a Käppel E.C., *Die Protagmata der Ptolemäer*, Brill, Leiden 2021, *Historische Zeitschrift*, 317.1 (2023), 151-152.

PFEIFER G., 'rec.' a Barmash P., *The Laws of Hammurabi. At the Confluence of Royal and Scribal Traditions*, Oxford University Press, Oxford 2020, *ZSS*, 140 (2023), 402-406.

PLASTOW C., *Places of citizenship in Athenian forensic oratory*, in *Citizenship in Antiquity Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-New York 2023, 355-368.

THÜR G., *Klaus Hallof und die Berliner Inscripciones Graecae*, *ZSS*, 140 (2023), 352-360.

WESTWOOD U., *Moses among the Greek Lawgivers*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004681347.

b) Diritto privato

KAISER W., *Berechtigte Verträge zugunsten Dritter im griechischen Recht?*, *ZSS*, 140 (2023), 193-228.

MAFFI A., 'rec.' a Kapparis K., *Women in the Law Courts of Classical Athens*, University of Edinburgh Press, Edinburgh 2021, *ZSS*, 140 (2023), 444-447.

ROCCHI L., *Identity, status, and 'dishonour': was atimia relevant only to citizens?*, in *Citizenship in Antiquity Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-New York 2023, 327-342.

SÁNCHEZ SANZ A., *Ni ciudadanos, ni siquiera belenos. Esclavos públicos escitas a cargo de la seguridad (eukosmia) en la Atenas del siglo V a.C.*, *AHAMM*, 57.1 (2023), 3-27.

VON DASSOW E., *Citizens and non-citizens in the age of Hammurabi*, in *Citizenship in Antiquity Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-New York 2023, 81-97.

c) Diritto pubblico e penale

KORYTKO J., *Death of the Covenant Code: Capital Punishment in Old Greek Exodus in Light of Greco-Egyptian Law*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004682030.

d) Storia, cultura e tradizioni

BOUCHET C., *La timè et la démocratie athénienne au IV^e siècle av. J.-C.*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 41-52.

BUSZARD B., *Greek Translations of Roman Gods*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111071794.

CASTIELLO A., 'rec.' a Raja R., *Pearl of the Desert. A History of Palmyra*, Oxford University Press, Oxford 2022, *Historische Zeitschrift*, 317.1 (2023), 164-165.

DEMETRIOU D., *Phoenicians among Others: Why Migrants Mattered in the Ancient Mediterranean*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780197634851.

FALCO G., *The Athenian Bank: a Conspicuous Example of Labour Specialisation*, *Klio*, 105.1 (2023), 118-150.

FRASS S., *Homeric Society and the Bane of Raiding*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 47-58.

GHERCHANOC F., *Déshonneurs corporels et vestimentaires en Grèce ancienne*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 245-258.

HUDSON M., *The Collapse of Antiquity. Greece and Rome as Civilization's Oligarchic Turning Point*, ISLET-Verlag, Dresden 2023, ISBN 9783949546129.

JOHANSEN O., *Imperial Wandel und ptolemäischer Imperialismus in Syrien. Konnektivität, Konkurrenz und Kooperation*, Brill, Paderborn 2023, ISBN 9783506790378.

KLEU M., *The Macedonian Approach to Spoils*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 59-74.

LABUFF J., *Beyond “Greeks”: Toward More Inclusive Histories of the Ancient Mediterranean*, *The Ancient History Bulletin*, 37 (2023).

MAGOJA E.E., *Del odio a la injusticia: la crítica a la práctica judicial ateniense en Sobre la verdad de Antifonte (fr. 44c)*, *CIRCE*, 27.1 (2023), 131-154.

MOSIG-WALBURG K., *Das frühe Sasanidenreich und Rom. Eine Forschungskritik*, Computus Druck Satz & Verlag, Gutenberg 2023, ISBN 9783940598561.

PAYEN P., *Entre la “gloire” et la “participation”. L’honneur dans les cités grecques*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 27-40.

PROIETTI G. - FERRARIO M., ‘rec.’ a Wojciech K., *Wie die Athener ihre Vergangenheit verhandelten. Rede und Erinnerung im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.*, De Gruyter, Berlin 2022, *Sehepunkte*, 23.6 (2023).

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

ENGELS J., ‘rec.’ a *Les aventures d’un pamphlet antidémocratique. Transmission et réception de la Constitution des Athéniens du Pseudo-Xénophon (Ve siècle avant J.-C.–XXIe siècle). Actes du colloque de Strasbourg (15–16 novembre 2018)*, a cura di D. Lenfant, Éditions de Boccard, Paris 2020, *Historische Zeitschrift*, 316.3 (2023), 683-684.

GÜNTHER S., ‘rec.’ a *Debt in the Ancient Mediterranean and Near East. Credit, Money, and Social Obligation*, a cura di J. Weisweiler, Oxford University Press, Oxford 2022, *Historische Zeitschrift*, 317.2 (2023), 429-430.

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

CHAUVOT A., ‘rec.’ a *Prisciani Caesariensis, De laude Anastasii Imperatoris (514 d.C.)*. Introduzione, excursus, edizione critica, traduzione, commento, bibliografia e indici, a cura di G. Ballaira, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2023, *Sehepunkte*, 23.7/8 (2023).

KÉRY L., ‘rec.’ a D’Avray D.L., *Papal Jurisprudence, 385–1234. Social Origins and Medieval Reception of Canon Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, *Historische Zeitschrift*, 317.1 (2023), 175-176.

STOLTE B.H., *Editing the Basilica and the Role of Palimpsests. Vind. suppl. gr. 200 and the Transmission of the Early Text*, in *New Light on Old Manuscripts. The Sinai Palimpsests and Other Advances in Palimpsest Studies*, a cura di C. Rapp - G. Rossetto - J. Grusková - G. Kessel, Austrian Academy of Sciences Press, Wien 2023, 343-354.

b) Diritto privato

GIANNOZZI E., *L’homme de bien dans les Basiliques*, Mare & Martin, Paris 2023, ISBN 9782849347409.

ROTMAN Y., *Enslavement for Manumission: The Creation of Byzantine ‘Private Subjects’*, *Slavery & Abolition*, 44.4 (2023), 638-657.

c) Diritto pubblico e penale

BRUCKLACHER B., *Res publica continuata. Politischer Mythos und historische Semantik einer spätantiken Ordnungsmetapher*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9783506790217.

SMYRLIS K., *The Dēmosia, the Emperor and the Common Good: Byzantine Ideas on Taxation and Public Wealth, Eleventh-Twelfth Century*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 62-99.

d) Storia, cultura e tradizione dell’Impero d’Oriente

AGAPITOS P.A., *‘Middle-Class’ Ideology of Education and Language, and the ‘Bookish’ Identity of John Tzetzes*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 146-163.

ANTONOPOULOU Th., *Beyond Religion: Homilies as Conveyors of Political Ideology in Middle Byzantium*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Sto-

- uraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 100-128.
- BORRI F., *The Coriander Field: Ideologies and Identities in Post-Roman Ravenna*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 346-366.
- BRUBAKER L., *Performing Byzantine Identity: Gender, Status and the Cult of the Virgin*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 129-145.
- BRUNING J., *Slavery in Byzantium and the Medieval Islamicate World: Texts and Contexts*, *Slavery & Abolition*, 44.4 (2023), 583-592.
- CHEYNET J.-C., *Provincial Rebellions as an Indicator of Byzantine 'Identity' (Tenth-Twelfth Centuries)*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 231-249.
- HALDON J. - STOURAITIS Y., *Introduction. The Ideology of Identities and the Identity of Ideologies*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 1-16.
- KODER J., *Ruling Elites and the Common People: Some Considerations on Their Diverging Identities and Ideologies*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 48-61.
- KONDYLI F., *Community-Building and Collective Identity in Middle Byzantine Athens*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 200-228.
- KOROBENIKOV D., *Two Paradoxes of Border Identity: Michael VIII Palaiologos and Constantine Doukas Nestongos in the Sultanate of Rûm*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 319-345.
- MALATRAS Ch., *Social Stratification in Late Byzantium*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781474460880.
- MEIER M., 'rec.' a Stephenson P., *New Rome. The Empire in the East AD 395-700*, Profile Books, London 2022, *Historische Zeitschrift*, 317.1 (2023), 171-174.
- PETERS-COUSTOT A., *Cultural Policy and Political Ideology: How Imperial Was the Norman Realm of Sicily?*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 367-386.
- PREISER-KAPPELLER J., *Byzanz: das neue Rom und die Welt des Mittelalters*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406806803.
- RAPP C., *Mobility and migration in Byzantium: who gets to tell the story?*, *Early Medieval Europe*, 31 (2023), 360-379.
- REYNOLDS D., *Byzantium from Below: Rural Identity in Byzantine Arabia and Palaestina, 500-630*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 164-199.
- ROBERT O., *Le Sénat de Constantinople et la République de Ménas*, *Hypothèses*, 24 (2023/1), 283-292.
- SHEPARD J., *Adjustable Imperial Image-Projection and the Greco-Roman Repertoire: Their Reception among Outsiders and Longer-Stay Visitors*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 287-318.
- SIMEONOV G., *In enemy hands: the Byzantine experience of captivity between the seventh and tenth centuries*, *Early Medieval Europe*, 31 (2023), 430-458.
- SIMPSON A., *Provincial Separatism in the Late Twelfth Century: A Case of Power Relations or Disparate Identities?*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 250-267.

STANKOVIĆ V., *Changes in Identity and Ideology in the Byzantine World in the Second Half of the Twelfth Century: The Case of Serbia*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 387-399.

STATHAKOPOULOS D., *Irrevocable Blood: Violence and Collective Identity Formation in the Late Twelfth Century*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 268-286.

STOURAITIS Y., *Is Byzantinism an Orientalism? Reflections on Byzantium's Constructed Identities and Debated Ideologies*, in *Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World*, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, 19-47.

SYKOPETRITOU P., *Mobility in seventh-century Byzantium: analysing Emperor Heraclius' political ideology and propaganda*, *Early Medieval Europe*, 31 (2023), 405-429.

ZARRAS N., *Ideology and Patronage in Byzantium. Dedicatory Inscriptions and Patron Images from Middle Byzantine Macedonia and Thrace*, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503605326.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Identities and Ideologies in the Medieval East Roman World, a cura di Y. Stouraitis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781474493628.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, ISBN 9788891328465.

CATERINI M., *In poenis benignior est interpretatio facienda*, AG, 155.1 (2023), 51-70.

COSSA G., *Meditando sulla 'parcellizzazione' della scrittura giuridica di Paolo in materia di sanzioni penali*, AG, 155.2 (2023), 383-434.

GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *Legislación penal de Adriano*, *e-Legal History Review*, 38 (2023).

JÄGER J., 'rec.' a Baldwin P., *Command and Persuade. Crime, Law, and the State across History*, MIT Press, Cambridge 2021, *Historische Zeitschrift*, 316.3 (2023), 672-674.

LAFFI U., *L'irripetibilità del processo criminale nell'esperienza giuridica romana*, ZSS, 140 (2023), 1-35.

MANTHE U., *De principis salute consulere: Zur Praxis der hochverräterischen Erforschung der Lebenserwartung des Kaisers oder des Namens seines Nachfolgers*, ZSS, 140 (2023), 139-165.

MASI DORIA C., *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328227.

REITZENSTEIN-RONNING Chr., *Exil und Raum im antiken Rom*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406799440.

VALENCIA VIROSTA A., *La relación entre el delito de blasfemia y el crimen maiestatis en el proceso penal contra Jesús de Nazaret*, RGDR, 40 (2023).

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

HUMM M., *La terre, les dettes et la citoyenneté à Rome, de l'époque archaïque à la fin du IVe siècle av. J.-C.*, MEFRA, 135.1 (2023), 149-195.

MARTÍN FERNÁNDEZ G., *Breves apuntes acerca de la credibilidad de la "Constitución Serviana"*, RGDR, 40 (2023).

TRAN N., *La plèbe. Une histoire populaire de Rome*, Passés Composés, Paris 2023, ISBN 9791040403807.

b) Repubblica

ASIMOV I., *La République romaine*, Les Belles Lettres, Paris 2023, ISBN 9782251455075.

BLÖSEL W., 'rec.' a *Provinces and Provincial Command in Republican Rome. Genesis, De-*

- velopment and Governance*, a cura di A. Díaz Fernández, Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2021, *Historische Zeitschrift*, 317.1 (2023), 156-158.
- CHILLET C., *Le Vote populaire à Rome. Textes introduits, traduits et commentés*, Les Belles Lettres, Paris 2023, ISBN 9782251453880.
- DE MERITENS DE VILLENEUVE G., *Les fils de Pompée et l'opposition à César et au triumvirat (46-35 av. J.-C.)*, École française de Rome, Rome 2023, ISBN 9782728316113.
- GROTE O., 'rec.' a Wilson M.B., *Dictator. The Evolution of the Roman Dictatorship*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2021, *Historische Zeitschrift*, 316.3 (2023), 688-691.
- HOFFMANN-SALZ J., 'rec.' a Van Wijlick H.A.M., *Rome and the Near Eastern Kingdoms and Principalities, 44-31 BC*, Brill, Leiden-Boston 2020, *Klio*, 105.1 (2023), 374-378.
- HUMM M., *La terre, les dettes et la citoyenneté à Rome, de l'époque archaïque à la fin du IVe siècle av. J.-C.*, *MEFRA*, 135.1 (2023), 149-195.
- KENNEDY J., *Une res publica impériale en mutation. Penser et pratiquer le pouvoir personnel à Rome, de Sylla à Trajan*, Champ Vallon, Ceyzérieu 2023, ISBN 9791026711582.
- LAURENDI R., *La «toparchia unica» e il «tyrannus della Triacontaschene donde (inizia) l'Étiopia» nelle Res gestae di Cornelio Gallo*, *AG-online*, 2.1 (2023), 108-127.
- LEMENNAIS N., *Censeurs et mos maiorum dans la construction de l'ethos républicain*, *Revue historique*, 706 (2023), 259-279.
- PONTE Y ARREBOLA V., *El dictator romano: base militar de una magistratura extraordinaria*, *RGDR*, 40 (2023).
- ROTH R., *Rome's Italian expansion and the transformation of Roman citizenship (387 – 91 BCE)*, in *Citizenship in Antiquity Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-New York 2023, 589-603.
- ROY A., *Commodifying Privatizing Conquest Power in the Late Roman Republic: The Case of L. Licinius Lucullus*, *The Ancient History Bulletin*, 37 (2023).
- SCHAUER M., *Triumvirat: der Kampf um das Imperium Romanum*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406806452.
- SCHETTINO M.T., *Marcus Licinius Crassus. Pratique et conception du pouvoir*, L'Erma di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891328366.
- SHAW B.D., *The Roman Revolution: The Pax Romana*, *Klio*, 105.1 (2023), 173-206.
- TIMMER J., 'rec.' a Görne F., *Die Obstruktionen in der Römischen Republik*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, *Klio*, 105.1 (2023), 381-385.
- TRAINA G., *La prima guerra mondiale della storia. Dall'assassinio di Cesare al suicidio di Antonio e Cleopatra (44-30 a.C.)*, Laterza, Roma-Bari 2023, ISBN 9788858150023.
- YAKOBSON A., 'rec.' a Rosillo-López C., *Political Conversations in Late Republican Rome*, Oxford University Press, Oxford 2022, *Historische Zeitschrift*, 317.2 (2023), 446-448.

c) Principato

- BEGASS C. - RASSILLER M., *Pater senatus*, *Museum Helveticum*, 80.1 (2023), 91-104.
- CARANDINI A., *Io, Nerone*, Laterza, Roma-Bari 2023, ISBN 9788858152454.
- CARDOSO D., *Le renouvellement du Sénat romain sous le règne de l'empereur Tibère (14-37 ap. J.-C.)*, *Hypothèses*, 24 (2023/1), 253-261.
- FARGNOLI I., 'rec.' a Deeg P., *Der Kaiser und die Katastrophe. Untersuchungen zum politischen Umgang mit Umweltkatastrophen im Prinzipat*, Steiner, Stuttgart 2019, *ZSS*, 140 (2023), 429-434.
- HAMACHER D., *Prekäre Divinität: Untersuchungen zur Vergöttlichung des Herrschers im römischen Prinzipat*, V&R Unipress, Göttingen 2023, ISBN 9783847115427.
- JARVIS P., *Commodus' Court: Conspiracy and Consequences*, *The Ancient History Bulletin*, 37 (2023).

KENNEDY J., *Une res publica impériale en mutation. Penser et pratiquer le pouvoir personnel à Rome, de Sylla à Trajan*, Champ Vallon, Ceyzérieu 2023, ISBN 9791026711582.

MEIER M., *Apokolokyntosis und De clementia: Neros Prinzipat und Senecas Kommentar*, Klio, 105.1 (2023), 258-288.

MONGELLI F., 'rec.' a Cristofoli R., *Caligola. Una breve vita nella competizione politica (anni 12-41 d.C.)*, Le Monnier Università, Milano-Firenze 2018, Bollettino di Studi Latini, 53.1 (2023), 327-336.

MÜNZER F., 'Die Entstehung des römischen Principats' e altre conferenze münsterane, con una nota di lettura di P. Buongiorno, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327954.

QUINQUIS B., *Quel(s) sens à l'imperium chez Suétone? Le contre-exemple de Caligula*, in *Étudier l'Empire. Une approche pluridisciplinaire des usages de l'idée impériale*, a cura di A. Robin - Y. Auffrey - M. Le Verge - J. Roger, PUR, Rennes 2023, 31-44.

RAEPSAET-CHARLIER M.-Th., 'rec.' a *En quête de pouvoir, de Rome à Lugdunum*, a cura di P. Faure - F. Hurllet, Snoeck Publishers, Gand 2021, L'Antiquité classique, 92 (2023), 262-266.

RAEPSAET-CHARLIER M.-Th., 'rec.' a Le Roux P., *L'Empire romain. Histoire et modèles. Scripta Varia*, PUR, Rennes 2022, L'Antiquité classique, 92 (2023), 258.

ROS GIL D., *Demens verique honoris ignarus: espectáculos públicos e iniuriae in principes en tiempos de los emperadores locos*, RGDR, 40 (2023).

ROSSO ELORRIAGA G.F., *La reinstauración de la jurisprudencia romana a través del ius publice respondendi ex auctoritate principis*, RMHD, Ciudad de México, 48 (2023), 3-27.

SALAZAR REVUELTA M., *Naturaleza jurídica de las competencias del praefectus urbi. Evolución de la figura desde sus orígenes al Alto imperio romano*, RDDA/Universidad Externado, 30 (2023), 163-198.

SCHERR J., 'rec.' a *Reading History in the Roman Empire*, a cura di M. Baumann - V. Liotsakis,

De Gruyter, Berlin-Boston 2022, Historische Zeitschrift, 317.1 (2023), 166-167.

STRAUSS B., *Die Geburt des römischen Kaiserreichs. Antonius, Kleopatra, Octavian und die Schlacht bei Actium*, wbg Theiss, Darmstadt 2023, ISBN 9783806245387.

d) Dominato

BRUCKLACHER B., *Res publica continuata*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9783506790217.

FERNÁNDEZ D. - LESTER M. - WOOD J., *Rome and Byzantium in the Visigothic Kingdom. Beyond Imitatio Imperii. Late Antique and Early Medieval Iberia*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2023, ISBN 9789463726412.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ J.A., *Iohannes Augustus. Biografía de un emperador maldito*, Klio, 105.1 (2023), 289-363.

LIEBS D., *Zur Legitimität gentiler Fürsten bei ihren römischen Bürgern*, ZSS, 140 (2023), 166-192.

RASCHLE C.R., *The Role of Emperor Jovian*, 'rec.' a Drijvers J.W., *The Forgotten Reign of the Emperor Jovian (363-364). History and Fiction*, Oxford University Press, New York 2022, The Classical Review, 73.2 (2023), 627-629.

e) Opere varie e generali

ANDO C., 'rec.' a Tacoma L.E., *Roman Political Culture. Seven Studies of the Senate and City Councils of Italy from the First to the Sixth Century AD*, Oxford University Press, Oxford-New York 2020, Klio, 105.1 (2023), 378-381.

ANDRÉS SANTOS F.J., 'rec.' a Mantovani D., *Legum multitudo. La presencia de las leyes públicas en el derecho privado romano*, Tirant lo Blanch, Valencia 2022, GLOSSAE, 20 (2023), 652-655.

BENOIST S., 'rec.' a Hekster O., *Caesar Rules. The Emperor in the Changing Roman World (c. 50 BC - AD 565)*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, Sehepunkte, 23.10 (2023).

CERAMI P. - MICELI M., *Strutture costituzionali, fonti e codici nell'esperienza giuridica romana*, Giappichelli, Torino 2023, ISBN 9791221102888.

GARBARINO P., *I 'collegia' nella storia costituzionale romana*, TSDP, 16 (2023).

HÄCHLER N., 'rec.' a *La fin de la cité grecque: métamorphoses et disparition d'un modèle politique et institutionnel local en Asie Mineure, de Dèce à Constantin*, a cura di A.-V. Pont, Droz, Geneva 2020, *Journal of Late Antiquity*, 16.2 (2023), 558-561.

PAPA G. - DOVERE E., *Segni costituzionali e dinamiche processuali. Percorsi esegetico-critici su fonti antiche*, Cacucci, Bari 2023, ISBN 9791259652065.

PAUNOVIĆ J., *Rimska provincija Illyricum i pravni položaj Ilira u njoj*, *Studia Iuridica Montenegrina*, 5.1 (2023), 51-69.

VANDERPUI P., *The Art of Acquisition. Land Distribution as Spoil and Its Impact on Agriculture in the Fourth to Early Third Centuries BCE*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 101-126.

VOISIN J.-L., *Honneur et mort volontaire à Rome aux temps archaïques et aux premiers siècles de la République*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 195-206.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

ALBURQUERQUE J.M., *Acciones e interdictos populares II: Legitimación popular y especial referencia al interdicto popular sobre la protección de los ríos públicos*, RGDR, 40 (2023).

BAUDOIN D., *Le rôle politique et religieux de l'ordo decurionum: l'exemple de l'élection des prêtresses du culte impérial*, *Hypothèses*, 24 (2023/1), 273-282.

BERNAD SEGARRA L., *Un nuevo cargo público en la reorganización de la administración provincial en época del Emperador Justiniano: el pretor justiniano*, RGDR, 40 (2023).

BERTOLAZZI R., 'rec.' a Pietruszka W., *The Municipal Elites of Campania during the Antonine-Severan Period*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020, *Klio*, 105. 1 (2023), 396-398.

DÍEZ PALACIOS D., *Del ius publicum a la reconstrucción del derecho administrativo romano*, RDDA/Universidad Externado, 30 (2023), 35-73.

DÍEZ PALACIOS D., *Hacia la dogmática jurídica demanial: glosa y comentario*, RGDR, 40 (2023).

DRUILLE P., *La recaudación de impuestos en Egipto romano: la violencia contra los contribuyentes*, CIRCE, 27.2 (2023), 69-92.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Ius fiscale: De la imposición directa e indirecta*, RGDR, 40 (2023).

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Ius fiscale: De la imposición directa e indirecta*, RDDA/Universidad Externado, 30 (2023), 75-102.

GEREZ KRAEMER G.M., *Los vertidos industriales urbanos en el derecho romano*, RGDR, 40 (2023).

HARRIES J., *Jurists as Courtiers from Augustus to Justinian*, in *The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity*, a cura di C. Davenport - M. McEvoy, Oxford University Press, Oxford 2023, 142-155.

JORDAN B., *Imperial Power, Provincial Government, and the Emergence of Roman Asia, 133 BCE-14 CE*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780198887065.

JORDAN B., *The Revenues of Asia and the Evolution of the Res Publica*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 287-308.

LÓPEZ HUGUET M.L., *Administración local y control ciudadano en los municipios hispanos de época flavia: las acciones qui volet*, RDDA/Universidad Externado, 30 (2023), 127-162.

MALAVÉ OSUNA B., *El transporte pesado de las exacciones fiscales según el derecho romano postclásico: el cursus dlabularius y la bastaga*, RGDR, 40 (2023).

MOLLÁ NEBOT M^a.A.S., *Presupuestos para la carga municipal Munera Civilia*, RGDR, 40 (2023).

OBARRIO MORENO J.A., *El legado jurídico del profesor Antonio Fernández de Buján: el derecho administrativo romano*, RDDA/Universidad Externado, 30 (2023), 11-34.

OER DE ALMEIDA S., 'rec.' a Ryan G., *Greek Cities and Roman Governors. Placing Power in Imperial Asia Minor*, Routledge, London 2021, *Historische Zeitschrift*, 316.3 (2023), 694-696.

PAREDES MARTÍN E., *Notas sobre la quaestura en las ciudades hispanorromanas: intercessio y colegialidad a la luz de la leyes*, *Latomus*, 82/1 (2023), 72-100.

TAYLOR M., *Tributum and Spoils in the Middle Republic*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 199-216.

ZAHN B., *Zur Textkritik von D. 2,14,37 (Papir. 2 const.)*, *ZSS*, 140 (2023), 273-280.

ZAMORA MANZANO J.L., *Administración romana y espacio suburbano: medidas de protección extramuros, puticuli y salubridad*, *RDDA/Universidad Externado*, 30 (2023), 313-345.

ZAMORA MANZANO J.L., *Impuestos, pobreza y abandono familiar: una perspectiva histórica basada en las fuentes romanas del Bajo Imperio*, *RGDR*, 40 (2023).

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

AMSLER M., *The Babylonian Talmud and Late Antique Book Culture*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781009297332.

AUGIER M., *Qu'est-ce qu'une prêtresse honorable?*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 127-142.

AVEMARIE F. - VAN HENTEN J.W. - FURSTENBERG Y., *Jewish Martyrdom in Antiquity: from the Books of Maccabees to the Babylonian Talmud*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004538252.

BASTIEN J.-L., *L'association de Virtus au culte d'Honos par M. Claudius Marcellus. Une interprétation astrale*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 53-79.

BOECKER V., *Kulte – Orte – Körperteile. Eine Neubewertung der Weihung anatomischer Votive in Latiums Heiligtümer*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2023, ISBN 9783752007114.

BRENK F.E., *Plutarch on Literature, Graeco-Roman Religion, Jews and Christians*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004531956.

BUSZARD B., *Greek Translations of Roman Gods*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111071794.

D'AMATI L., *La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57*, *AG*, 155.1 (2023), 11-37.

DOMISCH J., 'rec.' a *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, a cura di R.M. Bérard, École Française de Rome, Rome 2021, *ZSS*, 140 (2023), 435-444.

ECKHARDT B., 'rec.' a *Associations and Religion in Context. The Hellenistic and Roman Eastern Mediterranean*, a cura di A. Cazemier - S. Skaltsa, Presses Universitaires de Liège, Lüttich 2022, *Historische Zeitschrift*, 316.3 (2023), 665-666.

GHETTA M., 'rec.' a Ceccoli G.A., *Barbari e Pagani. Religione e società in Europa nel Tardoantico*, Laterza, Roma 2022, *Historische Zeitschrift*, 316.3 (2023), 666-668.

GRAND-CLÉMENT A., *Au plaisir des dieux: expériences du sensible dans les rituels en Grèce ancienne*, Éditions Anacharsis, Toulouse 2023, ISBN 9791027904532.

HAYES C., 'rec.' a *Jews and Their Roman Rivals: Pagan Rome's Challenge to Israel*, a cura di K. Berthelot, Princeton University Press, Princeton 2021, *Journal of Late Antiquity*, 16.2 (2023), 561-565.

JORDAN B., *The Role Of The Auspices In The Roman Republic*, 'rec.' a Konrad C.F., *The Challenge to the Auspices. Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic*, Oxford University Press, Oxford 2022, *The Classical Review*, 73.2 (2023), 611-613.

MARTÍNEZ CARRASCO C., *La vida religiosa en la ciudad romano-nabatea de Zoora entre los siglos IV-V d.C.*, *AHAMM*, 57.1 (2023), 51-64.

- MASON S., *Jews and Christians in the Roman World*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004543874.
- MATSANGOU R., *The Manichaeans of the Roman East*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004542846.
- PILLINGER R.J., 'rec.' a Sörries R., *Die älteste Kirche der Welt. Christliche Predigtstätten, Versammlungsräume und Kirchen vor Konstantin*, Böhlau, Köln 2023, Wiener Studien-Rezensionen, 136 (2023), 29-30.
- SCHEID J., *Les Romains et leurs religions: la piété au quotidien*, Les éditions du Cerf, Paris 2023, ISBN 9782204139465.
- SCHULTZ C.E., 'rec.' a *Dialectics of Religion in the Roman World*, a cura di F. Mazzilli - D. van der Linde, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Sehepunkte, 23.6 (2023).
- SCHULZ F., *Bischöfe beim Kaiser. Norm, Praxis und Darstellung unter Konstantins Söhnen*, Historische Zeitschrift, 317.2 (2023), 267-310.
- SCHULZ S., *Joschua und Melchisedek. Studien zur Entwicklung des Jerusalemer Hohepriesteramtes vom 6. bis 2. Jahrhundert v. Chr.*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783110793413.
- Shared Religious Sites in Late Antiquity: Negotiating Cultural and Ritual Identities in the Eastern Roman Empire*, ed. by F. Massa - M. Attali, Schwabe Verlag, Berlin-Basel 2023, ISBN 9783796547324.
- SÖRRIES R., *Die älteste Kirche der Welt. Christliche Predigtstätten, Versammlungsräume und Kirchen vor Konstantin*, Böhlau, Köln 2023, ISBN 9783412526856.
- ZACHER F., *Marius Victorinus als christlicher Philosoph. Die trinitätstheologischen Schriften des Gaius Marius Victorinus und ihre philosophie-, kirchen- und theologiegeschichtlichen Kontexte*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783110992779.
- b) Società e costume**
- ANGIUS A. - ARENA P. - MARCONE A., *Fonti per la storia romana. Società, cultura, economia*, Carocci Editore, Bari 2023, ISBN 9788829020126.
- BADEL C., *Honneur et vengeance familiale dans la Rome républicaine*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 85-126.
- BERTOLAZZI R., 'rec.' a Pietruszka W., *The Municipal Elites of Campania during the Antonine-Severan Period*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020, Klio, 105. 1 (2023), 396-398.
- BINSFELD A., 'rec.' a *Slavery and Sexuality in Classical Antiquity*, a cura di D. Kamen - C.W. Marshall, University of Wisconsin Press, Madison 2021, Historische Zeitschrift, 317.2 (2023), 431-433.
- BUBB C., *Medical Literature and Medicine: Going Beyond the Practical*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 196-215.
- BUBB C. - PEACHIN M., *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780192898616.
- BUSCH A., *Representatives and Co-Rulers: Imperial Women and the Court in Late Antiquity*, in *The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity*, a cura di C. Davenport - M. McEvoy, Oxford University Press, Oxford 2023, 203.
- CARLÀ-UHINK F. - CECCHET L. - MACHADO C., *Poverty in Ancient Greece and Rome: Discourses and Realities*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9780367221140.
- COLOMBO M., *Simmaco e il rhetor Palladius: osservazioni sul bilinguismo greco-latino nel IV secolo*, Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 136 (2023), 185-208.
- DIEKJOBST A., 'rec.' a *Soziale Mobilität in der Vormoderne. Historische Perspektiven auf ein zeitloses Thema. Akten der internationalen Tagung Brixen, Bischöfliche Hofburg und Priesterseminar 11. bis 14. September 2019*, a cura di G. Pfeifer - K. Andermann, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2020, Historische Zeitschrift, 317.2 (2023), 421-422.

- DIRVEN L. - ICKS M. - REMIJSSEN S., *The Public Lives of Ancient Women (500 BCE-650 CE)*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004533295.
- ESHLEMAN K., *Response: Does the Performance Undercut the Substance?*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 147-157.
- FERNOUX H., *La perte des honneurs est-elle un déshonneur? D'après le témoignage du Rhodiakos de Dion de Pruse (Or. XXXI)*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 227-244.
- FÖGEN T., *ὄρνιθων ὑπαριότατος and rara avis. The Peacock in Greek and Latin Literature*, Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 136 (2023), 63-98.
- FREUND S., *Stattus am Moselufer. Die Villenschilderungen in der Mosella des Ansonius zwischen Fiktion und Realität*, Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 136 (2023), 161-183.
- FRIER B., *Juristic Literature and the Law: Competition and Cooperation*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 177-195.
- GALEOTTIS., *De Chirico e Lucrezia romana*, Pacini Editore, Pisa 2023, ISBN 9788833796024.
- GAZZARRI T. - WEINER J., *Searching for the Cinaedus in Ancient Rome*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004548374.
- GONCALVES V., *Les cheveux de Sidoine Apollinaire. Identifier le « corps de l'honneur » dans l'Antiquité tardive (Ive-VIe siècle après J.-C.)*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 259-276.
- GREGGI C., *Pudicitia et honneur féminin à Rome*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 143-177.
- HARRIES J., *Jurists as Courtiers from Augustus to Justinian*, in *The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity*, a cura di C. Davenport - M. McEvoy, Oxford University Press, Oxford 2023, 142-155.
- HÖLKESKAMP K.-J., *The Self-Fashioning of the New Elite. Spoils as Representation of Victory*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 371-384.
- HUDSON M., *The Collapse of Antiquity. Greece and Rome as Civilization's Oligarchic Turning Point*, ISLET-Verlag, Dresden 2023, ISBN 9783949546129.
- KILIÇ ASLAN S., *Lycian Families in the Hellenistic and Roman Periods. A Regional Study of Inscriptions: towards a Social and Legal Framework*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004548411.
- KÖNIG A. - PEACHIN M., *Introduction: What Makes the Specialized Expert, and his Expertise?*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 159-176.
- MEYER-ZWIFFELHOFFER E., *Barbaren, Asiaten, Sklaven, Juden. Rassismus in der Antike?*, Historische Zeitschrift, 317.1 (2023), 1-62.
- MOORE C., *The Virtue of Agency: Sôphrosunê and Self-Constitution in Classical Greece*, Oxford University Press, New York 2023, ISBN 9780197663509.
- O'REILLY K.R. - PELLÒ C., *Ancient Women Philosophers: Recovered Ideas and New Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781316516188.
- PAPINI M., *Il riposo dell'imperatore. L'otium da Augusto alla tarda antichità*, Laterza, Roma-Bari 2023, ISBN 9788858152041.
- PERELMAN FAJARDO M., *Convivencia de esclavos y colonos en las villae itálicas: el caso de la finca sabina de Horacio*, CIRCE, 27.2 (2023), 139-157.
- PFUNTNER L., *Sicily, Rome, and the Communicative Power of Spoils*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T.

ROSelaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 385-401.

PONS PUJOL L. - PÉREZ GONZÁLEZ J., *De luxuria propagata romana aetate. Roman Luxury in its Many Forms*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803274201.

RADICKE J., *Roman Women's Dress. Literary Sources, Terminology, and Historical Development*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110710922.

RISO F.M., *Roman Funerary Rituals in Mutina (Modena, Italy): a Multidisciplinary Approach*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803274799.

ROLLER M., *Introduction: Competition in the Roman Empire. Structure, Characteristics, and New Arenas*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 45-65.

SALAS L.A., *Medicine as Competitive Performance: Eristic and Erudition. Galen on Erasistratus and the Arteries*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 124-146.

SÁNCHEZ SANZ A., *Ni ciudadanos, ni siquiera belenos. Esclavos públicos excitas a cargo de la seguridad (eukosmia) en la Atenas del siglo V a.C.*, AHAMM, 57.1 (2023), 3-27.

SCHRAMM M., 'rec.' a Ruprecht S., *Unter Freunden. Nähe und Distanz in sozialen Netzwerken der Spätantike*, C.H. Beck, München 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 76.1 (2023), 21-25.

SOMMER M., 'rec.' a *The Struggle over Class. Socioeconomic Analysis of Ancient Christian Texts*, a cura di A. Keddie - M. Flexsenhar III - S.J. Friesen, Society of Biblical Literature, Williston 2021, *Historische Zeitschrift*, 317.2 (2023), 448-450.

UDEN J., *Response: Expert or Intellectual? Other Views on Legal and Medical Expertise*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 216-229.

c) **Economia**

Agents of Change in the Greco-Roman and Early Modern Periods, a cura di S. Castelli - I. Sluiter, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004680005.

ANDRADE N. - RAJA R., *Exchange and Reuse in Roman Palmyra. Examining Economy and Circularity*, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503603421.

BERNARD S., 'rec.' a Tonisch M., *Omnia Romae cum pretio. Löhne, Preise und Werte im Römischen Reich*, Phoibos Verlag, Wien 2022, *Sehepunkte*, 23.9 (2023).

BLAND R., *The Coinage of Gordian III from the Mints of Antioch and Caesarea*, Spink, London 2023, ISBN 9780901405396.

CANFORA L., *Guerra e schiavi in Grecia e a Roma. Il modo di produzione bellico*, Sellerio editore, Palermo 2023, ISBN 9788838945052.

DAUBNER F., 'rec.' a *Graecia capta? Rome et les monnayages du monde égéen (IIe-Iers. av. J.-C.)*, a cura di R. Ashton - N. Badoud, Schwabe, Basel 2022, *Historische Zeitschrift*, 317.1 (2023), 161-162.

GARCÍA MORCILLO M., *Markets on the Move. The Commercialisation of Spoils of War in the Roman Republic*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 247-264.

GARCÍA MORCILLO M. - ROSILLO-LÓPEZ C., *The Real Estate Market in the Roman World*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9781032035338.

MATAIX FERRÁNDIZ E., *Law and Economy in Ancient Rome*, 'rec.' a Verhagen H.L.E., *Security and Credit in Roman Law. The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca*, Oxford University Press, Oxford 2022, *The Classical Review*, 73.2 (2023), 601-603.

NAPPO D., *Ancient Economy and Change*, 'rec.' a *Le Changement Dans Les Économies Antiques*, a cura di F. Lerouxel - J. Zurbach, Ausonius, Bordeaux 2020, *The Classical Review*, 73.2 (2023), 581-583.

PATTERSON J.R., *Spoils, Infrastructure and Politics in Rome and Italy*, in *Spoils in the Roman*

Republic. Boon and Bane, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 325-340.

RONIN M., *The Interplay of Law and Economics, 'rec.' a Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden-Boston 2022, *The Classical Review*, 73.2 (2023), 606-609.

RUFFING K., 'rec.' a *Simulating Roman Economies. Theories, Methods, and Computational Models*, a cura di T. Brughmans - A. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2022, *Historische Zeitschrift*, 317.2 (2023), 444-445.

SPEEDING J.V., 'To See a World in a Grain of Sand': *Glass from Nubia and the Ancient Mediterranean*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803274492.

TERMEER M.K., *Spoils and the Allies. Roman Warfare and Coinage Production in Italy before the End of the First Punic War*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 181-198.

VANDERPUY P., *The Art of Acquisition. Land Distribution as Spoil and Its Impact on Agriculture in the Fourth to Early Third Centuries BCE*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 101-126.

WARBURTON D.A., *Ancient Urban Globalisation and Economic Development*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2023, ISBN 9781527593336.

WILLEMS C., 'rec.' a *Capital, Investment, and Innovation in the Roman World*, a cura di P. Erdkamp - K. Verboven - A. Zuiderhoek, Oxford University Press, Oxford 2020, *ZSS*, 140 (2023), 418-423.

d) **Storia militare**

ARMSTRONG J., *Spoils in Early Rome. From the Regal Period to c. 390 BCE*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 75-100.

BECK H., *Global Spoils on a Local Stage. The Case of Republican Rome*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 31-34.

BERTRAND A., *Spoils, Land and Colonization from the Latin War to the End of the Third Samnite War*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 127-144.

CABEZAS-GUZMÁN G. - ÑACO DEL HOYO T., *Spoils, Army Wages and Supplies in Rome's Early Military Intervention in Hispania*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 265-286.

CLARK J.H., *Roman Military Administration, 'rec.'* a Pearson E.H., *Exploring the Mid-Republican Origins of Roman Military Administration. With Stylus and Spear*, Routledge, London-New York 2021, *The Classical Review*, 73.2 (2023), 613-615.

FLAIG E., *L'honneur de l'armée impériale et le risque que prend celui qui ose l'insulter*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 207-221.

FRONDA M.P., *Praeda, Latini and Socii. The Movement of Spoils in Italy in the Second Century BCE*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 401-424.

GARCÍA MORCILLO M., *Markets on the Move. The Commercialisation of Spoils of War in the Roman Republic*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 247-264.

GAUTHIER F., *Plunder, Common Soldiers, and Military Service in the Third and Second Centuries BCE*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 355-370.

HELM M., *Born to Plunder. Rome's Shift towards Predatory Warfare in the Fourth Century*

- BCE, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 145-164.
- HÖLKEKAMP K.-J., *The Self-Fashioning of the New Elite. Spoils as Representation of Victory*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 371-384.
- HUEMOELLER K.P.D., *The Human Spoils of the Roman Republic*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 341-354.
- KÓKAI-NAGY V. - VÉR A., *Peace and War in Josephus*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111146034.
- LAPRAY X., *L'honneur au combat dans les récits de bataille romaine d'époque républicaine*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 181-194.
- LENTZSCH S., *Problems and Opportunities of Warfare in Allied Territory in the Second Punic War*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 309-324.
- LOMAS K., 'rec.' a Helm M., *Kampf um Mittelitalien. Roms ungerader Weg zur Großmacht*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 76.1 (2023), 15-20.
- MCÉVOY M., *Representatives and Co-Rulers: Sharing the Imperial Limelight: The Age of the Magister Militum*, in *The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity*, a cura di C. Davenport - M. McEvoy, Oxford University Press, Oxford 2023, 172-202.
- MORENO LEONI A.M., *Guerra, microimperialismo y prácticas predatorias. Algunas notas sobre la expansión del koinón aqueo belenístico (s. III-II a.C.)*, AHAMM, 57.1 (2023), 29-50.
- PATTERSON J.R., *Spoils, Infrastructure and Politics in Rome and Italy*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 325-340.
- PFUNTNER L., *Sicily, Rome, and the Communicative Power of Spoils*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 385-401.
- PONTE Y ARREBOLA V., *El dictator romano: base militar de una magistratura extraordinaria*, RGDR, 40 (2023).
- RAHE P.A., *Sparta's Sicilian Proxy War: the Grand Strategy of Classical Sparta, 418-413 B.C.*, Encounter Books, New York 2023, ISBN 9781641773379.
- RICH J., *Roman Spoils and Triumphs, 218-167 BCE*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 217-246.
- ROSELAAR S. - HELM M., *Spoils and the Roman Republic*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 13-30.
- ROSELAAR S.T., *The Grand Strategy? Spoils and Colonization in the Fourth and Third Centuries BCE*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 165-180.
- ROSENSTEIN N., *Spoils and the Roman Military*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 35-46.
- Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133692.
- TAYLOR M., *Tributum and Spoils in the Middle Republic*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 199-216.
- TERMEER M.K., *Spoils and the Allies. Roman Warfare and Coinage Production in Italy before the End of the First Punic War*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 181-198.
- WESTALL R., 'rec.' a *Civil War and the Collapse of the Social Bond. The Roman Tradition at the Heart of the Modern*, a cura di M. Lowrie

- B. Vinken, Cambridge University Press, Cambridge 2022, Sehepunkte, 23.6 (2023).

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

APRILE G., *Critica del imperialismo en dos discursos de las Historiae de Curcio Rufo*, CIRCE, 27.1 (2023), 65-86.

BAUDRY R., *Honneur et déshonneur à l'épreuve des défaites électorales. L'exemple de Caton d'Utique*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 277-292.

BAUDRY R., *L'ethos de Caton à l'épreuve du rapprochement avec Pompée*, Revue historique, 705 (2023), 109-124.

BLARY K., *L'ambitio et le corps du petitor. Campagne électorale et représentation aristocratique durant la République romaine*, Revue historique, 706 (2023), 231-257.

BRISSON P.-L., *Le moment unipolaire: Rome et la Méditerranée hellénistique (188-146 a.C.)*, Presses de l'Université Laval, Québec 2023, ISBN 9782763743325.

CHRISTOFOROU P., *Imagining the Roman Emperor: Perceptions of Rulers in the High Empire*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781009362498.

CORNELL T. - MEUNIER N. - MIANO D., *Myth and History in the Historiography of Early Rome*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004534490.

CUTINO M., *Proclo. Lo stile e il sistema della teologia*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783111084978.

DAVID J.-M., *Conclusion – Honneur et dignité dans le monde antique. La dialectique de la vertu et du jugement, in Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 307-310.

ERAMO I., *Il mondo antico in 20 stratagemmi*, Laterza, Roma-Bari 2023, ISBN 9788858152485.

HÖLKESKAMP K.-J., *Theater der Macht: die Inszenierung der Politik in der römischen Republik*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406806933.

JACOTOT M., “*Si quis carum honore aut gloria ducitur*” (Cicéron Verr. II, II, 143). *L'évaluation par Cicéron de l'honneur et de sa recherche*, in *Honneur et dignité dans le monde antique*, a cura di C. Badel - H. Fernoux, PUR, Rennes 2023, 293-306.

KENNEDY J., *L'ethos, un terme grec pour mieux appréhender les flexions de la grammaire romaine du politique*, Revue historique, 705 (2023), 93-108.

L'ideale di regalità teocratica nel pensiero ebraico e classico, a cura di C. Noce - A. Marcone, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, ISBN 9788849552997.

LANE M., *Of Rule and Office: Plato's Ideas of the Political*, Princeton University Press, Princeton 2023, ISBN 9780691192154.

MARTÍNEZ LACY R., *Interpretaciones recientes de la conquista del mundo helénico por Roma*, NOVA TELLUS, 41.2 (2023), 213-218.

O'GORMAN E., *Embedded Speech and the Embodied Speaker in Roman Historiography*, Histos, 17 (2023), 1-42.

OCCHIPINTI E., *Greekness and Otherness Beyond the Stereotype. Athens, Sparta, Thebes*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2023, ISBN 9788836133826.

PATTERSON J.R., *Spoils, Infrastructure and Politics in Rome and Italy*, in *Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane*, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 325-340.

SAUVÉ MEYER S., *How to Flourish: an Ancient Guide to Living Well*, Princeton University Press, Princeton 2023, ISBN 9780691238623.

SCHÖNAU B., *Die Geheimnisse des Tibers: Rom und sein ewiger Fluss*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406808371.

Stranieri. Storie e immagini dell'altro nella cultura romana, a cura di M. Lentano, Il Mulino, Bologna 2023, ISBN 9788815386328.

SULLIVAN D., *Veni, vidi, trucidavi: Caesar the Killer, a Man Who Destroyed Nations so he Might Be King*, Troy Book Makers, Troy (NY) 2023, ISBN 9781614687962.

TUFANO S., *Epaminonda di Tebe: vita e sconfitta di un politico di successo*, LED, Milano 2023, ISBN 9788855131001.

ZANIN M., 'rec.' a Vé K.K., *Romulus, Quirinus et Victoria. La construction d'une mémoire collective à Rome entre 338 et 290 av. J.-C.*, Les Belles Lettres, Paris 2021, Sehepunkte, 23.6 (2023).

f) Studi vari e di carattere generale

Antichisti ebrei a Rodi e nel Dodecaneso italiano, a cura di E. Bianchi, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, ISBN 9791259766052.

BABUSIAUX U. - BUBB C., *Introduction: The Ubiquity of Rhetoric*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 231-248.

BERNARD N., *Être vieux dans le monde grec. De Solon à Philopœmen. VIe-IIe siècles a.C.*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135643.

BOUDON-MILLOT V., *Vieux, un Grec ne peut pas l'être*, Les Belles Lettres, Paris 2023, ISBN 9782251454511.

BUBB C. - HOWLEY J., *Response: Experts of Rhetoric and the Rhetoric of Expertise*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 308-322.

CASTELLI S. - SLUITER I., *Agents of Change in the Greco-Roman and Early Modern Periods: Ten Case Studies in Agency in Innovation*, Leiden-Boston, Brill 2023, ISBN 9789004680005.

DE CALLATAÿ F., *Numismatic Antiquarianism through Correspondence (16th-18th c.): in the Margin of the Project Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FINA)*, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9780897223911.

ECKERT A., 'rec.' a *Exemplarität und Exceptionalität in der griechisch-römischen Antike*, a cura di S. Bauer - P. Brockkötter, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022, Historische Zeitschrift, 317.1 (2023), 147-148.

ERDEM Z.K. - ŞAHİN R., *Thrace Through the Ages: Pottery as Evidence for Commerce and*

Culture from Prehistoric Times to the Islamic Period, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803274614.

FULMINANTE F., *The Rise of Early Rome: Transportation Networks and Domination in Central Italy, 1050-500 BC.*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781316516805.

HIGGINS M.D., *The Seven Wonders of the Ancient World: Science, Engineering and Technology*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780197648148.

HOLMAN S.R. - DE WET C.L. - ZECHER J.L., *Disability, Medicine, and Healing Discourse in Early Christianity: New Conversations for Health Humanities*, Routledge, London-New York 2023, ISBN 9780367521004.

LESNES E. - YOUNKER R.W., *San Miceli: un insediamento rurale paleocristiano nella Sicilia occidentale*, L'Erma di Bretschneider, Rome 2023, ISBN 9788891328410.

MASTRO ROSA I.G., *Regards croisés sur la Rome ancienne et les Lumières*, Classiques Garnier, Paris 2023, ISBN 9782406146858.

MC CONNELL J., *Derek Walcott and the Creation of a Classical Caribbean*, Bloomsbury Academic, London 2023, ISBN 9781474291521.

Medicine and the Law Under the Roman Empire, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192898616.

MEIER C., *Puissance, pouvoir. II. Terminologie et concepts dans l'Antiquité*, trad. A. Andurand, Trivium, 36 (2023), 23-29.

MILLEK J., *Destruction and its Impact on Ancient Societies at the End of the Bronze Age*, Lockwood Press, Atlanta 2023, ISBN 9781948488839.

PETIT C., *Rhetoric in Medical Writing: Artistic Prose?*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 284-307.

ROMERO RECIO M., *Pompeii in the Visual and Performing Arts: its Reception in Spain and Latin America*, Bloomsbury Academic, London 2023, ISBN 9781350277885.

ROUSSOU S. - PROBERT P., *Ancient and Medieval Thought on Greek Enditics*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192871671.

SAETTA COTTONE R., *Soleil et connaissance. Empédocle avant Platon*, Les Belles Lettres, Paris 2023, ISBN 9782350882031.

SCHREINER S., 'rec.' a *Morborum et signa et causas praedicere curasque monstrare. La medicina veterinaria nel mondo antico e medievale. Atti del V Convegno Internazionale Monaco di Baviera, 29-31 marzo 2017*, a cura di L. Sannicandro - M. Schwarzenberger, Litterae Press, Catania 2019, Wiener Studien-Rezensionen, 136 (2023), 18-25.

Spoils in the Roman Republic. Boon and Bane, edited by M. Helm - S.T. Roselaar, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133692.

SUMMA L., *Paideia bei Aristoteles: Erziehung als Motivation zum Guten*, Verlag Karl Alber, Baden-Baden 2023, ISBN 9783495492697.

TELÒ M., *Greek Tragedy in a Global Crisis: Reading Through Pandemic Times*, Bloomsbury Academic, New York 2023, ISBN 9781350348110.

TRAPP M., *Conclusion: How does Philosophy Compare?*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 323-338.

Viaggi e viaggiatori dal mondo antico all'Ottocento, a cura di V. Tigrino - M. Moro, Aracne, Roma 2023, ISBN 9791221808810.

WATERFIELD R., *Plato of Athens: a Life in Philosophy*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780197564752.

ZAJAC B., *Between Roman Culture and Local Tradition: Roman Provincial Coinage of Bithynia and Pontus During the Reign of Trajan (98-117 AD)*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803274652.

g) Papirologia

BRUN P., 'rec.' a Amendola D., *The Demades papyrus (P.Berol. inv. 13045). A new text with com-*

mentary, De Gruyter, Berlin 2022, Sehepunkte, 23.7/8 (2023).

FISH J., *Reading Herculanum Papyri*, 'rec.' a Fleischer K., *Die Papyri Herkulaneums Im Digitalen Zeitalter. Neue Texte Durch Neue Techniken – Eine Kurzeinführung*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, The Classical Review, 73.2 (2023), 669-671.

HOOGENDIJK F.A.J. - STOLK J.V., *Greek, Demotic and Coptic Papyri and Ostraca in the Leiden Papyrological Institute*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004519589.

h) Epigrafia e paleografia

AMMIRATI S., 'rec.' a *The Oxford Handbook of Latin Palaeography*, ed. F. Coulson - R. Babcock, OUP, Oxford 2021, ZSS, 140 (2023), 482-487.

CASTAGNINO F., *Il testamentum militis alla luce delle epigrafi funerarie*, ZSS, 140 (2023), 36-64.

CHIACCIO F., *L'credità celebrativa della laudatio funebris nelle figure degli Scipioni*, Bollettino di Studi Latini, 53.1 (2023), 1-23.

GIRARD T., *Les représentations de Mars Ulterior sur les pierres gravées*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781803275093.

KILIÇ ASLAN S., *Lycian Families in the Hellenistic and Roman Periods. A Regional Study of Inscriptions: towards a Social and Legal Framework*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004548411.

MAGNALDI A., *Sulle tracce nascoste dei modelli: le defixiones in fures della Britannia*, Bollettino di Studi Latini, 53.1 (2023), 59-82.

PETRAKOS V. Ch. - HEIL M., *Inscriptiones Graecae VII: inscriptiones Megaridis et Boeotiae*, Pars II: *Oropus et ager Oropius*, Fasc. I: *decreta, tituli sacri, catalogi, dedicationes, tituli artificum, tituli honoraria*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783110798814.

THÜR G., *Klaus Hallof und die Berliner Inscriptiones Graecae*, ZSS, 140 (2023), 352-360.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

ANNO 2022

Archivio Giuridico-online (AG-online)
Archivio Giuridico Sassarese
Βυζαντινά Σύμμεικτα
Byzantine Review (ByzRev)
Bizantinistica. Rivista di studi Bizantini e Slavi (RSBS)
Byzantiaka
Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines (ByzSlav)
Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja", (BIDR)
Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts
Fundamina. A Journal of Legal History
Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (LR)
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (QLSD)
Religion in the Roman Empire
Roma e America. Diritto Romano Comune
Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica

ANNO 2023

Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (AHAMM)
Anzeiger für die Altertumswissenschaft
Archivio Giuridico (AG)
Archivio Giuridico-online (AG-online)
Austrian Law Journal
Bollettino di Studi Latini
Cultura giuridica e diritto vivente
e-Legal History Review
Early Medieval Europe
Edinburgh Law Review
GLOSSAE. European Journal of Legal History
Historische Zeitschrift
Journal of Late Antiquity
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
Klio. Beiträge zur Alten Geschichte
L'Antiquité classique. Revue interuniversitaire d'études classiques
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (OZG)
Revista de Derecho Romano "Pervivencia" - Universidad del Salvador (PERVIVENCIA)
Revista de la Facultad de Derecho de México - Universidad Nacional Autónoma de México (RFD-UNAM)
Revista de Derecho Privado - Universidad Externado de Colombia (RDP/Universidad Externado)
Revista Digital de Derecho Administrativo - Universidad Externado de Colombia (RDDA/Universidad Externado)
Revista General de Derecho Romano (RGDR)
Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
Sehepunkte

Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
The Ancient History Bulletin
The Classical Review
The Journal of Legal History
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal History Review (LHR)
Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR)
Trivium. Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales
Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (ZSS)
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP)
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte (ZNR)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione *Sullo scaffale* può inviare il pdf all'indirizzo sulloscaffale.tesseractiuris@gmail.com. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.

INDICE

Saggi	7
TOMMASO GNOLI, Impedimenti matrimoniali per consanguineità nell'Italia preaugustea	9
Atti del Colloquio Italo-Francese “La Famiglia Tardoantica. Relazioni familiari e mobilità sociale alle soglie del III secolo” (Parma, 1-2 dicembre 2022)	47
ULRICO AGNATI, Motivi e cause del ripudio. Osservazioni sulle dinamiche familiari tra giurisprudenza classica e legislazione tardoantica	49
MONICA DE SIMONE, Appartenenza familiare e mobilità sociale tra III e IV secolo d.C.	101
Periscopio	127
ALESSIA CARRERA, Friedrich Carl von Savigny e il giudicato sui motivi obiettivi della sentenza: teorie antiche e prospettive attuali	129
Sul tavolo	159
PAOLO GARBARINO La legislazione degli imperatori Zenone e Anastasio	161
RENZO LAMBERTINI Ma chi tace non dice proprio nulla? <i>Noxae datio</i> : tra vendetta, risarcimento e costruzioni dogmatiche	165
La <i>golden card</i> del veterano	173
Un giurista minore che piacque a Giuliano	178
Il diritto nello specchio dei retori	183
L'omaggio dei ‘mosaicisti’	191
Sullo scaffale	195
2022	199
Fonti giuridiche	199

Sussidi	199
Raccolte di scritti	199
Opere di interesse generale	199
Diritto privato	202
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	205
Diritto bizantino	207
Diritto penale e processo	211
Storia della costituzione romana	213
Amministrazione e fisco	214
Storia della civiltà antica	216
<i>2023</i>	224
Fonti giuridiche	224
Sussidi	224
Raccolte di scritti	224
Opere di interesse generale	225
Diritto privato	230
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	233
Diritto bizantino	235
Diritto penale e processo	237
Storia della costituzione romana	237
Amministrazione e fisco	240
Storia della civiltà antica	241
<i>Elenco delle riviste spogliate</i>	250

Tesserae iuris è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti.

Per informazioni sul periodico e accesso alla copia elettronica:
<https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris/>

Per accesso diretto al database bibliografico del periodico:
<https://www.zotero.org/tesseraeiuris>



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

ISSN 2724-2013
Volume IV.2 (2023)